

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”

45

ANNA DE GIULI

DONNE A PROCESSO

Ragionamento giuridico, stereotipi e discriminazione



G. Giappichelli Editore

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”

Comitato di direzione

Direttore:

Prof.ssa Daniela Milani
(Ordinario di Diritto e Religione)

Coordinatore:

Prof. Alessandro Boscati
(Ordinario di Diritto del lavoro)

Componenti:

Prof. Ennio Amodio
(Emerito di Diritto Processuale penale)

Prof. Fabio Basile
(Ordinario di Diritto penale)

Prof. Paolo Di Lucia
(Ordinario di Filosofia del diritto)

Prof. Emilio Dolcini
(Emerito di Diritto penale)

Prof. Vincenzo Ferrari
(Emerito di Filosofia del diritto)

Prof. Gian Luigi Gatta
(Ordinario di Diritto penale)

Prof. Mario Jori
(Emerito di Filosofia del diritto)

Prof. Claudio Luzzati
(Emerito di Filosofia del diritto)

Prof. Luca Micheletto
(Ordinario di Economia politica)

Prof. Carlo Enrico Paliero
(Emerito di Diritto penale)

Prof. Ilia Pasquali Cerioli
(Ordinario di Diritto e Religione)

Prof. Mario Pisani
(Emerito di Diritto Processuale penale)

Prof. Gaetano Ragucci
(Ordinario di Diritto tributario)

Prof. Matteo Rescigno
(Ordinario di Diritto commerciale)

Prof.ssa Daniela Vigoni
(Ordinario di Diritto Processuale penale)

ANNA DE GIULI

DONNE A PROCESSO

Ragionamento giuridico, stereotipi e discriminazione



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2026 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1715-8

ISBN/EAN 979-12-211-8302-3 (ebook)

L'opera è stata sottoposta a procedura di revisione tra pari (peer review) conformemente al regolamento della Collana.

Volume pubblicato con fondi di funzionamento del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria".



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Introduzione</i>	1

CAPITOLO 1

PROCESSI COGNITIVI, RELAZIONE TRA GRUPPI E DISCRIMINAZIONE. UNA PROSPETTIVA PSICOLOGICA

1. Introduzione	7
2. Donne, (ir)razionalità e discorso giuridico: tra “biologia” e discriminazione	9
3. Le due facce del processo cognitivo: tra intuizione e razionalità	15
3.1. Euristiche e Bias	15
3.1.1. Brevi cenni sul “fast and frugal heuristics program”	21
3.2. La categorizzazione come processo cognitivo	24
4. Tra pregiudizio e stereotipo	26
4.1. Alcuni cenni introduttivi sulle origini delle riflessioni su stereotipi e pregiudizi	26
4.2. Il pensiero di Lippmann sugli stereotipi	30
4.3. L’evoluzione della riflessione psicologica attorno a pregiudizio e stereotipo	32
4.4. I tratti definitivi della nozione di stereotipo	39
5. Sulla prospettiva dell’Identità Sociale	42
6. Dalla “nature vs. nurture” al sessismo	45
7. Conclusioni	52

CAPITOLO 2
**IL CONTRASTO DEGLI STEREOTIPI NEL
 RAGIONAMENTO GIURIDICO: DIFFERENTI APPROCCI**

1.	Introduzione	53
2.	Un “nuovo” tassello nella lotta contro la discriminazione in ambito giuridico	56
	2.1. Discriminazione strutturale e stereotipizzazione giudiziaria: verso un’eguaglianza trasformativa	59
	2.2. Le riflessioni sull’ingiustizia epistemica: un’altra manifestazione della discriminazione strutturale	63
3.	Cenni introduttivi sul contrasto della stereotipizzazione giudiziaria	72
	3.1. Il contrasto della stereotipizzazione giudiziaria come obbligo derivante da organi sovranazionali	72
	3.2. Il contrasto della stereotipizzazione giudiziaria come obbligo derivante dal principio di eguaglianza	75
4.	L’emersione di una teoria antistereotipo in ambito giuridico e il contrasto ai ruoli di genere negli anni ’70	78
	4.1. Reed v. Reed (1971) e la diffidenza verso le “sex-based classification”	81
	4.2. Bader Ginsburg e la decostruzione dei ruoli di genere in altri casi degli anni ’70	89
5.	Una metodologia a partire da una prospettiva giuridica transnazionale	92
	5.1. La stereotipizzazione di genere e le forme assunte dagli stereotipi di genere	92
	5.2. Una proposta metodologica per il “Naming gender stereotyping”	96
6.	Una metodologia a partire dalla riflessione sui diritti umani	98
	6.1. Aspetti definitori legati alla nozione di stereotipo	100
	6.2. Contro gli stereotipi “invidious”: la metodologia del “anti-stereotyping approach”	102
7.	Una metodologia a partire dalla prospettiva della filosofia analitica del diritto	104
	7.1. Stereotipi descrittivi. Distinzioni e definizioni preliminari	105
	7.1.1. Un metodo di analisi e controllo degli stereotipi descrittivi in ambito giuridico	107

	<i>pag.</i>
7.2. Stereotipi normativi e la tensione tra oppressione e riconoscimento. Alcuni criteri metodologici	109
8. Una metodologia a partire dalla prospettiva del Diritto Antisubdiscriminatorio Critico	111
8.1. Contro una definizione “neutra” di stereotipo	113
8.2. Gli stereotipi come meccanismi di serializzazione ed etero-designazione	116
9. Alcune considerazioni pratiche e metodologiche sulla nozione di stereotipo in ambito giuridico	118
9.1. Dalla definizione ai diversi “usi” degli stereotipi in ambito giuridico	118
9.2. L'utilità di adottare una nozione “ampia” di stereotipo nell'analisi giurisprudenziale	129
10. Conclusioni	134

CAPITOLO 3

STEREOTIPI SU NORME, FATTI E SAPERE SCIENTIFICO NEL RAGIONAMENTO GIUDIZIALE

1. Introduzione	137
2. Tra cognizione e motivazione nel ragionamento giudiziale	139
3. Stereotipi e ragionamento interpretativo	144
3.1. Stereotipi “letterali”: le disposizioni che esprimono chiaramente norme che contengono uno stereotipo	147
3.2. Stereotipi “occulti”: l'interpretazione di disposizioni formulate in termini neutri	156
4. Stereotipi e ragionamento probatorio	166
4.1. Congetture nella ricostruzione del fatto	168
4.2. Fatti non controversi ed il “peso” distorsivo di altri elementi	173
5. Stereotipi e sapere scientifico	177
5.1. Fondamento scientifico controverso: il caso della PAS	179
5.2. Credenze discriminatorie supportate dalle riflessioni accademiche	185
6. Conclusioni	188

CAPITOLO 4

**DONNE VITTIME E CRIMINALI: ALCUNE NARRAZIONI
NELLA DECISIONE GIUDIZIALE**

1. Introduzione	191
2. Donne a processo come vittime di violenza sessuale	194
2.1. Il profilo della donna vittima di violenza sessuale	194
2.2. Un caso studio	197
3. Donne a processo come autrici di un omicidio volontario nei confronti del marito maltrattante	207
3.1. Il profilo della donna che uccide il marito maltrattante	207
3.2. Un caso studio	213
4. Donne a processo come autrici di omicidio nei confronti del/la figlio/a	226
4.1. Madri che uccidono i/le propri/e figli/e	226
4.2. Un caso studio	228
5. Conclusioni	235

CONCLUSIONE

1. Considerazioni riassuntive	239
2. Una visione d'insieme	243

<i>Bibliografia</i>	247
---------------------	-----

<i>Indice della giurisprudenza</i>	269
------------------------------------	-----

INTRODUZIONE

La ricerca sull'influenza di elementi non razionali nei processi decisionali ha messo in luce, già nel secolo scorso, l'inadeguatezza dei modelli che considerano la scelta razionale come lo standard delle decisioni umane. Una riflessione analoga, traslata all'ambito giuridico, si ritrova nella critica al mito dell'imparzialità del giudice. Infatti, il/la giudice, in quanto essere umano, è influenzato/a da elementi euristici che, talvolta, possono riflettere e riprodurre una cultura discriminatoria.

Si noti, però, che i *bias* cognitivi, i pregiudizi, gli stereotipi dannosi, le credenze discriminatorie ed i falsi miti non sono un problema circoscritto all'attività del/la giudice, ma riguardano gli operatori e le operatrici del diritto nel loro complesso. Inoltre, tali elementi non emergono improvvisamente nel momento in cui il/la giudice deve redigere la sentenza, bensì fanno parte della precomprensione dell'organo giudicante che orienta la cognizione e la valutazione del caso concreto. Al contempo, gli stereotipi agiscono in maniera trasversale, sin dai primi momenti del procedimento. Si pensi, ad esempio, al caso di una donna che presenta una querela per un reato legato al fenomeno della violenza di genere. Se l'atteggiamento da parte della polizia giudiziaria è quello di sminuire l'accaduto e di non prendere sul serio la denuncia, con conseguente ritardo nell'attivazione tempestiva delle tutele e dei provvedimenti necessari, si verifica il primo contatto, all'interno del procedimento, con gli stereotipi dannosi che influenzano le prassi istituzionali. In questo caso, non sarà stato il/la giudice a perpetuare uno stereotipo, bensì sarà stato l'organo di polizia. Si innesca, così, un processo a catena in cui le condotte dei singoli operatori e delle singole operatrici del diritto contribuiscono al mantenimento della discriminazione strutturale. L'influenza degli stereotipi dannosi si ha, dunque, nella fase di indagini preliminari, nella fase dibattimentale e, infine, in quella decisionale. La sentenza rappresenta, quindi, l'ultimo "anello" di questa catena: un anello che può tuttavia essere oggetto di impugnazione, qualora si riconosca che la motivazione risulta compromessa da un vizio di illogicità, di contraddizione o di motivazione solo apparente.

Questo libro si propone di indagare quest'ultimo anello, esplorando come gli stereotipi e le credenze discriminatorie influenzano il ragionamento giudiziale. L'analisi verterà sulle modalità attraverso cui la stereotipizzazione si pone in relazione con la discriminazione – sia a livello sociale sia in ambito giuridico –, con il ragionamento giudiziale e con la costruzione di modelli che rappresentano le donne come vittime o come autrici di reati. A questo riguardo, nel corso dei quattro capitoli contenuti nel presente lavoro, si perseguiranno i seguenti obiettivi: in primo luogo, individuare gli elementi rilevanti della nozione di “stereotipo” e come esso (inter)agisce nelle dinamiche discriminatorie; in secondo luogo, riconoscere l'operatività di tale nozione in ambito giuridico, con particolare attenzione al ragionamento giudiziale; in terzo luogo, esaminare le diverse modalità attraverso cui gli stereotipi possono manifestarsi nella motivazione della sentenza; infine, verificare se l'esistenza di alcuni profili di donne vittime e autrici di reato possono aver influenzato la decisione giudiziale.

Nel primo capitolo si cercherà di rispondere ai seguenti quesiti: come funzionano i processi cognitivi nella presa di decisioni? Che cos'è uno stereotipo? Come avviene la costruzione delle differenze nelle relazioni tra gruppi? E in che modo le differenze, basate su una cultura sociale discriminatoria, vengono interiorizzate dai singoli individui e legittimate a livello collettivo? Per rispondere a tali questioni si farà riferimento alla letteratura psicologica, che, oltre a restituire una chiarificazione concettuale, offre ulteriori stimoli di ricerca. In particolare, le scienze cognitive ci invitano ad esplorare il *know-how* del *decision-making* giudiziale, mentre la psicologia sociale evidenzia il carattere sistemico della discriminazione, che talvolta viene perpetuato attraverso narrative discriminatorie difficilmente percepibili. Alla luce di tale letteratura, sembra preferibile parlare di sistemi di credenze discriminatorie, proprio perché all'interno di tali sistemi possono essere presenti una varietà di elementi (stereotipi, pregiudizi, miti, tradizioni, senso comune, luoghi comuni, tra gli altri) che contribuiscono al mantenimento di una determinata condizione discriminatoria. Il carattere discriminatorio o meno dei processi cognitivi dipende, d'altronde, dal sistema di credenze cui attinge colui/colei che decide.

Nel secondo capitolo la riflessione si sposterà all'ambito giuridico, in primo luogo riconoscendo nella stereotipizzazione giudiziale, quale mala prassi con cui gli organi giudicanti ascrivono ruoli o attributi (dannosi) agli individui per la mera appartenenza ad un gruppo, un fenomeno di discriminazione strutturale che deve essere contrastato sia in quanto obbligo assunto dagli Stati a livello internazionale, sia in ottemperanza al principio di eguaglianza. In secondo luogo, verranno analizzate alcune proposte metodologiche per l'analisi

degli stereotipi nel ragionamento giudiziale – dalla prospettiva giuridica transnazionale a quella sulle giurisdizioni a tutela dei diritti umani, dalla filosofia analitica del diritto fino al diritto antisubordiscriminatorio critico –, a partire dal contributo di Ruth Bader Ginsburg nel promuovere l’inizio di una teoria antistereotipo in ambito giuridico.

Nel terzo capitolo si indagheranno i modi con cui lo stereotipo – e, più in generale, le credenze discriminatorie – influenzano il ragionamento interpretativo e quello probatorio, dedicando, poi, un’attenzione specifica agli stereotipi presenti nel sapere scientifico presentato dagli esperti o citato dagli organi giudicanti. L’obiettivo sarà quello di delineare una griglia in grado di cogliere le diverse modalità attraverso cui tali credenze discriminatorie entrano a far parte del ragionamento giudiziale. L’analisi verrà svolta a partire dalle pronunce di organi giudiziari, internazionali e non, facendo emergere il carattere pervasivo degli stereotipi nel ragionamento giudiziale.

Nel quarto capitolo si prenderanno in esame tre profili di donne a processo: quello della donna vittima di violenza sessuale, come soggetto passivo del reato di violenza sessuale; quello della donna che uccide il marito maltrattante, come soggetto attivo del reato di omicidio volontario, ma anche (di fatto) soggetto passivo del reato di maltrattamento; e quello della madre che uccide il/la figlio/a, come soggetto attivo del reato di omicidio volontario. A partire da alcune riflessioni offerte dalla dottrina relativamente a tali profili, verrà analizzato un caso giudiziario italiano per ognuno di tali profili di donne, evidenziando l’argomentazione che riproduce il “profilo” della donna individuato dalla dottrina, nonché le tipologie di distorsioni avvenute nel ragionamento giudiziale alla luce della griglia elaborata nel terzo capitolo. Si tratta di tre casi-studio che sono stati individuati per la loro rilevanza nel contesto giurisprudenziale italiano. Infatti, il caso della donna vittima di violenza sessuale ha riguardato anche un parere del Comitato sull’Eliminazione delle Discriminazioni contro le Donne; quello della donna che uccide il marito maltrattante ha interessato anche una pronuncia della Corte costituzionale; e quello della madre che uccide il figlio è stato un caso che ha suscitato una rilevante attenzione mediatica (e continua tutt’ora a suscitarla).

Da un punto di vista metodologico, lo studio, la ricerca e la stesura di questo lavoro sono stati guidati dall’adozione di un approccio critico, nell’ottica di decostruzione e ricostruzione propria delle Teorie critiche del diritto. In concreto, è stata adottata la prospettiva di genere, quale metodologia che permette di smascherare gli automatismi che operano nei processi cognitivi e decisionali, decostruendo una realtà sociale e giuridica che risulta fortemente influenzata dall’assegnazione di ruoli di genere, tra gli altri. Si

tratta, infatti, di una prospettiva che promuove un cambio sistemico ed una trasformazione nella cultura sociale, con il fine di valorizzare la diversità delle esperienze vitali. Inoltre, per quanto concerne lo studio e la selezione del materiale giurisprudenziale, l'adozione di un punto di vista giusfemminista ha promosso un'analisi casistico-esplorativa, alla luce del *feminist practical reasoning*.

Infine, all'interno dell'analisi della casistica giudiziale individuata per il quarto capitolo, sono state indicate in nota le composizioni dei tribunali che hanno giudicato i casi esaminati. L'ipotesi iniziale era che l'appartenenza di genere dei membri del tribunale non influisse sulla decisione. Tale ipotesi è stata confermata: il genere dei membri del tribunale non è un indicatore di una maggiore o minore propensione ad un'argomentazione giudiziale discriminatoria. Questo risultato è coerente con la prospettiva assunta in questo lavoro, secondo cui la decostruzione di credenze discriminatorie dipende dall'adozione di una prospettiva critica attenta alle soggettività storicamente discriminate. In altre parole, il genere della persona che decide risulta irrilevante, qualora sia influenzata da un sistema di credenze discriminatorio e non riesca a riconoscerlo e contrastarlo.

Poiché questa monografia rappresenta l'esito di un percorso di ricerca dottorale svolto tra Italia, Spagna e Portogallo, desidero concludere questa introduzione con alcuni doverosi ringraziamenti.

In primo luogo, esprimo la mia più sincera gratitudine alle mie tutor, Francesca Poggi e Juana María Gil Ruiz, per la costante presenza e per aver diretto la mia ricerca senza mai imporre un punto di vista, offrendo nuovi stimoli, evidenziando aspetti critici da approfondire e aiutandomi, talvolta, a esprimere con maggiore chiarezza riflessioni in via di maturazione. Questo libro integra, inoltre, i preziosi e puntuali commenti dei membri della Commissione giudicatrice della discussione di dottorato – Francesco Ferraro, José Fernando Lousada Arochena e Josefa Dolores Ruiz Resa – e dei revisori anonimi, che ringrazio per l'attenzione riservata al mio lavoro.

Svolgere un dottorato in cotutela tra l'Università degli Studi di Milano e la Universidad de Granada mi ha offerto numerose occasioni di confronto con le Professoressa e i Professori del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" e del Departamento de Filosofía del Derecho, nonché con i rispettivi Collegi di dottorato. Un ringraziamento particolare va ad Augusto Aguilar Calahorra, Daniel García López, Paolo Di Lucia, Letizia Mancini, Paula Reyes Cano, Giovanni Tuzet, Vito Velluzzi e Silvia Zorzetto. Il periodo di ricerca presso la Universidade de Lisboa è stato ricco di stimoli, grazie alla mia tutor Paula Costa e Silva e ai membri del gruppo di ricerca della Lisbon Legal Theory – in particolare David Duarte, Raquel Franco,

Pedro Moniz Lopes e Jorge Sampaio. Questo percorso ha inoltre beneficiato della collaborazione con l'Università degli Studi di Ferrara e del confronto continuo con Baldassare Pastore, Orsetta Giolo e Maria Giulia Bernardini, che hanno seguito da vicino il mio lavoro. Un ringraziamento generale va alle Professoressa, ai Professori, alle Avvocata, agli Avvocati, e alle colleghe e ai colleghi di dottorato che ho incontrato lungo questo cammino e con cui ho avuto preziose occasioni di scambio. Infine, desidero ringraziare di cuore mia madre Manuela, mio fratello Andrea, David, Etta, e tutti/e i familiari, le amiche e gli amici che mi sono stati/e vicini/e in questo percorso e mi hanno supportata in modi diversi.

CAPITOLO 1

**PROCESSI COGNITIVI, RELAZIONE
TRA GRUPPI E DISCRIMINAZIONE.
UNA PROSPETTIVA PSICOLOGICA**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Donne, (ir)razionalità e discorso giuridico: tra “biologia” e discriminazione. – 3. Le due facce del processo cognitivo: tra intuizione e razionalità. – 3.1. Euristiche e Bias. – 3.1.1. Brevi cenni sul “fast and frugal heuristics program”. – 3.2. La categorizzazione come processo cognitivo. – 4. Tra pregiudizio e stereotipo. – 4.1. Alcuni cenni introduttivi sulle origini delle riflessioni su stereotipi e pregiudizi. – 4.2. Il pensiero di Lippmann sugli stereotipi. – 4.3. L’evoluzione della riflessione psicologica attorno a pregiudizio e stereotipo. – 4.4. I tratti definitivi della nozione di stereotipo. – 5. Sulla prospettiva dell’Identità Sociale. – 6. Dalla “nature vs. nurture” al sessismo. – 7. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Usare uno stereotipo per attribuire una caratteristica ad un singolo individuo è un atto intuitivo o, al contrario, è deliberato? La risposta a questa domanda ha ricadute in altre questioni rilevanti e, per esempio, un punto controverso è relativo alla responsabilità. Quando si pone l’enfasi sul carattere intuitivo della “stereotipizzazione” – intesa, appunto, quale atto di attribuire una caratteristica o un ruolo ad una persona per la mera appartenenza ad un gruppo – si tende ad esimere il soggetto dalla responsabilità di aver stereotipato. Al contrario, quando si accentua il carattere intenzionale, ne deriva anche la responsabilizzazione del soggetto che ha agito o giustificato un determinato giudizio sulla base, più o meno implicita o esplicita, di uno stereotipo. Probabilmente la responsabilità non è nemmeno la questione più rilevante, specialmente se adottiamo un’ottica preventiva che si preoccupa di individuare strategie che limitino il ricorso a stereotipi da parte dei singoli individui. In tal senso, un’altra questione che rileva è se la stereotipizzazione sia un processo che viene posto in essere solo da alcuni individui in modo isolato oppure se si tratta di un comportamento che può compiere chiunque.

Da quanto appena detto emerge una concezione negativa di stereotipo proprio perché in ambito giuridico si è resa necessaria l'individuazione di meccanismi di contrasto all'uso di stereotipi nel diritto. Tuttavia, può essere utile comprendere che cosa siano gli stereotipi alla luce di una delle scienze che più ha indagato e sviluppato il tema degli stereotipi, ossia la psicologia. È opportuno, tuttavia, fare una precisazione in relazione alla scelta di adottare una prospettiva psicologica, dato che vi sono altre scienze che hanno intrapreso lo studio e l'indagine relativa agli stereotipi come, per esempio, la semiotica. In tal senso, la psicologia permette di approssimarsi alla comprensione dello stereotipo avendo riguardo del loro ruolo sia nella cognizione che nella socializzazione. Entrambe queste dimensioni (cognitiva e sociale) risultano essere particolarmente rilevanti quando l'interesse nei confronti dello stereotipo è strettamente vincolato alla discriminazione.

In primo luogo, il § 2 offrirà, seppur brevemente, alcune ragioni che giustificano la rilevanza dello studio degli stereotipi in ambito giuridico, facendo emergere come lo stereotipo possa essere funzionale nel discorso giuridico all'esclusione di alcune soggettività. In particolare, la consolidazione di alcuni stereotipi relativi alla (mancata o parziale) razionalità delle donne rappresenta un chiaro esempio di come gli stereotipi possano aver influito nel corso del tempo al mancato riconoscimento della soggettività delle donne. Inoltre, l'uso di argomenti, da parte degli operatori e delle operatrici del diritto, che suggeriscono un'idea di razionalità legata alle condizioni biologiche è fortemente in contrasto con gli studi sviluppati in ambito psicologico. L'approdo di questo primo paragrafo saranno alcune considerazioni preliminari relative all'influenza degli stereotipi nei processi decisionali che si fondano sugli sviluppi teorici offerti dalle scienze psicologiche che verranno trattati dal § 3 ss.

In secondo luogo, il § 3 si soffermerà sul funzionamento del ragionamento quale processo duale, in cui co-partecipano intuizione e razionalità. L'idea secondo cui nelle operazioni mentali che compiamo prendono parte un sistema di pensiero intuitivo ed uno riflessivo è ampiamente diffusa in dottrina ed è stata oggetto di diverse rielaborazioni. In questa sede, si farà riferimento in particolar modo a quanto proposto da Daniel Kahneman e Amos Tversky, approfondendo la presenza di euristiche e *bias* nei processi cognitivi (§ 3.1). Si offrirà, poi, una prospettiva diversa rispetto all'idea di razionalità limitata ed al ruolo delle euristiche, che è stata sviluppata da Gerd Gigerenzer, Peter M. Todd e The ABC Research Group all'interno del programma di ricerca *fast and frugal heuristics* (§ 3.1.1). Inoltre, sarà dedicata attenzione anche al processo di categorizzazione (§ 3.2), quale aspetto della cognizione umana volto a riordinare la realtà e che riguarda anche gli individui attraverso la c.d. categorizzazione sociale.

In terzo luogo, il § 4 esplorerà l'origine del termine “stereotipo” e la vicinanza al termine “pregiudizio” (§ 4.1), a partire dal contributo di Lippmann (§ 4.2) per poi proseguire con le successive elaborazioni teoriche in ambito psicologico relative a stereotipi e pregiudizi (§ 4.3). Inoltre, verrà prestata specifica attenzione alla nozione di “stereotipo” e alle caratteristiche che integrano la definizione (§ 4.4).

In quarto luogo, il § 5 sarà dedicato alla prospettiva dell'identità sociale che permette di far emergere il carattere complesso della formazione dell'identità sociale, nonché alcune questioni relative alle dinamiche nella relazione tra gruppi e la rilevanza del contesto in cui esse hanno luogo.

Infine, il § 6 riprenderà il classico dibattito che vede la dottrina scontrarsi sulla prevalenza tra fattori biologici o costruzioni sociali nello sviluppo personale degli individui. I trattamenti differenziati (e discriminatori) sono stati per lungo tempo giustificati e fondati sulla biologia, tuttavia la linea che distingue le caratteristiche biologiche ed innate dall'influenza sociale è sfumata. Come si vedrà, vi sono diverse teorie elaborate in ambito psicologico che spiegano l'incidenza di certi elementi parte della struttura sociale – come, per esempio, le credenze o le aspettative – nello sviluppo individuale. Tale discorso verrà declinato, poi, per quel che concerne il sessismo, quale forma di discriminazione.

Dalla ricostruzione offerta in questo primo capitolo sarà possibile chiarire di che cosa si dovrebbe preoccupare la comunità di giuristi/e quando intende contrastare l'uso degli stereotipi nel diritto. Non si tratta *solo* di stereotipi, ma anche, più in generale, di preconcetti, *bias* e pregiudizi. E non si tratta nemmeno *di tutti* gli stereotipi, ma dipende dal contenuto e dal contesto in cui vengono utilizzati. Ciò che dovrebbe essere ostacolato è, in realtà, il ricorso ad elementi che sono parte di un sistema di credenze discriminatorio e che sono alla base di una cultura sessista, razzista, omofoba, ecc.

2. Donne, (ir)razionalità e discorso giuridico: tra “biologia” e discriminazione

Le scienze psicologiche e cognitive negli ultimi settant'anni hanno dedicato una crescente attenzione all'indagine della problematica relazione tra “pregiudizi, stereotipizzazione e discriminazione”¹. È stato l'interesse nei

¹ Ne è prova il fatto che questo è il titolo di due differenti Handbook sul tema: J. DOVIDIO ET AL., *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination*, London, 2010. T.D.

confronti dei processi cognitivi che operano nel prendere decisioni che ha fatto emergere la consapevolezza della presenza di stereotipi – quali credenze sugli attributi e sulle caratteristiche relative a gruppi sociali –, legati al fenomeno della categorizzazione sociale, evidenziando come da essi ne possano derivare pregiudizi e atti discriminatori.

Tuttavia, nonostante l'interesse in ambito scientifico su questa tematica sia relativamente recente, è possibile rintracciare sin dall'antica Grecia alcune concezioni filosofiche che hanno gettato le basi per un progressivo consolidamento di alcuni pregiudizi in atto ancora oggi. Caso esemplare di ciò è la concettualizzazione della "razionalità", quale peculiare caratteristica dell'essere umano², cristallizzata dall'espressione aristotelica di uomo come "animale razionale", che ha influenzato le successive indagini sul ragionamento e la conoscenza.

Nel pensiero di Aristotele, infatti, la facoltà deliberativa – intesa come capacità decisionale e pertinente alla razionalità – non è un attributo che appartiene a tutti gli esseri umani allo stesso modo. In tal senso, egli afferma nella *Politica* che «Tutti hanno le varie parti dell'anima, ma in misura differente, perché lo schiavo non ha affatto la facoltà deliberativa, la femmina ce l'ha, ma non può farla valere»³. Potremmo, allora, semplificare il pensiero di Aristotele nei seguenti enunciati: (1) l'uomo è un animale razionale; (2) lo schiavo non possiede la facoltà deliberativa; (3) la donna possiede la facoltà deliberativa solo in modo parziale. In tutti e tre gli enunciati si può individuare la presenza di un gruppo sociale – gli uomini, gli schiavi e le donne – e una caratteristica, ovvero la facoltà deliberativa attraverso cui si esercita la razionalità, che viene modulata e graduata in base al gruppo cui si riferisce. Tale visione è peraltro rinvenibile anche nell'affermazione, sempre contenuta nella *Politica*, secondo cui «il maschio è per natura migliore, la femmina peggiore, l'uno atto al comando, l'altra all'obbedienza»⁴. Si tratta di generalizzazioni che rispecchiano una «gerarchia naturale»⁵, sebbene le caratteristiche ascritte

NELSON (a cura di), *Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination*, Psychology Press, New York, 2009.

² «Soltanto l'uomo, fra gli animali, ha la capacità di deliberare». ARISTOTELE, *Opere biologiche*, UTET, Torino, 1971, p. 136.

³ ARISTOTELE, *Politica e costituzione di Atene*, UTET, 1955; V. MELIS, *La Donna, Il Servo E Il Cittadino: Sul Valore Semantico Di Χρηστος In Aristot. Po. 1454a 16-28*, in *Classica Cracoviensia*, fasc. 24, 2021, 53.

⁴ V. PAZÉ, *La disegualianza degli antichi e dei moderni: da Aristotele ai nuovi meteci*, in *Teoria politica*, 9, 2019, pp. 265-282.

⁵ *Ibidem*.

a quei gruppi non dipendano, in realtà, da una loro condizione biologica, bensì da uno status sociale. Tali enunciati sono espressioni della cd. «Unjust interpretations of biology»⁶, secondo cui l'ingiustizia sociale viene naturalizzata attraverso interpretazioni distorte della biologia.

Assistiamo, quindi, nel IV secolo a.C. ad un ragionamento fallace in relazione alla razionalità parziale della donna, che trasformava una costruzione sociale in un apparente dato naturale, legittimando così la disegualianza tra i sessi. Quantunque sia possibile giustificare parzialmente l'errore aristotelico sulla base delle concezioni antropologiche della Grecia del suo tempo, è indubbio che il connotato di parzialità della razionalità assegnata alla donna abbia superato la sola produzione di Aristotele e si sia protratto nel tempo, manifestandosi proprio in seno alle caratteristiche che appartengono al "gentil sesso". Non è un caso, infatti, che nel XVIII secolo Olympe De Gouges e Mary Wollstonecraft abbiano iniziato a problematizzare un ordine naturale esistente che considera la donna come emotiva ed irrazionale⁷. Tuttavia, questa credenza secondo la quale alle donne appartiene una sorta di razionalità limitata è stata usata per giustificare l'esclusione delle donne da certi incarichi nella sfera pubblica. In altre parole, è stata una ragione a fondamento di una discriminazione.

Anche nel XX secolo, alla donna veniva associata una razionalità parziale o limitata. Basti ricordare che, nel commento a una sentenza riguardante il tema delle "donne avvocate"⁸, il Procuratore Generale del Re Giuseppe Taglietti, all'Assemblea Generale del 7 novembre 1912, sottolinea che: «se la donna è all'uomo eguale nelle doti dell'intelletto, è però moralmente più sensibile e fisicamente più delicata di lui sì da essere meno idonea alle lotte intellettuali e fisiche ed inclinata piuttosto agli uffici di assistenza, di

⁶Questa espressione è stata proposta dall'esperta di epidemiologia sociale Nancy Krieger in ambito di Public Health. Nonostante non sia un'espressione appartenente alla letteratura psicologica, pare interessante inserirla in questa trattazione, approfondendola al § 6. di questo capitolo. N. KRIEGER, *Ecosocial Theory, Embodied Truths, and the People's Health*, Oxford University Press, 2021.

⁷«Uomini che non considerano le donne come esseri umani, ma che sono ansiosi di rendere le donne amanti seducenti anziché mogli fedeli e madri razionali. L'intelletto delle donne è stato ingannato a tal punto da questo omaggio falso, che le donne civilizzate di oggi, escluse rare eccezioni, non desiderano altro che ispirare amore, mentre dovrebbero avere ambizioni più alte e esigere rispetto con le loro capacità e virtù». M. WOLLSTONECRAFT, *A Vindication of the Rights of Woman*, Joseph Johnson, London, 1792; *Introduzione a "Rivendicazione dei diritti della donna"*, in *Femme, Woman, Donna*, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2016, p. 15.

⁸M. SIOTTO-PINTOR, *Camera di consiglio; 31 ottobre 1912; Pres. Cefalo, Est. Carretto, P. M. Tommasi (concl. conf.); Procuratore gen. della Corte d'app. di Roma c. Labriola (Avv. Cogliolo)*, in *Il Foro Italiano*, fasc. 38, 1913, pp. 43/44-51/52.

beneficenza e di carità»⁹. Questa visione della donna è presente anche nei dibattiti che hanno avuto luogo in Italia in seno all'Assemblea costituente, in particolare con riguardo alle caratteristiche (innate? biologiche?) della donna – dalla “troppa squisita sensibilità” al “palpito di maternità”.

Si pensi, in particolare, al dibattito rispetto all'ammissione delle donne in Magistratura, avvenuto nella seduta pomeridiana plenaria del 31 gennaio 1947. Inizialmente, il testo discusso con riguardo al primo comma dell'allora art. 106 della Costituzione era il seguente: «I magistrati sono nominati con decreti del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da tirocinio. Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario». L'onorevole Targhetti aveva proposto un emendamento soppressivo delle parole «nei casi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario», di cui al 1° comma dell'allora articolo 106, perché mantenere detta formulazione significava di fatto impedire l'accesso delle donne alla magistratura. Il testo definitivo del primo comma approvato dall'Assemblea costituente sarà «Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso». Nonostante la differente formulazione, il problema relativo all'accesso delle donne alla Magistratura rimaneva inalterato. Infatti, era rimasta in vigore la legge 17 luglio 1919 n. 1176 che all'art. 7 stabiliva che «Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali (...)». Sarà la Corte costituzionale con sentenza n. 33 del 13 maggio 1960 a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma e, successivamente la legge 9 febbraio 1963 n. 66 abrogherà la legge 17 luglio 1919 n. 1176 e stabilirà l'accesso delle donne «a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura» (art. 1).

Ciò che rileva in questa sede sono, però, alcune delle ragioni addotte per la loro esclusione nel corso della seduta pomeridiana plenaria del 31 gennaio 1947, come, per esempio, quanto affermato dall'Onorevole Giovanni Leone, secondo cui «negli alti gradi della Magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possano mantenere quell'equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste funzioni». E, ancora, l'Onorevole Cappi si oppone alla proposta dell'Onorevole Targhetti perché «a suo parere, nella donna prevale il sentimento al

⁹ G. TAGLIETTI, *Discorso del procuratore generale del Re Giuseppe Taglietti alla Assemblea generale del 7 novembre 1912 della Corte di Cassazione di Torino per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1912-1913*, Stamperia Reale G. B. Paravia e Comp., Torino, 1912, p. 15.

raziocinio, mentre nella funzione del giudice deve prevalere il raziocinio al sentimento». In altre parole, il “tecnicismo” ed il “raziocinio” sono attributi che appartengono ai membri del gruppo “Uomini” (ed anche a quello dei “Giudici” – maschile plurale marcato¹⁰), mentre il gruppo delle “Donne” possiede in maggior misura il “sentimento”.

Ebbene, se la razionalità ha permesso di distinguere i soggetti in un’ottica di riconoscimento o, viceversa, di esclusione dal godimento dei diritti, risulta evidente quanto siano stati dirompenti gli studi in ambito sperimentale-cognitivista, realizzati nella seconda metà dello scorso secolo, che hanno portato a ridimensionare la portata razionale della capacità decisionale. Tale svolta ha fatto il suo ingresso in ambito economico, segnando il passaggio dal modello dell’*homo oeconomicus* allo sviluppo della branca dell’economia comportamentale.

L’*homo oeconomicus*, quale paradigma equivalente all’*homo sapiens* tralato all’ambito dell’economia¹¹, era tipicamente caratterizzato dalla razionalità, intesa come capacità di analizzare e prevedere la realtà circostante attraverso una conoscenza piena delle informazioni – anche di natura probabilistica – che permettono di prendere la scelta più corretta al fine di

¹⁰ Con il fine di evitare gli equivoci del c.d. maschile inclusivo, l’uso dell’espressione “maschile plurale marcato” intende sottolineare che in questo caso il termine “giudici” fa riferimento unicamente agli individui di sesso maschile. L’Accademia della Crusca raccomanda l’uso del maschile plurale come genere grammaticale non marcato e, di recente, in risposta al “quesito sulla scrittura rispettosa della parità di genere negli atti giudiziari posto all’Accademia della Crusca dal Comitato Pari opportunità del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione”, ha affermato che: «[i]n una lingua come l’italiano, che ha due generi grammaticali, il maschile e il femminile, lo strumento migliore per cui si sentano rappresentati tutti i generi e gli orientamenti continua a essere il maschile plurale non marcato, purché si abbia la consapevolezza di quello che effettivamente è: un modo di includere e non di prevaricare». ACCADEMIA DELLA CRUSCA, *Consulenza Linguistica «Un asterisco sul genere»*, 2021 <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/un-asterisco-sul-genere/4018> (consultato 05/11/23). ACCADEMIA DELLA CRUSCA, *Risposta al quesito sulla scrittura rispettosa della parità di genere negli atti giudiziari posto all’Accademia della Crusca dal Comitato Pari opportunità del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione*, 2023. L’inclusione derivante dal plurale maschile – e per quanto sia sostenuta dall’Accademia della Crusca – non è, però, per niente scontata, dato che certe professioni avevano un determinato genere e tale fenomeno è stato più volte denunciato da parte della letteratura femminista. A quest’ultimo riguardo, basti ricordare che Alma Sabatini aveva proposto di evitare l’uso del maschile neutro (non marcato), quale forma linguistica sessista, ed aveva suggerito alternative a tale uso della lingua italiana. A. SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1993, p. 103 ss.

¹¹ R. MOREFIELD, *Say Goodbye to «Homo economicus»: The New Science of Behavioral Economics*, *Cameron School of Business Blog*, 2014. <https://blogs.stthom.edu/cameron/say-goodbye-to-homo-economicus-the-new-science-of-behavioral-economics/> (consultato 01/10/23).

massimizzare l'utilità attesa¹². Questo modello paradigmatico di agente economico razionale veniva inteso soprattutto in termini descrittivi da parte della teoria economica classica senza, però, essere stato validato sotto il profilo empirico¹³. Mentre tale modello si rivelava nella sua normatività ed insoddisfacente sul piano descrittivo, iniziò ad emergere un nuovo approccio alla concezione di agente economico – che sarà, poi, conosciuto come “Economia comportamentale” – che enfatizzava la necessità di prendere in considerazione fattori come «la razionalità limitata, l'eterogeneità degli agenti, l'interazione sociale, l'apprendimento»¹⁴. Tali studi furono inaugurati negli anni '70 dagli psicologi Daniel Kahneman e Amos Tversky, i quali hanno evidenziato la presenza di euristiche e *bias*¹⁵, proponendo modelli dei processi decisionali alternativi alla Teoria dell'utilità attesa¹⁶.

Quanto riportato sino ad ora intende solo avanzare alcune prime considerazioni: la prima, come una decisione possa essere condizionata o contaminata da elementi non razionali; la seconda, come certi argomenti, che avanzano pretese descrittive, finiscono per condizionare e determinare una realtà sociale.

¹² In particolare, «the utility of an outcome measures the extent to which that outcome is preferred, or preferable, to the alternative». R.A. BRIGGS, *Normative Theories of Rational Choice: Expected Utility*, in E.N. ZALTA (a cura di), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2019.

¹³ Sul punto, è stato osservato come: «In classical and neoclassical economics such features are stated according to an axiomatic approach, following methods similar to the ones adopted by 18th and 19th century physics that led to the notable results in mechanics and electromagnetism. However, classical physics has the possibility to check its axioms through laboratory experiments, and the consequences of such axioms are often revealed to be fairly good descriptions of real phenomena, even giving rise to important predictions. On the other hand, the basic axioms of classical economics have not been checked through laboratory experiments, and many consequences of these axioms fail to explain some important features of economic systems». Gl. I. BISCHI ET AL., *Heuristics, Psychological Biases and (Bounded) Rationality in Economic Behaviour*, in G. GRIMALDI-M. PARISE (a cura di), *Rational Animals: Seven Essays on Reason's Fields of Application*, Isonomia–Epistemologica, 2020, vol. 10, pp. 31-32.

¹⁴ Traduzione mia. Ivi, p. 32.

¹⁵ Le euristiche e *bias* saranno trattati approfonditamente nel prossimo paragrafo; tuttavia, per dare una prima breve definizione si pensi all'euristica come una scorciatoia mentale, mentre al *bias* in termini di un errore cognitivo. A. TVERSKY-D. KAHNEMAN, *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases*, in *Science*, fasc. 185, 4157, 1974, pp. 1124-1131.

¹⁶ D. KAHNEMAN-A. TVERSKY, *Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk*, in *Econometrica*, fasc. 47, 2, 1979, pp. 263-291; A. TVERSKY-D. KAHNEMAN, *The framing of decisions and the psychology of choice*, in *Science (New York, N.Y.)*, fasc. 211, 4481, 1981, pp. 453-458.

3. *Le due facce del processo cognitivo: tra intuizione e razionalità*

3.1. *Euristiche e Bias*

«Una mazza [da baseball] e una palla costano in totale 1.10€. La mazza da baseball costa 1€ in più della palla. Quanto costa la palla?»¹⁷.

Saremmo tentati di rispondere a questa domanda di getto affermando con sicurezza che la palla costa 0.10€. Eppure, se attendiamo qualche secondo in più ci renderemmo conto che la palla non può costare 0.10€, altrimenti la mazza da baseball costerebbe 1.10€, ossia il costo totale della spesa. Daniel Kahneman e Shane Frederick hanno osservato che nei soggetti a cui era stato sottoposto questo quesito¹⁸, vi era una generale tendenza a rispondere in maniera errata (10 centesimi), nonostante la domanda non fosse né difficile né ambigua. Com'è possibile che l'agente razionale possa commettere un errore "grossolano" di questo tipo? Le persone, probabilmente data la semplicità del quesito, si affidavano alla prima risposta intuitiva che veniva loro in mente.

Il modello della scelta razionale era già stato messo in discussione da Herbert Simon, il quale riteneva fosse irrealistico presentare tale modello come lo standard delle decisioni umane¹⁹. A questo riguardo, Simon aveva proposto il concetto di "razionalità limitata" (*bounded rationality*) proprio per riferirsi al fatto che una persona prende decisioni razionali nei limiti delle proprie capacità di ricerca e calcolo²⁰. Sono stati, però, Daniel Kahneman e Amos Tversky negli anni '70 con il programma di ricerca *Heuristics and*

¹⁷ D. KAHNEMAN-S. FREDERICK, *Representativeness Revisited: Attribute Substitution in Intuitive Judgment*, in D. GRIFFIN ET AL. (a cura di), *Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 58.

¹⁸ Secondo quanto si può intendere dall'articolo di Kahneman e Frederick, il quesito dovrebbe rientrare tra quelli sottoposti a 84 partecipanti all'incontro della *Mathematical Psychology Society and the American Psychological Association* nel 1969, che vedeva la partecipazione anche di autori di saggi sulla statistica. È stata, poi, inclusa tra le domande del *Cognitive Reflection Test* sottoposto a 3428 partecipanti, nonché in altri studi sperimentali. Sul punto, si vedano: *Ibidem*; S. FREDERICK, *Cognitive Reflection and Decision Making*, in *Journal of Economic Perspectives*, fasc. 19, 2005, pp. 25-42; J.D. HOOVER-A.F. HEALY, *The Bat-and-Ball Problem: Stronger evidence in support of a conscious error process*, in *Decision (Washington, D.C.)*, fasc. 6, 4, 2019, pp. 369-380.

¹⁹ H.A. SIMON, *A Behavioral Model of Rational Choice*, in *The Quarterly Journal of Economics*, fasc. 69, 1, 1955, pp. 99-118; *Models of Man*, John Wiley, New York, 1957.

²⁰ T. GILOVICH-D. GRIFFIN, *Introduction – Heuristics and Biases: Then and Now*, in D. GRIFFIN ET AL. (a cura di), *Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, pp. 1-18.

biases approach ad andare oltre l'idea in base alla quale i processi intuitivi sono più semplici di quelli razionali, per indagare le differenze strutturali tra questi sistemi di pensiero.

Tale riflessione viene affrontata da Kahneman in un libro pubblicato nel 2012, *Pensieri lenti e veloci*, in cui l'autore dà conto di un preciso processo cognitivo al quale partecipano due sistemi²¹, il Sistema 1 e il Sistema 2. Mentre il Sistema 1 rappresenta il pensiero intuitivo che opera velocemente, con poco o nessuno sforzo, in maniera automatica – quindi, senza alcun tipo di controllo volontario – e compiendo associazioni anche attingendo al proprio bagaglio esperienziale, il Sistema 2 è il pensiero riflessivo, lento, comporta un grande sforzo cognitivo perché in esso si analizzano le informazioni in maniera cosciente, anche ricorrendo alle regole della logica. Il Sistema 1 ha una grande capacità di lavoro, proprio perché non richiede particolari sforzi: è il nostro pilota automatico. Il Sistema 2 interviene per questioni concrete che necessitano la nostra totale attenzione, filtrando in maniera razionale gli stimoli provenienti dal Sistema 1. Kahneman definisce il Sistema

²¹ La Teoria del Doppio Processo è stata proposta nel 2000 da Keith E. Stanovich e Richard F. West ed i loro lavori hanno fortemente influenzato il pensiero di Kahneman. K.E. STANOVICH-R.F. WEST, *Individual differences in reasoning: implications for the rationality debate?*, in *The Behavioral and Brain Sciences*, fasc. 23, 5, 2000, pp. 645-665; discussion 665-726. Nel testo in questione, gli autori facevano uso delle espressioni “Sistema 1” e “Sistema 2”, utilizzate anche da Kahneman e, per questa ragione, mantenute anche nel testo principale. Tuttavia, pare opportuno segnalare che in un testo più recente di Jonathan St. B.T. Evans e Keith E. Stanovich hanno deciso di utilizzare le espressioni “Processo di Tipo 1” e “Processo di Tipo 2” per porre l'attenzione su due processi qualitativamente distinti e per evitare fraintendimenti e confusioni rispetto ad altre elaborazioni. J.S.B.T. EVANS-K.E. STANOVICH, *Dual-Process Theories of Higher Cognition: Advancing the Debate*, in *Perspectives on Psychological Science: A Journal of the Association for Psychological Science*, fasc. 8, 3, 2013, pp. 223-241. Infatti, alcuni autori usano le espressioni “Sistema 1” e “Sistema 2” per riferirsi a veri e propri sistemi che funzionano in modo separato e distinto a livello cognitivo. In tal senso, le teorie relative al doppio processo o sistema (intuitivo e controllato) che sottende al ragionamento umano sono numerose ed hanno dato luogo anche a critiche generalizzate, senza distinguere gli approcci e le diverse concezioni. Per una ricostruzione delle differenti prospettive filosofiche si veda J. EVANS-K. FRANKISH (a cura di), *In two minds: Dual processes and beyond*, Oxford University Press, 2009. *Ex multis*: S. CHAIKEN-Y. TROPE (a cura di), *Dual-Process Theories in Social Psychology*, The Guilford Press, New York, NY, 1999; D. KAHNEMAN-S. FREDERICK, *A Model of Heuristic Judgment*, in K.J. HOLYOAK-R.G. MORRISON (a cura di), *The Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 267-294; J.S.B.T. EVANS, *Deductive Reasoning*, in K.J. HOLYOAK-R.G. MORRISON (a cura di), *The Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 169-184; J.S.B.T. EVANS-D.E. OVER, *Rationality and Reasoning*, Psychology Press, London, 2013; B. GAWRONSKI ET AL., *Dual-Process Theories*, in D.E. Carlston et al. (a cura di), *The Oxford Handbook of Social Cognition, Second Edition*, Oxford University Press, 2024, pp. 319-353.

2 come un “controllore pigro” quando non fa bene il suo lavoro ed avalla una risposta intuitiva erronea.

Uno dei saggi più famosi di Kahneman e Tversky è senza dubbio *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*, pubblicato nel 1974. In esso, gli autori descrivono tre tipi di euristiche – ossia quella della rappresentatività, della disponibilità e dell’ancoraggio, su cui poi torneremo – e come queste influiscono nei processi decisionali in condizioni di incertezza, posto che l’incertezza fa inevitabilmente parte della condizione umana²². Queste euristiche vengono impiegate per fare previsioni e compiere valutazioni circa la probabilità di certi eventi o situazioni.

Kahneman e Tversky sono soliti riferirsi al *judgmental heuristic* per indicare una strategia, deliberativa o meno, che si basa su una valutazione che porta ad una stima o una predizione²³. Ci sono autori che si riferiscono alle euristiche come un sottoinsieme di strategie, rilevando la presenza di altri tipi di strategie come, per esempio, il modello bayesiano²⁴. Diversamente da queste ultime strategie complesse di pensiero, le euristiche si propongono di trovare soluzioni a problemi o di prendere decisioni in maniera più veloce, frugale e quanto più possibile accurata. Le euristiche, sebbene portino ad ignorare una parte delle informazioni, sono scorciatoie mentali fondamentali nel nostro quotidiano perché permettono di formulare decisioni in modo efficiente con un minor dispendio di energie e tempo. Esse comportano una semplificazione dei processi decisionali e possono condurre a *bias cognitivi*, ossia errori sistematici di pensiero. Il *bias* rappresenta una deviazione da quella che sarebbe stata la risposta qualora la decisione fosse stata presa in modo razionale o analizzando in maniera adeguata la situazione

²² L’incertezza è determinata non solo dal fatto che spesso non si è in possesso di tutte le informazioni per prendere una decisione, ma anche perché non si sa con certezza quali saranno gli effetti di quella decisione. Eppure, l’essere umano tende a rifuggire questa condizione di incertezza, perché preferisce sentire di avere il controllo di quanto succede nella propria vita. A questo riguardo, pare interessante notare che ci sono dei *bias* cognitivi che si attivano proprio per far sentire il soggetto più confidente. Su questo punto torneremo in seguito, ma si pensi, per esempio, al *bias* dell’illusione del controllo (*Illusion of control*) che porta l’essere umano a sovrastimare la propria capacità di influenzare e controllare gli eventi esterni.

²³ A. TVERSKY-D. KAHNEMAN, *Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment*, in *Psychological Review*, fasc. 90, 4, 1983a, pp. 293-315; *Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment*, in *Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment*, Cambridge University Press, New York, NY, US, 2002b, pp. 19-48.

²⁴ G. GIGERENZER-W. GAISSMAIER, *Heuristic Decision Making*, in *Annual Review of Psychology*, fasc. 62, 2011, pp. 451-82.

concreta, ed è il carattere sistematico ciò che distingue il *bias* da errori occasionali e puntali²⁵.

Tra le euristiche su cui si sono soffermati Kahneman e Tversky, si menziona, in primo luogo, l'euristica della rappresentatività, definita come:

the subjective probability of an event, or a sample, is determined by the degree to which it: (i) is similar in essential characteristics to its parent population; and (ii) reflects the salient features of the process by which it is generated²⁶.

In altre parole, alle domande bersaglio relative alla probabilità che l'oggetto A appartenga alla classe B, oppure che l'evento A origini dal processo B, o che il processo B generi l'evento A, il giudizio viene emesso in base alla somiglianza o rappresentatività di A rispetto a B – e non in base ad una probabilità a priori –.

Prendiamo, per esempio, il caso di “Linda”, una ragazza di 31 anni, single e brillante, laureatasi in filosofia. Durante gli anni universitari, Linda era una studentessa particolarmente interessata alle questioni di giustizia sociale e di contrasto della discriminazione, e ha partecipato a dimostrazioni antinucleari. Data questa descrizione, Kahneman e Tvesky avevano chiesto a 142 studenti della University of British Colombia se il personaggio fittizio da loro ideato fosse una “cassiera in banca” o se fosse “una cassiera in banca e attiva nel movimento femminista”. La descrizione di Linda era stata costruita per essere rappresentativa del gruppo “femministe attive” e questo tratto distintivo aveva influenzato a tal punto le risposte date dagli studenti che ritenevano che fosse molto più probabile (85% delle risposte) che Linda fosse “una cassiera in banca e attiva nel movimento femminista”. Ciò che si può ricavare dal quesito così posto è che Linda sia sicuramente una cassiera in banca, a prescindere dal fatto che sia o meno femminista, però l'euristica della rappresentatività, che si attiva alla lettura di quella descrizione di Linda, esercita un'influenza tale da marcare una sostanziale differenza tra le due risposte e porta a scegliere l'opzione con una minore probabilità a priori. Si noti che gli autori hanno provato a variare il testo delle risposte nel tentativo di stimolare un atteggiamento più riflessivo nei confronti del quesito posto; tuttavia, risultava difficile riuscire ad eliminare il ricorso al processo euristico²⁷.

²⁵ J.-P. CAVERNI *et al.*, *Cognitive Biases: Their Contribution for Understanding Human Cognitive Processes*, in J.-P. CAVERNI *ET AL.* (a cura di), *Advances in Psychology*, North-Holland, 1990, vol. 68, pp. 7-12.

²⁶ D. KAHNEMAN-A. TVERSKY, *Subjective probability: A judgment of representativeness*, in *Cognitive Psychology*, fasc. 3, 3, 1972, pp. 430-431.

²⁷ A. TVERSKY-D. KAHNEMAN, *Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment*, cit.

Una seconda euristica è quella della disponibilità, cui si ricorre quando:

There are situations in which people assess the frequency of a class or the probability of an event by the ease with which instances or occurrences can be brought to mind²⁸.

In questo processo euristico, ciò che rileva è la velocità con cui vengono alla mente esempi di quella classe o di quell'evento. In altre parole, quanto più frequente è un evento quanto più grande sarà il numero di esempi che vengono richiamati rapidamente dalla nostra memoria. Tuttavia, ci sono altri fattori che possono incidere sulla facilità con cui si ricordano certi esempi, conducendo quindi a *bias*, come la vicinanza temporale o la drammaticità di un evento. Esemplicativo è il caso degli incidenti mortali su aeromobili, il cui rischio percepito porta a sovrastimare la loro frequenza, contrariamente a quanto accade con gli incidenti automobilistici.

Infine, nel testo del 1974, si prende in considerazione una terza euristica, ossia quella dell'ancoraggio (e aggiustamento):

In many situations, people make estimates by starting from an initial value that is adjusted to yield the final answer. The initial value, or starting point, may be suggested by the formulation of the problem, or it may be the result of a partial computation. In either case, adjustments are typically insufficient. That is, different starting points yield different estimates, which are biased toward the initial values²⁹.

In altre parole, quando bisogna dare risposta ad un quesito in cui è stato introdotto un numero ancorante si attiva un effetto ancoraggio che porta, in ragione dell'attivazione associativa, ad "aggiustare" la stima del numero finale al numero ancorante. L'aggiustamento del numero ancorante porta ad introdurre un'attività intenzionale e conscia che, però, non è sufficiente a contrastare l'effetto ancorante. Infatti, il numero ancorante si comporta come un termine di paragone, nonostante tale numero possa essere irrilevante per rispondere al quesito. Su questo tipo di euristica pare interessante richiamare uno studio sperimentale realizzato nel 1999 da Chris Guthrie, Jeffrey J. Rachlinski e Andrew J. Wistrich³⁰. I partecipanti a questo studio erano dei giudici che dovevano valutare la cifra di un risarcimento del danno ed erano stati divisi in due gruppi, a seconda della presenza o meno di un

²⁸ A. TVERSKY-D. KAHNEMAN, *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases*, cit., p. 1127.

²⁹ A. TVERSKY-D. KAHNEMAN, *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases*, cit., p. 1128.

³⁰ C. GUTHRIE ET AL., *Inside the Judicial Mind*, in *Cornell Law Faculty Publications*, 2001.

numero ancorante (in concreto, 75.000\$) all'interno della descrizione del caso. I risultati sono stati consistenti con l'ipotesi prospettata dagli studiosi: il gruppo di giudici che aveva un numero ancorante ha stimato un risarcimento più basso (889.000\$) rispetto al gruppo che non era stato influenzato dall'ancora (1.249.000\$).

Vi sono altre euristiche – si consideri, ad esempio, l'euristica dell'affetto³¹ –, tuttavia, in questa sede si è preferito limitare l'analisi alle euristiche originariamente individuate da Kahneman e Tversky nel testo del 1974. Ci sarebbe molto da aggiungere anche con riguardo ai *bias cognitivi*. Infatti, basti pensare al fatto che nel 2016 Buster Benson ha proposto una lista di 188 *bias* (*Cognitive Bias Codex*)³², suddivisi in quattro macrocategorie che rappresentano anche i problemi con cui si deve interfacciare il nostro sistema cognitivo, ossia “Too much information”, “Not enough meaning”, “Not enough time” e “Not enough memory”. In questa elaborazione, viene messo in evidenza il caso in cui ci sono “troppe informazioni”, per cui è possibile che la nostra attenzione venga attirata da alcune informazioni emergenti, per esempio, dalle cose più divertenti (*Humor effect*), da come vengono presentate le informazioni (*Framing effect*) o da quelle che confermano le nostre credenze (*Confirmation bias*). La seconda macrocategoria riguarda le situazioni in cui ciò che ci viene presentato “non ha molto significato”, e cerchiamo di dargli senso, per esempio, derivando caratteristiche dall'individuo al gruppo e viceversa (*Group attribution error*) oppure utilizzando le conoscenze attuali per valutare la prevedibilità di un evento passato (*Hindsight bias*). Inoltre, un'altra macrocategoria riguarda quelle situazioni in cui non abbiamo “abbastanza tempo”, dobbiamo agire velocemente, e siamo inclinati/e a sovrastimare il controllo che abbiamo in una data situazione (*Illusion of control*) o, altre volte, sovrastimiamo le nostre abilità e conoscenze (*Dunning-Kruger effect*) per sentirci più confidenti con noi stessi. Infine, l'ultima macrocategoria è legata alla gestione delle risorse della nostra memoria (“non abbastanza spazio”) e, per esempio, può succedere che vengano eliminati più velocemente quei ricordi che sono associati con emozioni negative (*Fading affect bias*). Questo breve – e, certamente, non esaustivo – riferimento alle quattro macrocategorie individuate da Benson può essere utile a restituire una panoramica semplificata della complessità che caratterizza le distorsioni cognitive, in cui più *bias* possono interagire tra loro o anche un solo *bias* può attivarsi per far fronte ai nostri limiti cognitivi. Per

³¹ L'euristica dell'affetto porta a valutare un bene o una situazione in base alle sensazioni (positive o negative) ad essi associate.

³² TILMANN R ET AL., *Cognitive bias codex*, 2018.

esempio, il *bias* del “Senno di poi” (*Hindsight Bias*) si può dare su più livelli: la distorsione della memoria (“L’avevo detto che sarebbe successo”), l’inevitabilità di un evento (“Doveva succedere”) o la prevedibilità dello stesso (“Sapevo che sarebbe successo”)³³.

3.1.1. Brevi cenni sul “*fast and frugal heuristics program*”

L’idea di *bounded rationality*, cui si è fatto riferimento nel precedente paragrafo, elaborata inizialmente da Herbert Simon, è stata ripresa anche da parte di Gerd Gigerenzer, di Peter M. Todd e The ABC Research Group, nell’ambito del programma di ricerca *fast and frugal heuristics*³⁴. Si tratta di una visione relativa ai comportamenti razionali ed agli errori parzialmente diversa rispetto a quella sviluppata da Kahneman e Tversky. In particolare, agli errori non viene data la valenza negativa che è insita nella definizione di *bias*, quale fallacia propria della natura umana, tant’è che all’interno del *fast and frugal heuristics program* non viene nemmeno utilizzato il termine *bias*³⁵ e ci si riferisce addirittura ai *good errors*. Infatti, secondo Gigerenzer l’attacco da parte di Kahneman e altri/e alla razionalità assiomatica – legata al modello della scelta razionale e alla teoria dell’utilità attesa e secondo la quale il comportamento umano si conforma ad astratti assiomi³⁶ – non ha

³³ N.J. ROESE-K.D. VOHS, *Hindsight bias*, in *Perspectives on Psychological Science*, fasc. 7, 5, 2012, pp. 411-426.

³⁴ G. GIGERENZER ET AL., *Simple heuristics that make us smart*, Oxford University Press, New York, NY, US, 1999.

³⁵ Ulrich Hoffrage and Torsten Reimer riassumono nel seguente modo i differenti approcci agli errori tra *Heuristics and biases approach* e il *Fast and frugal heuristics program*: «Within the heuristics-and-biases program, heuristics were invoked as explanations for systematic errors found in human reasoning – mainly deviations from the laws of probability. Although Tversky and Kahneman repeatedly asserted that heuristics sometimes succeed and sometimes fail, they and many of their colleagues focused on the latter category and interpreted their experimental findings as indicating some kind of fallacy. These fallacies were attributed (usually post hoc) to one of three main heuristics: representativeness (judgments influenced by what is typical), availability (judgments based on what comes easily to mind), or anchoring and adjustment (judgments relying on what comes first). Fast and frugal heuristics, in contrast, are not associated with the value-laden term “bias.” On the contrary, by taking advantage of the structure of information in the environment, these heuristics can lead to accurate and useful inferences; hence, they do not necessarily lead to biases but they can “make us smart” Gigerenzer et al. 1999)». U. HOFFRAGE-T. REIMER, *Models of Bounded Rationality: The Approach of Fast and Frugal Heuristics*, in *Management Revue*, fasc. 15, 4, 2004, p. 456.

³⁶ G. GIGERENZER, *Axiomatic rationality and ecological rationality*, in *Synthese*, fasc. 198, 4, 2021, pp. 3547-3564.

riguardato la teoria, ma la razionalità limitata degli esseri umani che porta a deviazioni nel giudizio: vi è la razionalità e la deviazione dalla razionalità (o irrazionalità), ma entrambi questi concetti hanno come parametro quello definito dal modello di scelta razionale³⁷. In tal senso, gli argomenti di Gigerenzer sono efficacemente riassunti nell'articolo *I Think, Therefore I Err*:

1. The study of cognitive errors has been dominated by a logical definition of errors. But this narrow norm tends to mistake forms of human intelligence that go beyond logic for stupid blunders, and consequently fails to unravel the laws of mind.
2. An ecological analysis, in place of a logical one, instead reveals the existence of good errors, which open a window into the mind. The prototype of an ecological analysis is the study of visual illusions³⁸.

Nella teoria sviluppata da Gigerenzer, Todd e l'ABC Research Group possiamo, dunque, trovare l'elaborazione di due concetti fondamentali, quello di *embodied heuristics* e quello di *ecological rationality* (razionalità ecologica). Per embodied heuristics si intende:

rules of thumb that exploit specific sensory and motor capacities in order to facilitate high-quality decisions in an uncertain world³⁹.

Invece, il concetto di razionalità ecologica rimanda allo studio di:

the fit between structures of information-processing mechanisms in the mind and structures of information in the world gives us three things to focus on: the mind (decision heuristics), the world (information patterns), and how they can match⁴⁰.

In tale visione è centrale l'idea secondo cui vi sia un adattamento dei processi cognitivi alla struttura dei contesti (*structure of environments*), fisici o sociali, in cui sono integrati. Il contesto gioca, quindi, un ruolo centrale nel validare i processi euristici, dato che la valutazione positiva o negativa dell'euristica si inserisce in esso⁴¹. Pare rilevante segnalare che si tratta di un

³⁷ G. GIGERENZER, *Embodied Heuristics*, in *Frontiers in Psychology*, fasc. 12, 2021.

³⁸ G. GIGERENZER, *I Think, Therefore I Err*, in *Social Research*, fasc. 72, 1, 2005, p. 197.

³⁹ G. GIGERENZER, *Embodied Heuristics*, cit., p. 2.

⁴⁰ P. M. TODD-G. GIGERENZER, *Environments That Make Us Smart: Ecological Rationality*, in *Current Directions in Psychological Science*, fasc. 16, 3, 2007, p. 170.

⁴¹ R. MATA ET AL., *Ecological Rationality: A Framework for Understanding and Aiding the Aging Decision Maker*, in *Frontiers in Neuroscience*, fasc. 6, 2012, p. 19.

programma di ricerca che verifica la correttezza dell'uso di certe euristiche in base a diversi tipi di contesti attraverso studi empirici. Si noti, per esempio, che il contesto sociale è legato ad un sottogruppo della razionalità ecologica che prende il nome di "razionalità sociale". La razionalità sociale si ha nel momento in cui il contesto è caratterizzato dalla presenza di altri agenti con cui si interagisce e determina la presenza di ulteriori obiettivi – sociali, appunto – nei processi decisionali, volti alla creazione ed al mantenimento di strutture sociali⁴².

These goals include transparency (i.e., making decisions that are understandable and predictable by the group with which one associates), fairness (i.e., making decisions that do not violate the expectations between people of equal social standing), and accountability (i.e., making decisions that can be justified and defended [Tetlock 1983])⁴³.

Lo studio della razionalità ecologica indaga, dunque, l'interazione tra i contesti (*environment*) e l'*adaptive toolbox* che possiedono gli individui e le specie⁴⁴. L'*adaptive toolbox* è una sorta di cassetta degli attrezzi adattiva che fornisce euristiche. Tali euristiche hanno come elementi costitutivi quelli di dare una direzione alla ricerca (*search rules*), interromperla (*stop rules*) e prendere una decisione (*decision rules*)⁴⁵. La fase di ricerca ha a che vedere con l'insieme delle opzioni alternative (*search for alternatives*) e la valutazione delle alternative attraverso segnali (*cues*). La direzione della ricerca delle alternative possibili può assumere diverse modalità come, per esempio, la ricerca aleatoria, quella ordinata o la ricerca per imitazione. Invece, l'interruzione della ricerca delle alternative può avvenire con gli strumenti più vari, come il paragone tra alternative oppure attraverso le emozioni. Non sempre il paragone tra le opzioni è una modalità efficace, perché dipende dal problema e dal contesto. Come evidenzia Gigerenzer, l'amore, per esempio, può portare ad interrompere la ricerca di un/a partner in modo più effettivo e duraturo, rispetto alla continua comparazione delle persone all'interno della ricerca di un/a partner⁴⁶. Per quanto concerne il momento decisivo, i modelli di razionalità relativi al processo decisionale normalmente si basano

⁴² G. GIGERENZER, *The adaptive toolbox*, in *Bounded rationality: The adaptive toolbox.*, The MIT Press, Cambridge, MA, US, 2001, pp. 37-50.

⁴³ Ivi, p. 48.

⁴⁴ G. GIGERENZER, *Embodied Heuristics*, cit.

⁴⁵ G. GIGERENZER, *The adaptive toolbox*, cit.

⁴⁶ *Ibidem*.

sulla ponderazione, tuttavia ci sono altri modelli lineari semplici che fanno uso di euristiche che portano al *one-reason decision making*. In tal senso, Gigerenzer ha osservato che ci sono euristiche come *Take The Best* o quelle lessicografiche che portano a prendere una decisione basata su un solo segnale – e, conseguentemente, saranno ignorati tutti gli altri – che sono più accurate rispetto a meccanismi che coinvolgono più informazioni ed un più complesso studio di combinazioni⁴⁷. L’euristica del *Take The Best*, per esempio, prevede che, una volta riconosciute le possibili opzioni, si procede in modo progressivo con la valutazione data dai “segnali” (*cues*) ordinati in base alla loro capacità di validare le opzioni. Quando si trova il segnale che consente di discriminare tra le diverse opzioni – e ciò può avvenire in qualsiasi momento, sin dal primo segnale –, si interrompe il processo di valutazione e si sceglie unicamente l’opzione che favorisce quel segnale⁴⁸. In altre parole, la *one reason* rappresenta quella regola di arresto nel processo decisionale che segnerà la presa di posizione del/la decisore verso una delle opzioni, favorendola e ignorando le altre informazioni, segnali o regole di arresto che determinerebbero un diverso risultato.

3.2. *La categorizzazione come processo cognitivo*

Uno degli aspetti della cognizione umana è quello della categorizzazione: il processo attraverso cui si raggruppano persone, oggetti ed eventi sulla base della condivisione delle stesse caratteristiche all’interno di una classe e della loro distinzione rispetto ad altre classi. La categorizzazione, attraverso un procedimento induttivo, dà ordine ad una realtà complessa che altrimenti ci risulterebbe caotica, ed inevitabilmente essa è strettamente connessa con altri tipi di processi cognitivi come l’apprendimento, i processi decisionali e l’acquisizione e produzione linguistica⁴⁹.

La categorizzazione favorisce due funzioni, l’economia cognitiva e le inferenze che vengono svolte a partire da essa. L’economia cognitiva è legata alla massimizzazione delle informazioni e, al contempo, alla limitatezza delle risorse cognitive: categorizzare porta a ridurre il carico cognitivo attraverso l’estrazione di quelle informazioni che possono essere comuni a quella categoria. Inoltre, l’appartenenza ad una categoria permette di realizzare inferenze circa le aspettative nei confronti dell’esemplare che abbiamo categorizzato,

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ P.M. TODD-G. GIGERENZER, *Environments That Make Us Smart: Ecological Rationality*, cit.

⁴⁹ E.M. POTHOS-A.J. WILLS, *Introduction*, in *Formal approaches in categorization*, Cambridge University Press, New York, NY, US, 2011, pp. 1-17.

usufruendo delle informazioni che abbiamo raggruppato riguardo alla categoria cui appartiene.

La psicologia cognitiva ha elaborato distinti modelli di categorizzazione. Nella teoria classica – e, in particolare, nella proposta di Bruner, Goodnow e Austin del 1956⁵⁰ –, affinché un concetto rientri all'interno di una categoria, deve necessariamente riunire una serie di caratteristiche (*rule-based*). Si tratta di una teoria del “tutto o niente”: non esistono termini intermedi, un esemplare o appartiene ad una categoria (se possiede la congiunzione degli attributi per essa individuati) oppure non le appartiene. È un'impostazione che si presta a critiche per diverse ragioni: la presenza di casi dubbi, la difficoltà di individuare i caratteri definitivi di certe categorie, o i differenti gradi di tipicità degli esemplari di una categoria. Per affrontare i limiti di questa teoria sono stati proposti altri modelli di categorizzazione: quello per prototipi, quello per esemplari e quello misto.

Il “prototipo” è una rappresentazione mentale che riunisce le caratteristiche più salienti di una categoria ed è l'esemplare ideale, definito in astratto e non su un caso concreto⁵¹. Secondo la teoria dei prototipi⁵², la categorizzazione avviene attraverso il confronto e la similarità con il termine di riferimento rappresentato dal prototipo. Nella teoria degli esemplari⁵³, invece, la categoria viene rappresentata dalle distinte descrizioni degli esemplari ad essa appartenenti, senza prevederne un'astrazione e determinando l'appartenenza ad una categoria di casi nuovi tramite la similarità con uno degli esemplari già parte della categoria. Entrambe queste teorie, per quanto superino in parte il problema della gradualità, sono incomplete. Da un lato, il modello dei prototipi non è sufficientemente flessibile per spiegare le correlazioni atipiche tra attributi, nonché l'influenza del contesto e dei soggetti nella valutazione della similarità tra prototipo ed esemplare concreto nei processi di categorizzazione⁵⁴. Dall'altro lato, il modello per esemplari, oltre ad andare contro il principio base dell'economia cognitiva – in quanto si

⁵⁰ J.S. BRUNER ET AL., *A study of thinking*, John Wiley and Sons, Oxford, England, 1956.

⁵¹ C. DAHLMAN ET AL., *Prototype Effect and the Persuasiveness of Generalizations*, in *Review of Philosophy and Psychology*, fasc. 7, 1, 2016, pp. 163-180.

⁵² E. ROSCH, *Cognitive reference points*, in *Cognitive Psychology*, fasc. 7, 4, 1975, pp. 532-547; *Principles of categorization*, in E. ROSCH-B.B. LLOYD (a cura di), *Cognition and Categorization*, Lawrence Erlbaum Associates, 1978, pp. 27-48.

⁵³ L.R. BROOKS, *Nonanalytic Concept Formation and Memory for Instances*, in E. ROSCH-B. LLOYD (a cura di), *Cognition and Categorization*, Lawrence Erlbaum Associates, 1978, pp. 3-170.

⁵⁴ M.J. GONZÁLEZ LABRA, *Inducción Categórica*, in M.J. GONZÁLEZ LABRA (a cura di), *Psicología del Pensamiento*, Sanz y Torres, Madrid, 2019.

tratterebbe di immagazzinare nella memoria quanti più casi di esemplari possibili –, non è in grado di definire un criterio di coerenza interna che permetta di porre dei limiti al processo di categorizzazione, oltre a non prendere in considerazione le generalizzazioni che si formano nell'apprendimento⁵⁵.

Al di là dei modelli appena richiamati e delle teorie miste successivamente proposte, che coniugano aspetti di questi tre modelli (*rule-base*, dei prototipi e degli esemplari) – su cui non ci soffermeremo –, quanto detto sino ad ora risulta particolarmente rilevante per quanto concerne la categorizzazione sociale. Infatti, vi sono diversi approcci che vedono nel ricorso a stereotipi, prototipi e categorie una strategia per garantire un minor dispendio cognitivo nella formazione di un'impressione. Sebbene il ricorso alla categorizzazione sia molto più frequente, vi possono essere ragioni che spingono l'individuo ad emettere un giudizio individualizzato, come il fatto che l'individuo non si conforma allo stereotipo oppure la stessa volontà di compiere uno sforzo cognitivo per giungere ad un'impressione individualizzata⁵⁶.

4. Tra pregiudizio e stereotipo

4.1. Alcuni cenni introduttivi sulle origini delle riflessioni su stereotipi e pregiudizi

Il termine “stereotipo” è stato coniato nel 1795 dal tipografo francese Firmin Didot per riferirsi all'esito di un particolare metodo di stampa, denominato “stereotipia”, che prevedeva la «copiatura di una matrice rilievo-grafica»⁵⁷, ed è un composto dei termini *stéreo* (fisso, solido – dal greco *στερεός*) e *type* (tipo – dal greco *τύπος*).

Risale al 1824 il primo uso della parola “stereotipo” in termini metaforici, legato alla descrizione della condotta umana nella percezione interculturale,

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ Sui processi di formazione delle impressioni si rimanda a: S.T. FISKE-A.M. RUSSELL, *Cognitive Processes*, in J. DOVIDIO ET AL. (a cura di), *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination*, London, 2010.

⁵⁷ Istituto della *Enciclopedia Italiana* “Treccani”, in risposta ad un quesito relativo all'origine del termine stereotipo. Disponibile al link: https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/lessico/lessico_362.html# Si veda anche “stereotype, n. and adj.”. OED Online. March 2023. Oxford University Press. <https://www-oed-com.pros2.lib.unimi.it/view/Entry/189956?isAdvanced=true&result=14&rskey=oomRGq&> (accessed May 02, 2023) e la *Online Etymology Dictionary*, disponibile al link: <https://www.etymonline.com/word/stereotype>

da parte dello scrittore James Morier (1780-1849) nel libro *Adventures of Hajji Baba of Ispahan*⁵⁸. Tuttavia, sarà il giornalista e commentatore politico Walter Lippmann nel 1922, con la pubblicazione del libro *Public Opinion*⁵⁹, a sollecitare l'attenzione accademica sugli stereotipi come «pictures in our heads», cui dedica l'intera parte III del libro (Cap. 6-10). Inizia, così, a svilupparsi una concezione di stereotipo che al contempo si riferisce sia ad un'idea preconcepita e semplicistica delle caratteristiche tipiche di una persona, sia all'apparente conformità di una persona a certi tratti tipici⁶⁰.

Invece, il termine “pregiudizio”, dal latino *praeiudicium*, anticipazione di giudizio, fa sempre riferimento ad una opinione preconstituita che, però, non è basata né nella ragione né nell'esperienza. Inoltre, nel pregiudizio vi è una componente aggiuntiva, ossia il sentimento di ostilità ed antagonismo verso una categoria di soggetti⁶¹.

La vicinanza tra questi due concetti ha portato spesso ad una trattazione congiunta dello studio dello “stereotipo” con quello del “pregiudizio”. Mentre lo stereotipo viene considerato un componente cognitivo per la tipicità su cui si basa, il pregiudizio è relativo all'attitudine⁶² che si adotta nei confronti di un determinato gruppo di individui. In tal senso, il termine

⁵⁸ Si deve allo psicologo Floyd Webster Rudmin la scoperta dell'uso del termine “stereotipo” nel libro menzionato, nonché la ricostruzione del relativo concetto confrontato con quello di Walter Lippmann. F. RUDMIN, *The pleasure of serendipity in historical research: On finding «stereotypes» in Morier's (1824) Hajji Baba*, in *Cross-Cultural Psychology Bulletin*, fasc. 23, 1989, pp. 8-11.

⁵⁹ W. LIPPMANN, *Stereotypes*, in *Public Opinion*, BN Publishing, 2006.

⁶⁰ Significato 3b di “stereotype, n. and adj.”. OED Online. March 2023. Oxford University Press. <https://www-oed-com.pros2.lib.unimi.it/view/Entry/189956?isAdvanced=true&result=14&rskey=oomRGq&> (accessed May 02, 2023).

⁶¹ Significati 1a e 1b di “prejudice, n.”. OED Online. March 2023. Oxford University Press. <https://www-oed-com.pros2.lib.unimi.it/view/Entry/150162?rskey=MMfXHb&result=1&isAdvanced=false> (accessed May 08, 2023). Si noti sin d'ora che in letteratura è stata elaborata successivamente anche una nozione di pregiudizio in cui la componente emotiva non è necessariamente negativa, ossia derivante da un sentimento di ostilità, su cui poi torneremo.

⁶² In psicologia la “attitude” si riferisce alle valutazioni (favorevoli o sfavorevoli) di persone, oggetti o questioni che possono essere esplicite o implicite in base al fondamento in credenze cosce o meno. Nella concezione classica e più citata, l'attitudine ha tre componenti: cognitivo, affettivo e comportamentale. D. BAR-TAL ET AL. (a cura di), *Stereotyping and prejudice: Changing conceptions*, Springer-Verlag Publishing, New York, NY, US, 1989; A.M. COLMAN, *attitude*, *A Dictionary of Psychology*, Oxford University Press, 2009. Riprendendo la definizione contenuta nel dizionario APA, «[t]he affective component refers to feelings associated with the attitude object, the cognitive component to beliefs about attributes associated with the attitude object, and the behavioral component to past behaviors and future intentions associated with the attitude object». AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *Tripartite model of attitudes*, *APA Dictionary of Psychology*, April 2018. <https://dictionary.apa.org/tripartite-model-of-attitudes>.

“stereotipo” conserva in parte la sua origine etimologica, poiché lo si può pensare come una stampa o un’immagine che fotografa o imprime una determinata informazione. Tralasciando momentaneamente che questa informazione possa essere utilizzata in termini descrittivi o normativi⁶³, la valutazione positiva o negativa di quell’informazione da parte di un soggetto è una questione aggiuntiva ed è qui che si inserisce il pregiudizio, inteso principalmente in termini negativi.

L’interesse degli studi scientifici sociali nei confronti del costrutto sociale del pregiudizio risale a circa un secolo fa ed inizialmente si è sviluppato con riguardo alla razza. Fino al 1920 il pregiudizio non era percepito a livello sociale, tant’è che molti psicologi credevano che la razza potesse incidere nelle differenze a livello mentale tra individui⁶⁴. Il contesto storico-politico era quello della dominazione e segregazione dei coloni e, da un punto di vista ideologico, vi era una predominanza delle Teorie della Razza che portavano a vedere il pregiudizio come una «natural response to the deficiencies of “backward” peoples»⁶⁵. A seguito dell’emergere dei movimenti per i diritti civili delle persone nere negli Stati Uniti e contro la dominazione coloniale degli europei, vi è stato un cambiamento nella prospettiva teorica che si rende conto che il problema della segregazione razziale non risiedeva in supposte capacità mentali differenti, bensì negli atteggiamenti razziali ingiustificati ed ingiusti di cui erano oggetto⁶⁶.

Non è un caso, quindi, che i primi studi sperimentali abbiano riguardato proprio stereotipi e pregiudizi legati alla razza. Tra i più noti, vi sono quelli condotti da Katz and Braly (1933 e 1935), che hanno evidenziato una connessione tra dato cognitivo e preferenze individuali rispetto ai membri di un gruppo. Nel 1933 Katz e Braly hanno chiesto a 100 studenti di Princeton di selezionare, da una checklist fornita dagli autori, gli aggettivi che consideravano più rappresentativi di 10 gruppi etnici e nazionali⁶⁷. I risultati di questo

⁶³ A tale questione si farà riferimento in questo capitolo nel paragrafo relativo ai tratti distintivi della nozione di stereotipo (§ 4.4).

⁶⁴ J. DUCKITT, *Historical Overview*, in P. GLICK ET AL. (a cura di), *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination*, SAGE Publications Ltd, London, 2010, pp. 29-44.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ John Duckitt segnala che è stato Floyd Allport nel 1924 ad evidenziare per primo in maniera esplicita che «The discrepancy in mental ability is not great enough to account for the problem, which centers around the American Negro or to explain fully the ostracism to which he is subjected». Ivi, p. 32

⁶⁷ I gruppi erano i seguenti: «Germans, Italians, Negroes, Irish, English, Jews, Americans, Chinese, Japanese, and Turks». D. KATZ-K. BRALY, *Racial stereotypes of one hundred college students*, in *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, fasc. 28, 3, 1933, p. 282.

esperimento sono un concentrato di stereotipi relativo a quei gruppi: gli italiani, per esempio, seguivano lo stereotipo dell'uomo latino artistico, impulsivo e passionale; i tedeschi venivano denotati da una mente scientifica, laboriosi e imperturbabili; gli ebrei erano visti come scaltri e mercenari; ai neri si attribuivano l'essere superstiziosi e pigri, e così via⁶⁸. In un secondo studio degli stessi autori⁶⁹, sempre condotto con studenti di Princeton, è stata misurata la preferenza in termini di ranking nello stare insieme in ambito pubblico e privato a quei dieci gruppi etnici e nazionali, ed è emersa una similitudine nei risultati ottenuti dai due studi, evidenziando come un pregiudizio razziale si compone di una serie di stereotipi che riguardano un gruppo e della risposta emotiva e valutativa che si dà agli stessi⁷⁰. In altre parole, l'esistenza di un pregiudizio non si può scindere da una componente cognitiva – ossia lo stereotipo, falso o meno che sia – che può avere lo scopo di razionalizzare una risposta emotiva.

A questo punto, è necessario soffermarsi brevemente sulla trattazione fornita da Lippmann riguardo agli stereotipi (§ 4.2), per almeno due ragioni: la prima è che in essa vengono anticipate alcune delle caratteristiche, quali la semplificazione della realtà e le eventuali distorsioni che ne possono derivare nei processi cognitivi, che verranno poi trattate approfonditamente dalla letteratura psicologica; la seconda è relativa alla frequenza con cui viene eletto come padrino della nozione di stereotipo⁷¹.

Si procederà, poi, a ricostruire le principali correnti di riferimento nella riflessione psicologica attorno a stereotipo e pregiudizio (§ 4.3) e si vedrà come ogni teoria individui elementi costitutivi della nozione di stereotipo parzialmente diversi e si debba inevitabilmente prendere una posizione in favore di *una* definizione, a discapito delle altre. Proprio in ragione del fatto

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ D. KATZ-K.W. BRALY, *Racial prejudice and racial stereotypes*, in *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, fasc. 30, 2, 1935, pp. 175-193.

⁷⁰ «Racial prejudice is thus a generalized set of stereotypes of a high degree of consistency which includes emotional responses to race names, a belief in typical characteristics associated with race names, and an evaluation of such typical traits». Ivi, pp. 191-192.

⁷¹ Ci sono autori, però, che la considerano una paternità erronea, dato che il termine era già in uso in senso figurato e riferito ai gruppi sociali, come si evince anche dalla voce “stereotype” dell'Oxford University Press. In tal senso, Leonard S. Newman osserva che Lippmann quando si riferisce per la prima volta al termine “stereotipo” non si preoccupa di dover spiegarne il significato, dando per scontato che la lettrice o il lettore avesse familiarità con quel termine. L. NEWMAN, *Was Walter Lippmann interested in stereotyping? Public Opinion and cognitive social psychology*, in *History of psychology*, fasc. 12, 2009, pp. 7-18. Si veda anche: T. ARNOLD-FORSTER, *Walter Lippmann and Public Opinion*, in *American Journalism*, fasc. 40, 1, 2023, pp. 51-79.

che molte delle divergenze teoriche, anche in ambito giusfilosofico, risiedono in e si fondano proprio su questa preliminare distinzione concettuale, l'ultimo sottoparagrafo (§ 4.4) sarà dedicato all'individuazione dei tratti distintivi della nozione di stereotipo che si intende utilizzare nel presente lavoro e delle ragioni che hanno portato ad escludere altre definizioni.

4.2. *Il pensiero di Lippmann sugli stereotipi*

Innanzitutto, Lippmann riconosce che risponde all'“economia” di pensiero ricorrere a generalizzazioni, “tipi”, *pattern* (schemi) e versioni standard, filtrando le informazioni in base a questi ultimi oppure sopperendo attraverso di essi una mancanza delle informazioni stesse. In una società eterogenea ed in continuo movimento come quella odierna, fermarsi a percepire ogni singolo dettaglio del mondo che ci circonda risulta estenuante. È solo nelle cerchie ristrette di amiche e amici, di familiari o di compagne e compagni che ci si sforza a una comprensione individualizzata. La comprensione della realtà si confonde, quindi, con l'impressione che si ha di essa, fondandola su preconcetti, tra cui anche stereotipi.

Gli stereotipi, secondo Lippmann, si presentano come un mezzo attraverso cui codifichiamo il mondo, e quel “codice” ha radici culturali nella tradizione⁷². In tal senso, afferma che gli stereotipi sono:

an ordered, more or less consistent picture of the world, to which our habits, our tastes, our capacities, our comforts and our hopes have adjusted themselves. They may not be a complete picture of the world, but they are a picture of a possible world to which we are adapted. (Cap. 7)

⁷² Sull'uso dei termini “codice” e “codificazione” è bene fare una precisazione. Questi termini sono stati utilizzati da Lippmann nel Cap. 6 (§ 3) quando si riferisce al carattere degli stereotipi e, in particolare, alla loro persuasività, affermando che questi dipendono da quei «inclusive patterns which constitute our philosophy of life». In concreto, Lippmann individua le seguenti due filosofie di vita: «If in that philosophy we assume that the world is codified according to a code which we possess, we are likely to make our reports of what is going on describe a world run by our code. But if our philosophy tells us that each man is only a small part of the world, that his intelligence catches at best only phases and aspects in a coarse net of ideas, then, when we use our stereotypes, we tend to know that they are only stereotypes, to hold them lightly, to modify them gladly. We tend, also, to realize more and more clearly when our ideas started, where they started, how they came to us, why we accepted them». Alla luce di questi due distinti modi di rapportarsi all'uso degli stereotipi, si è ritenuto opportuno utilizzare i termini “codice” e “codificazione” dato che la definizione che è stata riportata in corpo testo, segue l'incipit del VII capitolo in cui si legge che «The systems of stereotypes may be the core of our personal tradition, the defenses of our position in society». W. LIPPMANN, *Stereotypes*, cit.

Non si tratta nemmeno di un'immagine di un mondo ideale, ossia unicamente con connotazioni positive, ma semplicemente delle aspettative che si hanno su come sia il mondo (Cap. 8). Su quest'ultima riflessione, Lippmann si collega alla critica che aveva mosso nel capitolo precedente alla condizione di "slave by nature" difesa da Aristotele, evidenziando che il senso di familiarità ad una certa situazione si sostiene su un pensiero del tipo «Our slave must be a slave by nature, if we are Athenians who wish to have no qualms» (Cap. 8)⁷³. In altre parole, un abitante di Atene che è abituato a vedere certi esseri umani nella condizione di "schiavi", sarà propenso ad individuare le caratteristiche che confermano quello status come, ad esempio nel caso dello schiavo, un corpo robusto e muscoloso necessario a svolgere il lavoro servile.

Inoltre, Lippmann si riferisce anche all'autorevolezza dello stereotipo che viene trasmesso di generazione in generazione e segnala che esso assume le sembianze di un fatto biologico, aggiungendo:

In some respects, we may indeed have become, as Mr. Wallas says, [Footnote: Graham Wallas, *Our Social Heritage*, p. 17.] biologically parasitic upon our social heritage. (Cap. 6)

La discriminazione risulta più evidente e, forse, incisiva proprio in questa confusione tra condizione biologica e costruzione sociale nell'individuazione delle caratteristiche che appartengono ad un determinato gruppo. Su questo punto, torneremo successivamente in questo capitolo (§ 6).

Nella riflessione di Lippmann lo stereotipo, quindi, non assume necessariamente una connotazione negativa: esso certamente costituisce un ausilio per il nostro sistema cognitivo, al contempo, però, bisogna essere consapevoli circa le sue origini che lo rendono non neutrale⁷⁴. Su quest'ultimo punto, Lippmann sottolinea che lo stereotipo non è una creazione individuale, bensì ha una forte matrice culturale che, a sua volta, incide sulla percezione individuale⁷⁵. Infine, pare opportuno precisare che nella riflessione di Lippmann il termine "stereotipo" non viene riferito unicamente ai gruppi sociali – come sarà, invece, nelle successive ricerche maturate in ambito

⁷³ W. LIPPMANN, *Public Opinion*, NuVision Publications, 2007.

⁷⁴ In questo caso, la "non neutralità" dello stereotipo si intende in relazione al fatto che lo stereotipo risente della cultura e della tradizione da cui deriva e, per questa ragione, bisogna indagarlo – per esempio, comprendendo com'è nato e perché lo si accetta –, anziché trattarlo come un mero "dato" cui bisogna conformarsi.

⁷⁵ P. HINTON, *Implicit stereotypes and the predictive brain: cognition and culture in "biased" person perception*, in *Palgrave Communications*, fasc. 3, 1, 2017, pp. 1-9.

psicologico –, bensì viene usato anche con riferimento al contenuto stereotipico della parola “progresso”⁷⁶. L’ampiezza della nozione di stereotipo da lui sottintesa porterebbe, come rilevato da Newman, uno psicologo contemporaneo a ricondurla al concetto più ampio di “schema”, inteso quale modello cognitivo di organizzazione e interpretazione delle informazioni⁷⁷. In tal senso, Newman ha rilevato come la riflessione di Lippmann sia stata particolarmente proficua nel legare gli stereotipi alle rappresentazioni mentali⁷⁸, nonché nell’anticipare altri meccanismi sistematici di pensiero⁷⁹.

4.3. *L’evoluzione della riflessione psicologica attorno a pregiudizio e stereotipo*

Sono state effettuate diverse ricostruzioni sullo sviluppo dei concetti di stereotipo e di pregiudizio nelle riflessioni delle scienze sociali, e ciò rende evidente come, a seconda della teoria o dell’approccio, l’impostazione e l’attenzione teorica cambia radicalmente:

At one extreme, there are theories that conceive of stereotypes and prejudice as the result of social conflict (conflict theories) or socialization (the social learning theory). At the other extreme, there are approaches that account for stereotypes and prejudice in terms of individual motives and personality traits (scapegoat

⁷⁶In concreto, l’analisi era finalizzata ad evidenziare come l’idea stereotipata di “progresso” avesse influenzato il contesto americano. Sebbene non sia questo il luogo per approfondire questa tematica, dato che ci allontanerebbe dall’oggetto della presente analisi, pare comunque interessante riportare quanto evidenziato da Lippmann dato che può essere esemplificativo della parzialità con cui recepiamo le informazioni quando operano dei *bias* nei processi cognitivi: «The habit of thinking about progress as “development” has meant that many aspects of the environment were simply neglected. With the stereotype of “progress” before their eyes, Americans have in the mass seen little that did not accord with that progress. They saw the expansion of cities, but not the accretion of slums; they cheered the census statistics, but refused to consider overcrowding; they pointed with pride to their growth, but would not see the drift from the land, or the unassimilated immigration». Cap. 8, W. LIPPMANN, *Public Opinion*, cit.

⁷⁷Uno “schema” è: «a cognitive structure representing a person’s knowledge about some entity or situation, including its qualities and the relationships between these. Schemas are usually abstractions that simplify a person’s world. In 1932, Frederic C. Bartlett showed that past experiences are stored in memory as schemas; impressions of other people are also thought to be organized in this way». AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *schema*, *APA Dictionary of Psychology*, 2023.

⁷⁸L. NEWMAN, *Was Walter Lippmann interested in stereotyping? Public Opinion and cognitive social psychology*, cit.

⁷⁹A titolo esemplificativo, Newman individua nel testo *Public Opinion* di Lippmann i seguenti: «illusory correlations (...), schematic effects on attention and memory (...), naive realism (...), halo effects (...), the effects of cognitive load (...), just-world thinking (...), accuracy versus directional goals, the need for consistency, and many others». Ivi, p. 15.

theory, authoritarian personality) or in terms of limitations of the information-processing capacity of the individual (cognitive approach)⁸⁰.

Nel prosieguo, verrà ripresa la ricostruzione di tipo temporale proposta da John Duckitt riguardo al pregiudizio, la quale include anche le differenti concezioni relative allo stereotipo. Si noti che non si tratta di un'evoluzione storica del sapere⁸¹, dato che spesso non c'è stato un rifiuto netto delle teorie precedenti, bensì vi è, appunto, uno spostamento dell'attenzione verso profili problematici differenti⁸².

Nel 1950, a seguito dell'olocausto e con l'obiettivo di spiegare le basi psicologiche dell'antisemitismo diffuso dall'ideologia nazista, viene elaborata da Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson e Sanford la Teoria della Personalità Autoritaria (*The authoritarian personality*), secondo la quale c'è una correlazione tra la presenza di certi tratti della personalità e il pregiudizio⁸³. In tal senso, il pregiudizio non era concepito come un problema universale, bensì come l'espressione di una personalità disturbata, ossia, appunto, la "Personalità Autoritaria", cui potevano appartenere tratti come l'obbedienza smisurata nei confronti delle Autorità (*Authoritarian submission*), la propensione a condannare persone che non seguono le norme convenzionali (*Authoritarian aggression*) e la predisposizione a pensare in credenze mistiche e categorie rigide (*Superstition and stereotypy*)⁸⁴. In questa teoria, basata su conflitti interni irrisolti sviluppatasi nel periodo di formazione della personalità, anche a causa dell'educazione familiare⁸⁵, il contenuto dello stereotipo è sempre una proiezione di caratteristiche negative e non ha come obiettivo quello di colpire un particolare gruppo sociale⁸⁶. Tale spiegazione,

⁸⁰ W. STROEBE-C.A. INSKO, *Stereotype, Prejudice, and Discrimination: Changing Conceptions in Theory and Research*, in D. BAR-TAL ET AL. (a cura di), *Stereotyping and Prejudice: Changing Conceptions*, Springer, New York, NY, 1989, pp. 12-13.

⁸¹ J. DUCKITT, *Historical Overview*, cit.

⁸² D. BAR-TAL ET AL. (a cura di), *Stereotyping and prejudice: Changing conceptions*, cit.

⁸³ T.W. ADORNO ET AL., *The authoritarian personality*, Harpers, Oxford, England, 1950.

⁸⁴ Sono stati riportati solo alcuni dei tratti individuati dalla F Scale elaborata dai teorici della Personalità Autoritaria. J. DUCKITT, *Authoritarian Personality*, in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, fasc. 2, 2015, pp. 255-261.

⁸⁵ W. STROEBE-C.A. INSKO, *Stereotype, Prejudice, and Discrimination: Changing Conceptions in Theory and Research*, in D. BAR-TAL ET AL. (a cura di), *Stereotyping and Prejudice: Changing Conceptions*, Springer, New York, NY, 1989, pp. 3-34.

⁸⁶ Il fatto che il pregiudizio nella teoria della "Personalità Autoritaria" non avesse un particolare gruppo-destinatario si spiega: «Because a prejudiced person was struggling with any number of unresolved conflicts and with a host of repressed but active "dirty" tendencies, the choice of a

incidendo sulla personalità individuale, offre una visione solo parziale degli stereotipi e dei pregiudizi, in particolar modo poiché fallisce nel dare conto della componente culturale e, in particolare, delle norme socioculturali che influiscono in essi.

In quella decada, viene pubblicato anche uno dei volumi più influenti per i successivi studi in tema di pregiudizio: *The Nature of Prejudice* di Allport (1954). Allport definisce il pregiudizio etnico come:

an antipathy based upon a faulty and inflexible generalization. It may be felt or expressed. It may be directed toward a group as a whole, or toward an individual because he is a member of that group⁸⁷.

Mentre lo stereotipo, concepito come uno degli elementi dei processi mentali⁸⁸, viene definito nel seguente modo:

Whether favorable or unfavorable, a stereotype is an exaggerated belief associated with a category. Its function is to justify (rationalize) our conduct in relation to that category⁸⁹.

In particolare, lo stereotipo viene concepito come una credenza il cui oggetto, da un lato, non è necessariamente negativo ma può supportare anche un atteggiamento positivo, dall'altro, può sia difettare di una base fattuale ed essere falso, sia derivare da un'eccessiva generalizzazione dei fatti ed avere una «kernel of truth»⁹⁰. Su quest'ultimo punto, pare rilevante osservare che Allport sembra distinguere tra stereotipi e generalizzazioni valide, ossia probabili, riguardo alle caratteristiche dei membri di un gruppo. Si può affermare, quindi, che nel pensiero di Allport si riconferma l'idea per la quale lo stereotipo non è un sinonimo di pregiudizio, in quanto esso può rappresentarne la componente cognitiva ma nel pregiudizio c'è un qualcosa in più, ossia la componente affettiva.

La patologizzazione del singolo individuo, che risentiva dell'approccio psicodinamico, viene superata negli anni '60 e '70 in favore di un approccio sociologico che restituisce centralità ai fattori sociali e culturali che influiscono

particular target group for projection was basically irrelevant, although the authors did recognize that Western cultural history made some groups "better" targets than others». D.J. SCHNEIDER, *The psychology of stereotyping*, The Guilford Press, New York, NY, US, 2004, p. 10.

⁸⁷ G.W. ALLPORT, *The nature of prejudice*, Addison-Wesley, Oxford, England, 1954, p. 9.

⁸⁸ Insieme alle «category, cognitive organization, linguistic label». Ivi, 191.

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ Ivi, p. 190.

sulla formazione del pregiudizio. All'interno di tale prospettiva socioculturale è possibile distinguere la Teoria del Conflitto e la Teoria dell'Apprendimento Sociale. Nella prima, si enfatizza la matrice motivazionale nella creazione di stereotipi e pregiudizi – differenziandoli dalle credenze su altri tipi di entità (come animali, oggetti, ecc.) – che possono avere un fondamento nel conflitto tra gruppi (*Realistic Conflict Theory*) o nella categorizzazione tra gruppi (*Social Identity Theory*), rilevando, quindi, la distinzione tra *ingroup* e *outgroup*. Nel caso della *Realistic Conflict Theory* il pregiudizio deriva dalla competizione tra gruppi a causa della scarsità di risorse, mentre nella *Social Identity Theory* risiede nella delineazione di tratti positivi che possano favorire l'identità del gruppo al quale si appartiene. Invece, nella Teoria dell'Apprendimento Sociale gli stereotipi e pregiudizi si formano a partire dall'osservazione delle differenze tra gruppi e, da un punto di vista normativo, sono determinanti i ruoli definiti a livello sociale⁹¹. In questo capitolo, nel § 5 saranno approfonditi alcuni aspetti rilevanti della *Social Identity Theory*, mentre la Teoria dell'Apprendimento Sociale sarà presa in considerazione nel § 6 con riguardo ai ruoli di genere.

Un'ulteriore svolta si è avuta, poi, con il contributo dato dagli studi di psicologia cognitiva e sociale a partire dagli anni '70 che hanno segnato la cd. "rivoluzione cognitiva"⁹², focalizzandosi sull'analisi dei processi cognitivi che intervengono nella percezione, nella formulazione di pensieri, ragionamenti, ecc. In questi studi si insiste sul legame tra stereotipi, processi di categorizzazione e, in particolare, strutture di "abstract knowledge", come gli schemi, i prototipi e gli esemplari. Questi processi cognitivi risultano fondamentali nell'"ordinare" il mondo – attraverso l'individuazione e il raggruppamento di elementi simili in classi – che, altrimenti, risulterebbe caotico. All'interno di questo approccio è possibile distinguere tra quello puramente cognitivo o cognitivo-sociale e quello cognitivo-motivazionale: mentre il primo si focalizza soprattutto sul ruolo dei *bias* nella distorsione delle informazioni e dei relativi comportamenti adottati a livello sociale (e che possono risultare in atti discriminatori), il secondo rivolge l'attenzione ai meccanismi che vengono innescati dalla categorizzazione sociale, calando su base sperimentale le riflessioni sviluppate dalla *Social Identity Theory*⁹³.

Riconoscere che gli stereotipi possono rientrare all'interno delle tipologie

⁹¹J. DUCKITT, *Historical Overview*, cit.

⁹²J. DOVIDIO ET AL., *Prejudice, Stereotyping and Discrimination: Theoretical and Empirical Overview*, in J. DOVIDIO ET AL. (a cura di), *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination*, London, 2010, p. 14.

⁹³J. DUCKITT, *Historical Overview*, cit.

di categorizzazioni sopra menzionate è rilevante perché permette di comprendere ed affrontare la trasversalità e la pervasività della stereotipizzazione. Concentrarsi sul singolo individuo che fa uso di stereotipi o pregiudizi o solo su quegli stereotipi che hanno un contenuto negativo, distoglie l'attenzione dal carattere sistemico con cui essi agiscono e con cui si relazionano tra loro. In tal senso, se condanniamo il singolo per l'uso di stereotipi e pregiudizi come se fosse una patologia individuale, stiamo occultando il carattere diffuso che hanno a livello sociale. Inoltre, muovere l'indagine a partire dal solo contenuto negativo di uno stereotipo comporta inevitabilmente una visione parziale del fenomeno: per esempio, lo stereotipo della "donna empatica" può generare un vantaggio in un contesto come quello educativo in cui l'empatia è considerata una virtù o, al contrario, può determinare una situazione di svantaggio quando si sta competendo per un ruolo di leadership, in cui l'empatia può essere associata alla fragilità.

Al contempo, negli studi sperimentali degli anni '70 viene osservata una sempre maggiore difficoltà nel rilevare il pregiudizio razzista nelle persone bianche. Tale constatazione non aveva le sue radici in una improvvisa svolta egualitaria nella cultura sociale, che avesse portato al pieno riconoscimento delle persone nere nella società statunitense, bensì aveva un fondamento subdolo. Infatti, negli Stati Uniti, a seguito dell'emanazione delle leggi anti-razziste degli anni '50, non erano considerate come accettabili a livello sociale esternazioni apertamente discriminatorie nei confronti delle persone nere⁹⁴. Lo sviluppo di questa riflessione ha portato, poi, alla famosa distinzione tra pregiudizio manifesto (*blatant prejudice*) e sottile (*subtle prejudice*), elaborata nel 1995 da Pettigrew e Meertens⁹⁵. Mentre il pregiudizio manifesto è diretto e si basa sulla «percezione di minaccia e il rifiuto dell'outgroup» e «[sottrarsi dal] contatto con membri dell'outgroup», il pregiudizio sottile è indiretto ed ha tre dimensioni, ossia «la difesa dei valori tradizionali», «l'esagerazione delle differenze culturali» e «la negazione delle emozioni positive (...) [poiché] i membri dell'outgroup non sono ritenuti degni di emozioni positive quali ammirazione e fiducia»⁹⁶. Il pregiudizio manifesto viene espresso apertamente, proprio perché alla base vi è la credenza che l'*outgroup* sia inferiore per genetica. Invece, il pregiudizio sottile viene

⁹⁴ J.B. MCCONAHAY, *Modern racism, ambivalence, and the Modern Racism Scale*, in J.F. DOVIDIO-S. L. GAERTNER (a cura di), *Prejudice, discrimination, and racism*, Academic Press, San Diego, CA, US, 1986, pp. 91-125.

⁹⁵ T.F. PETTIGREW-R.W. MEERTENS, *Subtle and blatant prejudice in western Europe*, in *European Journal of Social Psychology*, fasc. 25, 1, 1995, pp. 57-75.

⁹⁶ A. VOCI-L. PAGOTTO, *Il pregiudizio. Che cosa è, come si riduce*, Laterza, Roma, 2010, § 1.5.4.

espresso in modo ambiguo, con l'ausilio di forme socialmente accettabili che richiamano la cultura o le tradizioni. Pettigrew e Meertens, a partire da queste due forme di pregiudizio, individuano tre tipologie di persone: la "bigotta", che esprime entrambe le forme di pregiudizio; i moderni razzisti, che manifestano solo pregiudizi sottili e socialmente accettabili; e la persona "egualitaria", che non manifesta alcun tipo di pregiudizio. Si noti che anche il pregiudizio sottile è, in realtà, di tipo esplicito e si dà, per esempio, quando in ambito lavorativo, a parità di competenze, si preferisce una persona bianca ad una persona nera. Si tratterebbe, invece, di pregiudizio manifesto nel momento in cui, pur essendo più competente la persona nera, si seleziona la persona bianca.

Per quanto l'approccio cognitivo abbia permesso di mettere in luce il carattere spesso implicito dell'influenza esercitata da stereotipi e pregiudizi nei ragionamenti e nel mantenimento di comportamenti discriminatori, esso lascia altre questioni aperte. Si tratta, in particolare, delle basi ideologiche ed etnocentriche che fanno parte del conflitto tra gruppi in un contesto globale. Rispetto a queste ultime, l'attenzione delle scienze sociali si è sviluppata dopo il 2000, avendo ad oggetto, in particolare, un nuovo modo di intendere il pregiudizio:

as complex and multifaceted, as primarily affective, as motivationally driven and rooted in ideological beliefs, and as powerfully influenced by both individual differences and by intergroup social and power relations, particularly involving threat, competition, and inequality⁹⁷.

In questa nuova comprensione complessa del pregiudizio, Fiske, Cuddy, Glick e Xu si interrogano sulla possibilità che anche il contenuto espresso dagli stereotipi, così come i processi di stereotipizzazione, abbia caratteristiche sistemiche, proponendo nel 2002 il cd. Modello del contenuto dello stereotipo⁹⁸. In questo modello vengono individuate due dimensioni associate al contenuto degli stereotipi, ossia la competenza (*competence*) – in termini di competitività, confidenza, indipendenza e intelligenza – e il calore (*warmth*) – inteso come tolleranza, sincerità e buon carattere –. Secondo Fiske et al., le credenze stereotipate relative alle differenti combinazioni (alta competenza e basso calore; alto calore e bassa competenza; alti competenze e calore; bassi

⁹⁷ J. DUCKITT, *Historical Overview*, cit., pp. 35-37.

⁹⁸ S.T. FISKE ET AL., *A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, fasc. 82, 6, 2002, pp. 878-902.

competenze e calore) che si possono dare dalla percezione di queste due dimensioni nei membri di un gruppo, derivano dalle relazioni strutturali tra gruppi. Lo status⁹⁹ e il potere sono legati ad una maggiore percezione di “competenza”, mentre la cooperazione o il conflitto¹⁰⁰ tra gruppi determina la percezione, rispettivamente, della presenza o assenza del “calore”. Inoltre, una nota interessante di questo modello è che dalle differenti combinazioni sopra menzionate si prevede lo scaturire di un’emozione diversa, nonché un tipo di pregiudizio ad esse associato. Per esempio, la visione dominante relativa alle persone anziane o con disabilità (alto calore; bassa competenza) sarà supportata da stereotipi “paternalistici” che li ritraggono come non competenti ma gentili e buoni, e nei loro confronti saranno alimentate emozioni come la compassione e la solidarietà. Invece, una femminista o una donna in carriera (alta competenza; basso calore) può richiamare stereotipi o pregiudizi “invidiosi” (*envious*), suscitando invidia e gelosia nei loro confronti in ragione dell’alto livello di status e competitività. A tal riguardo, ciò che influisce sulla tipologia di stereotipo o pregiudizio – “paternalista” o “invidioso”¹⁰¹ – sono lo status ed il livello di competizione nelle relazioni tra gruppi.

Alla luce della ricostruzione qui proposta, si evidenzia un allontanamento da quelle concezioni che vedevano gli stereotipi e i pregiudizi come questioni individuali e deviazioni dalla normalità, verso una progressiva attenzione nei confronti delle caratteristiche strutturali dapprima relative al processo di stereotipizzazione e, successivamente, riguardanti il contenuto stesso degli stereotipi e dei pregiudizi. Questo tipo di comprensione è strettamente connessa sia con processi di categorizzazione, di cui si è trattato precedentemente (§ 3.2), sia con le dinamiche che si danno nelle relazioni intergruppi, oggetto del successivo paragrafo (§ 5).

⁹⁹ Gli aspetti relativi allo “status” indagati nel primo sondaggio da Fiske et al. sono i seguenti: «How prestigious are the jobs typically achieved by members of this group? How economically successful have members of this group been? How well educated are members of this group?». Ivi, p. 884.

¹⁰⁰ La “competizione” tra gruppi, nel primo sondaggio, viene indagata sulla base dei seguenti aspetti: «If members of this group get special breaks (such as preference in hiring decisions), this is likely to make things more difficult for people like me. The more power members of this group have, the less power people like me are likely to have. Resources that go to members of this group are likely to take away from the resources of people like me». *Ibidem*.

¹⁰¹ Si noti che nel Modello del contenuto dello stereotipo vi sono altre due combinazioni che non sono state trattate nel corpo del testo: i gruppi con bassi calore e competenza (per esempio, le persone povere) per i quali si rileva un “contemptuous prejudice” ed i gruppi con alti competenza e calore (membri del proprio stesso gruppo o alleati) per i quali vi è “ammirazione”. Sul punto, si veda: Ivi, p. 881.

4.4. *I tratti definitivi della nozione di stereotipo*

Alla luce dei differenti approcci allo studio della nozione di “stereotipo” emersi anche all’interno della ricostruzione precedentemente proposta, è possibile rilevare che lo stereotipo generalmente, da un lato, viene identificato come una componente cognitiva e, dall’altro, ha ad oggetto i membri di un gruppo. Tuttavia, una eventuale definizione definitiva della nozione di “stereotipo” è tutt’altro che semplice. Schneider nel libro *The Psychology of Stereotyping* ha dedicato un sottoparagrafo dell’introduzione semplicemente a riportare alcune (quattordici!) definizioni classiche di “stereotipo”, proprio per evidenziare come non ci sia consenso sul significato della nozione di “stereotipo”, a partire dai diversi usi dello stesso termine “stereotipo” nei vari contesti di studio¹⁰².

Gli elementi controversi si pongono su piani di analisi diversi: uno riguarda l’accuratezza o meno dell’informazione espressa dallo stereotipo ed il suo eventuale status di generalizzazione; l’altro è relativo ai modi in cui lo stereotipo possa essere “cattivo”, e questi possono riguardare il contenuto, gli errori di ragionamento che ne derivano, la rigidità o la dissuasione nei confronti delle valutazioni individualizzate¹⁰³.

Tra le definizioni più salienti all’interno della psicologia sociale e cognitiva, si riportano le seguenti per l’affinità con l’approccio che si intende adottare nel presente lavoro:

- Schneider: «stereotypes are qualities perceived to be associated with particular groups or categories of people»¹⁰⁴.
- Charles Stangor: «stereotypes represent the traits that we view as characteristic of social groups, or of individual members of those groups, and particularly those that differentiate groups from each other. In short, they are the traits that come to mind quickly when we think about the groups»¹⁰⁵.
- John F. Dovidio, Miles Hewstone, Peter Glick, and Victoria M. Esses: «stereotypes as associations and beliefs about the characteristics and attributes of a group and its members that shape how people think about and respond to the group»¹⁰⁶.

¹⁰² D.J. SCHNEIDER, *The psychology of stereotyping*, cit., pp. 16-17.

¹⁰³ Ivi, pp. 17-23.

¹⁰⁴ Ivi, p. 24.

¹⁰⁵ C. STANGOR, *The Study of Stereotyping, Prejudice, and Discrimination Within Social Psychology: A Quick History of Theory and Research*, in T.D. NELSON (a cura di), *Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination*, Psychology Press, 2009, p. 4.

¹⁰⁶ J. DOVIDIO ET AL., *Prejudice, Stereotyping and Discrimination: Theoretical and Empirical Overview*, cit., p. 8.

Tali definizioni mettono in luce e, al contempo, silenziano alcune delle caratteristiche che si attribuiscono alla nozione di stereotipo. Lo stereotipo veicola unicamente credenze erranee oppure può avere un qualche riscontro con la realtà sociale? L'informazione è o no accurata? Inoltre, riguarda tratti del gruppo che possono essere sempre considerati come dannosi o svantaggiosi? E ancora, la difficoltà – o, meglio, rigidità – nel modificare quella credenza è un elemento che vale la pena includere a livello definitorio o no? Di seguito, verranno proposte delle ragioni a sostegno dell'inclusione o, viceversa, dell'esclusione di determinate caratteristiche dalla definizione di stereotipo.

In primo luogo, lo stereotipo è una componente cognitiva, in quanto fornisce un'informazione relativa ai membri di un gruppo. Anche il dizionario di psicologia dell'*American Psychological Association* si riferisce allo stereotipo come un insieme di «cognitive generalizations», quali credenze o aspettative. Nulla viene menzionato circa la veridicità o falsità di quella informazione. Tale caratteristica è condivisibile per due ragioni: la prima, è che uno stereotipo non si potrà mai considerare come “vero” perché non fornisce un dato universale, al contempo, però, esso non fornisce necessariamente una informazione falsa. Sul punto pare necessario sottolineare che gran parte degli studi sperimentali sugli stereotipi, cui si è fatto cenno, nonché delle elaborazioni teoriche ad esse legate, avevano un determinato scopo, ossia quello di individuare la presenza di stereotipi o pregiudizi razzisti. In tal senso, il carattere “falso” degli stereotipi che veniva rilevato da questi studi e l'errore cognitivo che esso comportava devono essere compresi all'interno di uno studio specificatamente diretto all'individuazione di credenze a supporto di condizioni discriminatorie. Certamente, spesso lo stereotipo può essere rappresentato da una generalizzazione semplicistica e non vi è alcun dubbio che questa possa condurre a ragionamenti errati; tuttavia, la non accuratezza dello stereotipo non si ritiene possa essere considerata una caratteristica definitoria.

Essendo l'(in)accuratezza dello stereotipo motivo di posizioni contrastanti, pare doveroso soffermarsi brevemente su ulteriori ragioni a sostegno di questa posizione. Innanzitutto, se dovessimo distinguere tra stereotipi inaccurati e generalizzazioni accurate, significherebbe che dovremmo sottoporre l'informazione ad un preventivo controllo empirico. Si tratterebbe di uno sforzo cognitivo eccessivo e sarebbe senz'altro un'azione contrastante con i principi che guidano i nostri processi cognitivi. Inoltre, vi è una crescente letteratura che smentisce la non accuratezza intrinseca dello stereotipo¹⁰⁷. Si noti che

¹⁰⁷ J.K. SWIM, *Perceived versus meta-analytic effect sizes: An assessment of the accuracy of gender stereotypes*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, fasc. 66, 1, 1994, pp. 21-36; J.A. HALL-J.D. CARTER, *Gender-stereotype accuracy as an individual difference*, in *Journal of Personality and*

L'accuratezza o meno dell'informazione fornita dallo stereotipo dipende da quanto essa sia rappresentativa, su un piano empirico, delle caratteristiche del gruppo cui si riferisce e dalla possibilità di realizzare un'inferenza circa la probabilità che un membro di quel gruppo possieda una determinata caratteristica. Invece, si tratta di una questione distinta se lo stereotipo sia o meno "giusto" poiché uno stereotipo può essere discriminatorio a prescindere dalla sua base statistica. In tal senso, uno stereotipo può essere corretto nel rappresentare gli attributi di un gruppo, tuttavia tali attributi potrebbero essere espressivi di una cultura discriminatoria.

In secondo luogo, da un punto di vista di "contenuto", ossia l'oggetto dello stereotipo, esso riguarda le caratteristiche che vengono associate ai membri di un certo gruppo sociale. Non è rilevante che il contenuto dello stereotipo sia positivo o negativo per la stessa ragione appena menzionata relativamente all'accuratezza: uno stereotipo, anche quando esprime caratteristiche positive riguardo ai membri di un gruppo, può legittimare e perpetrare una cultura discriminatoria. Inoltre, la valenza positiva o negativa spesso varia in base al contesto in cui si prende in considerazione una determinata caratteristica.

In terzo luogo, nemmeno la "rigidità" sarà considerata un tratto definitorio. Infatti, lo stereotipo, semplificando, rappresenta una credenza che si inserisce in un determinato contesto socioculturale. Sebbene lo stereotipo possa resistere ad evidenze che dimostrano la mancata correttezza dell'informazione, esso non cristallizza in maniera permanente un'informazione; pertanto, per quanto sia un processo lento, lo stereotipo può subire variazioni in base all'evoluzione della cultura sociale o anche in base alla messa in discussione individuale di propri stereotipi.

Infine, gli stereotipi possono essere usati sia descrittivamente per trasmettere un'informazione probabilistica rispetto ad un gruppo, sia normativamente per esprimere un "dover essere" o un giudizio di valore¹⁰⁸.

Le caratteristiche definitorie individuate in questo paragrafo rientrano

Social Psychology, fasc. 77, 2, 1999, pp. 350-359; L. JUSSIM ET AL., *Teacher expectations and self-fulfilling prophecies*, in *Handbook of motivation at school*, Routledge/Taylor & Francis Group, New York, NY, US, 2009, pp. 349-380; *Stereotype (In)Accuracy in Perceptions of Groups and Individuals*, in *Current Directions in Psychological Science*, fasc. 24, 6, 2015, pp. 490-497; J.A. HALL-J.X. GOH, *Studying Stereotype Accuracy from an Integrative Social-Personality Perspective*, in *Social and Personality Psychology Compass*, fasc. 11, 11, 2017, p. e12357.

¹⁰⁸ In letteratura, talvolta, si utilizzano le espressioni di stereotipi descrittivi e prescrittivi per riferirsi agli usi descrittivi e usi normativi. D. BURGESS-E. BORGIDA, *Who women are, who women should be: Descriptive and prescriptive gender stereotyping in sex discrimination*, in *Psychology, Public Policy, and Law*, fasc. 5, 3, 1999, pp. 665-692.

nell'approccio non normativo agli stereotipi individuato da Katherine Puddifoot¹⁰⁹. L'approccio non normativo si differenzia da quello normativo che, invece, individua quali tratti distintivi della nozione di stereotipo la loro inaccuratezza, l'eccessiva semplificazione, la rigidità e l'influenza distorsiva che hanno nella cognizione. Coloro che adottano un approccio normativo, proprio per l'adozione di una definizione di stereotipo e di stereotipizzazione che comportano una deviazione da un corretto ragionamento, cercano di rispondere alla seguente questione: "a quali condizioni le persone si trovano a stereotipizzare anziché compiere associazioni accurate tra gli attributi e i gruppi sociali, e applicare queste associazioni agli individui?". Invece, coloro che adottano un approccio non normativo si chiedono: "a quali condizioni la stereotipizzazione porta ad errori di valutazione ed errori di percezione?"¹¹⁰. La prospettiva assunta da questi due approcci porta, quindi, ad analisi molto diverse.

In questo lavoro, il termine stereotipo farà riferimento alla definizione adottata da Rebecca J. Cook e Simone Cusack nel volume *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*: «lo stereotipo è una visione generalizzata o una preconcuzione riguardo agli attributi che possiedono o dovrebbero possedere, o i ruoli che hanno o dovrebbero avere, i membri di un particolare gruppo sociale»¹¹¹.

5. Sulla prospettiva dell'Identità Sociale

Henri Tajfel nel 1970 ha pubblicato un articolo sugli *Experiments in Intergroup Discrimination* e ciò che pare interessante emerge chiaramente dal sottotitolo: "Can discrimination be traced to such origin as social conflict or a history of hostility? Not necessarily. Apparently the mere fact of division into groups is enough to trigger discriminatory behavior"¹¹². In questi esperimenti si procedeva a distinguere tra due gruppi sulla base di criteri banali (es. preferenza per un pittore – Klee o Kandinskji) o arbitrari (es. il lancio di una moneta). In seguito, i partecipanti venivano singolarmente sottoposti

¹⁰⁹ K. PUDDIFOOT, *How Stereotypes Deceive Us*, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, 2021.

¹¹⁰ *Ibidem*.

¹¹¹ Traduzione mia. R. COOK-S. CUSACK, *Estereotipos de Género: Perspectivas Legales Transnacionales*, Profamilia, 2010, p. 11.

¹¹² H. TAJFEL, *Experiments in Intergroup Discrimination*, in *Scientific American*, fasc. 223, 5, 1970, pp. 96-103.

ad un compito di distribuzione delle risorse rispetto ad altri partecipanti di cui era noto il gruppo di appartenenza. Dai risultati ottenuti emergeva che la mera appartenenza ad un gruppo li portava a ragionare in termini di “noi” e “loro”, agendo in maniera distinta in relazione ai due gruppi. In particolare, i partecipanti tendevano a massimizzare il profitto, ossia il numero di risorse assegnate, dell'*ingroup* – il gruppo cui l'individuo appartiene o si identifica¹¹³ – e a massimizzare la differenziazione rispetto all'*outgroup* – il gruppo cui l'individuo non appartiene o con cui non si identifica¹¹⁴ –, con un favoritismo verso l'*ingroup*. Questi studi sperimentali hanno portato all'elaborazione del “paradigma del gruppo minimo”, evidenziando come bastino condizioni minime per indurre un sentimento di appartenenza ad un gruppo che comporti un favoritismo nei confronti del proprio gruppo¹¹⁵.

Successivamente, nello studio dei fondamenti psicologici della discriminazione nelle relazioni intergruppo – ossia le relazioni tra gruppi distinti –, Henri Tajfel e John Turner propongono la Teoria dell'Identità Sociale (*Social Identity Theory*) alla fine degli anni '70. Viene introdotto da parte di Tajfel il concetto di “identità sociale”, intesa in termini di «individual's knowledge that he belongs to certain social groups together with some emotional and value significance to him of this group membership»¹¹⁶. L'identità sociale si forma all'interno del gruppo, subisce l'influenza degli altri gruppi e, al contempo, incide sugli stessi. Infatti, uno degli aspetti fondamentali di questa teoria è il bisogno di “distintività positiva” (*Positive distinctiveness*): dalla generale assunzione secondo cui i soggetti si sforzano per raggiungere o mantenere un autoconcetto (*self-concept*) positivo, ne deriva che lo stesso sforzo si dà con riguardo all'identità sociale positiva, distinguendola da altri gruppi rilevanti¹¹⁷. È in queste dinamiche che acquisisce significato il *bias* dell'*ingroup favoritism*.

Inoltre, l'analisi dell'identità sociale nel contesto di una società stratificata

¹¹³ AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *ingroup*, *APA Dictionary of Psychology*, 2023. Tajfel utilizza la seguente definizione di “ingroup”: «Any number of them to which we happen to belong». H. TAJFEL, *Experiments in Intergroup Discrimination*, cit., p. 98.

¹¹⁴ AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *outgroup*, *APA Dictionary of Psychology*, 2023.

¹¹⁵ H. TAJFEL ET AL., *Social categorization and intergroup behaviour*, in *European Journal of Social Psychology*, fasc. 1, 2, 1971, pp. 149-178.

¹¹⁶ H. TAJFEL-S. MOSCOVICI, *Social Categorization. English Manuscript of “La catégorisation sociale”*, in *Introduction a la Psychologie Sociale*, Larousse, Paris, 1972, vol. 1, p. 292.

¹¹⁷ H. TAJFEL-J. TURNER, *An integrative theory of intergroup conflict*, in W.G. AUSTIN-S. WORCHEL (a cura di), *The Social Psychology of Intergroup Relations*, Brooks/Cole, Monterey, CA, 1979, pp. 33-47.

porta a proporre il cd. *continuum* interpersonale-intergruppo. Tajfel e Turner distinguono tra due estremi del comportamento sociale¹¹⁸: quello interpersonale, in cui l'interazione tra due o più individui si dà unicamente in funzione delle caratteristiche individuali dei soggetti, e quello intergruppo, in cui l'interazione tra individui è determinata completamente dall'appartenenza ai loro rispettivi gruppi. Difficilmente queste tipologie di comportamenti si danno allo stato più puro, però un esempio che si può avvicinare al polo interpersonale è il comportamento tra due amici, mentre nel polo intergruppo, quello tra due soldati di schieramenti diversi in battaglia. Secondo la Teoria dell'Identità Sociale, i comportamenti sociali si muovono dinamicamente tra questi due poli e, parallelamente, si creano delle credenze che dipendono dalle caratteristiche delle relazioni tra gruppi, nonché dalle strutture sociali. Da un lato, vi è il sistema di credenze di "*social mobility*", secondo cui la società è flessibile e, qualora il singolo fosse insoddisfatto della propria condizione, può cambiare da un gruppo all'altro: un esempio può essere il caso di una donna che vuole progredire nello status ed occupare un posto di direttrice in un'azienda attraverso il proprio talento o duro lavoro¹¹⁹. Dall'altro lato, vi è il sistema di credenze di "*social change*", secondo cui la società è stratificata ed è molto difficile per un individuo oltrepassare il confine (talvolta impermeabile) tra gruppi: in questo caso, si rende necessario migliorare l'identità sociale del gruppo attraverso azioni collettive che comportano un cambiamento anche nella posizione stessa del gruppo inserito in una società stratificata¹²⁰.

All'interno della prospettiva dell'Identità Sociale e a partire dal *continuum* interpersonale-intergruppo, viene elaborata la Teoria dell'Auto-Categorizzazione (*Self-Categorization Theory*) che ha lo scopo di descrivere le circostanze nelle quali una persona percepisce un insieme di persone come un gruppo e le conseguenze del percepire una persona come membro di un gruppo. Questa teoria propone distinti gradi di astrazione ed inclusione nell'autocategorizzazione: nel livello di minore inclusione vi è l'identità personale, e il soggetto dà una categorizzazione di sé come individuo unico; ad un maggior grado di inclusione corrisponde l'identità sociale, dove l'autocategorizzazione si basa sulle somiglianze con i membri di certi gruppi e le differenze con i membri di altri gruppi; infine, il livello più ampio di

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ *Ibidem*; C. HUICI-C. GÓMEZ-BERROCAL, *Relaciones intergrupales: Fundamentos teóricos*, in F. MOLERO ET AL. (a cura di), *Psicología de los Grupos*, UNED, Madrid, 2017.

¹²⁰ H. TAJFEL-J. TURNER, *An integrative theory of intergroup conflict*, cit.; C. HUICI-C. GÓMEZ-BERROCAL, *Relaciones intergrupales: Fundamentos teóricos*, cit.

inclusività è quello dell'“essere umano”, condiviso con gli altri esseri umani e distinto rispetto a tutti gli esseri non umani. L'identità personale è saliente nei contesti intragruppi – ossia all'interno dello stesso gruppo – e quella sociale tende ad esserlo nei contesti intergruppi, ed è in questi ultimi dove emerge il cd. “effetto di accentuazione”. Tale effetto suggerisce che: «individuals tend to exaggerate (accentuate) the similarities among items placed in the same category and the differences among items placed in different categories»¹²¹. Nel contesto sociale ciò comporta, per esempio, che un soggetto uomo che si identifica come “uomo” tende ad accentuare, da un lato, le somiglianze percepite con gli altri membri del gruppo “uomo” e, dall'altro, le differenze stereotipiche con il gruppo “donna”¹²².

Infine, pare rilevante evidenziare che ciò che viene considerato *ingroup* o *outgroup* varia a seconda del contesto: per esempio, per proseguire con l'esempio appena menzionato, un uomo medico può percepire una donna medica come parte dell'*ingroup* ed un uomo avvocato come parte dell'*outgroup*, qualora la caratteristica saliente sia la professione.

6. Dalla “nature vs. nurture” al sessismo

La *nature versus nurture* nello sviluppo umano è uno di quei dibattiti classici che risulta ancora molto attuale e rilevante anche in ragione della sua trasversalità, unitamente alle pretese egualitarie che avanziamo sulla base della *nature* o, viceversa, nella *nurture*. Sul punto, Dale Goldhaber afferma che:

It is reflected in our immigration policies, our educational strategies, civil rights legislation, matters of gender equity, and strategies to end or, in the case of some, simply recognize the inevitability of social inequality, to name just a few¹²³.

Con il fine di spiegare lo sviluppo personale degli individui, la *nature* si riferisce all'influenza di fattori biologici e dell'eredità genetica, mentre la *nurture* riguarda quelli ambientali che lo influenzano sul piano socioculturale.

¹²¹ AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *Accentuation Theory*, *APA Dictionary of Psychology*, 2023.

¹²² J. C. TURNER ET AL., *Self and Collective: Cognition and Social Context*, in *Personality and Social Psychology Bulletin*, fasc. 20, 5, 1994, pp. 454-463; M.A. HOGG-J.C. TURNER, *Intergroup behaviour, self-stereotyping and the salience of social categories*, in *British Journal of Social Psychology*, fasc. 26, 4, 1987, pp. 325-340.

¹²³ D. GOLDHABER, *The Nature-Nurture Debates: Bridging the Gap*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 13.

La posizione estrema a sostegno della *nature* è conosciuta come *Nativism* ed essa porta a vedere le caratteristiche personali come innate, frutto dell'eredità genetica, anche per quanto concerne la mente stessa¹²⁴. Invece, la posizione opposta a sostegno della *nurture* è quella degli *Empiricist*, secondo i quali la mente al momento della nascita è una "tabula rasa"¹²⁵ che si forma attraverso l'esperienza¹²⁶.

Nella seconda metà del secolo scorso, il dibattito ha coinvolto anche psicologhe femministe che hanno evidenziato come certi comportamenti delle donne venissero spiegati dagli scienziati su basi biologiche, tralasciando completamente il contesto sociale¹²⁷. In ragione di ciò e con il fine di enfatizzare l'origine sociale di certi comportamenti interiorizzati dalle donne, viene promossa la scissione tra i termini "sesso" e "genere" per dare conto, rispettivamente, degli elementi biologici e di quelli socialmente costruiti¹²⁸. Non sorprende, dunque, che il movimento femminista abbia dedicato prevalentemente la sua attenzione all'aspetto della *Nurture*.

Si noti che, in generale, la riflessione attorno a *nature* e *nurture* ha trattato questi due concetti in maniera separata: da un lato, sono state condotte ricerche relative alle differenze tra il sesso maschile e quello femminile basate sull'anatomia cerebrale oppure sui cicli ormonali; dall'altro, le cause delle differenze cognitive e comportamentali tra i generi sono state rinvenute, all'interno della branca della psicologia dello sviluppo, nella socializzazione e nell'apprendimento, e, nelle branche della psicologia sociale e della personalità, negli stereotipi, norme e ruoli sociali¹²⁹. Tuttavia, trattare questi aspetti in maniera separata non permette di vedere il fenomeno nella sua interezza.

¹²⁴ «Nativists are inclined to see the mind as a product of a relatively large number of innately specified, relatively complex, domain-specific structures and processes». Ivi, p. 6.

¹²⁵ Tale espressione in questo dibattito si fa risalire a John Locke: «Locke's philosophy is often equated with seeing the child as a "blank slate" onto which knowledge and morals are written. Although his views aren't quite so absolutely environmental, they nevertheless reflect a role for experience clearly consistent with a bias toward nurture». Ivi, p. 15.

¹²⁶ «Their empiricist counterparts incline toward the view that much less of the content of the mind exists prior to worldly experience, and that the processes that operate upon this experience are of a much more domain-general nature». Ivi, p. 6.

¹²⁷ N. WEISSTEIN, *Kinder, Küche, Kirche as Scientific Law: Psychology Constructs the Female*, New England Free Press, 1968.

¹²⁸ A.H. EAGLY-W. WOOD, *The Nature-Nurture Debates: 25 Years of Challenges in Understanding the Psychology of Gender*, in *Perspectives on Psychological Science*, fasc. 8, 3, 2013, pp. 340-357.

¹²⁹ *Ibidem*.

Secondo Nancy Krieger, non è possibile separare del tutto la *nature* dalla *nurture* (e viceversa) poiché gli aspetti biologici e sociali sono tra loro interdipendenti¹³⁰ e, quindi, tale dibattito secondo l'autrice perde di significato. Infatti, «although the biologic may set the basis for the existence of humans and hence our social life, it is this social life that sets the path along which the biologic may flourish»¹³¹. Krieger parla anche di *embodiment* come processo che incorpora a livello biologico il contesto sociale ed ecologico in cui l'individuo è inserito¹³². In tal senso, l'*embodiment* delle discriminazioni di genere ha conseguenze biologiche che prendono il nome di «biological expressions of gender»¹³³, e si differenzia dalla «gendered expressions of biology» secondo cui le discriminazioni di genere vengono giustificate su basi biologiche, apparentemente “naturali”¹³⁴.

Un esempio relativo alla «biological expressions of gender» è il corpo delle donne in termini di abilità fisiche-sportive: quanto, però, esso può dipendere dal sottofinanziamento dei programmi di atletica e dalle tipologie di allenamento pensate per le donne?¹³⁵. In termini simili, potremmo chiederci, qualora giungessimo ad un accordo circa l'emotività delle donne e la razionalità degli uomini, quanto queste qualità siano doti innate o, al contrario, semplicemente apprese nel corso di secoli di, rispettivamente, “cura” ed “affari”? Giungeremmo, così, ad analizzare le differenti condizioni (discriminatorie ed ingiuste) secondo un'ottica di «gendered expressions of biology». Di seguito, verranno richiamati alcune delle teorie o dei concetti

¹³⁰ Sull'interdipendenza tra aspetti biologici e quelli sociali, Krieger afferma: «[t]his intertwining ensemble must be understood to exist at every level, sub-cellular to societal, repeating indefinitely like a fractal object». N. KRIEGER, *Ecosocial Theory, Embodied Truths, and the People's Health*, cit., p. 25. E aggiunge: «[a]ll living beings are always and inseparably social beings and biological organisms and members of species whose lives reflect and create entwined histories of ecologies, genealogies, and social interactions». Ivi, p. 48.

¹³¹ N. KRIEGER, *Ecosocial Theory, Embodied Truths, and the People's Health*, cit., p. 26.

¹³² N. KRIEGER, *Genders, sexes, and health: what are the connections—and why does it matter?*, in *International Journal of Epidemiology*, fasc. 32, 4, 2003, pp. 652-657.

¹³³ N. KRIEGER, *Ecosocial Theory, Embodied Truths, and the People's Health*, cit., p. 35.

¹³⁴ Ivi, p. 36.

¹³⁵ Sul punto, Krieger afferma anche che «By the same logic biological expression of racial discrimination (or race relations, more broadly) refer to how people literally embody biologically express experiences of racial oppression and resistance, from conception to death, thereby producing racial/ethnic disparities in morbidity and mortality across a wide spectrum of outcomes». N. KRIEGER, *Embodying Inequality: A Review of Concepts, Measures, and Methods for Studying Health Consequences of Discrimination*, in N. KRIEGER (a cura di), *Embodying Inequality: Epidemiologic Perspectives*, Routledge, Amityville, NY, 2005, p. 137.

trattati dalla psicologia che possono contribuire a creare, supportare o mantenere strutture o sistemi sessisti.

In primo luogo, pare rilevante la cd. “profezia che si auto-avvera” (*self-fulfilling prophecy*)¹³⁶, sebbene non dia conto del carattere sistemico di certi fenomeni, evidenza in maniera chiara come le aspettative possano condizionare la realtà stessa¹³⁷. In concreto, la “profezia che si auto-avvera” si presenta quando una credenza o un’aspettativa si avvera in ragione dei comportamenti e delle azioni posti in essere sulla base della stessa. Un esempio di questo fenomeno è quello dell’insegnante che si crea delle aspettative positive nei confronti del rendimento di una determinata alunna: tale aspettativa può vedersi confermata sia per le maggiori attenzioni da parte dell’insegnante per favorire l’apprendimento dell’alunna, sia per gli sforzi posti in essere dall’alunna per confermare quelle aspettative¹³⁸. In questi casi, può esserci alla base uno stereotipo con funzione normativa che incide sul piano individuale, poiché intervengono meccanismi che fanno adattare il comportamento individuale a quanto definito dallo stereotipo, e sul piano collettivo, nel momento in cui lo stereotipo diviene rappresentativo del gruppo per il suo uso normativo generalizzato.

In secondo luogo, un concetto che mette in luce un effetto normativo sul piano individuale è la “minaccia dello stereotipo” (*stereotype threat*). Essa si verifica in una situazione in cui l’individuo si sente a rischio di confermare uno stereotipo negativo relativo al proprio gruppo di appartenenza, avendo conseguenze negative sul proprio rendimento¹³⁹. Si pensi, per esempio, allo stereotipo “le donne sono meno competenti in matematica rispetto agli uomini” e a come esso possa influire negativamente sia nell’apprendimento delle materie matematiche nelle bambine¹⁴⁰, sia nel rendimento di quelle

¹³⁶ AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *Self-Fulfilling Prophecy*, *APA Dictionary of Psychology*, 2023.

¹³⁷ Essa può darsi anche dall’esterno, ossia quando un soggetto o un gruppo (perceiver) hanno delle aspettative di comportamento riguardo ad un altro soggetto o gruppo (target) ed agiscono in base ad esse, inducendo il target a confermarle. V.S. RAMACHANDRAN-R. ROSENTHAL (a cura di), *Self-Fulfilling Prophecy*, in *Encyclopedia of human behavior*, Elsevier/Academic Press, London ; Burlington, MA, 2012, 2nd ed, pp. 328-335.

¹³⁸ R. ROSENTHAL-L. JACOBSON, *Pygmalion in the classroom*, in *The Urban Review*, fasc. 3, 1, 1968, pp. 16-20; L. JUSSIM ET AL., *Teacher expectations and self-fulfilling prophecies*, cit.

¹³⁹ C.M. STEELE-J. ARONSON, *Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, fasc. 69, 5, 1995, pp. 797-811.

¹⁴⁰ K.L. BOUCHER ET AL., *Reducing stereotype threat in order to facilitate learning*, in *European Journal of Social Psychology*, fasc. 42, 2, 2012, pp. 174-179; R.J. RYDELL ET AL., *The effect of negative performance stereotypes on learning*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, fasc. 99, 6, 2010, pp. 883-896.

donne cui si ricorda che competeranno con gli uomini¹⁴¹.

In terzo luogo, la Teoria della Giustificazione del Sistema (*System Justification Theory*) aveva come obiettivo quello di spiegare la partecipazione dei gruppi svantaggiati negli stereotipi negativi che li riguardavano¹⁴² e l'*outgroup favouritism*¹⁴³. I gruppi sociali svantaggiati tendono a difendere lo status quo anche quando entra in conflitto con i propri interessi, in quanto aiuta a percepirlo come giusto e permette di alleviare lo stress emotivo legato alle condizioni sfavorevoli. I fattori che portano gli individui a giustificare un sistema a loro sfavorevole possono essere cognitivi (“meglio un male conosciuto che un bene sconosciuto” o *status quo bias*), motivazionali (considerare ingiusto il sistema in cui si vive si ripercuote proprio sul benessere) e disposizionali (come, per esempio, credere in un mondo giusto o meritare certe situazioni – coloro che faranno il bene, saranno ricompensati e viceversa)¹⁴⁴. Questa teoria presenta specifiche declinazioni rispetto al genere e sono stati condotti esperimenti per testarne la tenuta rispetto al sessismo che fanno emergere come la giustificazione del sistema operi, in particolare, con un tipo di sessismo, quello benevolo (*Benevolent sexism*), su cui torneremo in breve.

Innanzitutto, adottando la definizione offerta da Janet K. Swim e Lauri L. Hyers, con il termine “sessismo” si fa riferimento a:

individuals' attitudes, beliefs, and behaviors, and organizational, institutional, and cultural practices that either reflect negative evaluations of individuals based on their gender or support unequal status of women and men¹⁴⁵.

È l'elemento delle “pratiche” (culturali, istituzionali e organizzative) ciò che evidenzia il carattere strutturale e pervasivo del sessismo. Attraverso la *Social learning theory* viene riconosciuto il ruolo della socializzazione e dell'apprendimento delle differenze di genere che avviene tramite l'osservazione della realtà sociale che ha, poi, costituito la base per le successive elaborazioni della Teoria dello Schema di Genere (*Gender Schema Theory*)¹⁴⁶ e

¹⁴¹ S.J. SPENCER ET AL., *Stereotype threat and women's math performance*, in *Journal of Experimental Social Psychology*, fasc. 35, 1999, pp. 4-28.

¹⁴² J.T. JOST-M.R. BANAJI, *The role of stereotyping in system-justification and the production of false consciousness*, in *British Journal of Social Psychology*, fasc. 33, 1, 1994, pp. 1-27.

¹⁴³ J.T. JOST, *A quarter century of system justification theory: Questions, answers, criticisms, and societal applications*, in *British Journal of Social Psychology*, fasc. 58, 2, 2019, pp. 263-314.

¹⁴⁴ A.M. FAINA ET AL., *L'influenza sociale*, Il Mulino, Bologna, 2012.

¹⁴⁵ J.K. SWIM-L.L. HYERS, *Sexism*, in T.D. NELSON (a cura di), *Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination*, Psychology Press, New York, NY, US, 2009, p. 407.

¹⁴⁶ S.L. BEM, *Gender schema theory: A cognitive account of sex typing*, in *Psychological Review*, fasc. 88, 4, 1981, pp. 354-364.

della Teoria del Ruolo Sociale (*Social Role Theory*)¹⁴⁷. Entrambe queste teorie cercano di dare risposte all'interiorizzazione del sessismo in uomini e donne, rilevando la presenza meccanismi sottili – come schemi, stereotipi e ruoli di genere – che lo rendono invisibile¹⁴⁸.

Si noti che, in ambito psicologico, le ricerche relative al sessismo hanno avuto uno sviluppo più lento rispetto al razzismo, proprio in ragione di una diversa percezione e manifestazione dei fenomeni in questione. In tal senso, Peter Glick e Laurie A. Rudman osservano come sia difficile immaginare che un uomo eterosessuale possa mai iniziare un genocidio contro le donne e segnalano che, sebbene vi sia una duratura storia di discriminazione nei confronti delle donne, molte persone non ritengono che il sessismo sia un problema sociale altrettanto grave come il razzismo¹⁴⁹. Entrambe queste osservazioni sul sessismo non sono volte a sminuire un fenomeno discriminatorio rispetto all'altro, piuttosto fanno emergere la necessità di indagare le specifiche forme attraverso cui esso si estrinseca, anche in ragione dei loro tratti distintivi. In concreto, Glick e Rudman fanno notare che i rapporti tra due gruppi etnici sono caratterizzati da scontri e segregazioni razziali; diversamente, le relazioni tra uomini e donne sono caratterizzate da una convivenza quotidiana e, talvolta, intima. Inoltre, gli studi di Allport che proponevano una definizione di pregiudizio etnico come un atteggiamento negativo¹⁵⁰, avevano fortemente influenzato le prime ricerche sul sessismo condotte negli anni '70 e '80. Queste si erano focalizzate su un'idea di sessismo che riflettesse, appunto, l'ostilità nei confronti delle donne, come la violenza sessuale o gli stereotipi sulle donne dal contenuto negativo. Questo tipo di manifestazioni, secondo la Teoria del Sessismo Ambivalente (*Ambivalent sexism*) elaborata da Glick e Fiske, rientrerebbero nel "sessismo ostile", quale fenomeno che si fonda su una:

belief that men are more competent than women and thus are deserving of higher status and more power. This is accompanied by a corresponding fear that women leverage sexuality or feminist ideology to extract power from men. Consistent with this antipathetic characterization of women, hostile sexism is associated with power values such as control or dominance (Feather, 2004), social

¹⁴⁷ A.H. EAGLY, *Sex differences in social behavior: A social-role interpretation*, Lawrence Erlbaum Associates, Inc, Hillsdale, NJ, US, 1987.

¹⁴⁸ J.K. SWIM-L.L. HYERS, *Sexism*, cit.

¹⁴⁹ P. GLICK-L.A. RUDMAN, *Sexism*, in J.F. DOVIDIO ET AL. (a cura di), *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination*, SAGE Publications Inc., 2010, pp. 328-344.

¹⁵⁰ Si rimanda al § 4.3 di questo capitolo per una visione più approfondita sull'elaborazione proposta da Allport.

dominance orientation (e.g., Sibley, Wilson, & Duckitt, 2007), and endorsement of unfavorable stereotypes of women (Glick et al., 2000)¹⁵¹.

Il sessismo ostile valuta in maniera negativa la donna e la qualifica come membro appartenente ad un gruppo subordinato, mentre l'esercizio del controllo spetta all'uomo. Questa forma di sessismo coesiste ed è complementare al cd. "sessismo benevolo" che, invece, dà connotazioni positive alle donne e ne idealizza il ruolo di madri e mogli, pur mantenendo l'idea secondo cui le donne hanno bisogno di un uomo che le protegga. In particolare, il "sessismo benevolo" include:

Benevolent sexism includes three subcomponents: protective paternalism (e.g., the belief that women should be protected and taken care of by men), complementary gender differentiation (e.g., the belief that women are the "better" sex and have special qualities, such as a superior moral sensibility, that few men possess), and heterosexual intimacy (e.g., the belief that women fulfill men's romantic needs). Although these three representations of women appear subjectively positive, exposure to the patronizing behaviors that result from them can undermine women's cognitive performance (Dardenne, Dumont, & Bollier, 2007; Vescio, Gervais, Snyder, & Hoover, 2005)¹⁵².

Riguardo alle differenti caratteristiche di questi tipi di sessismo, alcuni studi sperimentali condotti sulla base della Teoria del sessismo ambivalente hanno osservato come le donne esposte a forme di sessismo benevolo spesso non lo percepivano come tale e, anzi, le interpretavano in modo positivo, comportando anche una diminuzione dell'interesse a partecipare ad azioni collettive in favore delle donne proprio perché vi era una giustificazione (positiva?) del sistema¹⁵³.

Quanto detto in questo paragrafo, lungi dall'essere un discorso esaustivo, ci permette di intravedere la complessità dei meccanismi psicologici che si attivano e operano come conseguenza di un processo di categorizzazione sociale che può inserirsi in un sistema socioculturale che si fonda su relazioni asimmetriche tra gruppi sociali.

¹⁵¹ J.C. BECKER-S.C. WRIGHT, *Yet another dark side of chivalry: Benevolent sexism undermines and hostile sexism motivates collective action for social change*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, fasc. 101, 1, 2011, pp. 62-63.

¹⁵² Ivi, p. 63.

¹⁵³ J.T. JOST, *A quarter century of system justification theory: Questions, answers, criticisms, and societal applications*, cit.; J.C. BECKER-S.C. WRIGHT, *Yet another dark side of chivalry: Benevolent sexism undermines and hostile sexism motivates collective action for social change*, cit.

7. Conclusioni

In questo capitolo si è tentato di far emergere la complessa relazione tra categorizzazioni, individui e gruppi, nonché la rilevanza del contesto socio-culturale di riferimento nella definizione del contenuto delle categorie sociali e delle credenze ad esse connesse. Prendere consapevolezza di questi processi cognitivi e sociali è senz'altro utile al fine di migliorare, in particolare, il ragionamento giuridico. Di seguito si solleveranno alcune questioni a partire dai temi trattati in questo capitolo, alcune delle quali saranno oggetto di specifiche riflessioni nei prossimi capitoli.

In primo luogo, la potenziale presenza di euristiche e *bias* nei processi cognitivi e decisionali, in ambito giudiziario può riguardare diversi operatori del diritto, tra cui gli organi giudiziari, le avvocate e gli avvocati, il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria. Al giurista, quindi, si richiede di indagare ed elaborare strumenti volti a limitare le deviazioni cognitive derivanti dai *bias* che comportano una comprensione parziale delle informazioni disponibili. Allo stesso modo, si potrebbe mettere in discussione, in un'ottica di deontologia forense, se sia etico il ricorso intenzionale a *bias* con fini di persuasione. Inoltre, quanto detto relativamente al legame tra categorizzazione e tipicità può far riflettere circa il cd. modello di vittima ideale quale "prototipo".

In secondo luogo, vi è la tendenza a mantenere distinte le riflessioni tra individuo e gruppo, quando la realtà è ben più complessa, a partire dalla stessa formazione dell'identità individuale che non prescinde da quella del gruppo. Individuo e gruppo difficilmente si possono vedere come entità separate e, quindi, in certe circostanze può risultare difficile determinare a quali condizioni la/il giudice può riconoscere l'autonomia individuale di un soggetto nell'aderire ai comportamenti propri del gruppo cui appartiene. Quest'ultima riflessione acquisisce significato con riguardo all'incidenza che può avere nel trattare le persone come individui, anche qualora questi si conformino agli stereotipi relativi ai gruppi storicamente discriminati.

Infine, la riflessione psicologica attorno alle forme esplicite ed implicite di stereotipo e pregiudizio, nonché il "pattern" ad essi connesso, ci richiede di mettere in continua discussione la cultura giuridica al fine di adempiere al mandato costituzionale di eguaglianza e non discriminazione. In particolare, gli stereotipi possono costituire un tramite per indagare più a fondo gli assi della discriminazione: per esempio, con riguardo all'asse "genere", da un lato, vi possono essere stereotipi paternalistici (formalmente) a vantaggio delle donne e, dall'altro lato, vi sono stereotipi che possono avere ripercussioni negative nei confronti degli uomini e che sono interni alla medesima cultura discriminatoria.

CAPITOLO 2

IL CONTRASTO DEGLI STEREOTIPI NEL RAGIONAMENTO GIURIDICO: DIFFERENTI APPROCCI

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Un “nuovo” tassello nella lotta contro la discriminazione in ambito giuridico. – 2.1. Discriminazione strutturale e stereotipizzazione giudiziaria: verso un’eguaglianza trasformativa. – 2.2. Le riflessioni sull’ingiustizia epistemica: un’altra manifestazione della discriminazione strutturale. – 3. Cenni introduttivi sul contrasto della stereotipizzazione giudiziaria. – 3.1. Il contrasto della stereotipizzazione giudiziaria come obbligo derivante da organi sovranazionali. – 3.2. Il contrasto della stereotipizzazione giudiziaria come obbligo derivante dal principio di eguaglianza. – 4. L’emersione di una teoria antistereotipo in ambito giuridico e il contrasto ai ruoli di genere negli anni ’70. – 4.1. Reed v. Reed (1971) e la diffidenza verso le “sex-based classification”. – 4.2. Bader Ginsburg e la decostruzione dei ruoli di genere in altri casi degli anni ’70. – 5. Una metodologia a partire da una prospettiva giuridica transnazionale. – 5.1. La stereotipizzazione di genere e le forme assunte dagli stereotipi di genere. – 5.2. Una proposta metodologica per il “Naming gender stereotyping”. – 6. Una metodologia a partire dalla riflessione sui diritti umani. – 6.1. Aspetti definitivi legati alla nozione di stereotipo. – 6.2. Contro gli stereotipi “invidious”: la metodologia del “anti-stereotyping approach”. – 7. Una metodologia a partire dalla prospettiva della filosofia analitica del diritto. – 7.1. Stereotipi descrittivi. Distinzioni e definizioni preliminari. – 7.1.1. Un metodo di analisi e controllo degli stereotipi descrittivi in ambito giuridico. – 7.2. Stereotipi normativi e la tensione tra oppressione e riconoscimento. Alcuni criteri metodologici. – 8. Una metodologia a partire dalla prospettiva del Diritto Antisubordinatorio Critico. – 8.1. Contro una definizione “neutra” di stereotipo. – 8.2. Gli stereotipi come meccanismi di serializzazione ed eterodesignazione. – 9. Alcune considerazioni pratiche e metodologiche sulla nozione di stereotipo in ambito giuridico. – 9.1. Dalla definizione ai diversi “usi” degli stereotipi in ambito giuridico. – 9.2. L’utilità di adottare una nozione “ampia” di stereotipo nell’analisi giurisprudenziale. – 10. Conclusioni.

1. *Introduzione*

La letteratura giuridica e giusfilosofica si è dedicata, specialmente negli ultimi anni, ad analizzare la presenza di stereotipi espliciti o impliciti

nell'argomentazione giudiziale, evidenziandone il carattere dannoso e discriminatorio¹. Tale riflessione ha determinato una crescente attenzione al contrasto della stereotipizzazione giudiziaria anche da parte delle Alte Corti e degli organi a tutela dei diritti umani. L'analisi degli stereotipi presenti nel ragionamento giudiziale parte dai casi concreti e, in particolare, dalla motivazione della sentenza, con il fine di evidenziare gli argomenti che sottendono credenze discriminatorie. In tal senso, sono stati elaborati alcuni metodi finalizzati al contrasto della stereotipizzazione giudiziaria, destinati alle e agli interpreti e, in particolare, all'organo giudicante. Si tratta di metodi che intendono offrire alla giudice o al giudice un percorso di analisi da seguire – e da includere nella motivazione della sentenza – ogni qualvolta si imbattano in uno stereotipo. In tal senso, l'obiettivo di questo capitolo sarà quello di presentare alcune delle principali proposte metodologiche relative all'analisi ed al contrasto degli stereotipi di genere nella argomentazione giudiziale. L'importanza di prendere in considerazione queste proposte risiede proprio nella necessità di disporre di strumenti adeguati a riconoscere la potenziale presenza, esplicita o implicita, di stereotipi nei casi giudiziari, anche con il fine di acquisire una maggiore consapevolezza delle forme e degli usi che possono assumere gli stereotipi all'interno del ragionamento giuridico.

In primo luogo, si evidenzierà come la lotta contro la discriminazione in ambito giuridico abbia assunto una “nuova” attenzione verso quei meccanismi che mantengono e riproducono le condizioni di discriminazione (§ 2). In particolare, si collocherà il dibattito sulla stereotipizzazione giudiziaria all'interno del contrasto della discriminazione strutturale (§ 2.1). In tal senso, si ricostruirà il significato della nozione di “discriminazione strutturale”, nonché delle espressioni affini, quali fenomeni che richiedono una radicale trasformazione delle strutture, dei sistemi e delle istituzioni al fine di promuovere un'eguaglianza trasformativa. Inoltre, si farà un cenno alle riflessioni che, parallelamente alla recente letteratura sulla stereotipizzazione giudiziaria, si sono sviluppate con riguardo al fenomeno dell'ingiustizia epistemica, quale altro meccanismo di discriminazione strutturale (§ 2.2).

In secondo luogo, si prenderà in considerazione il carattere obbligatorio del contrasto agli stereotipi dannosi (§ 3), che, da un lato, discende dalle istanze emerse a livello internazionale, europeo e nazionale (§ 3.1) e,

¹ E. BREMS-A. TIMMER (a cura di), *Stereotypes and Human Rights Law*, Intersentia, 2016; F.J. ARENA (a cura di), *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, México, 2022; M.G. BERNARDINI-O. GIOLO (a cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2024.

dall'altro, deriva dal prendere sul serio l'eguaglianza in ambito giudiziale (§ 3.2)². Riguardo a quest'ultimo punto, si farà riferimento all'*enjuiciamiento de género*, proprio per l'attenzione riservata da José Fernando Lousada Arochena ad un metodo che vincola il principio di eguaglianza – sia come parità di trattamento che come pari opportunità – agli stereotipi nella risoluzione dei casi concreti, determinandone il carattere vincolante per gli organi giudiziari spagnoli.

La trattazione seguirà, poi, con riferimento all'emersione di una teoria antistereotipo in ambito giuridico già negli anni '70, grazie al contributo di Ruth Bader Ginsburg nel costruire strategie processuali che si fondassero sulle riflessioni sviluppate nei decenni precedenti relative a stereotipi, pregiudizi ed eguaglianza (§ 4). In realtà, Bader Ginsburg non ha elaborato una proposta teorico-metodologica, tuttavia ci sono almeno due ragioni che giustificano la sua presenza in questo capitolo. La prima è che il contrasto agli stereotipi ed ai ruoli di genere in ambito giudiziario non è una questione nuova. Infatti, la casistica cui si farà riferimento nel § 4.1 e nel § 4.2 mette in evidenza che già negli anni '70 Bader Ginsburg aveva avanzato un'argomentazione, in ambito giudiziario, che legava l'eguaglianza alla decostruzione degli stereotipi e dei ruoli di genere. La seconda ragione è che gli argomenti contenuti nel *Draft for Appellant* del caso *Reed vs Reed*, che verranno analizzati nel § 4.1, rappresentano un chiaro esempio di come si dovrebbe ragionare e argomentare per contrastare uno stereotipo di genere dannoso.

In questo capitolo sono state, poi, individuate alcune autrici e un autore che, a partire da specifiche prospettive, hanno elaborato un metodo per il contrasto degli stereotipi dannosi nell'argomentazione giudiziale. Per ognuna/o saranno esposti due aspetti relativi alla loro teorizzazione: la definizione che adottano di stereotipo e il metodo che propongono. Ciascuno di questi aspetti sarà oggetto di un sottoparagrafo all'interno della trattazione del/la singolo/a autore/autrice. L'aspetto definitorio della nozione di stereotipo può, talvolta, sembrare ridondante nel corso di questa trattazione. Tuttavia, è fondamentale individuare la definizione adottata dalla singola autrice o dal singolo autore, poiché questa incide nella strutturazione del metodo da loro proposto. Inoltre, le classificazioni e le distinzioni concettuali da loro individuate possono essere utili, più in generale, per migliorare la comprensione

² Tale paragrafo si inserisce all'interno della necessaria individuazione di una tutela giuridica contro gli stereotipi di genere. P. PAROLARI, *Stereotipi di genere, discriminazioni contro le donne e vulnerabilità come disempowerment. Riflessioni sul ruolo del diritto*, in *AG About Gender – International Journal of Gender Studies*, fasc. 8, 15, 2019, pp. 90-117.

del funzionamento degli stereotipi e dei modi con cui si manifestano. In primo luogo, verrà ripresa nel § 5 la riflessione sviluppata da Rebecca J. Cook e Simone Cusack, le quali adottano una prospettiva giuridica transnazionale e rappresentano senz'altro un punto di riferimento a livello internazionale nella letteratura relativa alla stereotipizzazione di genere. In secondo luogo, nel § 6 si farà riferimento ad Alexandra Timmer, la quale ha sviluppato una proposta metodologica che si inserisce all'interno delle riflessioni sui diritti umani e sul contrasto agli stereotipi da parte delle Alte Corti. In terzo luogo, nel § 7 sarà esposta la riflessione di Federico José Arena, il quale propone un metodo a partire da una prospettiva di teoria analitica del diritto, e nel § 8 sarà presentata quella di Elena Ghidoni e Dolores Morondo Taramundi che adottano una prospettiva di teoria antisubordiscriminatoria critica.

Infine, saranno avanzate alcune considerazioni pratiche e metodologiche relative alla nozione di stereotipo in ambito giuridico (§ 9). Allo scopo di evidenziare l'importanza di adottare una nozione che riconosca anche la funzione descrittiva degli stereotipi, si cercherà di riflettere, in primo luogo, sulla distinzione tra usi legittimi e usi illegittimi degli stereotipi in ambito giuridico (§ 9.1) e, in secondo luogo, sull'utilità di una nozione "ampia" di stereotipo nell'analisi dell'argomentazione giudiziale (§ 9.2).

2. Un "nuovo" tassello nella lotta contro la discriminazione in ambito giuridico

La stereotipizzazione giudiziaria, oggetto di questo lavoro, e l'ingiustizia epistemica, cui sarà dedicato un paragrafo di questa sezione, sono temi "vecchi" e "nuovi" allo stesso tempo. Le Teorie Critiche del Diritto – e, in particolare, il Giusfemminismo e la *Critical Race Theory* – hanno decostruito una realtà giuridica che escludeva certi soggetti che non si identificavano con il soggetto paradigmatico del diritto già da tempo³. Tale soggetto era

³Relativamente all'arco temporale e all'approccio critico, è opportuno fare un breve riferimento alla distinzione tra i *Critical Legal Studies* (CLS) e le Teorie Critiche del Diritto (TCD), dal momento che talvolta le TCD vengono ricondotte ai CLS. I *Critical Legal Studies* sono generalmente individuati come un movimento accademico postmoderno degli anni '70. P. FITZPATRICK-A. HUNT, *Introduction*, in P. FITZPATRICK-A. HUNT (a cura di), *Critical Legal Studies*, Blackwell, New York, NY, USA, 1987, pp. 1-3; G. MINDA, *Critical Legal Studies*, in *Postmodern Legal Movements*, NYU Press, 1995, pp. 106-127. Alla fine della prima *Conference on Critical Legal Studies*, tenutasi nel 1976 presso l'Università del Wisconsin, venne redatto un *formative statement* in cui si chiariva che l'obiettivo perseguito dall'approccio dei CLS era quello di: «explore the manner in which legal doctrine and legal education and the practices of legal institutions work to buttress

l'uomo bianco, eterosessuale, normodotato, borghese e adulto. Tutti/e coloro che non rientravano in questo paradigma hanno subito un mancato o parziale riconoscimento in ambito giuridico. Le donne, le bambine ed i bambini, gli/le adolescenti e le persone con disabilità sono passati dall'essere "oggetto" del diritto ad essere "soggetti" di diritto. Tuttavia, la lotta per il pieno riconoscimento di tali soggettività ha posto l'attenzione su una realtà sociale fortemente diseguale, per la quale non era sufficiente la sola eguaglianza di tipo formale, intesa come parità di trattamento. La discriminazione, infatti, non si manifesta nella sola ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento prevista *de jure* nei confronti di certi gruppi di soggetti (cd. "discriminazione diretta"), ma si ha anche quando *de facto* una disposizione o un criterio apparentemente neutri generano uno svantaggio nei confronti di un determinato gruppo (cd. "discriminazione indiretta"). L'eguaglianza sostanziale è emersa a livello giuridico proprio per contrastare forme di discriminazione indiretta al fine di ridurre le disegualianze sociali e garantire le pari opportunità nel godimento dei diritti e delle libertà.

and support a pervasive system of oppressive, inequalitarian relations». P. FITZPATRICK-A. HUNT, *Introduction*, cit. Tuttavia, le riflessioni relative all'esclusione di determinati soggetti dal diritto o dal godimento di specifici diritti sono molto più risalenti nel tempo ed hanno avuto un progressivo sviluppo, anche grazie ad attiviste/i, giornaliste/i, scrittrici/ori, ecc. Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Anna Maria Mozzoni, Anna Kuliscioff e Lidia Poët sono solo alcuni dei nomi di donne che tra la fine del Settecento e l'inizio del Novecento hanno avanzato istanze a favore della questione femminile. Allo stesso modo, anche in riferimento alla razza e alla schiavitù, si sono distinte figure di rilievo, tra cui Richard Allen, Ida B. Wells e W.E.B. Du Bois. Le TCD, così come sistematizzate da Maria Giulia Bernardini e Orsetta Giolo, si nutrono delle riflessioni critiche rivolte al soggetto unico di diritto, sviluppatasi a partire dalla fine dell'Ottocento, «supportando, con la propria lotta per il riconoscimento dei diritti e per la garanzia della loro effettività, l'opera di contestazione politica della soggettività giuridica unica e unificante, e della contestuale rivendicazione del diritto alla visibilità giuridica delle specifiche condizioni esistenziali "non paradigmatiche"». M.G. BERNARDINI, *Le teorie critiche del diritto: soggettività in mutamento*, in O. GIOLO-M.G. BERNARDINI (a cura di), *Le Teorie Critiche del Diritto*, Pacini, Pisa, 2017, p. 17. In merito alla distinzione tra TCD e CLS, Giolo osserva che: «nonostante entrambe appartengano al genere delle teorie critiche e condividano l'approccio realista, appare possibile e opportuno rilevare una differenza specifica delle TCD analizzate in questo volume rispetto ai CLS, riconoscibile appunto nella maggiore attenzione rivolta dalle TCD alla dimensione normativa, al piano della elaborazione teorico-giuridica e in particolare alla ridefinizione delle teorie della giustizia e dei diritti. Per questo insieme di ragioni, le TCD rappresentano probabilmente una novità nel panorama della riflessione filosofico-giuridica in generale e nello specifico dell'impostazione realista: esse, infatti, non possono essere più ricondotte esclusivamente alla scuola del realismo classico, da un lato, e, dall'altro, nemmeno ad un mero proseguimento dell'intuizione colta dal movimento dei CLS in merito alla continuità tra diritto e politica». O. GIOLO, *Le teorie critiche del diritto: un tentativo di sistematizzazione*, in O. GIOLO-M.G. BERNARDINI (a cura di), *Le Teorie Critiche del Diritto*, Pacini, Pisa, 2017, p. 316.

L'esistenza di stereotipi dannosi nei confronti di determinati gruppi ed il mancato riconoscimento di soggetti storicamente discriminati come portatori di conoscenza sono questioni che sono già emerse all'interno della produzione dottrinale sull'eguaglianza e sulla non discriminazione. In tal senso, si può dire che sono temi "vecchi" che tornano nel dibattito con una "nuova" attenzione⁴. La novità risiede nello sviluppo del concetto di "discriminazione strutturale" – e di nozioni affini, come quella di "discriminazione istituzionale" o di "subordiscriminazione" – che pone l'attenzione sulle strutture e sui sistemi che permettono il mantenimento e/o l'invisibilizzazione del fenomeno discriminatorio. In tal senso, il concetto di "discriminazione indiretta", nel prendere in considerazione la realtà sociale, si concentra in particolar modo sui risultati svantaggiosi nei confronti di un gruppo, anziché sugli elementi della realtà sociale che influiscono in tale condizione discriminatoria⁵. La crescente attenzione che è stata dedicata negli ultimi anni alla ricerca su stereotipizzazione giudiziaria ed ingiustizia epistemica rappresenta proprio il riflesso di questa necessità di individuare e contrastare le forme sistemiche di discriminazione. In tal senso, entrambe queste linee di ricerca riguardano, in qualche modo e per semplificare, il rapporto tra soggetti, narrative⁶ e discriminazione. In particolare, ai soggetti che appartengono a determinati gruppi storicamente discriminati vengono ascritte un certo tipo di narrative, venendo, però, esclusi dalla loro

⁴ Tale considerazione è stata fatta da Orsetta Giolo in relazione alle critiche sviluppate dal giusefemminismo. O. GIOLO, *La critica femminista degli stereotipi di genere nel diritto: concezioni, usi, funzioni, retoriche*, in M.G. BERNARDINI-O. GIOLO (a cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 1-13.

⁵ A questo riguardo, Elisabeth Veronika Henn osserva: «The legal concept of indirect discrimination allows for considering inequalities that are not the result of a specific intend but rather the outcome of whatever kind of effect concerning the members of a social group. It has therefore become common practice of the ECtHR to shift the burden of proof to the respondent State, where statistics provided by the claimant indicate a prima facie case of indirect discrimination. Yet, the concept of indirect discrimination does, in principle, not address cross-cutting forms of discrimination against members of one specific group in various spheres of life, 'resulting in a situation where the prohibition of discrimination in any one of these spheres or, indeed in all of them, will not suffice to ensure effective equality'. Rather, the concept of indirect discrimination has been limited to the establishment of an unequal outcome about one specific aspect». E.V. HENN, *International Human Rights Law and Structural Discrimination: The Example of Violence against Women*, Springer, Heidelberg, 2019, p. 37.

⁶ In questo caso, si utilizza il termine "narrativa" in senso lato per riferirsi anche ad una conoscenza che, sebbene sia parte di un discorso e un uso collettivo, può escludere o non integrare i punti di vista dei soggetti non paradigmatici. Come si vedrà, l'ingiustizia epistemica fa proprio emergere la necessità di ripensare l'epistemologia affinché includa nuove risorse interpretative e migliori le risorse epistemiche già sviluppate, alla luce delle esperienze dei soggetti "altri".

creazione. Altre volte, invece, non si ritengono credibili le narrative da loro proposte in ambito giudiziale.

Nel prosieguo, si tratterà dapprima il concetto di “discriminazione strutturale” in relazione a quello di “eguaglianza trasformativa” (*transformative equality*) e di come questi concetti rappresentino la cornice entro cui si inseriscono le riflessioni sulla stereotipizzazione giudiziaria (§ 2.1). In secondo luogo, si fornirà brevemente un riferimento all’area di ricerca relativa all’“ingiustizia epistemica”, offrendo una panoramica di alcuni concetti e approcci di analisi presenti all’interno di quest’area di ricerca (§ 2.2).

2.1. Discriminazione strutturale e stereotipizzazione giudiziaria: verso un’eguaglianza trasformativa

Gli studi relativi al pregiudizio sviluppati in ambito sociologico e psicologico hanno portato, verso la fine degli anni ’60 e all’interno del contesto statunitense, all’uso degli aggettivi “istituzionale” e “strutturale” in relazione con i termini “discriminazione” e “razzismo”⁷. Come segnalato da Christopher McCrudden, nel 1969 Louis L. Knowles e Kenneth Prewitt utilizzavano l’espressione “razzismo istituzionale” per riferirsi ad ogni situazione in cui:

behaviour has become so well institutionalized that the individual generally does not have to exercise choices to operate in a racist manner. The rules and procedures of the large organization have already prestructured the choice. The individual only has to conform to the operating norms of the organization and the institution will do the discriminating for him⁸.

Si tratta di una nozione che risulta particolarmente chiara nell’evidenziare l’esistenza di pratiche discriminatorie che formano parte del funzionamento stesso dell’organizzazione. Al soggetto che opera per conto dell’istituzione o dell’organizzazione non è richiesto di decidere deliberatamente di discriminare; gli basterà operare in modo conforme alle prassi o alle norme stabilite all’interno dell’organizzazione. In altre parole, la discriminazione a livello sociale può essere assimilata e riprodotta dall’istituzione stessa. A livello giudiziale, l’esistenza di una cultura giuridica discriminatoria può

⁷ C. McCrudden, *Institutional Discrimination*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, fasc. 2, 3, 1982, pp. 303-367.

⁸ L.L. Knowles-K. Prewitt, *Institutional Racism in America*, Prentice-Hall, 1969, p. 143; come è stato citato in C. McCrudden, *Institutional Discrimination*, cit., p. 306.

portare l'interprete a conformarsi ad essa, nonostante si richieda alla giudice o al giudice un'interpretazione conforme alla costituzione. In tal senso, ci sono disposizioni, interpretazioni di certe norme, valutazioni delle prove o modalità di ricostruzioni dei fatti che si sono consolidate nel tempo e che riflettono la discriminazione all'interno di un'istituzione che dovrebbe garantire l'eguaglianza. È bene notare, dunque, che se, da un lato, le convenzioni o gli accordi interpretativi svolgono senz'altro un ruolo positivo nell'assicurare una certa stabilità all'interno della pratica giuridica, dall'altro, qualora si sia sedimentata una prassi discriminatoria, si richiede alla giudice o al giudice uno sforzo maggiore nel non adeguarsi a quella cultura e adottare un atteggiamento critico che le/gli permetta di allontanarsi da essa.

Sebbene la nozione di Louis L. Knowles e Kenneth Prewitt sia utile per comprendere come funzioni il razzismo (o discriminazione) istituzionale, non è l'unica. Per esempio, nel 1996 Fred L. Pincus aveva elaborato la distinzione tra "discriminazione individuale"⁹, "discriminazione istituzionale"¹⁰ e "discriminazione strutturale"¹¹. Mentre le prime due espressioni riguardano forme intenzionali di discriminazione da parte, rispettivamente, di individui o istituzioni, la terza espressione riguarda politiche ed atteggiamenti apparentemente neutri ma che sono discriminatori. Si noti, però, che in dottrina il significato attribuito da Pincus a "discriminazione istituzionale" è talvolta associato all'espressione "discriminazione organizzativa" (*organizational discrimination*)¹², mentre l'aggettivo "istituzionale" viene

⁹ «Individual discrimination refers to the behavior of individual members of one race/ethnic/gender group that is intended to have a differential and/or harmful effect on the members of another race/ethnic/gender group». F.L. PINCUS, *Discrimination Comes in Many Forms: Individual, Institutional, and Structural*, in *American Behavioral Scientist*, fasc. 40, 2, 1996, p. 186.

¹⁰ «Institutional discrimination, on the other hand, is quite different because it refers to the policies of the dominant race/ethnic/ gender institutions and the behavior of individuals who control these institutions and implement policies that are intended to have a differential and/or harmful effect on minority race/ethnic/gender groups». *Ibidem*.

¹¹ «[S]tructural discrimination refers to the policies of dominant race/ethnic/gender institutions and the behavior of the individuals who implement these policies and control these institutions, which are race/ethnic/gender neutral in intent but which have a differential and/or harmful effect on minority race/ethnic/gender groups». *Ibidem*.

¹² «In many cases, acts of discrimination are attributed to collective agents, rather than to natural persons acting in their individual capacities. Accordingly, corporations, universities, government agencies, religious bodies, and other collective agents can act in discriminatory ways. This kind of discrimination can be called "organizational", and it cuts across the direct-indirect distinction. Confusion sometimes arises when it is mistakenly believed that organizations cannot have intentions and that only indirect discrimination is possible for them. As collective agents, organizations do have intentions, and those intentions are a function of who the officially

usato anche come sinonimo di “strutturale”¹³. Kasper Lippert-Rasmussen cerca di distinguere la discriminazione istituzionale da quella strutturale, anche se permangono alcune questioni aperte¹⁴. Nell’elaborazione di Lippert-Rasmussen la discriminazione istituzionale è associata con l’idea di istituzione (per esempio, uno Stato, una compagnia o un’università) intesa come agente collettivo, mentre la discriminazione strutturale è legata a quella di struttura sociale¹⁵. Secondo l’Autore ci può essere discriminazione strutturale senza discriminazione istituzionale e viceversa. Andrew Altman ha osservato che alla base dell’elaborazione di tali concetti a livello dottrinale vi è la necessità di segnalare un fenomeno diverso rispetto alla discriminazione diretta, sebbene quest’ultima possa farne parte. Nel caso della discriminazione strutturale (o istituzionale) si intende porre in evidenza che gli effetti ingiusti derivano dalle regole adottate da parte delle istituzioni di una società che producono effetti svantaggiosi e sproporzionati nei confronti dei membri di determinati gruppi sociali¹⁶. In altre parole, si tratta di un concetto che mette in relazione le strutture sociali con le disuguaglianze strutturali e l’ingiustizia strutturale¹⁷, ponendo al centro dell’indagine le cause

authorized agents of the institution are and what they are trying to do when they act as their official powers enable them». A. ALTMAN, *Discrimination*, in E.N. ZALTA (a cura di), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2020.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ María Ángeles Barrère Unzueta evidenzia che non risulta chiaro che cosa intenda Lippert-Rasmussen nel dire che le strutture sociali, pur non essendo agenti collettivi, possano discriminare. M.Á. BARRÈRE UNZUETA, *Filosofías del Derecho antidiscriminatorio: ¿qué Derecho y qué discriminación?: una visión contra-hegemonica del Derecho antidiscriminatorio*, in *Anuario de filosofía del derecho*, 34, 2018, pp. 11-42.

¹⁵ Lippert-Rasmussen stesso riconosce che definire cosa sia una “struttura sociale” sia complesso, anche se indica alcune delle caratteristiche definitorie che ritiene importanti nella propria elaborazione: «Different social theorists will give different accounts of what a social structure is and for present purposes I need not address the huge question of what exactly a social structure is. A very abstract account says that social structures are enduring orderly and patterned relationships between the elements of a society. A less, but still very, abstract account says that social structures are rules that constitute and regulate the major sectors of life such as family relations, property ownership and exchange, and political powers and responsibilities. Since neither relationships, nor rules, are agents in any substantive sense, by its very nature structural discrimination is indirect discrimination. Also, on the definition I have offered the present structure of society might discriminate against a certain group, even if no present member of society engages in direct discrimination against members of this group». K. LIPPERT-RASMUSSEN, *Born Free and Equal?: A Philosophical Inquiry into the Nature of Discrimination*, Oxford University Press, 2013, p. 78.

¹⁶ A. ALTMAN, *Discrimination*, cit.

¹⁷ M.V. MATIJEVIĆ-A. ZDRAVKOVIĆ, *Breaking the invisible cage: limits of law in structural discrimination*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 3, 2024, pp. 1-18.

dell'ingiustizia sociale¹⁸. Si noti che all'interno del giusfemminismo la riflessione su istituzioni e strutture che hanno effetti sistematicamente discriminatori è legata al riconoscimento della condizione di oppressione che soffrono determinati gruppi¹⁹. In questa linea, all'interno del contesto spagnolo è stato coniato il concetto di "subordiscriminazione" (*subordiscriminación*) volto a designare «el conjunto de tratos que, adquiriendo significación en uno o varios sistemas de poder, inferiorizan el estatus de ciertos grupos sociales e impiden que ese estatus cambie (es decir, que lo reproducen)»²⁰. Quest'ultimo concetto pare molto più adeguato nel riferirsi alle forme di oppressione che sperimentano certi gruppi storicamente discriminati, tuttavia, essendo stato elaborato di recente in ambito spagnolo, è molto più frequente a livello internazionale (dottrinale e non) l'uso delle espressioni "discriminazione strutturale" e "discriminazione istituzionale".

Essendo la stereotipizzazione giudiziaria l'oggetto di questo libro, non pare utile soffermarsi sulle questioni definitorie in questa sede, in quanto saranno trattate in modo approfondito nei successivi paragrafi. Tuttavia, pare necessario evidenziare il legame tra discriminazione strutturale e stereotipizzazione giudiziaria. Infatti, in ambito giuridico quando la letteratura, le organizzazioni internazionali o la giurisprudenza richiamano il fenomeno della stereotipizzazione giudiziaria, si riferiscono prevalentemente alla prassi con cui i tribunali ascrivono ruoli o attributi dannosi ad un individuo per la mera appartenenza ad un gruppo. Ciò si lega, dunque, alla discriminazione strutturale perché, in primo luogo, la stereotipizzazione è legata ad una prassi istituzionalizzata da parte degli organi giudiziari e, in secondo luogo, il suo carattere dannoso emerge proprio con riferimento allo svantaggio che genera nei confronti di determinati gruppi sociali. La stereotipizzazione giudiziaria rappresenta, dunque, una delle modalità con cui si manifesta la discriminazione strutturale.

Alla luce di quanto detto, l'approccio proposto da Sandra Fredman per un "eguaglianza trasformativa" (*transformative equality*) è proprio finalizzato al riconoscimento delle differenze ed al cambiamento delle strutture discriminatorie²¹. I quattro scopi che dovrebbe perseguire l'eguaglianza

¹⁸ E.V. HENN, *International Human Rights Law and Structural Discrimination: The Example of Violence against Women*, cit.

¹⁹ I.M. YOUNG, *Justice and the Politics of Difference*, Princeton University Press, Princeton, 1990.

²⁰ M.Á. BARRÈRE UNZUETA, *Filosofías del Derecho antidiscriminatorio: ¿qué Derecho y qué discriminación?: una visión contra-hegemónica del Derecho antidiscriminatorio*, cit., p. 32.

²¹ S. FREDMAN, *Discrimination Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011.

sono: «(1) break the cycle of disadvantage, (2) promote respect for dignity and worth, (3) accommodate difference by achieving structural change, and (4) promote political and social inclusion»²². Si tratta di una radicale trasformazione nella cultura giuridica, sociale ed economica²³. Il contrasto della stereotipizzazione dannosa rientrerebbe, dunque, in questi scopi. Infatti, il legame tra stereotipi ed identità sociale fa emergere la necessità di promuovere l'eguale dignità, di valorizzare e riconoscere le differenze, a discapito della creazione e del mantenimento delle gerarchie tra gruppi, proprio al fine di non violare il principio giuridico dell'eguaglianza.

2.2. Le riflessioni sull'ingiustizia epistemica: un'altra manifestazione della discriminazione strutturale

Negli ultimi anni la linea di ricerca relativa all'ingiustizia epistemica è stata oggetto di uno sviluppo dottrinale crescente ed eterogeneo. Il tema dell'ingiustizia epistemica ha rappresentato il punto di incontro della filosofia politica, dell'etica e dell'epistemologia, proprio in ragione del fatto che l'oggetto di indagine consiste, riprendendo le parole di Gaile Pohlhaus, nell'esplorare:

how epistemic practices and institutions may be deployed and structured in ways that are simultaneously infelicitous toward certain epistemic values (such as truth, aptness, and understanding) and unjust with regard to particular knowers²⁴.

Nancy C.M. Hartsock già negli anni '90 aveva evidenziato la necessità di sviluppare un nuovo modo, più coinvolgente e responsabile, di intendere la conoscenza²⁵. A tal riguardo, Hartsock segnala l'importanza di apprendere

²² S. FREDMAN ET AL., *Transformative Equality: Making the Sustainable Development Goals Work for Women*, in *Ethics & International Affairs*, fasc. 30, 2, 2016, p. 180.

²³ Il concetto di "eguaglianza trasformativa" verrà ripreso in seguito in questo capitolo al § 2.6, dato che è alla base della proposta teorica e metodologica di Alexandra Timmer. Si tratta di una concezione di eguaglianza che è rinvenibile, insieme a quelle di eguaglianza formale e sostanziale, anche nella *General recommendation No. 25: Article 4, paragraph 1, of the Convention (temporary special measures)*, § 6-7 del CEDAW Committee.

²⁴ G. POHLHAUS, *Varieties of Epistemic Injustice*, in I.J. KIDD ET AL. (a cura di), *The Routledge Handbook of Epistemic Injustice*, Routledge, London, 2017, p. 13.

²⁵ N.C.M. HARTSOCK, *Money, Sex, And Power: Toward a Feminist Historical Materialism*, Northeastern University Press, Boston, 1985; *The Feminist Standpoint Revisited and Other Essays*, Westview Press, Boulder, Colo, 1998.

come si formano e si costruiscono i gruppi, proprio perché un gruppo non è solo un insieme di individui. All'interno di un gruppo i membri possono condividere un'esperienza di oppressione, marginalizzazione o segregazione che potrebbe essere funzionale alla comprensione delle loro condizioni di vita.

[T]he dominated live in a world structured by others for their purposes-purposes that at the very least are not our own and that are in various degrees inimical to our development and even existence. (...) As a result of this definition, dominated groups experience a series of inversions, distortions, and erasures that can become epistemologically constitutive. "The presupposition is that, owing to its structural situation in the social order and to the specific forms of oppression" inherent in that situation, each group lives the world in a way that allows it to see, or rather "makes it unavoidable to see and to know, features of the world that remain obscure, invisible, or merely occasional and secondary for other groups"²⁶.

Hartsock si riferisce ad "un'esperienza molto potente di inversione" nel momento in cui i soggetti "dominati" prendono coscienza della loro condizione (di dominati o oppressi), che li porta ad interfacciarsi al loro vissuto con gli occhi del soggetto "dominante", e si rendono conto che il cambiamento è possibile²⁷. In tale istante, i soggetti dominati riconoscono che ciò che reputavano "normale" con la lente del dominante è, in realtà, una "follia" o "irreale"²⁸.

In continuità con la riflessione sviluppata da Hartsock, Miranda Fricker ha sviluppato il concetto di "oppressione epistemica" (*epistemic oppression*) per riferirsi all'ingiustizia epistemica che sperimentano certi individui o gruppi in modo sistematico²⁹. Con l'espressione "ingiustizia epistemica"

²⁶ N.C.M. HARTSOCK, *The Feminist Standpoint Revisited and Other Essays*, cit., p. 241.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ A tal riguardo, Hartsock porta come esempio quanto esposto da Michelle Cliff. «Thus, Michelle Cliff writes of light-skinned, middle-class Jamaicans: "We were colorists and we aspired to oppressor status. ... We were convinced of white supremacy. If we failed, ... our dark part had taken over: an inherited imbalance in which the doom of the Creole was sealed." She steps back to look at what she has written and states that this "may sound fabulous, or even mythic. It is. It is insane." Or consider a U.S. Black woman who told her interviewer, "I have grown to womanhood in a world where the saner you are, the madder you are made to appear"». *Ibidem*. Si noti il legame con la Teoria della Giustificazione del Sistema, esposta nel primo capitolo, che spiega le ragioni che possono portare i gruppi dominati a mantenere gli stereotipi negativi che li riguardano.

²⁹ M. FRICKER, *Epistemic Oppression and Epistemic Privilege*, in *Canadian Journal of Philosophy Supplementary Volume*, fasc. 25, 1999, pp. 191-210.

(*epistemic injustice*), Fricker intende riferirsi a quel fenomeno in base al quale l'imitazione delle strutture del potere sociale³⁰ si riproduce nelle norme relative alla credibilità del soggetto parlante, riconoscendo la mera credibilità alle persone potenti e negandola a coloro che non sono in posizione di potere³¹. Così, si osserva una condizione di oppressione epistemica quando l'esperienza delle persone dominate non viene inclusa o integrata all'interno delle comuni conoscenze relative al mondo sociale³².

Fricker ha sviluppato ulteriormente questa idea nel libro *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*³³. Si tratta di un'opera considerata pioniera nell'elaborazione del concetto di "ingiustizia ermeneutica" (*hermeneutical injustice*)³⁴, oltre a riprendere ed approfondire quello di "ingiustizia testimoniale" (*testimonial injustice*). Si tratta di due diverse forme di ingiustizia epistemica che hanno in comune il fatto di arrecare un danno ad un soggetto con riguardo alla propria capacità di conoscitore. In particolare, si verifica un'ingiustizia testimoniale nel momento in cui il soggetto che ascolta assegna una ridotta credibilità a colui/colei che parla³⁵. Invece, l'ingiustizia

³⁰ Miranda Fricker utilizza l'espressione "social power" per riferirsi a una «practically socially situated capacity to control others' actions, where this capacity may be exercised (actively or passively) by particular social agents, or alternatively, it may operate purely structurally». M. FRICKER, *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 13. Una sottocategoria del potere sociale è l'"identity power", intesa come una «form of social power which is directly dependent upon shared social-imaginative conceptions of the social identities of those implicated in the particular operation of power». Ivi, p. 4. In breve, nella riflessione di Fricker viene esplorato il legame tra le norme sulla credibilità del soggetto parlante, l'autorità razionale ed il potere sociale. In tal senso, Fricker evidenzia che le strutture del potere sociale possono influenzare la percezione di un "good informant". Affinché un soggetto possa essere riconosciuto come un buon informatore, sarà valutata la sua autorità razionale, ossia la competenza ed affidabilità del soggetto, e la sua credibilità. In tal senso, si possono verificare due disallineamenti in tale valutazione: un soggetto può avere l'autorità razionale però non gli viene riconosciuta, oppure può essere riconosciuta l'autorità razionale ad un soggetto che, in realtà, non la possiede. Così, le strutture del potere sociale influenzano le "working-indicator-properties" che permettono di valutare il soggetto parlante, negando l'autorità razionale di certi soggetti in ragione della loro identità sociale (discriminata) e, al contrario, riconoscendola a coloro che hanno potere a livello sociale. M. FRICKER, *Rational Authority and Social Power: Towards a Truly Social Epistemology*, in *Proceedings of the Aristotelian Society*, fasc. 98, 2, 1998, pp. 159-177.

³¹ M. FRICKER, *Rational Authority and Social Power: Towards a Truly Social Epistemology*, cit.

³² M. FRICKER, *Epistemic Oppression and Epistemic Privilege*, cit.

³³ M. FRICKER, *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*, cit., p. 1.

³⁴ J. MEDINA, *Varieties of Hermeneutical Injustice*, in I.J. KIDD ET AL. (a cura di), *The Routledge Handbook of Epistemic Injustice*, Routledge, London, 2017, pp. 41-52.

³⁵ M. FRICKER, *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*, cit.

ermeneutica si ravvisa nel momento in cui le risorse interpretative collettive presentano una lacuna che colloca il soggetto che le sperimenta in una situazione di svantaggio proprio perché non ha gli strumenti per comprendere la propria esperienza sociale³⁶. Seguendo gli esempi proposti dall'Autrice, basti pensare nel primo caso alla polizia che non crede alle persone nere, e nel secondo caso ad una persona che è stata vittima di stupro in una società in cui ancora non è stato sviluppato il concetto di "stupro". Inoltre, Fricker afferma che tali forme di ingiustizia epistemica hanno due diverse cause. Mentre l'ingiustizia testimoniale è causata da un «prejudice in the economy of credibility»³⁷, l'ingiustizia ermeneutica è causata da «structural prejudice in the economy of collective hermeneutical resources»³⁸.

A partire dall'opera di Fricker, vi è stata successivamente una proficua elaborazione a livello dottrinale, anche in merito ad ulteriori situazioni di ingiustizia epistemica e di concetti ad essi connessi, su cui non è possibile soffermarsi in questa sede³⁹. Tuttavia, al fine di dar conto della ricchezza di questa letteratura, pare utile fare riferimento alle quattro lenti con cui guardare all'ingiustizia epistemica individuate da Gaile Pohlhaus Jr.⁴⁰. L'analisi proposta da Pohlhaus ha come obiettivo quello di individuare le varie relazioni con cui gli agenti epistemici possono sia generare un danno nei confronti dei soggetti conoscitori, sia distorcere i valori epistemici (come, per esempio, la verità, la pertinenza o la comprensione). Le quattro lenti proposte da Pohlhaus riguardano "Il contratto sociale e l'ignoranza coordinata" (*Social contract and coordinated ignorance*), "L'interdipendenza e le relazioni epistemiche" (*Interdependence and epistemic relations*), i "Gradi di cambiamento e/nei sistemi epistemici" (*Degrees of change and/in epistemic systems*) e "Il lavoro epistemico e la produzione di conoscenza" (*Epistemic labor and knowledge production*). Nel prosieguo, si farà riferimento alle differenti prospettive adottate da ognuna di queste lenti nel prendere in considerazione l'ingiustizia epistemica.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Ivi, p. 1.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ex multis*: K. DOTSON, *A Cautionary Tale: On Limiting Epistemic Oppression*, in *Frontiers: A Journal of Women Studies*, fasc. 33, 1, 2012, pp. 24-47; J. MEDINA, *The epistemology of resistance: Gender and racial oppression, epistemic injustice and resistant imaginations*, Oxford University press, New York [etc, 2013]; I.J. KIDD ET AL. (a cura di), *The Routledge Handbook of Epistemic Injustice*, Routledge, London, 2017; A. PÁEZ-J. MATIDA, *Editorial of dossier "Epistemic Injustice in Criminal Procedure"*, in *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, fasc. 9, 2023, pp. 11-38.

⁴⁰ G. POHLHAUS, *Varieties of Epistemic Injustice*, cit.

La prima lente su “Il contratto sociale e l’ignoranza coordinata” pone l’attenzione su:

how persons may be systematically subject to injustice generally speaking and to understand epistemic injustices as intertwined with (and reinforcing) relations of dominance and oppression. (...) With this lens, epistemic injustices take the form of epistemic institutions and cognitive practices that maintain and enforce unjust power relations⁴¹.

Si tratta di una prospettiva che prende le mosse dalle riflessioni di Charles W. Mills sul contratto razziale⁴² e da come questo crei due classi di agenti epistemici, ossia il conoscitore (*knowers*) ed il sotto-conoscitore (*sub-knowers*)⁴³. Nel contratto razziale i soggetti individuati come conoscitori sono gli uomini bianchi europei, mentre quelli che non sono bianchi non si ritengono capaci di poter contribuire intellettualmente al progresso. Le prassi, anche istituzionali, contribuiscono a mantenere questi ultimi nella classe dei sotto-conoscitori sia attraverso norme, sia attraverso *bias* cognitivi⁴⁴. Un

⁴¹ Ivi, p. 16.

⁴² Charles W. Mills sviluppa l’idea di “contratto razziale”, quale contratto (politico, morale ed epistemologico) non-ideale fondato sulla supremazia dei “bianchi”. Riprendendo le parole di Mills, «[t]he Racial Contract is that set of formal or informal agreements or meta-agreements (higher-level contracts about contracts, which set the limits of the contracts’ validity) between the members of one subset of humans, henceforth designated by (shifting) “racial” (phenotypical/genealogical/cultural) criteria Cr, C2, C3 ... as “white,” and coextensive (making due allowance for gender differentiation) with the class of full persons, to categorize the remaining subset of humans as “nonwhite” and of a different and inferior moral status, subpersons, so that they have a subordinate civil standing in the white or white-ruled polities the whites either already inhabit or establish or in transactions as aliens with these polities, and the moral and juridical rules normally regulating the behavior of whites in their dealings with one another either do not apply at all in dealings with nonwhites or apply only in a qualified form (depending in part on changing historical circumstances and what particular variety of nonwhite is involved), but in any case the general purpose of the Contract is always the differential privileging of the whites as a group with respect to the nonwhites as a group, the exploitation of their bodies, land, and resources, and the denial of equal socioeconomic opportunities to them. All whites are *beneficiaries* of the Contract, though some whites are not *signatories* to it». C.W. MILLS, *The Racial Contract*, Cornell University Press, 1997, p. 11. Lo scopo di Mills è quello di adottare il contratto razziale – un contratto, appunto, non-ideale –, quale espediente retorico e metodologico che permette di comprendere le logiche che sottendono alla dominazione razzista.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ L’esempio proposto da Pohlhaus riguarda la testimonianza delle persone nere. «A classic example of this form of epistemic injustice within an institution would be laws prohibiting blacks from testifying against whites in a court of law as was upheld by the U.S. Supreme Court in *Blyew vs. U.S.* (1871). A corresponding cognitive practice to this institution would include implicit biases

altro elemento parte di questa riflessione è quello secondo cui coloro che fanno parte della classe dei conoscitori sono portati ad ignorare queste ingiustizie epistemiche poiché vi sono una serie di abitudini o modalità di interazione – come, per esempio, l’arroganza epistemica – che allontanano l’attenzione verso queste forme di ingiustizia epistemica. Si tratta di un’ignoranza coordinata al fine di mantenere un certo tipo di potere sociale. Ciò è possibile solo se le istituzioni epistemiche ed i comportamenti collettivi sono volti al mantenimento di certi vizi epistemiche, ostacolando così il processo di acquisizione di una conoscenza che comprenda anche quella sviluppata dai sotto-conoscitori.

La seconda lente riguarda “L’interdipendenza e le relazioni epistemiche”, secondo cui:

epistemic injustices fall into two broad categories: first, exclusions that keep epistemic agents isolated from one another without warrant and, second, fractures in epistemic trust⁴⁵.

A questo riguardo, Pohlhaus riprende alcune osservazioni di filosofe femministe secondo cui la fiducia è un elemento fondamentale nella relazione tra agenti epistemiche. Quando un soggetto viene escluso ingiustamente dal partecipare a diverse aree – come, per esempio, l’educazione, la salute o la scienza – che contribuiscono alla creazione della conoscenza, tale soggetto non crede nelle proprie capacità come agente epistemico. Inoltre, il problema non si ha solo nella mancata fiducia che si ha in sé stessi, ma anche nella difficoltà nel riporre fiducia nei confronti delle istituzioni che non hanno riconosciuto storicamente la capacità epistemica a certi gruppi e, anzi, hanno contribuito al mantenimento della loro esclusione. Si pensi, per esempio, alle donne a cui è stato insegnato a non seguire i propri istinti e ad affidarsi all’autorità dell’uomo, oppure a professionisti/e sanitari donne o africani/e la cui autorità non è stata riconosciuta all’interno delle istituzioni mediche bianche.

La terza lente è quella relativa ai “Gradi di cambiamento e/nei sistemi epistemiche”, che si basa sulla riflessione sviluppata da Dotson e si discosta

that render certain groups of people less credible than others, i.e. as sub-knowers (Saul 2017). Longstanding practices of this type of epistemic injustice would include the systematic dismissal and ignorance of Black American intellectual traditions as properly philosophical (Outlaw 2007). All of these examples, insofar as they create a class of sub-knowers in the service of oppression, harm and disrespect particular knowers as knowers from within dominantly sanctioned epistemic institutions and practices». G. POHLHAUS, *Varieties of Epistemic Injustice*, cit., p. 17.

⁴⁵ Ivi, p. 18.

parzialmente dalla visione proposta nelle precedenti lenti. In tal senso, Pohlhaus afferma:

[w]hile the lenses provided above treat epistemic injustice as inextricable from social and political forms of oppression, Dotson utilizes a degree of change lens to argue that there are distinct forms of epistemic oppression that are not reducible to social and political factors, but rather derive from epistemic systems themselves (2014a: 116). In other words, there are features of our epistemic lives that can hold epistemic injustices in place independently of social and political relations of power. (...) With a degree of change lens, she identifies three distinct levels of exclusions from epistemic systems that may occur, first-, second-, and third-order exclusion, each with a corresponding degree of change that would be necessary to rectify the exclusion (2014a: 123-133)⁴⁶.

Non si intende approfondire il pensiero di Dotson in questa sede. Ciò che è bene segnalare è che l'autrice evidenzia la necessità di non limitarsi ai fattori politici o sociali che possono determinare forme di ingiustizia epistemica, ma di sviluppare un'analisi relativa ai sistemi epistemici stessi nella creazione e nel mantenimento dell'ingiustizia epistemica. Tale analisi è funzionale non solo a capire le forme di ingiustizia epistemica, ma anche le modalità con cui rispondere e correggere tali esclusioni epistemiche. Per esempio, se il problema risiede nel funzionamento inefficace delle risorse epistemiche condivise all'interno di un determinato sistema (*first-order exclusion*), bisognerà applicare correttamente le regole del sistema in modo tale da garantire una partecipazione equa da parte di tutti gli agenti epistemici. Invece, quando il problema riguarda l'inadeguatezza del sistema epistemico stesso nel rispondere a certe esperienze (*second-order exclusion*), sarà necessario migliorare le risorse epistemiche. Infine, quando un sistema è totalmente inadeguato per risolvere certi compiti epistemici (*third-order exclusion*), bisognerà procedere ad una riforma radicale del sistema epistemico. Gli esempi proposti da Dotson relativamente a questi tre ordini di esclusione sono, rispettivamente, l'ingiustizia testimoniale, l'ingiustizia ermeneutica e l'ingiustizia contributiva (*contributory injustice*)⁴⁷.

La quarta lente relativa a "Lavoro epistemico e produzione di conoscenza" permette di distinguere:

⁴⁶ Ivi, p. 19.

⁴⁷ Secondo Kristie Dotson si ha un'ingiustizia contributiva nel momento in cui: «an epistemic agent's willful hermeneutical ignorance in maintaining and utilizing structurally prejudiced hermeneutical resources thwarts a knower's ability to contribute to shared epistemic resources within a given epistemic community by compromising her epistemic agency». K. DOTSON, *A Cautionary Tale: On Limiting Epistemic Oppression*, cit., p. 32.

(at least) three broad categories of epistemic injustice: epistemic agential injustices, those that directly and unfairly thwart epistemic labor; epistemic labor invalidation, those that disregard or systematically fail to acknowledge the epistemic labor of some; and epistemic exploitation, those that unjustly exploit epistemic labor⁴⁸.

In tal senso, l'ingiustizia testimoniale o la minaccia dello stereotipo possono determinare una forma di *epistemic agential injustices* perché rendono molto più difficile per un determinato agente epistemico riuscire a completare un determinato compito. Invece, quando un'attività epistemica viene ignorata o svalutata si sta invalidando il lavoro epistemico compiuto dal soggetto (*epistemic labor invalidation*). Si pensi, per esempio, alla conoscenza relativa agli affetti e alle persone: si tratta di un tipo di conoscenza che si dà per scontata nelle donne e spesso non si percepisce come una reale conoscenza. Lo sfruttamento epistemico (*epistemic exploitation*) consiste nel produrre – o, forse, sarebbe meglio usare il verbo “estrarre” – testimonianze o confessioni che siano funzionali alla subordinazione di quel soggetto.

Come ha osservato la stessa Pohlhaus, alcuni dei casi presi in considerazione in una di queste quattro lenti, vengono trattati anche in altre, ma si noti che ciò non determina una completa sovrapposizione tra le diverse riflessioni. Infatti, è emerso come all'interno delle riflessioni sull'ingiustizia epistemica sia presente un armamentario concettuale eterogeneo e, al contempo, molto specifico, che cerca di catturare le diverse modalità con cui il fenomeno dell'ingiustizia epistemica si manifesta, agisce e genera un danno.

Ebbene, le riflessioni sull'ingiustizia epistemica hanno prestato attenzione alle cause strutturali che portano a forme di discriminazione epistemica⁴⁹. Così, l'influenza dell'ingiustizia epistemica – e, in particolare, di quella ermeneutica – è stata segnalata con riguardo all'individuazione di risorse ermeneutiche fondamentali nella definizione delle risposte istituzionali⁵⁰, nell'interpretazione giudiziale⁵¹ e nella comprensione stessa di

⁴⁸ G. POHLHAUS, *Varieties of Epistemic Injustice*, cit., p. 21.

⁴⁹ A. PÁEZ-J. MATIDA, *La Injusticia Epistémica en el Proceso Penal*, in *Milan Law Review*, fasc. 4, 2, 2023, pp. 114-136.

⁵⁰ D. LATOVA SANTAMARÍA, *Injusticia epistémica*, in *Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad*, 24, 2023, pp. 274-299; F. MOES ET AL., *Questions regarding 'epistemic injustice' in knowledge-intensive policymaking: Two examples from Dutch health insurance policy*, in *Social Science & Medicine*, fasc. 245, 2020, p. 112674.

⁵¹ R. HERDY-C. CASTELLIANO, *¿Existen injusticias hermenéuticas en el derecho?: Una lectura realista de la ininteligibilidad judicial de experiencias marginadas*, in *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, fasc. 9, 1, 2023.

specifiche esperienze, quali, a titolo esemplificativo, lo stupro⁵² o le richieste di asilo⁵³, sia da parte di coloro che le vivono, sia da parte degli agenti epistemici con cui entrano in contatto. Inoltre, in ambito giudiziario una specifica attenzione è stata rivolta alle forme di ingiustizia testimoniale. In tal senso, la credibilità di un soggetto viene messa in discussione sin dalle modalità di svolgimento della fase dibattimentale che fanno emergere una conversazione diseguale⁵⁴ e viene in seguito trasposta nel ragionamento probatorio⁵⁵. Si noti, però, che l'ingiustizia testimoniale legata alla valutazione della credibilità di un soggetto può generare un danno diretto o indiretto nei confronti di un soggetto che appartiene ad un gruppo storicamente discriminato. In tal senso, il danno nei confronti dell'agente epistemico discriminato è diretto quando lo svantaggio deriva da un deficit o un eccesso di credibilità che viene attribuito per la mera appartenenza ad un gruppo storicamente discriminato⁵⁶. Invece, il danno è indiretto quando l'eccesso di credibilità assegnato ad un soggetto terzo – come, per esempio, l'esperto – determina un danno (indiretto) nei confronti del soggetto discriminato, non solo per la decisione ingiusta ma anche perché non viene ascoltato⁵⁷.

In conclusione, molte delle riflessioni proposte all'interno della letteratura sull'ingiustizia epistemica sono senz'altro complementari rispetto a quelle che si svilupperanno in questo lavoro e, in particolar modo, a quelle proposte nel terzo capitolo rispetto all'influenza degli stereotipi nel ragionamento probatorio. Infatti, le ricerche relative alla stereotipizzazione giudiziaria e all'ingiustizia epistemica consentono di porre l'attenzione su diverse modalità con cui l'ingiustizia nei confronti di collettivi storicamente discriminati si manifesta in ambito giuridico. L'individuazione dei casi di ingiustizia e di esclusione di tipo epistemico, così come delle prassi giudiziarie di

⁵² K. JENKINS, *Rape Myths and Domestic Abuse Myths as Hermeneutical Injustices*, in *Journal of Applied Philosophy*, fasc. 34, 2, 2017, pp. 191-205.

⁵³ N. FERREIRA, *Utterly Unbelievable: The Discourse of 'Fake' SOGI Asylum Claims as a Form of Epistemic Injustice*, in *International Journal of Refugee Law*, fasc. 34, 3-4, 2022, pp. 303-326.

⁵⁴ E. VOLTA, *Un ascolto parziale: il lavoro ideologico dei miti di stupro in aula di giustizia*, in *Questione Giustizia*, 4, 2022, p. 90-97; *La misoginia in atto nel discorso giuridico: victim blaming e riduzione al silenzio*, in *VE*, 2023, pp. 221-240.

⁵⁵ F. PICINALI, *Evidential reasoning, testimonial injustice and the fairness of the criminal trial*, in *Quaestio Facti. Revista Internacional Sobre Razonamiento Probatorio*, 6, 2023, pp. 201-235.

⁵⁶ A. PÁEZ-J. MATIDA, *La Injusticia Epistémica en el Proceso Penal*, cit.; A. FARANO, *Discussing epistemic injustice: expertise at trial and feminist science*, in *Milan Law Review*, fasc. 4, 2, 2023, pp. 137-150.

⁵⁷ L. CORSO, *Epistemic injustice, judiciary reasoning and stereotypes: from narrow, to broad, to broader*, in *Milan Law Review*, fasc. 4, 2, 2023, pp. 100-113.

stereotipizzazione, permettono di riflettere sui meccanismi con cui si generano, mantengono e legittimano forme di discriminazione strutturale da parte delle stesse istituzioni che dovrebbero tutelare certi gruppi. Si tratta, dunque, di conoscere tali dispositivi distorsivi per poter elaborare forme di controllo e di risposta istituzionale che perseguano la promozione di un'eguaglianza trasformativa.

3. Cenni introduttivi sul contrasto della stereotipizzazione giudiziaria

3.1. Il contrasto della stereotipizzazione giudiziaria come obbligo derivante da organi sovranazionali

La presa di coscienza dell'influenza di stereotipi dannosi in ambito giudiziale ha destato la preoccupazione degli organi internazionali, di quelli sovranazionali e, da ultimo, anche di quelli nazionali. Tali organi hanno ritenuto necessario riconoscere un esplicito obbligo in capo alle/ai giudici di contrastare l'ascrizione di ruoli, caratteristiche e attributi dannosi alle persone per la mera appartenenza ad un gruppo.

A livello internazionale, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (d'ora in poi, Comitato CEDAW) ha senz'altro avuto un ruolo fondamentale nel riconoscimento degli effetti dannosi degli stereotipi sulle donne, anche in un'ottica intersezionale. Tale riconoscimento si ha già nel 1979 con l'adozione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW). In particolare, nell'art. 5 della CEDAW gli Stati parte si obbligano a adottare tutte le misure necessarie per «modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne». Il Comitato CEDAW ha fatto riferimento agli stereotipi, ai ruoli di genere ed ai pregiudizi anche in altre Raccomandazioni Generali – come, per esempio, la Racc. Gen. num. 28 e la num. 35 – e nella risoluzione delle *view* individuali. Tuttavia, in questa sede pare rilevante fare uno specifico cenno alla Raccomandazione Generale num. 33 sull'accesso delle donne alla giustizia (2015). In questa Raccomandazione Generale, il Comitato CEDAW individua la stereotipizzazione giudiziaria come un problema per lo Stato di Diritto, con particolare riguardo alla garanzia dell'accesso alla giustizia (anche) alle donne e alle ripercussioni sull'imparzialità e sull'indipendenza degli

organi giudicanti. Il Comitato CEDAW riconosce che l'influenza degli stereotipi dannosi sia un problema pervasivo che riguarda tutti/e gli operatori e le operatrici del diritto e le fasi del processo (§ 27). Tuttavia, l'inclusione da parte del/la giudice di uno stereotipo di genere nella motivazione della sentenza comporta il rafforzamento ed il mantenimento della narrativa stereotipata, nonché l'apparente legittimità che si dà alla narrativa proprio in ragione dell'organo che ne fa uso. Il Comitato CEDAW evidenzia, dunque, la necessità per gli Stati parte di adottare le misure necessarie sia rispetto a "Discriminatory laws, procedures and practices" (§ 21-25), sia riguardo a "Stereotyping and gender bias in the justice system and the importance of capacity-building" (§ 26-29).

Oltre al Comitato CEDAW, a livello internazionale non manca il riconoscimento della stereotipizzazione di genere da parte dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), attraverso il finanziamento di specifici studi sulla stereotipizzazione giudiziaria⁵⁸ e guide utili per gli organi giudicanti⁵⁹. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) riconosce l'obbligo in capo agli Stati parte di contrastare la stereotipizzazione con un approccio intersezionale, menzionando, in particolare, il fattore della disabilità, del sesso e dell'età (art. 8.1.b CRPD). Si tratta della prima disposizione inclusa in un trattato internazionale sui diritti umani che esplicita la necessità di contrasto ai pregiudizi, agli stereotipi ed alle prassi dannose. Pare rilevante segnalare che, di recente, è stato pubblicato un protocollo per giudicare con una "prospettiva sulla disabilità", includendo una particolare attenzione verso gli stereotipi dannosi sulla disabilità che entrano in ambito giudiziario⁶⁰.

Vi sono, poi, altre guide a livello internazionale⁶¹, nonché l'impegno profuso dalla Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nel riconoscere la

⁵⁸ OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, *Gender stereotyping as a human rights violation*, 2013; S. CUSACK, *Eliminating judicial stereotyping Equal access to justice for women in gender-based violence cases*, Office of the High Commissioner for Human Rights, 2014; OHCHR, *El papel del poder judicial en el tratamiento de los estereotipos en los casos de salud y derechos sexuales y reproductivos – una revisión de la jurisprudencia*, 2017.

⁵⁹ OHCHR, *Gender stereotyping and the judiciary. A Workshop guide*, United Nations, New York and Geneva, 2020.

⁶⁰ DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, *Protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2022.

⁶¹ GRUPO INTERAGENCIAL DE GÉNERO DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN URUGUAY ET AL., *Guía para Fiscalía sobre estereotipos de género y estándares internacionales sobre derechos de las mujeres*, Imprenta Rojo Srl, Uruguay, 2020.

presenza di stereotipi pregiudizievole nell'argomentazione delle corti inferiori⁶².

A livello europeo, la Commissione Europea all'interno della Gender Equality Strategy 2020-2025 include il contrasto della stereotipizzazione di genere come uno degli obiettivi principali, prevedendo specifiche campagne di sensibilizzazione, azioni e guide⁶³. Si noti che il formale riconoscimento dell'obbligo di contrasto della stereotipizzazione avviene indirettamente attraverso il richiamo al *gender mainstreaming*, quale metodologia che richiede di decostruire la realtà sociale ed evitare gli effetti dannosi di certe prassi discriminatorie⁶⁴.

Il Consiglio d'Europa nel *Plan of action on strengthening judicial independence* ha previsto una specifica azione (2.4) destinata all'adozione di misure che sono finalizzate a "Counter the negative influence of stereotyping in judicial decision making"⁶⁵. Inoltre, di recente, il Consiglio d'Europa ha pubblicato un manuale destinato ai/le giudici ed ai/le procuratori/procuratrici⁶⁶. Si noti, poi, che il *Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence* (GREVIO) – ma anche lo *European Equality Law Network*, sebbene in via informale – svolge un importante monitoraggio degli Stati parte, anche con riguardo all'accesso alla giustizia delle donne e alla (denuncia della) stereotipizzazione giudiziaria.

Infine, nell'ordinamento giuridico italiano, la Corte di Cassazione ha osservato, nel 2021, che non è mai stata dedicata particolare attenzione al fenomeno della stereotipizzazione giudiziaria. In tal senso, la Corte di Cassazione riconosce le ricadute discriminatorie di un linguaggio che riproduce stereotipi dannosi nella motivazione della sentenza⁶⁷ ed evidenzia la

⁶² F.J. ARENA (a cura di), *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia*, cit.

⁶³ Le attività realizzate e finanziate dalla Commissione Europea sono davvero molte che non pare utile operare una selezione, dato anche l'esistenza di specifici programmi di finanziamento di progetti dedicati all'accesso alla giustizia, formazione degli organi giudiziari ed il contrasto della stereotipizzazione.

⁶⁴ J.M. GIL RUIZ, *Las nuevas técnicas legislativas en España: los informes de evaluación de género*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012.

⁶⁵ COUNCIL OF EUROPE, *Plan of action on strengthening judicial independence and impartiality*, Council of Europe, Strasbourg, 2016.

⁶⁶ COUNCIL OF EUROPE, *Training Manual for Judges and Prosecutors on Ensuring Women's Access to Justice*, 2017.

⁶⁷ «La riflessione sulla motivazione dei provvedimenti e sul linguaggio deve comprendere anche un aspetto sinora non sufficientemente esplorato, quello dell'uso di stereotipi, in particolare di quelli di genere. È indubbio che la lingua manifesta e, allo stesso tempo, condiziona il nostro modo di pensare: essa incorpora una visione del mondo e ce la impone. Il linguaggio, quindi, non

necessità di sviluppare un «approfondimento sulla costruzione del ragionamento giuridico, sulle categorie da esso utilizzate, sul linguaggio, sulla loro “permeabilità” ai cambiamenti e alle nuove sensibilità maturate nella società con specifico riferimento al tema del pregiudizio di genere e di ogni forma di discriminazione»⁶⁸.

3.2. *Il contrasto della stereotipizzazione giudiziaria come obbligo derivante dal principio di eguaglianza*

Come si è visto, il contrasto della stereotipizzazione giudiziaria si sta progressivamente affermando come un obbligo autonomo. Tuttavia, appare opportuno richiamare la proposta teorica elaborata da José Fernando Lousada Arochena che, pur essendo stata sviluppata in un contesto giuridico specifico – quello spagnolo –, ha il merito di strutturare concettualmente il fenomeno della stereotipizzazione giudiziaria ed il suo contrasto alla luce del principio di eguaglianza.

Nell’ordinamento giuridico spagnolo, il principio di eguaglianza costituisce un valore superiore, un principio giuridico generale e presenta aspetti che lo riconducono ad un diritto fondamentale⁶⁹. La previsione dell’integrazione e del rispetto del principio di eguaglianza nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme giuridiche nell’art. 4 della *Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres* (LO Igualdad) ha consentito di individuare in tale disposizione anche l’obbligo, in capo alle e ai giudici, di combattere gli stereotipi dannosi o i pregiudizi di genere. In tal senso, José Fernando Lousada Arochena propone il c.d.

è soltanto uno strumento di informazione e comunicazione, ma rappresenta uno dei più importanti sistemi simbolici a nostra disposizione e uno degli strumenti privilegiati per la costruzione della soggettività individuale, compresa l’identità di genere. La lingua non si limita a rispecchiare i valori, ma anche concorre a determinarli. Occorre, inoltre, essere consapevoli che il linguaggio, sia esso quello storico-naturale che quello giuridico, racchiude la sedimentazione di tutti i significati individuali e collettivi attribuiti alle parole nel corso del tempo, nonché delle idee, dei giudizi di valore, dei comportamenti elaborati a livello formativo e sociale». CORTE DI CASSAZIONE, *Relazione illustrativa del Presidente della Corte in ordine al programma di gestione per l’anno 2021 dei procedimenti civili e penali ex art. 37 D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito in L. 15.7.2011, n. 111*, 2021, pp. 104-105.

⁶⁸ Ivi, p. 105.

⁶⁹ J.F. LOUSADA AROCHENA, *El derecho fundamental a la igualdad efectiva de mujeres y hombres: fundamentos del derecho a la igualdad de género y, en especial, su aplicación en el derecho del trabajo y de la seguridad social*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014; I. VILLAVARDE MENÉNDEZ ET AL., *Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978*, Tecnos, 2004.

*enjuiciamiento de género*⁷⁰, quale metodo da adottare, da parte delle giudici e dei giudici, nella risoluzione dei casi concreti, al fine di garantire l'eguaglianza tra uomini e donne⁷¹, anche tenendo conto delle condizioni discriminatorie di tipo intersezionale⁷². Tale proposta risulta particolarmente interessante in quanto evidenzia due modalità attraverso cui gli stereotipi e il principio di eguaglianza possono interagire nel ragionamento giudiziale. Queste due diverse modalità si riflettono nelle due dimensioni del *enjuiciamiento de género*, ossia quella proibitiva e quella promozionale.

La dimensione proibitiva è legata alla parità di trattamento ed è volta ad evitare che l'assegnazione di ruoli di genere a livello sociale possa influire nel processo decisionale, riguardando, quindi, tutte le aree del diritto. Invece, la dimensione promozionale è connessa alle pari opportunità ed è diretta a promuovere l'eliminazione di stereotipi dannosi o pregiudizi di genere e riguarda gli ambiti – come, ad esempio, diritto del lavoro o diritto dei consumatori – in cui prevale il carattere di tutela⁷³. I contesti in cui si richiede di adottare tale metodologia sono diversi, come: l'interpretazione di una disposizione sia di diritto sostanziale che procedurale, il giudizio di valore espresso nella valutazione delle condotte ai fini dell'applicazione del precetto normativo, il giudizio di valore relativo alla valutazione delle condotte mantenute all'interno del processo e della valutazione probatoria, e quando vi sono lacune normative o assiologiche⁷⁴. Infine, Lousada Arochena offre indicazioni su come applicare tale metodologia a partire dall'analisi di casi concreti emersi nel contesto giudiziale spagnolo, facendo particolare attenzione all'obbligo di non introdurre pregiudizi di genere⁷⁵,

⁷⁰ Si tratta di un'espressione che non ha un corrispettivo in italiano. Infatti, il verbo "enjuiciar" ha tre significati: «1. Someter una cuestión a examen, discusión y juicio. 2. Instruir, juzgar o sentenciar una causa. 3. Sujetar a alguien a juicio». REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *enjuiciar* | *Diccionario de la lengua española*, «Diccionario de la lengua española» – Edición del Tricentenario, s.d. <https://dle.rae.es/enjuiciar> (consultato 27/07/24). Tradurre tale espressione con "giudizio di genere" risulterebbe un po' forzato e farebbe perdere le diverse sfumature che ha il verbo "enjuiciar". Per questa ragione, si preferisce mantenere l'espressione "enjuiciamiento de género" in lingua originale.

⁷¹ J.F. LOUSADA AROCHENA, *El enjuiciamiento de género*, Dykinson, Madrid, 2020.

⁷² J.F. LOUSADA AROCHENA, *Mujeres y discriminación interseccional. Un ensayo sobre las mujeres en los márgenes*, Dykinson, Madrid, 2024. Con riguardo all'applicazione del *gender mainstreaming* al principio di tutela giudiziale effettiva, si veda anche: S. ARRUTI BENITO, *La transversalidad de género como garantía de tutela judicial efectiva: desafiando el paradigma androcéntrico*, Colex, A Coruña, 2025.

⁷³ J.F. LOUSADA AROCHENA, *El enjuiciamiento de género*, cit., pp. 97-98.

⁷⁴ Ivi, p. 119-122.

⁷⁵ Il divieto di introdurre pregiudizi di genere rileva con riguardo a diverse questioni che non

alla necessità di prendere in considerazione l'eguaglianza nell'interpretazione e nell'integrazione delle disposizioni⁷⁶, e ad altri elementi da includere nel processo decisionale⁷⁷.

dovrebbero essere distorte da stereotipi dannosi o pregiudizi di genere. Tra questi, Lousada fa riferimento alla necessità di non introdurli nella “interpretación de las normas jurídicas aplicándolas atendiendo a las circunstancias objetivas de los hechos enjuiciados” (Cap. 5, § 1.1), nella “valoración de la conducta de la víctima, o de las partes, sobre la base de cómo debe actuar una víctima modelo masculino, o una parte” (Cap. 5, § 1.2), nella “valoración de las pruebas, y en particular en la valoración de la declaración de las víctimas de delitos sexuales o de violencia de género” (Cap. 5, § 1.3) *Ibidem*. Con riguardo alla prima indicazione, basti pensare al caso di una violenza sessuale all'interno del matrimonio. In concreto, all'organo giudicante si richiede di valutare se effettivamente ci sia stata o meno una violenza sessuale alla luce delle risultanze probatorie, senza, quindi, lasciarsi offuscare da argomenti che cercano di dissuadere il/la giudice dal compiere tale valutazione – come, per esempio, l'idea secondo cui all'interno di un matrimonio non si può configurare uno stupro oppure la presenza di un “diritto” ad esigere rapporti sessuali da parte del coniuge. La seconda indicazione, invece, si lega a casi in cui vi sono delle aspettative relative alla (corretta) condotta che dovrebbe tenere la vittima come, per esempio, la denuncia immediata della violenza subita. Sull'idea della vittima ideale si tornerà in seguito al Cap. 4, § 2.1. Infine, la terza indicazione relativa alla valutazione della testimonianza della vittima di violenza sessuale o di violenza di genere riguarda la necessità di prendere in considerazione alcune circostanze che possono alterare tale testimonianza – per esempio, la vittimizzazione secondaria.

⁷⁶Lousada Arochena si riferisce alla ponderazione dell'eguaglianza di genere con riguardo alla “interpretación de las normas jurídicas flexibilizando su literalidad para potenciar las finalidades de la tutela antidiscriminatoria” (Cap. 5, § 1.4) e alla “integración de las normas llenando lagunas derivadas del olvido de situaciones feminizadas, o para evitar efectos perversos” (Cap. 5, § 1.8) *Ibidem*. Rispetto alla prima indicazione, un esempio è quello delle disposizioni giuridiche relative a sistemi pensionistici che, se interpretate alla lettera, determinano una situazione di discriminazione diretta. Invece, con riguardo alla seconda, uno degli esempi proposto è quello della nullità del rifiuto dell'organo giudicante alla richiesta di sospensione di un'udienza da parte di un'avvocata in congedo di maternità.

⁷⁷In concreto, si tratta di prendere in considerazione: “la prohibición de la discriminación por maternidad y de la erradicación de las consecuencias negativas de embarazo, parto o lactancia natural” (Cap. 5, § 1.5), “la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras en clave de corresponsabilidad” (Cap. 5, § 1.6), “las situaciones de vulnerabilidad o marginalidad real o potencial de las mujeres, en particular derivadas de una discriminación múltiple” (Cap. 5, § 1.7). *Ibidem*. Rispetto alla prima indicazione, basti pensare ai casi in cui il datore di lavoro, dopo essere venuto a conoscenza della gravidanza, assume un altro lavoratore con l'idea di sostituire a tempo indeterminato la dipendente in gravidanza – che sarà, poi, licenziata. Invece, un esempio della seconda indicazione riguarda il diritto del lavoro e, in concreto, l'impatto che possono avere certe disposizioni giuridiche nella corresponsabilità genitoriale e nel favorire una tradizionale suddivisione dei ruoli di genere. Infine, l'ultima indicazione riguarda i casi in cui confliggono diverse condizioni che possono rendere più complesso il riconoscimento della discriminazione: si pensi, per esempio, al riconoscimento della pensione di reversibilità ad una donna vedova, sposata con il rito rom.

4. *L'emersione di una teoria antistereotipo in ambito giuridico e il contrasto ai ruoli di genere negli anni '70*

Come ha osservato Cary Franklin, l'emersione di una teoria anti-stereotipizzazione negli anni '70 all'interno del diritto antidiscriminatorio statunitense ha subito l'influenza della progressiva attenzione che era stata data al legame tra stereotipi, pregiudizi ed eguaglianza nei decenni precedenti⁷⁸. Come si è cercato di dar conto nel primo capitolo (§ 1.4.2), il volume di Lippmann attirò l'attenzione dei cultori delle scienze sociali e dei movimenti civili nei confronti dello stereotipo e del pregiudizio, e a metà del secolo scorso negli Stati Uniti i movimenti per i diritti civili delle minoranze razziali avevano inserito nei loro discorsi il concetto di stereotipo e di stereotipizzazione.

Inoltre, in ambito psicologico, la prospettiva socio-cognitiva e quella cognitivo-motivazionale, nel contribuire alla comprensione del pregiudizio e delle relazioni tra gruppi, evidenziarono l'inadeguatezza delle politiche di riduzione del pregiudizio basate sull'assimilazionismo⁷⁹ e sul *colorblind*. Tali strategie politiche, anziché aiutare le minoranze, in realtà, generavano uno svantaggio «by reinforcing an intolerant attitude to cultural and group differences and so maintain covert prejudice and discrimination against them»⁸⁰.

Le considerazioni emerse relativamente alla razza sono state poi applicate analogicamente da parte di Pauli Murray anche alle donne per far comprendere come i giudizi basati su stereotipi fossero stati funzionali al mantenimento di un ordine sociale che limitava le opportunità e subordinava non solo rispetto alla razza, ma anche in base al sesso⁸¹. Al contempo, verso la fine degli anni '60 all'interno del movimento femminista venne criticata la presenza di ruoli di genere fondati nella tradizionale divisione uomo-donna. L'approccio adottato da Ruth Joan Bader Ginsburg è connesso a questo contesto.

⁷⁸ C. FRANKLIN, *The Anti-Stereotyping Principle in Constitutional Sex Discrimination Law*, in *New York University Law Review*, fasc. 85, 1, 2010, pp. 83-173.

⁷⁹ L'approccio assimilazionista assumeva che l'eliminazione del razzismo e del pregiudizio razzista sarebbe stato possibile attraverso la diminuzione della rilevanza del gruppo e delle differenze legate alla razza e rendendo la società cieca al colore. J. DUCKITT, *Historical Overview*, cit., p. 37.

⁸⁰ *Ibidem*; J.W. SCHOFIELD, *Causes and consequences of the colorblind perspective*, in J.F. DOVIDIO-S.L. GAERTNER (a cura di), *Prejudice, discrimination, and racism*, Academic Press, San Diego, CA, US, 1986, pp. 231-253.

⁸¹ P. MURRAY-M. EASTWOOD, *Jane Crow and the Law: Sex Discrimination and Title VII*, in *George Washington Law Review*, fasc. 34, 2, 1965, pp. 232-256.

Bader Ginsburg, già a partire dagli anni '70, aveva compreso che sostenere l'eguaglianza e la non discriminazione in ambito giuridico significava prendere in considerazione (anche) gli stereotipi e i ruoli sociali. Non sorprende, quindi, che quando la letteratura si riferisce agli inizi del principio anti-stereotipo o alla teoria anti-stereotipizzazione nel contesto giuridico americano sia frequente il richiamo a questa giurista⁸² o a diversi casi da lei difesi. In effetti, Bader Ginsburg è stata senz'altro un'avvocata lungimirante, precorritrice dell'approccio anti-stereotipo. Una nota curiosa che la stessa Ginsburg ha fatto presente in diverse occasioni, anche alle sue studentesse ed ai suoi studenti di giurisprudenza, è che lei stessa ha subito gli effetti discriminatori di *bias* e stereotipi di genere. Sul punto, pare interessante soffermarsi brevemente: non solo perché può essere utile per comprendere le ragioni che hanno portato l'allora avvocatessa a intraprendere per la prima volta un approccio anti-stereotipi in ambito giudiziale, ma anche perché l'esperienza di Ginsburg risulta esemplificativa delle barriere e delle limitazioni sperimentate dalle donne in ragione di un sistema di credenze discriminatorio.

Ruth Bader Ginsburg, dopo essersi laureata in giurisprudenza alla Harvard Law School negli anni '60, ebbe grandi difficoltà nel trovare uno studio legale che le offrisse un impiego⁸³. Tra i rifiuti, ci fu anche quello del giudice Felix Frankfurter, *associate justice* alla Corte Suprema degli Stati Uniti, il quale riconobbe che la candidata era "impressionante", ma ritenne di non essere ancora pronto ad assumere una donna⁸⁴. Certamente il giudice Felix Frankfurter non poteva immaginarsi che quasi trent'anni dopo, nel 1993, Bader Ginsburg avrebbe ricevuto anche lei la nomina di *associate justice* alla Corte Suprema degli Stati Uniti⁸⁵. Il giudice Learned Hand, invece, si era

⁸² S. BORNSTEIN, *The Law of Gender Stereotyping and the Work-Family Conflicts of Men A Tribute to Justice Ruth Bader Ginsburg*, in *Hastings Law Journal*, fasc. 63, 5, 2011, pp. 1297-1344; O. GAN, *Anti-Stereotyping Theory and Contract Law*, in *Harvard Journal of Law and Gender*, fasc. 42, 2018, pp. 84-122.

⁸³ «“Not a law firm in the entire city of New York bid for my employment as a lawyer when I earned my degree”, she recalled in 1993 upon accepting her Supreme Court nomination from President Bill Clinton at a Rose Garden news conference». R. WOLF, *Ginsburg's dedication undimmed after 20 years on court*, in *USA TODAY*, 2023.

⁸⁴ «In 1960, a dean at the Harvard Law School, Albert Sachs, proposed one of his star students to Justice Felix Frankfurter of the Supreme Court as a law clerk. Justice Frankfurter told Professor Sachs that while the candidate was impressive, he just wasn't ready to hire a woman and so couldn't offer a job to Ruth Bader Ginsburg.» N.A. LEWIS, *THE SUPREME COURT: Woman in the News; Rejected as a Clerk, Chosen as a Justice: Ruth Joan Bader Ginsburg*, in *The New York Times*, 1993.

⁸⁵ R. WOLF, *Ginsburg's dedication undimmed after 20 years on court*, cit.

espresso con riguardo a Bader Ginsburg per sottolineare che il suo modo di parlare non si addiceva ad una donna⁸⁶. Al di là di questi commenti sorprendenti, il rifiuto nei confronti della candidata Bader Ginsburg era molto probabilmente supportato da una serie di stereotipi e credenze discriminatorie diffuse in quel periodo, come, per esempio, la credenza secondo cui le carriere in ambito giuridico sono una «gentlemen's profession» o quella in base alla quale le donne non possiedono le «qualifications for forensic strife»⁸⁷. In altre parole, le difficoltà che riscontrò Bader Ginsburg nel trovare un impiego si basavano su credenze legate ad alcuni caratteri identitari che lei stessa ha così riassunto, menzionando tre gruppi (o sottogruppi) sociali: «I had three strikes against me. I was Jewish, I was a woman, and I was a mother»⁸⁸.

Conclusa questa breve parentesi biografica, vedremo nel prosieguo alcuni dei casi che Ginsburg ha seguito come legale e che ha presentato alla Corte Suprema affinché venisse applicata la *Equal Protection Clause* (14th Amendment, U.S. Constitution). In particolare, si farà riferimento ad alcuni degli argomenti esposti nel “brief for appellant”⁸⁹ di Sally M. Reed (§ 4.1), per poi riprendere brevemente alcuni altri casi prossimi a *Reed v. Reed* che si fondano su argomenti simili (§ 4.2).

Prima di procedere a tale trattazione, pare opportuno evidenziare che l'adozione da parte di Bader Ginsburg di un approccio anti-stereotipo – talvolta anche definito approccio anti-subordinazione⁹⁰ – è persistito nel tempo e non è stato esente da critiche da parte di alcune femministe. Per quanto concerne il tempo, basti pensare anche al *dissenting* di Bader Ginsburg nel caso *Gonzales v. Carhart* (2007), che rappresenta un ulteriore esempio della prospettiva adottata dalla avvocatessa e giudice nel corso della

⁸⁶ «Ginsburg was turned down (...) by Judge Learned Hand, who was concerned that his off-color language was too raw for a lady». E.H. AYER, *Ruth Bader Ginsburg: Fire and Steel on the Supreme Court*, Dillon Pr, New York: Toronto, 1995; come è stato citato in C. PRESSMAN, *The House that Ruth Built: Justice Ruth Bader Ginsburg, Gender and Justice*, in *NYLS Journal of Human Rights*, fasc. 14, 1, 1997, p. 311.

⁸⁷ C. PRESSMAN, *The House that Ruth Built: Justice Ruth Bader Ginsburg, Gender and Justice*, cit., p. 336.

⁸⁸ S.B. GOLDBERG, *The Second Woman Justice: Ruth Bader Ginsburg Talks Candidly About a Changing Society*, in *ABA Journal*, fasc. 79, 1993, pp. 40-43; come è stato citato in C. PRESSMAN, *The House that Ruth Built: Justice Ruth Bader Ginsburg, Gender and Justice*, cit., p. 311.

⁸⁹ Tale atto è stato presentato congiuntamente da Melvin L. Wulf; Ruth Bader Ginsburg; Allen R. Derr; Pauli Murray; Dorothy Kenyon. Nel testo ci si riferirà alle avvocatess e agli avvocati che hanno formulato il “Brief for Appellant” con l'espressione “La ricorrente”.

⁹⁰ N.S. SIEGEL-R.B. SIEGEL, *Struck by Stereotype: Ruth Bader Ginsburg on Pregnancy Discrimination as Sex Discrimination*, in *Duke Law Journal*, fasc. 59, 4, 2010, pp. 771-798.

sua carriera. Bader Ginsburg, nelle vesti di giudice della Corte Suprema, contrasta lo stereotipo usato dalla maggioranza secondo cui “le donne che abortiscono si pentono delle proprie scelte e, per questa ragione, soffrono di forti depressioni e mancanza di autostima” attraverso l’uso di studi psicologici e medici. In tal senso, Bader Ginsburg afferma che:

The Court is surely correct that, for most women, abortion is a painfully difficult decision. See ante, at 28. But “neither the weight of the scientific evidence to date nor the observable reality of 33 years of legal abortion in the United States comports with the idea that having an abortion is any more dangerous to a woman’s long-term mental health than delivering and parenting a child that she did not intend to have”⁹¹.

Invece, con riguardo alle critiche mosse a Bader Ginsburg, alcune femministe ritenevano che l’approccio di Bader Ginsburg fosse *sex-blind* e diretto a questioni di eguaglianza formale, preoccupata unicamente sulle differenze (arbitrarie) basate sul sesso⁹². Una parte delle critiche dipendevano dal fatto che Bader Ginsburg avesse rappresentato anche questioni discriminatorie che riguardavano uomini. Per quanto tali critiche debbano essere contestualizzate e possano esprimere delle preoccupazioni reali⁹³, l’approccio promosso da Bader Ginsburg, anche in base agli argomenti da lei presentati, sembra suggerire una preoccupazione verso una vera e propria decostruzione dei ruoli di genere. Non manca, infatti, l’analisi della condizione di subordinazione vissuta dalle donne in diversi dei casi da lei seguiti.

4.1. *Reed v. Reed (1971) e la diffidenza verso le “sex-based classification”*

A seguito della morte di Richard Lynn Reed, i genitori, che si erano separati prima della morte del figlio, fanno entrambi richiesta per essere nominati come amministratori della proprietà lasciata dal figlio. Per la precisione, la richiesta giunge in un primo momento dalla madre, Sally Reed, e prima che potesse essere formalizzata tale richiesta e nominata la madre, il

⁹¹ U.S. Supreme Court, *Gonzales v. Carhart*, 18 aprile 2007, *Dissenting Ginsburg J.*

⁹² N.S. SIEGEL-R.B. SIEGEL, *Struck by Stereotype: Ruth Bader Ginsburg on Pregnancy Discrimination as Sex Discrimination*, cit., p. 788.

⁹³ «Much of this criticism occurred in an era of backlash, when an increasingly conservative Court was employing a formalist conception of classification to make equal protection law blind to problems of disparate impact and hostile to affirmative action, in sex as well as race cases. In such an era, it was possible to (mis)construe Ginsburg’s selection of male sex discrimination plaintiffs as of a piece with the formalist reasoning of the Burger Court». *Ibidem*.

padre Cecil Reed compila una richiesta concorrente per la nomina ad amministratore. La decisione della Idaho Supreme Court è di nominare Cecil Reed come amministratore della proprietà in quanto era un uomo. La decisione era, infatti, basata su una disposizione del Idaho Code (Sec. 15-314) che stabiliva: “Of several persons claiming and equally entitled to administer, males must be preferred to females, and relatives of the whole to those of the half-blood”. In altre parole, la disposizione prevedeva un criterio di preferenza a favore degli uomini. Vediamo, di seguito, alcuni punti cruciali dell’argomentazione addotta dalle avvocate e dagli avvocati di Sally Reed (“ricorrente”) nell’appello innanzi alla Supreme Court of the United States (October Term 1970, No. 430). In concreto, si prenderanno in considerazione i seguenti punti: I. La “suspect classification doctrine” e l’analogia con la discriminazione razziale; II. Le donne come “Disadvantaged Second Sex”: a proposito di alcuni ruoli di genere; III. “Men are better qualified to act as an administrator than are women”.

I. La “suspect classification doctrine” e l’analogia con la discriminazione razziale

Nel contesto giuridico americano, le classificazioni che erano basate su categorie come la “razza” e la “nazionalità” erano viste come “sospette” ed “ingiuste” e, per questa ragione, sottoposte ad un intenso scrutinio da parte degli organi giudiziari. Nonostante la previsione di meccanismi di controllo a tutela dei diritti delle persone appartenenti alle menzionate categorie, si era palesato il problema della resistenza delle istituzioni sociali e culturali nel mantenimento di condizioni di discriminazione nei confronti di quei gruppi.

Come osserva la ricorrente (*Draft for Appellant*, pp. 14-24), da un punto di vista storico le posizioni giuridiche delle donne-mogli e delle persone nere-schiave erano analoghe. Infatti, entrambi i gruppi erano assoggettati al potere del *pater familias*. Tale trattamento era giustificato sulla base di una presupposta inferiorità del sesso femminile (rispetto a quello maschile) e della razza nera (rispetto a quella bianca). Si noti che nel XX secolo vi è stato un progressivo rigetto nei confronti dei tentativi di razionalizzazione delle classificazioni basate sulla razza⁹⁴. Queste ultime erano mere espressioni di pregiudizi razziali. Ciò che segnala la ricorrente è che le classificazioni basate sul sesso stavano percorrendo un simile cammino e metamorfosi a livello sociale. In nome delle “differenze” tra sessi non era più possibile continuare

⁹⁴ Come è emerso nel Cap. 1 al § 4.1, il mutamento di prospettiva si deve all’emergere dei movimenti per i diritti civili delle persone nere negli Stati Uniti.

a permettere che stereotipi inaccurati relativi alla capacità e alla sensibilità delle donne fondassero diverse decisioni legislative e giudiziali.

In tal senso, così come per la “razza”, anche il sesso doveva essere incluso come fattore rilevante nella “suspect classification’ doctrine”. In breve, la dottrina relativa alle classificazioni “sospette” riconosce che la legislazione possa operare distinzioni sulla base delle capacità o delle necessità dei singoli individui. Tuttavia, tale dottrina prevede, in termini presuntivi, che la legislazione non possa operare distinzioni a danno di certi individui sulla base di differenze biologiche su cui il soggetto non ha alcun tipo di controllo. Così, secondo la ricorrente, anche il sesso doveva essere incluso quale fattore rilevante da prendere in considerazione in base alla dottrina relativa alle classificazioni “sospette”. In particolare, la ricorrente afferma che:

Race and sex are comparable classes, defined by physiological characteristics, through which status is fixed from birth. Legal and social proscriptions based upon race and sex have often been identical and have generally implied the inherent inferiority of the proscribed class to a dominant group. Both classes have been defined by, and subordinated to, the same power group-white males. When biological differences are not related to the activity in question⁹⁵, sex-based discrimination clashes with contemporary notions of fair and equal treatment. (*Draft for Appellant*, pp. 18-19).

Nel *Draft for Appellant*, in realtà, sono presenti ulteriori approfondimenti relativi alla condizione di discriminazione basata sulla razza o sul sesso. Tuttavia, in questa sede, sembra interessante segnalare come la ricorrente, a partire da una dottrina usata con riguardo alla razza, giustifica l’inclusione anche delle classificazioni sospette basate sul sesso. In un certo senso, sembrerebbe confermarsi anche in ambito giuridico quanto evidenziato in ambito psicologico da Glick e Rudman, a proposito dello sviluppo più lento delle riflessioni sul sessismo rispetto a quelle sul razzismo⁹⁶.

⁹⁵ Si riporta di seguito la nota a piè di pagina inclusa nel *Draft for Appellant*, p. 19, integrate con una parte dell’articolo di Pauli Murray e Mary Eastwood che mancava. «To the degree women perform the function of motherhood, they differ from other special groups. But maternity legislation is not sex legislation; its benefits are geared to the performance of a special service much like veterans’ legislation. When the law [distinguishes between the “two great classes of men and women,” gives men a preferred position by accepted social standards, and] regulates the conduct of women in a restrictive manner having no bearing on the maternal function, it disregards individuality and relegates an entire class to inferior status». P. MURRAY-M. EASTWOOD, *Jane Crow and the Law: Sex Discrimination and Title VII*, cit., p. 239.

⁹⁶ Come è stato riportato nel Cap. 1 al § 6, Glick e Rudman avevano evidenziato un più lento sviluppo delle ricerche sul sessismo rispetto a quelle sul razzismo, dovuto da una diversa

II. *Le donne come "Disadvantaged Second Sex": a proposito di alcuni ruoli di genere*

In questa sezione (*Draft for Appellant*, pp. 24-41), l'obiettivo della ricorrente è stato quello di evidenziare che le donne americane sono state a lungo stigmatizzate come classe inferiore e sono state oggetto di una condizione di discriminazione pervasiva sul piano sociale e giuridico. Gli argomenti presentati dalla ricorrente evidenziano la tradizionale visione della donna nel contesto americano e le aree in cui è stato limitato il loro eguale riconoscimento come membri della società statunitense. Nonostante il progressivo riconoscimento di alcuni diritti – come, per esempio, il diritto di voto esteso anche alle donne nel 1920 con il XIX emendamento –, la condizione giuridica delle donne continuava a riflettere la subordinazione della donna all'uomo. L'analisi prende in considerazione, in particolare: a) "Male as head of household"; b) "Women and the role of motherhood"; c) "Women and criminal law"; d) "Women and employment".

a) "Male as head of household"

Il ruolo dell'uomo come capofamiglia veniva riflesso in diverse disposizioni che vengono riportate nel *Draft for Appellant*. Tra queste, basti ricordare, per esempio, la regola generale per cui la donna seguiva il domicilio del marito, l'uso da parte della moglie del cognome del marito una volta sposati, l'indicazione dello status civile unicamente per la donna per diversi fini (es. per esercitare il diritto di voto) ed in generale l'esplicitazione che necessariamente ne deriva dalla distinzione tra "Miss" e "Mrs".

b) "Women and the role of motherhood"

Nella tradizionale divisione dei ruoli in casa, all'uomo spettava la potestà decisionale, mentre alla donna corrispondeva il ruolo di cura e di educazione. Tale divisione in ambito familiare veniva perpetuata in diversi modi nella legislazione come, per esempio: la potestà genitoriale spettava solo al padre; solo il padre poteva fare causa in caso di morte ingiusta del figlio; a seguito di una separazione, le donne potevano ricevere la custodia dei figli e delle figlie solo se erano in tenera età, altrimenti spettava al padre in modo che li potesse preparare per la vita adulta; infine, le bambine potevano sposarsi senza il consenso dei genitori più in giovane età rispetto ai bambini. Quest'ultima previsione, secondo quanto riportato dalla ricorrente, rifletteva due

percezione del fenomeno: mentre il razzismo era più evidente, anche in ragione della segregazione razziale, il sessismo non era caratterizzato da un'aperta ostilità nei confronti delle donne. P. GLICK-L.A. RUDMAN, *Sexism*, cit.

presunzioni: la prima riguarda il matrimonio come obiettivo di vita delle donne e la seconda riguarda gli uomini e la loro necessità a prepararsi a fare grandi cose nella vita.

c) *“Women and criminal law”*

In questa parte, la ricorrente ha evidenziato il controverso rapporto tra donne e diritto penale che emerge su diversi piani. Per esempio, in diversi Stati le donne non potevano partecipare nelle giurie e la loro esclusione veniva giustificata in vario modo, talvolta direttamente basata sul sesso, talaltra per le responsabilità di cura nei confronti delle figlie e dei figli, anche se non era prevista un’analoga esclusione per gli uomini. Invece, per quanto riguarda la commissione di reati vi erano diverse incongruenze. Per esempio, le donne-prostitute venivano perseguite penalmente per la loro condotta, ma non era previsto nulla nei confronti dei clienti-uomini. Sempre con riguardo alla sfera sessuale, le donne in giovane età erano considerate in una situazione di pericolo ed era attivata una sorta di “strumento di controllo della promiscuità”, aumentando l’età in cui potevano essere dichiarate come “persone con necessità di supervisione” per atti che non sarebbero considerati penalmente rilevanti per gli/le adulti/e. Allo stesso modo, però, le donne in età adulta erano considerate meno passionali degli uomini e, per questa ragione, veniva giustificata la presenza di un reato specifico per le donne adultere.

d) *“Women and employment”*

Nel mercato del lavoro le donne vivevano una condizione di “separazione e diseguaglianza”, in cui i 2/3 delle persone adulte e povere erano donne. A questa condizione di povertà certamente contribuivano anche i disincentivi fiscali che avevano come destinatarie le donne che desideravano combinare le responsabilità familiari con la volontà di perseguire una carriera lavorativa. Inoltre, nel 1968, 1/4 delle donne che godevano di un’occupazione lavorativa ricoprivano, in realtà, cinque posizioni lavorative in linea con i ruoli di genere sopra menzionati, ossia: segretaria-stenografa, collaboratrice domestica, contabile, insegnante di scuola elementare e cameriera.

III. *“Men are better qualified to act as an administrator than are women”*

In questa sezione (*Draft for Appellant*, pp. 60-67), viene argomentato che il criterio di preferenza basato su una distinzione (e gerarchia) tra i sessi (“males must be preferred to females”), previsto nella Section 15-314 del Idaho Code, è arbitrario, bizzarro e non ha alcun tipo di legame razionale con i fini legittimi che può perseguire la legislazione.

La Idaho Supreme Court sosteneva che si trattasse di un criterio ragionevole, osservando che «the legislature when it enacted this statute evidently concluded that in general men are better qualified to act as an administrator than are women». Secondo la Corte, infatti, «nature itself has established the distinction» e giustifica il criterio discriminatorio sulla base di un presupposto “razionale” relativo alle qualità degli uomini come amministratori che, pur essendo presentato in termini di generalizzazione, non è supportato da un’argomentazione adeguata. Infatti, la “business experience” di cui possono vantare gli uomini non viene né definita né circoscritta, né giustificata su base fattuale.

In tal senso, la ricorrente confuta questa assunzione, secondo cui gli uomini sono migliori delle donne come amministratori di proprietà, con vari argomenti. In primo luogo, vengono riportati diversi dati statistici che evidenziano la crescente partecipazione delle donne al mondo degli affari, nonostante continuino ad essere discriminate nel mondo del lavoro. Le statistiche riguardano l’età di accesso delle donne al mondo del lavoro⁹⁷, il livello educativo⁹⁸ e la tipologia degli impieghi ricoperti dalle donne⁹⁹. Sulla base di tali statistiche, la ricorrente osserva che:

⁹⁷ «In 1969, 30,512,000 women over the age of sixteen were at work, and comprised 37.8% of all workers. The comparable figures thirty years ago were 13,783,000 and 25.4%.⁰² About 42% of all women over the age of sixteen work full-time the year round. In 1969, 58.9% of all married women living with husbands worked. The Department of Labor has projected that by 1980 there will be 37,000,000 working women, twice as many as there were in 1950, and that for the first time there will be as many female professionals and technical workers as female blue-collar workers». *Draft for Appellant*, pp. 62-63.

⁹⁸ «In 1967, women comprised 40.5% of the undergraduate student population in four year institutions of higher learning and 29.7% of the graduate population. In the same year, women earned 40.3% of the bachelor’s degrees, 34.7% of the master’s degrees, and 11.9% of the doctorate degrees». *Draft for Appellant*, p. 63.

⁹⁹ «Close to 3,000,000 women were enrolled in institutions of higher learning in 1967, representing a 10% increase over 1966 and a 53 % increase over 1963. In April, 1971, 4,500,000 women were employed as professional or technical workers compared to 6,706,000 men; 1,440,000 women were employed as managers, officials or proprietors, compared to 7,150,000 men. In 1968, 10,000 women worked as accountants, 20% of the total; 12,500 were employed as bank officers, 10% of the total; 8,100 were employed as lawyers, 3% of the total; 6,500 worked as mathematicians, 10% of the total; and 7,650 were engaged as statisticians, 33% of the total. In 1970, 2,226 women passed the federal service management intern examination, 38% of the total. Women employed by the federal government as category III employees in 1969 included 5,481 in accounting and budget, 12% of the total; 5,621 in legal and law-related areas, 23% of the total; 6,686 in business and industry, 14% of the total. As of April 1971, 13,000 women were serving as officers in the Armed Forces.». *Draft for Appellant*, p. 64.

Any legislative judgment that “men are better qualified to act as an administrator than are women” is simply untenable in view of these statistics, revealing what the Department of Labor describes as “a major change in American lifestyle”. Moreover, although the Idaho Supreme Court did not provide any enlightenment on the specific functions an administrator performs for which “men are better qualified”, the standard responsibilities are evident: receiving payments from creditors, paying out debts, paying state and federal taxes if any, preserving the assets of the estate, and finally paying out the net estate to the lawful heirs. Except for the occasional millionaire who dies intestate, the responsibilities are hardly onerous. They can be handled satisfactorily by most people who have completed secondary school education. (*Draft for Appellant*, p. 65).

Oltre a ciò, la ricorrente evidenzia che l'amministratore di una proprietà ha un'autorità limitata proprio in ragione dell'attività di supervisione sull'operato dell'amministratore svolta da parte di un perito, esplicitamente richiesta dall'Idhaho Code. Viene, infine, presentato un argomento basato sulla decostruzione di un ruolo di genere, ossia quello che attribuisce alla donna la gestione della casa, nota anche come “amministrazione domestica”. In tal senso, la ricorrente osserva:

Women who do not work outside the home often handle most if not all the financial affairs of their family unit. Managerial responsibility, including the settlement of accounts and the preservation of property, is a central part of their daily occupation. As preparation for the duties of an administrator, experience in household management surely is not inferior to experience in such typically male occupations as truck driver, construction worker, factory worker, or farm laborer. (*Draft for Appellant*, p. 66).

In effetti, sostenere che un bracciante agricolo, per la sola appartenenza al gruppo degli “uomini”, ha più competenze manageriali rispetto a una casalinga non sembra ragionevole. Alla fine, una casalinga deve inevitabilmente avere un piano d'azione nel gestire la casa, dalla pulizia alla spesa, all'organizzazione dei pasti, allo studio dei tragitti più efficienti per fare più cose (es. portare i/le figli/e a scuola, passare in farmacia o a fare la spesa, ecc.) e al controllo dello stato di salute di tutti i membri della famiglia. Tale argomento ci consente, dunque, di riflettere sul fatto che il riconoscimento delle doti manageriali avveniva automaticamente nei confronti degli uomini, mentre, nei confronti delle donne, tale competenza veniva messa in discussione dalla presenza di un altro candidato di genere maschile per il ruolo di amministratore. In tal senso, la proprietà rilevante per il ruolo di “amministratore di una proprietà” non sembrerebbe essere la “business experience”, poiché, qualora lo fosse, si sarebbe dovuto dare maggiore risalto all'analisi

nel merito delle competenze dei richiedenti. Invece, il criterio di preferenza espresso dalla disposizione sembra fondarsi sulla presunzione che le donne siano mentalmente inferiori agli uomini (*Draft for Appellant*, p. 61).

Infine, per quanto riguarda la decisione adottata in questo caso, la U.S. Supreme Court, dopo aver individuato la questione alla luce della *Equal Protection Clause*¹⁰⁰ e l'obiettivo di efficienza amministrativa alla base di tale disposizione¹⁰¹, ritiene che la differenza di trattamento tra uomini e donne non sia giustificata e dichiara che la disposizione dell'Idaho Code (Sec. 15-314) viola la *Equal Protection Clause*¹⁰².

¹⁰⁰ «Section 15-314 is restricted in its operation to those situations where competing applications for letters of administration have been filed by both male and female members of the same entitlement class established by § 15-312. In such situations, § 15-314 provides that different treatment be accorded to the applicants on the basis of their sex; it thus establishes a classification subject to scrutiny under the Equal Protection Clause. In applying that clause, this Court has consistently recognized that the Fourteenth Amendment does not deny to States the power to treat different classes of persons in different ways. (...) The Equal Protection Clause of that amendment does, however, deny to States the power to legislate that different treatment be accorded to persons placed by a statute into different classes on the basis of criteria wholly unrelated to the objective of that statute. A classification "must be reasonable, not arbitrary, and must rest upon some ground of difference having a fair and substantial relation to the object of the legislation, so that all persons similarly circumstanced shall be treated alike." *Royster Guano Co. v. Virginia*, 253 U. S. 412, 253 U. S. 415 (1920)». U.S. Supreme Court, *Reed v. Reed*, 404 U.S. 71, 22 novembre 1971, § 75-76.

¹⁰¹ «The question presented by this case, then, is whether a difference in the sex of competing applicants for letters of administration bears a rational relationship to a state objective that is sought to be advanced by the operation of §§ 15-312 and 15-314. (...) Clearly the objective of reducing the workload on probate courts by eliminating one class of contests is not without some legitimacy. The crucial question, however, is whether § 15-314 advances that objective in a manner consistent with the command of the Equal Protection Clause. We hold that it does not». U.S. Supreme Court, *Reed v. Reed*, 404 U.S. 71, 22 novembre 1971, § 76.

¹⁰² «To give a mandatory preference to members of either sex over members of the other, merely to accomplish the elimination of hearings on the merits, is to make the very kind of arbitrary legislative choice forbidden by the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment; and whatever may be said as to the positive values of avoiding intrafamily controversy, the choice in this context may not lawfully be mandated solely on the basis of sex. We note finally that, if § 15-314 is viewed merely as a modifying appendage to § 15-312 and as aimed at the same objective, its constitutionality is not thereby saved. The objective of § 15-312 clearly is to establish degrees of entitlement of various classes of persons in accordance with their varying degrees and kinds of relationship to the intestate. Regardless of their sex, persons within any one of the enumerated classes of that section are similarly situated with respect to that objective. By providing dissimilar treatment for men and women who are thus similarly situated, the challenged section violates the Equal Protection Clause. *Royster Guano Co. v. Virginia*, supra». U.S. Supreme Court, *Reed v. Reed*, 404 U.S. 71, 22 novembre 1971, § 76-77.

4.2. *Bader Ginsburg e la decostruzione dei ruoli di genere in altri casi degli anni '70*

L'approccio anti-stereotipo e di decostruzione dei ruoli di genere adottato da Bader Ginsburg non si limita al caso *Reed v. Reed*. Infatti, ci sono diversi casi degli anni '70 che promuovono la stessa visione critica delle classificazioni basate sul sesso riguardanti anche gli uomini. In questi casi viene richiamata la violazione dell'*Equal Protection Clause* e il caso *Reed v. Reed* come precedente. Di seguito, si farà un breve riferimento ai seguenti casi: a) U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit, *Charles E. Moritz, Petitioner-appellant, v. Commissioner of Internal Revenue*, Respondent-appellee, 469 F.2d 466, 22 novembre 1972, relativo al mancato riconoscimento all'uomo non sposato del diritto a una detrazione per l'invalidità della madre; b) U.S. Supreme Court, *Frontiero v. Richardson*, 411 U.S. 677, 14 maggio 1973, riguardante un onere probatorio richiesto alle sole donne ufficiali che volessero dichiarare il marito come dipendente; c) U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, *Struck v. Secretary of Defense*, 460 F.2d 1372, 4 maggio 1972, relativo all'incompatibilità per una donna tra essere ufficiale dell'Air Force e partorire.

Non si intende fornire una trattazione dettagliata di ogni caso, bensì evidenziare come fosse iniziato un percorso di individuazione e decostruzione di quelle disposizioni che riproducevano ruoli di genere.

a) U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit, *Charles E. Moritz, Petitioner-appellant, v. Commissioner of Internal Revenue*, Respondent-appellee, 469 F.2d 466, 22 novembre 1972

Charles E. Moritz era un uomo non sposato che aveva chiesto una detrazione di 600\$ per l'invalidità di sua madre; tuttavia, gli era stato negato il diritto alla detrazione. La disposizione (U.S.C.A. Sec. 214.a, 1967 – Expenses for care of certain dependents) prevedeva: “(a) General rule.-There shall be allowed as a deduction expenses paid during the taxable year by a taxpayer who is a woman or widower, or is a husband whose wife is incapacitated or is institutionalized, for the care of one or more dependents (as defined in subsection (d) (1)), but only if such care is for the purpose of enabling the taxpayer to be gainfully employed.”

Sulla base di tale disposizione, la detrazione veniva concessa alle donne o a un vedovo, a un divorziato e a un marito la cui moglie fosse incapace o ricoverata in un istituto, ma la negava a un uomo che non si fosse sposato. In base alla dottrina relativa alle classificazioni “sospette”, bisognava indagare se tale esclusione fosse giustificata o meno. In tal senso, la US Court of

Appeals for the Tenth Circuit osserva che il sistema di tassazione non prevede un diverso tipo di tassazione in base ai diversi oneri di assistenza alle persone a carico dei contribuenti. Semplicemente non vengono inclusi gli uomini non sposati, e ciò costituisce una discriminazione basata sul sesso. Una disposizione di questo tipo reca un duplice danno, nei confronti degli uomini non sposati che non hanno diritto alla detrazione e nei confronti delle donne in generale. Infatti, da un lato, si alimenta il ruolo di cura delle donne e, dall'altro, il ruolo dell'uomo come *breadwinner*.

b) U.S. Supreme Court, *Frontiero v. Richardson*, 411 U.S. 677, 14 maggio 1973

Sharron Frontiero, una donna sposata ufficiale dell'Air Force, aveva richiesto di dichiarare il proprio marito come "dipendente" al fine di ottenere l'aumento dell'indennità di alloggio e delle prestazioni mediche e dentistiche, in virtù delle disposizioni 37 U.S.C. § 401, 403, e 10 U.S.C. § 1072, 1076. Tali statuti prevedevano che i membri maschi potessero rivendicare che le loro mogli fossero "dipendenti" senza la necessità di dover provare che effettivamente fossero dipendenti dai loro mariti. Infatti, nei loro confronti operava una presunzione giustificata da ragioni di "convenienza amministrativa". Invece, a Sharron Frontiero fu denegata tale richiesta perché avrebbe dovuto dimostrare che il marito era di fatto dipendente da lei per lo meno per la metà del suo mantenimento. La questione discriminatoria presentata dalla ricorrente era duplice: su un piano procedurale, per l'onere probatorio richiesto a membri donne e non ai membri uomini; su un piano sostantivo, dato che un membro uomo che non contribuiva per la metà al mantenimento della moglie aveva diritto all'indennità, mentre alla donna veniva negato. Si riproduceva, così, lo stereotipo del marito come il *breadwinner* della famiglia e della moglie dipendente. Si tratta di previsioni statutarie che definiscono una sottile linea divisoria tra i sessi e determinano un differente trattamento a persone (membri uomini e membri donne della Air Force) che sono, in realtà, collocate in una condizione simile. Inoltre, come ha segnalato la *U.S. Supreme Court*, la differenza di trattamento non può in alcun modo essere fondata su ragioni di "convenienza amministrativa".

c) U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, *Struck v. Secretary of Defense*, 460 F.2d 1372, 4 maggio 1972

Susan Struck era un'ufficiale dell'unità infermieristica dell'Air Force ed era rimasta incinta mentre era in una missione in Vietnam nel 1970. Poco dopo essere tornata negli Stati Uniti, la Air Force, sulla base della normativa

vigente¹⁰³, le aveva dato due opzioni: abortire o lasciare la Air Force. Susan Struck non voleva abortire in ragione del suo credo cattolico e non voleva nemmeno rinunciare alla sua professione; tuttavia, aveva reso nota la sua intenzione di dare in adozione il/la figlio/a. La Air Force, in base al proprio regolamento, congedò Susan Struck. Il tentativo della ricorrente è stato quello di far mettere in evidenza come si creassero diverse classificazioni in ragione della condizione di gestante, di quella di ufficiale e della tipologia di malessere fisico che determinavano un trattamento differenziato¹⁰⁴. Inoltre, Bader Ginsburg aveva segnalato che il regolamento della Air Force comportava una violazione non solo del principio di eguaglianza, ma anche del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto a professare liberamente la propria fede religiosa¹⁰⁵. Tuttavia, la decisione della United States Court of Appeals è stata quella di rigettare il ricorso di Struck, affermando che era un “pubblico interesse” non avere donne soldato incinta per la loro condizione di “vulnerabilità” e, dato che la vulnerabilità delle donne gestanti è una condizione che riguarda tutte le donne a prescindere dal proprio credo religioso, non è presente un conflitto di interessi con il “libero esercizio della propria religione”.

Alla luce dei casi sopra riportati, è possibile individuare quanto meno due obiettivi perseguiti da Bader Ginsburg. In primo luogo, l’obiettivo di istruire e sensibilizzare gli organi giudicanti sulla realtà sociale e sulla presenza di ruoli di genere che limitavano le opzioni individuali e protraevano una condizione di discriminazione verso un gruppo sociale. In secondo luogo, quello di invitare le/i giudici a guardare con sospetto alle classificazioni e alle differenze di trattamento presenti nelle prassi e nelle

¹⁰³ *Air Force Regulation 36-12*: «The commission of any woman officer will be terminated with the least practical delay when it is determined that one of the conditions in a or b below exist ... a. Pregnancy: (a) A woman will be discharged from the service with the least practical delay when a determination is made by a medical officer that she is pregnant. (...) b. Minor Children: (1) General. The commission of any woman officer will be terminated with the least practical delay when it is established that she: (...) (d) Has given birth to a living child while in a commissioned officer status».

¹⁰⁴ U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, *Struck v. Secretary of Defense*, 460 F.2d 1372, 4 May 1972, § 1379: «I first consider subsection (a) of Regulation 36-12. It creates, among others, the following classifications: (1) pregnant female officers versus non-pregnant female officers; (2) pregnant female officers versus non-pregnant female employees who are not officers; (3) detectable pregnancy versus all other physical conditions that may or can endure for not more than nine months in the persons of male or female officers».

¹⁰⁵ N.S. SIEGEL-R.B. SIEGEL, *Struck by Stereotype: Ruth Bader Ginsburg on Pregnancy Discrimination as Sex Discrimination*, cit.

disposizioni legislative, proprio perché queste differenze possono contribuire a mantenere certe divisioni dei ruoli di genere e, in ogni caso, sono ingiustificate.

5. Una metodologia a partire da una prospettiva giuridica transnazionale

Rebecca J. Cook e Simone Cusack con il volume *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*¹⁰⁶ hanno richiamato l'attenzione a livello internazionale sulla stereotipizzazione giudiziaria. Come evidenziato dallo stesso titolo, la trattazione di Cook e Cusack ha una vocazione transnazionale e questa è resa evidente dalla struttura del volume che dedica un capitolo alle obbligazioni degli Stati nell'eliminazione della stereotipizzazione di genere (III), un capitolo al ruolo del Comitato CEDAW nel contrasto della stereotipizzazione di genere (V) e la riproduzione della CEDAW e del Protocollo Opzionale (Appendix A e B).

Sebbene possa sembrare scontato, è bene rimarcare che l'oggetto del libro è la stereotipizzazione di genere e l'individuazione delle leggi, politiche e prassi che la perpetuano. Infatti, le autrici inizialmente presentano la stereotipizzazione in generale come processo cognitivo, per poi specificare che il loro interesse ricade negli stereotipi di genere che arrecano un danno alle donne. Inoltre, la riflessione proposta non è limitata all'ambito giudiziale, ma offre strumenti di analisi anche per combattere la stereotipizzazione di genere in ambito politico e legislativo. Di seguito, si farà riferimento, in primo luogo, al concetto di stereotipizzazione di genere e alla classificazione elaborata da Cook e Cusack relativa alle differenti forme degli stereotipi di genere (§ 5.1). In secondo luogo, si riprenderà il metodo del *Naming gender stereotyping* proposto dalle autrici, volto a contrastare la stereotipizzazione di genere in ambito giuridico (§ 5.2).

5.1. La stereotipizzazione di genere e le forme assunte dagli stereotipi di genere

La definizione di "stereotipo" utilizzata da Cook e Cusack è: «a generalized view or preconception of attributes or characteristics possessed by, or the roles that are or should be performed by, members of a particular group

¹⁰⁶ R.J. COOK-S. CUSACK, *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, University of Pennsylvania Press, 2010.

(e.g., women, lesbians, adolescents)»¹⁰⁷. Il termine “stereotipizzazione” si riferisce alla prassi di ascrivere attributi, caratteristiche e ruoli ad un individuo per la mera appartenenza ad un gruppo¹⁰⁸. Si noti che Cusack nel paper destinato al OHCHR¹⁰⁹, quando definisce l’espressione “stereotipizzazione giudiziaria”, oltre a far riferimento alla prassi appena descritta, aggiunge che si tratta di una pratica attraverso cui le/i giudici perpetuano stereotipi dannosi perché falliscono nel contrastare la stereotipizzazione.

Nella visione delle autrici, la qualifica di “stereotipo” non viene meno qualora il contenuto di una generalizzazione relativa agli attributi di un gruppo non sia negativa o qualora abbia una base statistica¹¹⁰. Inoltre, spesso si può non essere coscienti dell’uso degli stereotipi, e ciò si deve anche al fatto che la stereotipizzazione si lega alla percezione, al pensiero e alla categorizzazione. La stereotipizzazione avviene, infatti, per diverse ragioni: per semplificare e poter fare predizioni (pp. 14-16), per assegnare differenze (pp. 16-18) e per prescrivere le identità (*Script identities*, pp. 18-20). A questo riguardo, pare utile segnalare in particolare due aspetti problematici messi in luce dalle autrici. Il primo aspetto problematico riguarda la relazione stereotipo-individuo perché lo stereotipo non dovrebbe definire il singolo individuo e limitarne le possibilità di vita, a prescindere dalla conformità del singolo individuo rispetto allo stereotipo. Il secondo aspetto problematico riguarda le forme di stereotipizzazione ostile e benevolente: mentre con riguardo a quella ostile è chiara la necessità di contrasto, le autrici evidenziano che la stereotipizzazione benevolente può sottendere una credenza sessista che viene espressa attraverso un comportamento paternalista di tipo protettivo¹¹¹.

Nella trattazione delle autrici, gli stereotipi di genere riguardano «the social and cultural construction of men and women, due to their different physical, biological, sexual, and social functions»¹¹². Cook e Cusack si riferiscono ad un “gender stereotypic knowledge” che è alla base della stereotipizzazione di genere. In tal senso, il “genere”, così come viene inteso anche

¹⁰⁷ Ivi, p. 9.

¹⁰⁸ Ivi, p. 12.

¹⁰⁹ S. CUSACK, *Eliminating judicial stereotyping Equal access to justice for women in gender-based violence cases*, cit., p. 2.

¹¹⁰ R.J. COOK-S. CUSACK, *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, cit., p. 12.

¹¹¹ A questo riguardo, si rimanda alla Teoria del Sessismo elaborata da Glick e Fiske ripresa nel Cap. 1 al § 6.

¹¹² R.J. COOK-S. CUSACK, *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, cit., p. 20.

dal Comitato CEDAW¹¹³, rappresenta la chiave di lettura dell'analisi e della metodologia proposta dalle autrici.

Inoltre, Cook e Cusack individuano alcune forme che possono assumere gli stereotipi di genere, proponendo di distinguere tra: stereotipi legati al sesso, quelli sulla sessualità, quelli sui ruoli sociali dei sessi e quelli composti. Si tratta di una classificazione non esaustiva e aperta, così come segnalato dalle stesse autrici, però permette di evidenziare alcuni dei tratti identitari cui si possono legare stereotipi di genere dannosi. Di seguito, si offrirà una breve descrizione di ognuna di queste forme.

In primo luogo, gli stereotipi legati al sesso (*Sex stereotypes*) sono visioni generalizzate o preconcetti relativi a caratteristiche ed attributi fisici o biologici associati a uomini e donne. L'esempio utilizzato dalle autrici è la visione secondo cui "gli uomini sono fisicamente più forti delle donne". In tal senso, si tratta di una generalizzazione descrittiva e con base statistica, dato che in media gli uomini sono più forti delle donne. Tuttavia, può essere falsa quando viene utilizzata nei confronti di una donna che è più forte di un uomo o può essere usata in termini prescrittivi se si impone che le donne debbano essere più deboli degli uomini¹¹⁴. In secondo luogo, gli stereotipi sulla sessualità (*Sexual stereotypes*) sono prescrizioni etero-normative relative ai comportamenti e alle caratteristiche di uomini e donne relativamente alla sfera sessuale. L'ambito sessuale comprende: «sexual attraction and desire, sexual initiation and intercourse, sexual intimacy, sexual possession, sexual assault, transactional sex (sexual intimacy in exchange for gifts, opportunities or money) and sexual objectification and exploitation»¹¹⁵. Tra questi stereotipi, rientrano quelli che sorreggono una visione della sessualità della donna legata unicamente alla procreazione oppure che screditano le relazioni omosessuali. In terzo luogo, gli stereotipi sui ruoli sociali dei sessi (*Sex Role stereotypes*) sono visioni generalizzate riguardo ai ruoli ed ai

¹¹³ La definizione ripresa da Cook e Cusack di "genere" è la seguente: «the social meanings given to biological sex differences. It is an ideological and cultural construct, but is also reproduced within the realm of material practices; in turn it influences the outcomes of such practices. It affects the distribution of resources, wealth, work, decision-making and political power, and enjoyment of rights and entitlements within the family as well as public life». R.J. COOK-S. CUSACK, *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, cit., p. 22. Tale definizione è quella contenuta in 1999 *World Survey on the Role of Women in Development* (New York: United Nations, 1999), ix, così come citata in CEDAW, *General recommendation No. 25: Article 4, paragraph 1, of the Convention (temporary special measures)*, § 7, note 2.

¹¹⁴ Ivi, p. 25.

¹¹⁵ Ivi, p. 27.

comportamenti di uomini e donne. Si tratta di stereotipi che servono ad esprimere visioni normative o descrittive riguardo a uomini e donne. In altre parole, a partire da una differenza biologica riflessa in uno stereotipo legato al sesso si costruiscono a livello sociale ruoli o comportamenti che si ritengono appropriati in base al sesso di appartenenza. Al contempo, però, la stessa divisione dei ruoli sociali porta alla definizione di stereotipi di genere. I tipici esempi di stereotipi sui ruoli sociali dei sessi sono quello che vede l'uomo come *breadwinner*, capofamiglia che sostiene economicamente la famiglia, e quello che presenta la donna come *homemaker*, ossia casalinga¹¹⁶. Infine, vi sono gli stereotipi composti (*Compounded stereotypes*) che sono falsi preconcetti relativi a sottogruppi di donne. In altre parole, sono stereotipi che si formano quando il genere interagisce e si incrocia con altri fattori di discriminazione come l'età, la razza, la disabilità, la classe, ecc. Si tratta di stereotipi che si formano e definiscono all'interno di strutture di potere, come il patriarcato. In questa tipologia, le autrici si riferiscono a casi concreti in cui le donne sono state discriminate a causa di preconcetti relativi alla loro provenienza ("le donne straniere con bambini/e si assentano di più dal lavoro") o all'orientamento sessuale ("le donne lesbiche non sono buone madri")¹¹⁷.

Come si può evincere anche da questa classificazione, nella trattazione di Cook e Cusack l'attenzione verte sugli stereotipi di genere dannosi e discriminatori. Gli stereotipi di genere, sottolineano le autrici, sono socialmente dominanti (nelle diverse culture e nei vari gruppi sociali) e socialmente persistenti (nel tempo)¹¹⁸. Per questa ragione, l'analisi del contesto è fondamentale in quanto è finalizzata, da un lato, a far emergere se uno stereotipo di genere può essere considerato dannoso e, dall'altro, a porre l'attenzione su elementi legati alla stratificazione sociale ed alla subordinazione.

Cook e Cusack propongono di analizzare il contesto a partire dai fattori individuali, quelli situazionali o fattori "più ampi" (*broader*) – come quelli storici, culturali, religiosi, economici e legali –. I fattori individuali riguardano tutte le considerazioni di tipo cognitivo e comportamentale, sviluppate da parte della letteratura psicologica, relative all'influenza degli stereotipi nello sviluppo dell'individuo. Invece, i fattori situazionali attengono a come l'individuo si adatta al contesto sociale e riguardano, per esempio, la suddivisione dei ruoli in ambito familiare o nel proprio gruppo di lavoro. Infine, i fattori più ampi richiedono una comprensione profonda relativa anche

¹¹⁶ Ivi, p. 28.

¹¹⁷ Ivi, pp. 29-31.

¹¹⁸ Ivi, p. 22.

all'influenza esercitata dalle strutture sociali, come le istituzioni e le pratiche, ed i significati sociali, come le storie e le ragioni, nella stratificazione sociale¹¹⁹. Con riguardo al genere, prendere in considerazione i fattori più ampi significa analizzare a livello storico il mancato riconoscimento delle donne come soggetto di diritto e dei loro diritti, nonché comprendere come le donne abbiano dovuto contrastare la cultura, il costume e la religione per poter ottenere delle conquiste individuali e/o di gruppo¹²⁰.

5.2. Una proposta metodologica per il “Naming gender stereotyping”

La metodologia del *Naming gender stereotyping* si fonda su due domande: in che modo una legge, una politica o una prassi stereotipizza uomini e donne? In che modo l'applicazione, il rafforzamento e la perpetuazione di stereotipi di genere in una legge, politica o prassi danneggia le donne? Ognuna di queste domande si articola in una serie di ulteriori questioni che devono essere prese in considerazione per nominare la stereotipizzazione di genere.

La prima domanda (“in che modo una legge, politica o prassi stereotipizza uomini e donne?”) richiama le seguenti questioni: esistono prove che evidenziano l'assegnazione di stereotipi di genere? Quali sono gli stereotipi di genere che hanno operato e le forme che hanno adottato? Quali sono i loro contesti, i modi con cui sono stati perpetuati e il modo di eliminarli?

¹¹⁹ «The elements of social structure and social meaning that sustain stratification vary by group and within groups, and they evolve over time as their legitimacy is contested. In short, when considered from a historical standpoint, discrimination has no transcontextual or fixed form. A look at history discloses that the network of institutions, practices, and meanings that support social stratification varies by group, and within groups as well. There are a variety of institutions (e.g., market, family), practices (e.g., separation, role differentiation) and reasons (e.g., degradation, paternalism) employed to enforce the different social status of groups». R.B. SIEGEL (a cura di), *Discrimination in the Eyes of the Law: How Color Blindness Discourse Disrupts and Rationalizes Social Stratification*, in *California Law Review*, 2000, pp. 82-83; R.J. COOK-S. CUSACK, *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, cit. p. 51.

¹²⁰ Sul punto, le autrici offrono diversi esempi, tra cui la presenza di «modesty, obedience, and chastity codes that dictate a woman's behavior, including her sexual behavior, dress, and role in society. As one commentator has explained in relation to modesty codes, they “often require segregation of the sexes in education, health, and employment. They may prohibit women from moving outside their home or country; prohibit women from meeting with others in public places; prohibit women from raising their voices; and mandate particular covering dress for women in public, including prohibiting women from showing their faces.” Some chastity codes still require that brides, but not grooms, be virgin on marriage». R.J. COOK-S. CUSACK, *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, cit., p. 35.

Questa prima fase di analisi richiede che venga identificata la stereotipizzazione di genere e che venga svolta l'analisi delle forme assunte dallo stereotipo di genere e del contesto. Per quanto riguarda l'individuazione della stereotipizzazione di genere, le autrici propongono alcune indicazioni a partire dalla letteratura psicologica. Ci sono segnali, sintomi e indicatori che permettono di scovare quando i processi cognitivi si basano sulla stereotipizzazione di genere. In tal senso, sono spie di allarme i giudizi fondati sulla categorizzazione¹²¹, quelli formulati a partire da scarse informazioni e prove¹²², la valutazione delle qualità e competenze di una persona sulla base di informazioni che non sono rilevanti¹²³, e l'interpretazione selettiva¹²⁴. In seguito, bisogna esporre come ha operato la stereotipizzazione di genere e le forme che ha assunto, per poi procedere all'analisi dei fattori contestuali. Ciò richiede, da un lato, chiedersi come la legge, la politica o la prassi in questione si ripercuote nei confronti di uomini e donne, e se vengono ascritte caratteristiche o ruoli sociali in ragione dell'appartenenza al gruppo delle donne o degli uomini. Dall'altro, bisognerà verificare se lo stereotipo occulta le caratteristiche intellettuali, biologiche e psicosociali attraverso il rimando a stereotipi (fattori individuali); se vi sono dinamiche relazionali nella famiglia o nel lavoro che permettono o giustificano certi comportamenti in base al genere di appartenenza (fattori situazionali); e, infine, se ci sono fattori economici, culturali o storici che possono aver influenzato le relazioni di genere o la creazione di un ambiente che facilita la stereotipizzazione ostile delle donne (fattori più ampi).

La seconda domanda ("In che modo l'applicazione, il rafforzamento e la perpetuazione di stereotipi di genere in una legge, politica o prassi danneggia le donne?") richiama le seguenti questioni: si sta negando un beneficio alle donne in base all'esistenza di un determinato stereotipo di genere? Si sta imponendo un peso aggiunto alle donne in base all'esistenza di un determinato stereotipo di genere? Si sviliscono le donne, si minimizza la loro dignità o si emarginano in qualche modo in base all'esistenza di un determinato stereotipo di genere?

¹²¹ «[F]or example evaluating a woman's leadership potential based on her membership in the social group of women, rather than on her demonstrated abilities as a leader». Ivi, p. 47.

¹²² «[F]or example, assuming a woman was late to a meeting because she was caring for her children when, in fact, she was delayed because of a medical appointment». *Ibidem*.

¹²³ «[F]or example, evaluating a woman in terms of her social skills, rather than her business-generating abilities». *Ibidem*.

¹²⁴ «[F]or example, interpreting a woman's aggressiveness as meaning that she must be difficult to deal with». *Ibidem*.

Questa seconda fase richiede l'indagine degli effetti degli stereotipi di genere nella distribuzione delle risorse pubbliche o nel riconoscimento della dignità delle donne. In altre parole, le prime due questioni mirano ad evidenziare la presenza di un danno nei confronti delle donne a causa della presenza di leggi, politiche o prassi che negano un beneficio o impongono un onere alle donne. In tal senso, basti pensare all'onere di cura in capo alle donne o alla iper-responsabilizzazione delle donne nelle aggressioni sessuali. Invece, l'ultima questione è volta a mettere in evidenza la presenza di un danno causato dallo svilimento e dal mancato riconoscimento della dignità delle donne. Ciò può avvenire in diversi modi, per esempio, riconoscendole uno status (giuridico) inferiore oppure quando è presente una differenza di trattamento basata su uno stereotipo di genere. Si pensi all'istituto della potestà maritale e alla negazione dell'accesso delle donne alla magistratura, ma anche alla scelta di regolare la prostituzione responsabilizzando le persone che si prostituiscono (soprattutto donne) e non i lenoni (solitamente uomini).

Si noti che si tratta di un'analisi che richiede un'indagine profonda e che non può essere supportata da affermazioni generiche, come è possibile notare dalla trattazione offerta da Cook e Cusack che presenta diverse domande e casi esemplificativi di come si dovrebbe analizzare ognuno dei punti presentati¹²⁵. La metodologia proposta da Cook e Cusack richiede che lo stereotipo di genere venga individuato, venga definito il danno da esso causato e come viene usato e perpetuato nella legge, nella politica o nella prassi.

6. *Una metodologia a partire dalla riflessione sui diritti umani*

La proposta metodologica sviluppata da Alexandra Timmer si basa su un'analisi di casi giudiziari che sono stati presentati in ambito sovranazionale. In particolare, Timmer ha analizzato alcuni casi della Corte Europea dei Diritti Umani (Corte EDU)¹²⁶, la Corte di Giustizia della Unione

¹²⁵ Ivi, pp. 39-68.

¹²⁶ A. TIMMER, *Toward an Anti-Stereotyping Approach for the European Court of Human Rights*, in *Human Rights Law Review*, fasc. 11, 4, 2011, pp. 707-738; *Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law*, in *American Journal of Comparative Law*, fasc. 63, 1, 2015, pp. 239-284; A. TIMMER-L. PERONI, *Gender stereotyping in domestic violence cases. An Analysis of the European Court of Human Rights' Jurisprudence*, in E. BREMS-A. TIMMER (a cura di), *Stereotypes and Human Rights Law*, Intersentia, 2016, 1ª ed., pp. 39-65; A. TIMMER-L. SOSA, *Los estereotipos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, in F.J. ARENA (a cura di), *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, 2022, pp. 49-110.

Europea¹²⁷, la U.S. e la Canadian Supreme Courts¹²⁸. Le specificità dell'argomentazione giudiziale degli organi giudiziari sovranazionali, come si vedrà, sono inevitabilmente riflesse anche nel *anti-stereotyping approach* da lei proposto.

Inoltre, è proprio l'*expertise* di Timmer nei confronti della giurisprudenza della Corte EDU¹²⁹ che la porta ad inquadrare l'attenzione verso gli stereotipi dannosi come parte della "transformative equality", quale espressione che richiama l'idea di un progetto di radicale trasformazione in nome dell'eguaglianza. In particolare, questa espressione dell'eguaglianza:

it challenges the deeply ingrained gender roles and gendered ideology on which society is based. States are expected to make a radical reconsideration of those aspects of their legal, social and economic culture that hamper the equality and human dignity of women. The aim is to disrupt the hierarchical legal and social status quo¹³⁰.

Invece, l'eguaglianza sostanziale nella giurisprudenza della Corte EDU si lega all'«emphasis on (and an increasing willingness to embrace) positive equality duties», ed essa non assicura necessariamente che siano riconosciute e contrastate le «root causes of gendered disadvantage»¹³¹. In tal senso, la proposta metodologica di Timmer è diretta a contrastare gli stereotipi dannosi, richiedendo all'organo giudiziario un onere argomentativo, cui si farà riferimento nel § 6.2., che si articola in due fasi, il *naming* e il *contesting* dello stereotipo. Prima di prendere in considerazione tale proposta, si presenterà la comprensione degli stereotipi che si può osservare nella riflessione di Timmer, nonché gli effetti dannosi degli stereotipi individuati dall'autrice (§ 6.1).

¹²⁷ A. TIMMER, *Gender Stereotyping in the case law of the EU Court of Justice*, in *European Equality Law Review*, 1, 2016, pp. 37-46.

¹²⁸ A. TIMMER, *Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law*, cit. Si noti che in questa sezione verranno presi in considerazione principalmente i saggi in cui Timmer è l'unica autrice.

¹²⁹ Si pensi, per esempio, alla bibliografia di Timmer relativa al concetto di "vulnerabilità" e l'uso che ne ha fatto la Corte EDU.

¹³⁰ A. TIMMER, *Toward an Anti-Stereotyping Approach for the European Court of Human Rights*, cit., p. 712.

¹³¹ Ivi, p. 713.

6.1. *Aspetti definitori legati alla nozione di stereotipo*

Timmer definisce gli stereotipi come: «preconceptions about the characteristics, roles and attributes of groups of people. These characteristics, roles or attributes are then attributed to all individual members of the group in question, regardless of the individual's actual situation»¹³². Per Timmer gli stereotipi non sono necessariamente negativi e nemmeno statisticamente inconsistenti, e considerarli solo in questi termini è, in realtà, un «common mistake»¹³³. Inoltre, partendo dal presupposto che il diritto si basa su categorie e generalizzazioni, la stereotipizzazione non dovrebbe nemmeno essere totalmente eliminata¹³⁴.

Timmer, sulla base dell'analisi svolta nel saggio *Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law*¹³⁵, utilizza la distinzione tra quattro tipi di stereotipo¹³⁶: gli stereotipi sui ruoli sociali, gli stereotipi falsi, quelli statistici e quelli prescrittivi. In particolare, gli stereotipi sui ruoli sociali (*role-typing*) sono precetti relativi ai ruoli che dovrebbero adottare e ai comportamenti che dovrebbero tenere i membri di un determinato gruppo sociale. Gli stereotipi falsi sono credenze false relative ad un gruppo che possono essere basate su un pregiudizio o su informazioni che, pur non essendo apertamente negative, sono empiricamente e statisticamente non corrette. Gli stereotipi statistici sono previsioni ed ipotesi in gran parte accurate ma ampie, poiché riflettono un'informazione statisticamente corretta riguardo ad un gruppo ma che non è necessariamente accurata in relazione alle caratteristiche realmente possedute dal singolo individuo membro del gruppo. Infine, gli stereotipi prescrittivi sono modelli e standard di comportamento o di aspetto relativi ai gruppi.

¹³² A. TIMMER, *Gender Stereotyping in the case law of the EU Court of Justice*, cit., pp. 37-38. Nel dare questa definizione, Timmer rimanda esplicitamente a quella adottata da Cook e Cusack. R.J. COOK-S. CUSACK, *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, cit., p. 9. Cfr. anche A. TIMMER-L. SOSA, *Los estereotipos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, cit., p. 53.

¹³³ A. TIMMER, *Gender Stereotyping in the case law of the EU Court of Justice*, cit., p. 38.

¹³⁴ Ivi, p. 44.

¹³⁵ A. TIMMER, *Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law*, cit.

¹³⁶ Questa distinzione richiama quella formulata da K. Anthony Appiah, cui Timmer aggiunge lo stereotipo legato ai ruoli sociali. K.A. APPIAH, *Stereotypes and the Shaping of Identity*, in *California Law Review*, fasc. 88, 1, 2000a, pp. 47-78; A. TIMMER, *Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law*, cit., p. 355; *Gender Stereotyping in the case law of the EU Court of Justice*, cit., p. 38.

Timmer evidenzia che uno stesso stereotipo può assumere, allo stesso tempo, diverse forme tra quelle appena elencate. Inoltre, il contenuto degli stereotipi può essere positivo, negativo o ambivalente, e questo dipende anche dal contesto in cui viene utilizzato. Per esempio, lo stereotipo secondo cui “le donne si prendono cura dei bambini” è al contempo *role-typing*, statistico e prescrittivo¹³⁷; può essere negativo quando viene utilizzato per rinforzare la tradizionale divisione dei ruoli di genere, ma può anche essere utilizzato positivamente per definire misure che facciano venir meno questa visione tradizionale e permettano alle donne il raggiungimento di un equilibrio vita-lavoro¹³⁸.

Nella proposta di Timmer, quindi, gli stereotipi che devono essere contestati sono quelli dannosi. In tal senso, vengono individuati in termini generali alcuni degli effetti dannosi: quando cristallizzano i tratti identitari e razionalizzano l'ineguaglianza; quando fungono da meccanismi di controllo; quando creano gerarchie sociali tra membri dell'*ingroup* e membri dell'*outgroup*; quando influenzano lo status sociale; quando influiscono sulla distribuzione delle risorse o sul benessere psicologico degli individui¹³⁹. Infine, Timmer fa riferimento al circolo vizioso che si crea tra la stereotipizzazione di genere e le forme di discriminazione nel seguente modo:

Gender stereotyping can appear as a form of discrimination and inequality (such as, for example, when legal rules or policies discourage fathers from taking childcare-related leave). Next, gender stereotypes can be used to justify

¹³⁷ In realtà, Timmer svolge questa constatazione con riguardo allo stereotipo di genere “women are homemakers and men are breadwinners”. A. TIMMER, *Gender Stereotyping in the case law of the EU Court of Justice*, cit., p. 38. Tuttavia, una considerazione analoga è possibile svolgerla anche con riguardo al ruolo di cura tradizionalmente attribuito alle donne. L'asimmetria tra uomini e donne nel lavoro domestico e di cura è stata evidenziata in più occasioni da parte dell'Istat. ISTAT, *I tempi della vita quotidiana – lavoro, conciliazione, parità di genere e benessere soggettivo*, Istituto nazionale di statistica, 2019; *Conciliazione tra lavoro e famiglia*, in Istituto Nazionale di Statistica, 2019; *Lavoro e conciliazione dei tempi di vita*, in *Il benessere equo e sostenibile in Italia*, Istituto nazionale di statistica, 2021, pp. 79-94. Si ritornerà sul punto al § 2.9.1 di questo capitolo.

¹³⁸ A. TIMMER, *Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law*, cit., pp. 44-45. Per esempio, la Corte EDU ha accettato che gli Stati giustificassero l'adozione di certe misure ricorrendo al *gender role stereotyping*, quando era funzionale alla correzione di disuguaglianze di fatto. Ivi, p. 249. Si noti, però, che non sono sempre giustificabili azioni volte alla correzione di disuguaglianze di fatto o, meglio, non è così semplice. Si pensi, per esempio, ad un'azione positiva che persegue l'obiettivo di rimuovere una disuguaglianza di fatto e che, al contempo, rafforza una tradizionale divisione di ruoli di genere. A. TIMMER, *Gender Stereotyping in the case law of the EU Court of Justice*, cit.

¹³⁹ A. TIMMER, *Gender Stereotyping in the case law of the EU Court of Justice*, cit., p. 39.

discrimination (for example, when States claim that these rules are justified on the basis of the special relationship between the mother and her child). And lastly, this reinforces further inequality (in this example because mothers are forced to continue in their position of primary care-givers)¹⁴⁰.

6.2. Contro gli stereotipi “invidious”: la metodologia del “anti-stereotyping approach”

Timmer denomina la metodologia giuridica da lei proposta con il nome di “anti-stereotyping approach” (approccio anti-stereotipizzazione), rifacendosi anche al saggio di Cary Franklin su Ginsburg¹⁴¹, e in essa prevede due fasi, quella di “naming” e quella di “contesting”¹⁴². Nella fase di “naming”, l’organo giudiziario deve individuare e nominare lo stereotipo. La fase del “contesting” si riferisce, invece, a come l’organo giudiziario dovrebbe confutare e contrastare lo stereotipo nella giustificazione giudiziale.

Di seguito si farà riferimento al metodo proposto nel saggio *Toward an Anti-Stereotyping Approach for the European Court of Human Rights*¹⁴³. Si noti che la fase del “contesting” è specificatamente tarata sugli strumenti di giustificazione propri della Corte EDU e, quindi, risulta difficilmente trasferibile al ragionamento degli organi giudiziari nazionali. Per questa ragione, la fase del “contesting” sarà trattata molto brevemente, rimandando al saggio di Timmer per approfondimenti.

La prima fase dell’approccio anti-stereotipizzazione è quella del “naming” e riprende, in parte, l’idea di MacKinnon secondo cui bisogna nominare una realtà per poterla cambiare¹⁴⁴. In tal senso, risulta fondamentale

¹⁴⁰ *Ibidem*.

¹⁴¹ C. FRANKLIN, *The Anti-Stereotyping Principle in Constitutional Sex Discrimination Law*, cit.

¹⁴² A. TIMMER, *Toward an Anti-Stereotyping Approach for the European Court of Human Rights*, cit., p. 709.

¹⁴³ *Ibidem*. L’anti-stereotyping approach viene ripreso anche nei più recenti saggi: A. TIMMER, *Gender Stereotyping in the case law of the EU Court of Justice*, in *European Equality Law Review*, 1, 2016, pp. 44-45; A. TIMMER-L. SOSA, *Los estereotipos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, in F.J. ARENA (a cura di), *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, México, 2022, pp. 92-95. Tuttavia, nel saggio del 2011, Timmer offre più suggerimenti pratici su come analizzare e contrastare gli stereotipi nel ragionamento giuridico e, proprio in ragione di questa utilità pratica e argomentativa, è stata ripresa quell’impostazione.

¹⁴⁴ C.A. MACKINNON, *Women’s lives, men’s law.*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA, US, 2005, p. 89; A. TIMMER, *Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law*, cit., p. 250.

dare visibilità ad una pratica, quella della stereotipizzazione di genere, che ha effetti discriminatori e che spesso passa inosservata. Nominare tale pratica è fondamentale per riuscire effettivamente ad eliminarla¹⁴⁵.

Uno dei problemi legato agli stereotipi è che spesso chi li usa non è cosciente di utilizzarli. Per questa ragione, secondo Timmer un'analisi rigorosa del contesto da parte degli organi giudiziari è funzionale sia per rilevare la presenza di stereotipi sia per valutare se e in che misura siano dannosi. L'analisi del contesto dovrebbe procedere in questi termini: dapprima provvedere all'analisi del contesto storico (1), per poi valutare le ricadute attuali (2) ed, infine, smascherare lo stereotipo (3). Con riguardo al contesto storico e agli effetti attuali di certe pratiche, secondo Timmer l'organo giudiziario dovrebbe porsi una serie di questioni. Con riguardo al contesto storico, segnala le seguenti:

Is there a history of gender discrimination vis-a'-vis a particular right? Alternatively, is there a history of discrimination in a specific sort of situation? Has the group concerned (be that women, homosexuals, women with a particular ethnic or religious background or transsexuals, etc.) been excluded from a particular right in the past? Is there a conceivable analogy between the current regulation and historical rules or practices that were discriminatory?¹⁴⁶.

Invece, relativamente alle ricadute ed agli effetti attuali, le domande potrebbero essere:

«What are the effects of the challenged rule or practice on individual men and women? (...) What kind of harm is caused to whom? Note that the Court has to investigate material (distribution) and social status (recognition) effects, as well as psychological effects, where appropriate»¹⁴⁷.

Nel rispondere a queste questioni, l'organo giudiziario può usufruire dei report internazionali o delle relazioni e documenti ufficiali di ogni paese relativi alla forma di discriminazione che siano rilevanti per il caso concreto. Inoltre, è fondamentale un approccio intersezionale nell'analisi del caso, dato che nell'intersezione tra genere ed altri fattori (razza, età, disabilità, religione, orientamento sessuale, ecc.) vi possono essere specifiche forme di discriminazione che devono essere prese in considerazione.

¹⁴⁵ R. COOK-S. CUSACK, *Esterotipos de Género: Perspectivas Legales Transnacionales*, cit.

¹⁴⁶ A. TIMMER, *Toward an Anti-Stereotyping Approach for the European Court of Human Rights*, cit., p. 721.

¹⁴⁷ Ivi, pp. 721-722.

L'ultimo passo richiesto nella fase del "naming" è lo smascheramento dello stereotipo (3) che consiste nel richiamare le ripercussioni negative dello stereotipo e nel ricordare gli obblighi assunti a livello internazionale da parte degli Stati nel contrastare la stereotipizzazione di genere.

La seconda fase dell'approccio anti-stereotipizzazione riguarda il "contesting" (letteralmente "contestare" o "impugnare"). Una volta individuata la presenza di uno stereotipo dannoso, esso dovrà essere contrastato e combattuto attraverso l'argomentazione giudiziale. Nel caso della Corte EDU sono previsti specifici step¹⁴⁸, però, in generale è possibile evidenziare alcuni elementi che, secondo Timmer, le corti devono prendere in considerazione. Innanzitutto, quando è presente uno stereotipo dannoso dovrebbe essere riconosciuto quasi automaticamente uno svantaggio nei confronti dell'individuo e del gruppo. In tal senso, Timmer evidenzia che l'analisi della discriminarietà di uno stereotipo non deve essere realizzata sulla base del paragone con un altro gruppo perché lo stereotipo di genere genera un danno in sé e per sé proprio perché incide sull'autonomia di donne e uomini¹⁴⁹. Inoltre, gli argomenti che richiamano la cultura e le tradizioni, anche religiose, devono essere visti con sospetto. Infine, la finalità della fase del "contesting" è quella di mettere in luce la presenza di una situazione di discriminazione strutturale: ciò significa che la giustificazione dovrà riguardare sia il fattore discriminatorio (sesso, razza, orientamento sessuale, ecc.) sia la forma (es. stereotipi) con cui questa discriminazione viene protratta, occultata e percepita come "naturale" da parte della società¹⁵⁰.

7. Una metodologia a partire dalla prospettiva della filosofia analitica del diritto

Federico José Arena, seguendo l'approccio della filosofia analitica del diritto, individua due piani d'analisi rispetto al funzionamento degli stereotipi: da un lato, il *continuum* tra categorizzare, generalizzare ed usare stereotipi¹⁵¹ e, dall'altro, la connessione tra identità, stereotipi normativi e norme sociali

¹⁴⁸ «(i) Declaring Article 14 ECHR or Protocol 12 applicable (...); (ii) Applying the very weighty reasons test (...); (iii) Drop the comparator and instead apply the disadvantage test (...); (iv) Harmful gender stereotypes cannot constitute a justification (...)». Ivi, p. 722 ss.

¹⁴⁹ Ivi, p. 724.

¹⁵⁰ Ivi, pp. 724-725.

¹⁵¹ F.J. ARENA, *I due volti degli stereotipi nel diritto*, in *Notizie di Politeia. Rivista di etica e scelte pubbliche*, fasc. 39, 149, 2023, p. 6.

che definiscono i ruoli¹⁵². L'autore, a partire dalla distinzione tra stereotipi con funzione descrittiva e stereotipi con funzione normativa¹⁵³, riflette sulla loro diversa incidenza rispetto all'individuo e/o al ragionamento giuridico, pur nella consapevolezza che sul piano pratico gli usi descrittivi e normativi degli stereotipi si fondono e si confondono.

Come si vedrà di seguito, nella teoria di Arena vengono proposte preliminarmente diverse chiarificazioni concettuali che sono funzionali ai metodi di analisi e di controllo degli stereotipi nel ragionamento giuridico da lui proposti. Inoltre, le distinzioni concettuali riprese evidenziano i vari piani di analisi che Arena ha cercato di tenere insieme. In particolare, a partire dal piano cognitivo su cui operano gli stereotipi e dalla somiglianza con le generalizzazioni, vengono individuate anche le trappole che si nascondono negli stereotipi descrittivi, per poi evidenziare il ruolo degli stereotipi in termini di identità (e influenza) sociale, nel complesso intreccio tra oppressione e riconoscimento dell'autonomia individuale.

Di seguito, dapprima si prenderà in considerazione l'impostazione teorica sviluppata da Arena con riguardo agli stereotipi descrittivi (§ 7.1) e il metodo di analisi da lui proposto (§ 7.1.1), per poi occuparsi di quella relativa agli stereotipi normativi ed i criteri metodologici proposti (§ 7.2).

7.1. Stereotipi descrittivi. Distinzioni e definizioni preliminari

Gli stereotipi descrittivi consistono in «credenze sui tratti di un gruppo e si esprimono in affermazioni che associano in termini probabilistici l'appartenenza a un gruppo con il possesso di una o più caratteristiche»¹⁵⁴. In questo caso gli stereotipi si comportano come delle generalizzazioni, e il loro valore cognitivo può essere verificato da un punto di vista empirico, al di là del fatto che, all'interno del processo decisionale, il richiamo allo stereotipo abbia avuto origine in un processo non epistemico.

Tra gli stereotipi descrittivi, Arena distingue tra quelli che hanno base statistica e quelli che non ne hanno una. All'interno di quest'ultima distinzione è possibile individuare gli stereotipi falsi, quelli insostenibili e quelli sostenibili. In particolare, uno stereotipo è falso quando ci sono studi empirici che confutano l'informazione fornita dalla proposizione (che assume la

¹⁵² Ivi, p. 7.

¹⁵³ Arena talvolta parla di funzione descrittiva/normativa, talaltra di usi descrittivi/normativi. Per semplificare nel corso della sua trattazione, ricorre anche alle espressioni "stereotipi descrittivi" e "stereotipi normativi".

¹⁵⁴ F.J. ARENA, *I due volti degli stereotipi nel diritto*, cit., p. 6.

forma di una generalizzazione) che riguarda i tratti di un gruppo. Si tratta di una proposizione che non ha alcun valore da un punto di vista epistemico perché attribuisce una caratteristica al gruppo che, in realtà, i membri del gruppo non posseggono. Non offre alcun tipo di conoscenza che possa essere usata a supporto di una decisione. Invece, uno stereotipo è insostenibile quando non ci sono studi empirici che confermano – e nemmeno confutano – l’informazione fornita dalla proposizione-generalizzazione riguardante i tratti di un gruppo. Nuovamente, la proposizione non ha valore epistemico poiché non è possibile valutarne l’attendibilità tramite dati statistici. Infine, uno stereotipo è sostenibile quando ci sono studi empirici che confermano l’informazione contenuta nella proposizione-generalizzazione relativa ai tratti di un gruppo. Si tratta di una proposizione, confermata dai dati statistici disponibili, che associa una caratteristica a un determinato gruppo sociale; pertanto, l’appartenenza a quel gruppo rende più probabile il possesso di quella caratteristica. Essendo una generalizzazione, ci saranno casi di sovrainclusione (membri del gruppo sociale che non posseggono quella caratteristica) e di sottoinclusione (persone che posseggono quella caratteristica ma non appartengono al gruppo)¹⁵⁵.

Ma cosa si intende quando si afferma che uno stereotipo è sostenibile? Il fatto che lo stereotipo abbia una base statistica non significa che l’informazione relativa al gruppo abbia valore assoluto, ossia che tutti i membri del gruppo possiedono quella caratteristica. Tale informazione ha valore in termini probabilistici, come si è detto rende solo più probabile il possesso di quella caratteristica da parte dei membri del gruppo. Nel precisare questo punto, Arena richiama un’ulteriore distinzione relativa alla direzione di adattamento generale e alla direzione di adattamento individuale negli stereotipi¹⁵⁶. Quando si ha una direzione di adattamento generale dello stereotipo-gruppo sociale, si verifica l’aderenza del gruppo rispetto al comportamento o alla caratteristica che lo stereotipo associa a quel gruppo. Qualora i tratti del gruppo non coincidano con lo stereotipo – perché è falso o insostenibile –, bisognerà abbandonare o modificare lo stereotipo. Invece, una direzione di adattamento individuale dello stereotipo, si verifica solo se l’individuo, membro del gruppo, effettivamente possiede la caratteristica associata con il gruppo sociale da parte dello stereotipo. In questo caso, se non vi è aderenza tra individuo e stereotipo, si deve scartare lo stereotipo nel

¹⁵⁵ F.J. ARENA, *Algunos criterios metodológicos para evaluar la relevancia jurídica de los estereotipos*, in V. RISSO-S. PEZZANO (a cura di), *Derecho y Control* (2), Ferreyra, 2019.

¹⁵⁶ F.J. ARENA, *Los estereotipos detrás de las normas*, Toledo Ediciones, Córdoba, 2022, pp. 108-109.

caso concreto, al di là della sostenibilità dello stereotipo con riguardo al gruppo (in questo senso, infatti, si parla di “scartare” e non di “abbandonare” lo stereotipo).

È bene precisare che, secondo Arena, interrogarsi sulla sostenibilità dello stereotipo non significa: 1. affermare che tutti gli stereotipi sono veri; 2. negare che gli stereotipi non possano avere effetti negativi, anche quando hanno una base statistica ed esprimono un’informazione rinvenibile nella realtà sociale; 3. rispondere con riguardo alla legittimità dell’uso degli stereotipi, per la quale è necessario svolgere ulteriori considerazioni valutative, storiche e sociali¹⁵⁷.

7.1.1. *Un metodo di analisi e controllo degli stereotipi descrittivi in ambito giuridico*

Arena propone un metodo di analisi e di controllo degli stereotipi nel ragionamento giuridico che procede per fasi, in modo rigoroso, al fine di far emergere, di volta in volta, le eventuali trappole (cognitive e discriminatorie) degli stereotipi.

La prima fase del metodo proposto da Arena suggerisce di chiedersi se una determinata generalizzazione ha le caratteristiche di uno stereotipo, ossia se vengono associate delle caratteristiche ad un gruppo. In caso affermativo, bisogna indicare quella generalizzazione con il nome di “stereotipo”. In tal senso, Arena evidenzia l’importanza del *naming* in termini sia filosofici che pedagogici¹⁵⁸.

Nella seconda fase bisogna chiedersi se la generalizzazione ha un supporto statistico e la risposta a questa domanda apre differenti scenari. I primi due scenari sono semplici: nel caso di uno stereotipo falso o di uno stereotipo insostenibile, la generalizzazione-stereotipo dovrà essere abbandonata in quanto non ha alcun valore epistemico che possa giustificarne la presenza all’interno del ragionamento ed è contraria al principio di eguaglianza¹⁵⁹. Il

¹⁵⁷ *Ivi*, p. 110.

¹⁵⁸ A questo riguardo, Arena afferma «La nominazione ha così una funzione pedagogica e anche filosofica: mostra che l’enunciato sul gruppo è una generalizzazione e che, quindi, è un enunciato contingente, cioè né necessario né concettuale, la cui correzione dipende dalla possibilità di verifica fattuale». F.J. ARENA, *I due volti degli stereotipi nel diritto*, cit., p. 14.

¹⁵⁹ Sul punto, Arena specifica che: «si el estereotipo carece de apoyo estadístico, la norma está injustificada. Una norma que establece una diferencia de tratamiento basada en un estereotipo descriptivo sin apoyo estadístico (esto es, basada en una falsa generalización) afecta al principio de igualdad porque se ha hecho una distinción entre casos que no son significativamente

terzo scenario è quello dello stereotipo sostenibile, per il quale bisogna attivare ulteriori controlli. In primo luogo, bisogna domandarsi come sono stati ottenuti i dati statistici e se ci sono stati eventuali *bias* nella raccolta dei dati. In secondo luogo, bisogna verificare se la generalizzazione-stereotipo include concetti valutativi – come, per esempio, il concetto di “capacità genitoriale” che racchiude giudizi di valore¹⁶⁰ – e, in caso, renderne esplicito il contenuto. In tal senso, l’autore parla di “onere interpretativo” legato al concetto valutativo incluso nello stereotipo e a renderne esplicito il contenuto:

exige proponer una teoría normativa a favor de esa concepción, pues solo de ese modo es posible identificar las generalizaciones de primer y segundo nivel que han de ser contrastadas con la información estadística. Pero, además, ello permite también controlar los valores en que se apoya esa teoría y evitar así que se escondan consideraciones discriminatorias u opresivas¹⁶¹.

Inoltre, il peso dell’onere statistico ricadrà sulla persona che desidera utilizzare uno stereotipo in ambito giuridico e, pertanto, avrà l’obbligo di fornire la base empirica che dimostra la sostenibilità della generalizzazione.

La terza (e ultima) fase richiede di controllare se lo stereotipo si riferisce ai membri di un gruppo vulnerabile, ossia di un gruppo che ha storicamente subito discriminazione. In caso affermativo, bisognerà verificare se la norma che si basa su quello stereotipo-generalizzazione restringe i diritti della persona e, qualora fosse così, dovrà prevalere l’esigenza di trattare le persone come individui. Tale impostazione riprende quando evidenziato dalla stessa Corte EDU nel caso *Alajos Kiss v. Hungary* (§ 42):

The reason for this approach, which questions certain classifications per se, is that such groups were historically subject to prejudice with lasting consequences,

diferentes, es decir, porque la diferenciación es discriminatoria». F. J. ARENA, *Los estereotipos detrás de las normas*, cit., p. 219.

¹⁶⁰ Arena per spiegare questo punto richiama il concetto di “idoneidad parental” contenuto nel *Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile*, Sentencia de 24 de febrero de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Questo caso verrà ripreso nel prossimo capitolo però, in breve, la critica è rivolta all’uso di questo concetto unitamente a considerazioni relative a quali gruppi hanno la “capacità” di essere genitori. Nel caso di specie, Atala, una madre in una situazione di convivenza amorosa con una persona del suo stesso sesso, non era considerata una buona madre dai tribunali di grado inferiore perché non soddisfaceva alcuni stereotipi normativi legati al modello tradizionale e discriminatorio di “buona madre”. *Ibidem*.

¹⁶¹ *Ivi*, p. 216.

resulting in their social exclusion. Such prejudice may entail legislative stereotyping which prohibits the individualised evaluation of their capacities and needs.

Si noti che spesso il termine stereotipo viene associato a credenze false o generalizzazione eccessive e infondate, e talvolta questa visione porta a limitare l'attenzione agli stereotipi normativi¹⁶². Tuttavia, prendere in considerazione anche gli stereotipi descrittivi permette di avanzare la riflessione su epistemologia e discriminazione. In tal senso, la seconda fase del metodo d'analisi proposto da Arena per gli stereotipi descrittivi potrebbe essere ricondotta e ridotta, ad una lettura rapida, a una questione solamente di tipo epistemico. In realtà, tale fase sottende un'attenzione anche nei confronti di stereotipi che hanno un carattere discriminatorio: enunciati che riflettono informazioni false e infondate, come si è visto, devono essere immediatamente abbandonati e non possono in alcun modo essere inclusi nel ragionamento giuridico proprio perché un trattamento differenziato risulterebbe ingiustificato e contrario al principio di eguaglianza.

7.2. Stereotipi normativi e la tensione tra oppressione e riconoscimento. Alcuni criteri metodologici

Gli stereotipi normativi sono quelli che «stabil[iscono] i ruoli che dovrebbero ricoprire i membri di un gruppo»¹⁶³. Tali stereotipi devono essere analizzati con riguardo alla loro incidenza sulle categorie sociali ma anche rispetto a come le persone si identificano all'interno di queste categorie sociali e alla loro autonomia individuale¹⁶⁴. Per questa ragione, la riflessione intorno agli stereotipi normativi non può prescindere da quella sull'identità sociale. In particolare, Arena segnala che:

Los estereotipos desempeñan de este modo una función constitutiva de la identidad de ciertos grupos. No todos los estereotipos cumplen con esta función, pero sí es necesario advertir que algunos de ellos lo hacen. Esta conexión entre, por un lado, normas que definen categorías de personas o identidades grupales y, por otro lado, estereotipos normativos ya ha sido advertida. Según Appiah, toda identidad colectiva posee la siguiente estructura:

(a) Un conjunto de términos o etiquetas que sirven como criterio de adscripción al grupo (...).

¹⁶² Sul punto si ritornerà al § 9.2 di questo capitolo.

¹⁶³ F.J. ARENA, *I due volti degli stereotipi nel diritto*, cit., p. 6.

¹⁶⁴ Ivi, p. 7.

- (b) Identificación como miembro del grupo (...).
- (c) Reconocimiento por parte de los demás como un miembro del grupo (...) ¹⁶⁵.

In breve, il problema è la tensione che si viene a creare tra individui-gruppo in ragione del vincolo tra stereotipi normativi, norme sociali e identità. In tal senso, da un lato, gli stereotipi normativi impongono ruoli e restringono le opzioni di vita dei singoli individui che appartengono al gruppo stereotipato attraverso un “effetto manipolativo e occlusivo” ¹⁶⁶ e, dall’altro, è possibile che gli individui si riconoscano nei ruoli ascritti al gruppo attraverso norme (sociali) ¹⁶⁷. Per questa ragione, Arena considera utile distinguere tra stereotipi normativi interni e stereotipi normativi esterni ¹⁶⁸.

Gli stereotipi normativi interni (o un senso interno di convenzionalità degli stereotipi normativi) si hanno quando un gruppo B segue una norma sociale (o una convenzione costitutiva) Z che si riferisce ai membri del gruppo B. Vi è, dunque, una coincidenza tra il gruppo che supporta una certa norma e il gruppo destinatario della norma. In questo caso, lo stereotipo può essere oppressivo nei confronti dell’individuo che cerca di resistere a tale convenzione o, al contrario, può essere di riconoscimento quando le persone assumono il comportamento cui si riferisce lo stereotipo come parte della propria identità. Invece, gli stereotipi normativi esterni (o un senso esterno di convenzionalità degli stereotipi normativi) si hanno quando un gruppo A segue una norma sociale (o convenzione costitutiva) Y che si riferisce ai membri del gruppo B. In altre parole, non vi è coincidenza tra il gruppo che supporta una norma e il gruppo che ne è destinatario. In questo caso, lo stereotipo è oppressivo nei confronti del gruppo B.

La riflessione proposta da Arena con riguardo all’identità sociale e

¹⁶⁵ F.J. ARENA, *Los estereotipos detrás de las normas*, cit., pp. 191-192; K.A. APPIAH, *Stereotypes and the Shaping of Identity*, cit., pp. 41-53.

¹⁶⁶ Sul punto, è utile richiamare quanto detto dallo stesso Arena: «L’esistenza di stereotipi può impedire alle persone di notare la possibilità di ricoprire ruoli diversi e far sì che finiscano per accettare i ruoli imposti senza aver potuto rifletterci sopra. Vale a dire, senza aver avuto la possibilità di riflettere se assumere quel ruolo e analizzare altre alternative. Inoltre, gli stereotipi normativi esterni, escludendo per alcuni gruppi di persone la possibilità di esercitare determinati ruoli, riducono le opzioni che questi gruppi hanno per progettare il proprio corso di vita». F.J. ARENA, *I due volti degli stereotipi nel diritto*, cit., p. 20.

¹⁶⁷ F.J. ARENA, *Los estereotipos detrás de las normas*, cit., p. 195.

¹⁶⁸ F.J. ARENA, *The Pragmatics of Stereotypes in Legal Decision-Making*, in F. POGGI-A. CAPONE (a cura di), *Pragmatics and Law: Practical and Theoretical Perspectives*, Springer International Publishing, Cham, 2017, p. 396; F.J. ARENA, *Los estereotipos detrás de las normas*, cit., p. 195; *I due volti degli stereotipi nel diritto*, cit., p. 20.

all'autonomia individuale è ben più ampia e si propone di ripensare il concetto stesso di autonomia sulla base di diversi criteri¹⁶⁹, tuttavia in questa sede sono stati richiamati i punti più salienti.

Con riguardo agli stereotipi normativi, Arena si propone di tradurre tali riflessioni in criteri di rilevanza giuridica da inserire nell'analisi degli stereotipi normativi. In questo caso, le fasi sono due: la prima è il *naming*, previsto anche per gli stereotipi descrittivi, e la seconda è relativa alla (complessa) analisi dello stereotipo normativo. Questa seconda fase richiede di prendere sul serio la tensione tra oppressione e riconoscimento che porta con sé lo stereotipo normativo. Lo sforzo è quello di non applicare al caso concreto uno stereotipo oppressivo. Come è stato richiamato appena sopra, uno stereotipo può essere oppressivo in più modi, per esempio: quando si tratta di uno stereotipo normativo esterno; quando si tratta di uno stereotipo normativo interno che il singolo individuo, membro del gruppo, decide di non seguire; quando uno stereotipo normativo interno viene seguito dal singolo individuo, proprio in ragione della propria appartenenza al gruppo, e questo non viene riconosciuto dalla persona che sta analizzando il caso concreto (che, invece, lo interpreta come oppressivo).

8. *Una metodologia a partire dalla prospettiva del Diritto Antisubordinatorio Critico*

Elena Ghidoni e Dolores Morondo Taramundi, pur essendosi dedicate anche singolarmente agli stereotipi nel diritto¹⁷⁰, hanno elaborato una

¹⁶⁹ Dopo aver contestato l'idea di autonomia come autorealizzazione, Arena afferma che: «la concezione dell'autonomia deve incorporare come condizione la capacità di riflettere e identificarsi con i propri desideri e credenze, nel contesto delle relazioni instaurate con gli altri. Ciò significa che il fatto che desideri e credenze siano il risultato della socializzazione non lede necessariamente l'autonomia, a condizione che tali processi non implicino manipolazione e che le persone coinvolte abbiano avuto l'opportunità di riflettere su di essi. Questa idea di autonomia include la possibilità per le persone di identificarsi, riflettere e assumere norme di identità di gruppo. Certamente, quelle norme, in quanto specificano i ruoli che corrispondono a determinate persone come membri di un gruppo, impongono un limite alle opzioni disponibili, ma danno anche significato a una nuova serie di opzioni che non sarebbero disponibili se tali norme non esistessero». F.J. ARENA, *I due volti degli stereotipi nel diritto*, cit., p. 19.

¹⁷⁰ E. GHIDONI, "Altrove, non qui": *il diritto al rispetto della vita familiare tra stereotipi di genere e politiche anti-migranti*, in *AG About Gender – International Journal of Gender Studies*, fasc. 10, 20, 2021; E. GHIDONI, *Aproximación a los estereotipos como elementos del razonamiento judicial a través de las presunciones*, in F.J. ARENA (a cura di), *Manual sobre los efectos de los estereotipos en*

proposta congiunta relativa al concetto ed alle funzioni degli stereotipi¹⁷¹, offrendone una lettura a partire dal Diritto Antisubordiscriminatorio Critico.

La teoria di Ghidoni e Morondo Taramundi riprende alcuni concetti e strumenti elaborati all'interno della teoria (gius)femminista – come, per esempio, il concetto di patriarcato o lo strumento dell'intersezionalità –, utilizzandoli per analizzare la dannosità degli stereotipi. In tal senso, la loro proposta offre un'interessante lettura critica degli stereotipi come elementi che, all'interno di un sistema di potere come il patriarcato, hanno la funzione di creare delle narrazioni che giustificano le gerarchie di potere e le asimmetrie. Pare rilevante specificare che, secondo le autrici, la rilevanza del contesto nell'analisi degli stereotipi dovrebbe riguardare in particolare la dimensione concettuale-teorica – più che la dimensione fattuale –, dato che porta con sé gli strumenti interpretativi che servono per comprendere la realtà, anche individuale. Il contesto nella sua dimensione concettuale-teorica è il patriarcato e quest'ultimo permette di comprendere gli stereotipi come meccanismi che opprimono¹⁷².

Per il momento, le autrici non hanno sviluppato un metodo di analisi degli stereotipi che abbia delle indicazioni operative per i tribunali e le corti su come procedere ad individuarli¹⁷³, anche se è un compito che si prefiggono per il futuro¹⁷⁴. Di seguito, verranno riportate le criticità segnalate da Ghidoni e Morondo relativamente alla nozione di stereotipo e la loro proposta definitoria (§ 8.1), per poi approfondire le funzioni discriminatorie proprie degli stereotipi (§ 8.2).

la impartición de justicia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, México, 2022, pp. 287-326; D. MORONDO TARAMUNDI, *Estereotipos, interseccionalidad y desigualdad estructural*, in F.J. ARENA (a cura di), *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, México, 2022, pp. 141-178; D. MORONDO TARAMUNDI, *Los estereotipos como mecanismos de desigualdad y alienación: un análisis desde el derecho antidiscriminatorio*, in *Oñati Socio-Legal Series*, fasc. 13, 3, 2023, pp. 710-729.

¹⁷¹ E. GHIDONI-D. MORONDO TARAMUNDI, *El papel de los estereotipos en las formas de la desigualdad compleja: algunos apuntes desde la teoría feminista del derecho antidiscriminatorio*, in *Discusiones*, fasc. 28, 1, 2022, pp. 37-70.

¹⁷² E. GHIDONI-D. MORONDO TARAMUNDI, *Análisis contextual, interseccionalidad y función justificativa de los estereotipos en el derecho: una réplica*, in *Discusiones*, fasc. 28, 1, 2022, p. 116.

¹⁷³ L. PERONI, *Los Estereotipos en el Derecho Antidiscriminatorio: Comentario*, in *Discusiones*, fasc. 28, 1, 2022, pp. 71-84.

¹⁷⁴ E. GHIDONI-D. MORONDO TARAMUNDI, *Análisis contextual, interseccionalidad y función justificativa de los estereotipos en el derecho: una réplica*, cit., p. 110.

8.1. Contro una definizione “neutra” di stereotipo

Ghidoni e Morondo, nel ricostruire il concetto di stereotipo in ambito giuridico, segnalano l’influenza della letteratura proveniente dalla sociologia e dalla psicologia sociale¹⁷⁵. Le autrici evidenziano un passaggio da una concezione negativa di stereotipo, inteso come sinonimo di pregiudizio¹⁷⁶, a un approccio neutro-cognitivo che vede gli stereotipi come «costruzioni mentali che aiutano a ridurre la complessità della realtà», perdendo, quindi, la connotazione negativa ed essendo dei «semplici meccanismi cognitivi neutri, svincolati dal pregiudizio e dalla discriminazione»¹⁷⁷.

Ghidoni e Morondo affermano di voler utilizzare nella loro proposta l’approccio neutro-cognitivo¹⁷⁸ perché è più utile per mettere in evidenza elementi del funzionamento degli stereotipi legati al fenomeno della discriminazione strutturale. Un altro vantaggio di questo approccio è quello di poter «analizzare gli stereotipi attraverso altre nozioni giuridicamente rilevanti come le categorie o le generalizzazioni»¹⁷⁹.

Quando le autrici richiamano la distinzione tra stereotipi descrittivi e prescrittivi, tale distinzione viene associata alle “dimensioni” dello stereotipo.

¹⁷⁵ E. GHIDONI-D. MORONDO TARAMUNDI, *El papel de los estereotipos en las formas de la desigualdad compleja: algunos apuntes desde la teoría feminista del derecho antidiscriminatorio*, cit., p. 41 ss; *Contro la neutralità dello stereotipo: una lettura critica a partire dal giusfemminismo*, in M.G. BERNARDINI-O. GIOLO (a cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giapichelli, Torino, 2024, p. 15 ss.

¹⁷⁶ «Il termine stereotipo ha dunque in maniera frequente assunto connotazioni negative, come sinonimo di pregiudizio, ed è spesso descritto come una credenza illogica o il risultato dell’ignoranza o della paura, le quali inducono comportamenti ritenuti discriminatori o portano ad abbracciare punti di vista irrazionali verso alcuni gruppi e coloro che ne fanno parte». E. GHIDONI-D. MORONDO TARAMUNDI, *Contro la neutralità dello stereotipo: una lettura critica a partire dal giusfemminismo*, cit., p. 16.

¹⁷⁷ Ivi, p. 17.

¹⁷⁸ Ghidoni e Morondo, nel saggio in lingua spagnola, affermano: «A pesar de la influencia que tiene todavía en el ámbito de las políticas antidiscriminatorias la concepción peyorativa de estereotipo como prejuicio o creencia infundada, en lo que sigue nos fijaremos en las aportaciones teóricas que siguen la conceptualización neutra de los estereotipos como mecanismos cognitivos». Inoltre, la concezione peggiorativa o negativa degli stereotipi non risulterebbe interessante per un approccio strutturale alla discriminazione perché è legata a «concepciones más psicológicas y subjetivas que ponen el acento sobre las actitudes o emociones (más o menos conscientes o explícitas) de los operadores jurídicos». E. GHIDONI-D. MORONDO TARAMUNDI, *El papel de los estereotipos en las formas de la desigualdad compleja: algunos apuntes desde la teoría feminista del derecho antidiscriminatorio*, cit., p. 42.

¹⁷⁹ E. GHIDONI-D. MORONDO TARAMUNDI, *Contro la neutralità dello stereotipo: una lettura critica a partire dal giusfemminismo*, cit., p. 17.

Tuttavia, le funzioni dello stereotipo sono un concetto diverso, ossia «ciò che lo stereotipo persegue»¹⁸⁰. In concreto, la proposta avanzata da Ghidoni e Morondo è la seguente:

mantenere la definizione di stereotipo come meccanismo cognitivo, o immagine mentale, ma (...) mettere in discussione l'idea che abbiano una funzione neutra. In quanto meccanismi cognitivi, gli stereotipi possono definirsi neutri nella misura in cui non è certo – né utile – classificare un meccanismo cognitivo in senso positivo o negativo, specie se accettiamo che può funzionare in maniera inconscia o automatica. La neutralità non pare estensibile invece alla funzione o scopo che perseguono. Alla luce del diritto antidiscriminatorio critico, la funzione principale degli stereotipi non consiste nel semplificare la realtà o offrire risposte rapide di fronte a situazioni sconosciute o complicate, ma nel mettere a disposizione una narrativa che giustifica, razionalizza o naturalizza determinate strutture di potere. L'immagine mentale dello stereotipo condensa una serie di norme sociali e istituzionali che danno senso alla distribuzione di potere di cui lo stereotipo stesso è espressione¹⁸¹.

Secondo il punto di vista delle autrici, gli stereotipi devono essere distinti dalle generalizzazioni dato che la funzione degli stereotipi non è quella di fornire informazioni e/o quella di semplificare la realtà sociale. In tal senso, pongono l'accento su due definizioni di stereotipo nel loro testo. Secondo la prima, «gli stereotipi sono convenzioni sociali strutturate e ripetute che spesso riguardano situazioni di cui facciamo esperienza a livello personale in maniera ripetuta»¹⁸². Nella seconda, «gli stereotipi sono considerati come visioni caricaturali, esasperate, statiche o immutabili di alcuni gruppi sociali»¹⁸³.

Rispetto alla prima, osservano che gli stereotipi di genere influenzano il comportamento delle donne, fino al punto che le donne si conformano ad essi, pur avendo a disposizione informazioni che sono discordanti rispetto allo stereotipo. Mentre rispetto alla seconda definizione, evidenziano la

¹⁸⁰ Ivi, p. 21.

¹⁸¹ Ivi, pp. 21-22.

¹⁸² E. GHIDONI-D. MORONDO TARAMUNDI, *El papel de los estereotipos en las formas de la desigualdad compleja: algunos apuntes desde la teoría feminista del derecho antidiscriminatorio*, cit., p. 50; *Contro la neutralità dello stereotipo: una lettura critica a partire dal giusfemminismo*, cit., p. 22.

¹⁸³ E. GHIDONI-D. MORONDO TARAMUNDI, *El papel de los estereotipos en las formas de la desigualdad compleja: algunos apuntes desde la teoría feminista del derecho antidiscriminatorio*, cit., p. 51; *Contro la neutralità dello stereotipo: una lettura critica a partire dal giusfemminismo*, cit., p. 22.

staticità, la rigidità e la resistenza alle informazioni contrarie degli stereotipi, che non li rendono, quindi, dei buoni meccanismi da cui trarre informazioni.

Inoltre, lo stereotipo normativo non obbliga semplicemente a conformarsi ad un certo tipo di comportamento. Lo stereotipo normativo crea, infatti, una «narrazione che giustifica le norme e attitudini sociali che riguardano i gruppi stereotipati»¹⁸⁴, facendo apparire le condotte discriminatorie come naturali o razionali. A tal proposito, pare interessante l'analisi offerta con riguardo al caso dei rom, secondo cui diversi stereotipi (negativi, positivi e neutri)¹⁸⁵ giustificano e naturalizzano la presenza di una serie di dispositivi normativi, come la segregazione scolastica, quella residenziale o il controllo riproduttivo¹⁸⁶.

Infine, Ghidoni e Morondo Taramundi riassumono la loro posizione definitiva e le criticità che sottendono ad altre definizioni della nozione di stereotipo come segue:

gli stereotipi, in quanto meccanismi cognitivi, possono avere un contenuto negativo, positivo o neutro. Occorre poi distinguere tra stereotipi negativi e dannosi, poiché il danno non dipende unicamente dall'attribuzione di caratteristiche svilenti, ma dalla limitazione della capacità di prendere decisioni sulla propria vita e del riconoscimento, esercizio e protezione dei diritti, derivante dall'attribuzione di determinate caratteristiche o comportamenti ai membri di un gruppo (Añón, 2014). Ciononostante, non riteniamo accoglibile la distinzione tra funzioni positive (semplificazione, auto-rappresentazione dell'identità) e negative (limitazione dell'autonomia e dei diritti). La funzione precipua degli stereotipi, la loro ragion d'essere, è la giustificazione delle strutture di potere di cui sono espressione: nella misura in cui queste strutture siano oppressive per determinati gruppi – come il caso del patriarcato, del razzismo, delle strutture di classe, della eteronormatività, etc. – gli stereotipi che ne derivano saranno a loro volta oppressivi. Che gli stereotipi abbiano funzione giustificativa non esclude che possano essere analizzati e classificati in base a elementi o dimensioni di descrittività o prescrittività, senza che queste coincidano con la funzione dello stereotipo¹⁸⁷.

¹⁸⁴ E. GHIDONI-D. MORONDO TARAMUNDI, *Contro la neutralità dello stereotipo: una lettura critica a partire dal giusfemminismo*, cit., p. 22.

¹⁸⁵ In particolare, Ghidoni e Morondo menzionano: «gli stereotipi negativi (associati alla criminalità o ad affari loschi, alla marginalità, all'analfabetismo) come quelli eventualmente positivi o neutri (associati al folklore, la musica, lo stile di vita libero)». Ivi, p. 23.

¹⁸⁶ *Ibidem*.

¹⁸⁷ Ivi, p. 24.

Secondo le autrici, la rilevanza del processo di stereotipizzazione e delle narrative prescrittive è che esse costituiscono dei «punti d'accesso e d'osservazione ai meccanismi di oppressione»¹⁸⁸.

8.2. *Gli stereotipi come meccanismi di serializzazione ed eterodesignazione*

La lettura critica degli stereotipi offerta da Ghidoni e Morondo utilizza il concetto di patriarcato, sviluppato dalla teoria femminista, per analizzare i concetti di serializzazione e di eterodesignazione. Questi ultimi vengono legati al funzionamento degli stereotipi.

Per quanto riguarda la definizione di patriarcato, viene ripresa quella fornita da Cristina Molina Petit¹⁸⁹, secondo la quale il patriarcato si configura come sistema di dominio e potere in grado di nominare ed assegnare gli spazi pratici e simbolici in base al genere, creando una gerarchia tra spazio pubblico e spazio privato¹⁹⁰. Il patriarcato codifica non solo gli spazi ma anche le caratteristiche, i comportamenti ed i ruoli ai quali i soggetti che vivono in essi hanno l'obbligo di adeguarsi. In tali spazi assistiamo ai fenomeni della serializzazione e della eterodesignazione.

La serializzazione richiama il concetto di serie legato all'oppressione delle donne poiché «nella serie le singole componenti sono indiscernibili, intercambiabili, disperse e isolate»¹⁹¹. Su questa riflessione viene fatto riferimento anche a Iris Marion Young e all'idea secondo cui «Feminism is a particularly reflexive impulse of women grouping, women grouping as women in order to change or eliminate the structures that serialize them as women»¹⁹². In tal senso, Ghidoni e Morondo collegano la serializzazione con la stereotipia – quale metodo di stampa che faceva uso di “griglie” che venivano riprodotte in serie –, poiché gli stereotipi di genere creano un'immagine statica che nasconde “la matrice di oppressione”, che non permette di far risaltare l'individualità dei singoli soggetti¹⁹³. Serializzazione

¹⁸⁸ Ivi, p. 25.

¹⁸⁹ C. MOLINA PETIT, *Dialéctica feminista de la Ilustración*, Anthropos Editorial, 1994, p. 26.

¹⁹⁰ C. AMORÓS PUENTE, *Prologo*, in C. MOLINA PETIT (a cura di), *Dialéctica feminista de la Ilustración*, Anthropos Editorial, 1994, p. 16.

¹⁹¹ E. GHIDONI-D. MORONDO TARAMUNDI, *Contro la neutralità dello stereotipo: una lettura critica a partire dal giusfemminismo*, cit., p. 25.

¹⁹² I.M. YOUNG, *Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective*, in *Journal of Women in Culture and Society*, fasc. 19, 3, 1994, p. 736.

¹⁹³ E. GHIDONI-D. MORONDO TARAMUNDI, *Contro la neutralità dello stereotipo: una lettura critica a partire dal giusfemminismo*, cit.

e stereotipo vengono legati dal meccanismo della “spersonalizzazione” che colpisce coloro che appartengono a certi gruppi sociali¹⁹⁴.

L’eterodesignazione, invece, si lega agli stereotipi attraverso il richiamo alla generalizzazione. Infatti, l’eterodesignazione indica l’asimmetria nella costruzione degli spazi e consiste in generalizzazioni imposte; in queste ultime rientrano tutte quelle norme che definiscono la femminilità e tutto ciò che viene collegato con l’essere donna. Ghidoni e Morondo evidenziano che «Se questi attributi sono selezionati e assegnati dal patriarcato con una funzione specifica, non c’è margine per una loro ri-significazione in base a scelte, desideri, capacità e bisogni delle donne individue, e pertanto, non possono fungere da base per l’autoriconoscimento»¹⁹⁵.

Sulla base del legame tra stereotipi, serializzazione ed eterodesignazione, secondo Ghidoni e Morondo:

non esistono stereotipi dannosi che riguardino gruppi socialmente dominanti, poiché, per dirla con Amorós, lo stereotipo si proietta “dall’alto verso il basso” e non si consolida quando si prova a proiettarlo su gruppi in situazione di privilegio. In altre parole, coloro cui è riconosciuto lo status di individui non possono subire la serializzazione. Eventualmente subiranno gli effetti negativi della stereotipizzazione nella misura in cui agiscono in senso contrario al contenuto dello stereotipo, ad esempio adottando comportamenti di rifiuto del proprio privilegio, che mettono a rischio la sopravvivenza della gerarchia¹⁹⁶.

In tal senso, uno stereotipo è dannoso ogniqualvolta rappresenti una norma eterodesignata, a prescindere dal contenuto (positivo, negativo o neutro) o dal vantaggio che può arrecare nei confronti del gruppo stereotipato. E ciò si deve al fatto che lo stereotipo rafforza delle gerarchie sociali all’interno di un sistema di potere.

Infine, Ghidoni e Morondo propongono di adottare lo strumento analitico dell’intersezionalità per dare visibilità ai sistemi di potere che interagiscono in uno stesso stereotipo. In particolare, l’intersezionalità permette di segnalare due ulteriori aspetti negativi connessi al funzionamento dello stereotipo: «il rafforzamento mutuo tra le diverse gerarchie sottese allo stesso

¹⁹⁴ *Ibidem*.

¹⁹⁵ Ivi, p. 27.

¹⁹⁶ E. GHIDONI-D. MORONDO TARAMUNDI, *El papel de los estereotipos en las formas de la desigualdad compleja: algunos apuntes desde la teoría feminista del derecho antidiscriminatorio*, cit., p. 58; *Contro la neutralità dello stereotipo: una lettura critica a partire dal giusfemminismo*, cit., pp. 27-28.

stereotipo, e l'effetto di occultamento (di un asse di disuguaglianza rispetto a un altro) generato dall'intersezione»¹⁹⁷.

9. *Alcune considerazioni pratiche e metodologiche sulla nozione di stereotipo in ambito giuridico*

9.1. *Dalla definizione ai diversi "usi" degli stereotipi in ambito giuridico*

La definizione adottata in questo lavoro, come è stato già anticipato (Cap. 1, § 4.4), è quella proposta da Cook e Cusack. In tale definizione è possibile individuare tre elementi che riguardano lo stereotipo: il primo è che venga esposto in termini di visione generalizzata o credenza; il secondo elemento è che vengano rappresentati attributi, caratteristiche o ruoli; il terzo è che riguardi un gruppo sociale o un sottogruppo. Inoltre, si tratta di una definizione che esplicita la compresenza di una funzione descrittiva e una normativa degli stereotipi. Sull'efficacia di adottare in ambito giudiziale una definizione ampia di stereotipo, che includa la dimensione descrittiva e quella normativa, si tornerà nel prossimo paragrafo (§ 9.2). In questo paragrafo pare utile soffermarsi su quella che è senz'altro una questione problematica della definizione di stereotipo in ambito giuridico: la distinzione tra dimensione descrittiva e dimensione normativa. Tale distinzione ci porta inevitabilmente a riflettere in particolare sugli stereotipi con base statistica e il loro uso legittimo o meno in ambito giuridico.

In tal senso, è possibile individuare almeno due posizioni in dottrina: coloro che riconoscono che gli stereotipi possono operare *anche* in termini descrittivi e, infatti, si riferiscono anche a stereotipi con base statistica; e coloro che vedono gli stereotipi prevalentemente nella loro funzione normativa, non concependo la possibilità che lo stereotipo possa essere usato in termini descrittivi. Entrambe le posizioni hanno la loro ragion d'essere, ma sono tra loro incompatibili perché non c'è accordo sui tratti definitori della nozione di stereotipo. Potrebbero essere assimilate alla distinzione elaborata da Pud-difoot tra posizioni non-normative e posizioni normative sugli stereotipi. Come si è detto in precedenza, in questo lavoro si adotta una nozione non normativa di stereotipo¹⁹⁸ e, per questo, ci si colloca nella prima posizione.

¹⁹⁷ E. GHIDONI-D. MORONDO TARAMUNDI, *Contro la neutralità dello stereotipo: una lettura critica a partire dal giusfemminismo*, cit., p. 29.

¹⁹⁸ Le ragioni alla base di una preferenza verso una nozione non normativa di stereotipo sono state esposte al Cap. 1, § 4.4.

Tuttavia, diverse teoriche giusfemministe – tra cui anche Ghidoni e Morondo, nonostante menzionino la presenza di una dimensione descrittiva – tendono ad assumere la seconda posizione, proprio perché il contesto di analisi è l'ideologia patriarcale e, dunque, il riferimento è unicamente agli stereotipi “dannosi”¹⁹⁹.

Quando si prende in considerazione lo stereotipo come meccanismo cognitivo, di fatto ciò che si sta affermando è che lo stereotipo possa aiutare a fare rapide associazioni e predizioni che possano aiutarci a prendere decisioni legate ad un determinato soggetto di cui non abbiamo sufficienti informazioni. Per esempio, per comprare un regalo, scegliere un'attività da fare o un tema di conversazione, ecc. Lo stereotipo, se è accurato, può aiutarci a colmare la mancanza di informazioni e a compiere buone predizioni. Il problema, però, è che un uso predittivo si può confondere con uno normativo.

Pare, quindi, utile far riferimento alla distinzione tra uso predittivo e uso normativo richiamata da Francesca Poggi²⁰⁰. Si ha un uso predittivo quando lo stereotipo viene utilizzato per formulare previsioni o aspettative relativamente alle caratteristiche, tratti o preferenze di un gruppo. Invece, si usa normativamente quando serve per imporre l'aderenza a quelle caratteristiche, tratti o preferenze relative ad un gruppo individuate dallo stereotipo e, conseguentemente, valutare come giusta o corretta l'aderenza allo stereotipo (e viceversa). Per spiegare questi distinti usi di uno stesso stereotipo, Poggi usa l'esempio dello stereotipo secondo cui alle bambine piace il colore rosa. Un uso predittivo di tale stereotipo si ha, per esempio, quando si regala ad una bambina, di cui non si conoscono i gusti, un qualsiasi oggetto di colore rosa (vestiti, quaderni, giocattoli, ecc.) perché ci si aspetta che le piaccia il colore rosa dato che si tratta di una “bambina”. L'appartenenza al gruppo “bambine” rende più probabile la preferenza verso il rosa nei membri del gruppo rispetto, per esempio, ai membri del gruppo “bambini”. Invece, un uso normativo di quello stereotipo si ha quando si ritiene che alle bambine debba piacere il rosa e, di conseguenza, è impensabile, inaccettabile o non va bene

¹⁹⁹ J.M. GIL RUIZ, *Los diferentes rostros de la violencia de género: ensayo jurídico a la luz de la Ley integral (L.O. 1/2004, de 28 de diciembre) y la Ley de igualdad (L.O. 3/2007, de 22 de marzo)*, Dykinson, 2007; M.G. BERNARDINI, *Oltre gli stereotipi di genere nel diritto. “Fare cose con le parole” appropriate*, in M.G. BERNARDINI-O. GIOLO (a cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 225-236; O. GIOLO, *La critica femminista degli stereotipi di genere nel diritto: concezioni, usi, funzioni, retoriche*, cit.; S. POZZOLO, *Una politica dei corpi per cittadine di seconda classe*, in M.G. BERNARDINI-O. GIOLO (a cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 193-208.

²⁰⁰ F. POGGI, *Sobre el concepto de violencia de género y su relevancia para el derecho*, in *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 42, 2019, p. 285.

che alle bambine non piaccia il rosa. In questo caso, lo stereotipo si comporta come un modello di giudizio e di comportamento, e l'aderenza o meno allo stereotipo viene espressa in termini di giudizio di valore. La complessità della relazione tra usi predittivi e usi normativi degli stereotipi è ben espressa in quest'analisi²⁰¹: in primo luogo, da un uso normativo generalizzato ne può derivare che lo stereotipo acquisti base statistica; in secondo luogo, da un uso predittivo generalizzato ne può derivare che lo stereotipo acquisti base statistica, anche se prima non ce l'aveva; e, in terzo luogo, da un uso predittivo generalizzato ne può derivare che lo stereotipo si usi (anche) normativamente.

È per questa ragione che alcuni autori parlano della sottile linea divisoria tra la funzione descrittiva e quella prescrittiva degli stereotipi²⁰². Sempre in questa linea, Appiah ha osservato che diversi stereotipi con base statistica sono “veri” proprio perché le persone adottano un comportamento conforme allo stereotipo normativo²⁰³. Quando Alda Facio e Lorena Fries fanno riferimento alla complessa relazione tra elementi descrittivi e normativi dei ruoli di genere, osservano che:

Ninguna mujer y ningún hombre puede identificarse cien por ciento con todas las atribuciones que su propia cultura asigna a cada sexo. Así, algunas personas se resisten a aceptar que su identidad fue construida desde afuera y se aferran a la idea de que son como son, porque así nacieron. Si bien es cierto que nadie puede identificarse totalmente con su género, también lo es que nadie puede honestamente decir que no ha sido marcada/o por él²⁰⁴.

Al di là dell'influenza che possono avere gli stereotipi a livello sociale²⁰⁵, la questione in questo caso è se in ambito giuridico sia utile, per lo meno da un punto di vista teorico, riconoscere che esistano entrambi i piani, oppure se gli stereotipi dovrebbero essere visti unicamente come dispositivi normativi che

²⁰¹ F. POGGI, Lezione dal titolo “*Il concetto di «violenza di genere»*” tenuta il 28 marzo 2022, ore 10-13, al Corso di dottorato “Diritto (diseguale) e critiche di genere. Prospettive interdisciplinari”, Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli Studi di Milano.

²⁰² H.M.T. HOLTMAAT, *Article 5 CEDAW*, in M.A. FREEMAN ET AL. (a cura di), *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; a Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 147.

²⁰³ K.A. APPIAH, *Stereotypes and the Shaping of Identity*, in R.C. POST (a cura di), *Prejudicial Appearances: The Logic of American Antidiscrimination Law.*, Duke University Press, Durham, 2001b, p. 65.

²⁰⁴ A. FACIO-L. FRIES, *Feminismo, género y patriarcado*, in *Academia: revista sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires*, fasc. 3, 6, 2005, p. 270.

²⁰⁵ Sul punto si rimanda al primo capitolo e, in particolare, al § 1.5.

perpetuano condizioni di oppressione. Nel prossimo paragrafo si cercherà di fornire delle ragioni a supporto dell'utilità teorica di riconoscere entrambe queste dimensioni degli stereotipi per quanto concerne la metodologia da adottare in relazione con la stereotipizzazione giudiziaria, pur essendo consapevoli delle criticità che ne derivano. In tal senso, riflettere (anche) sulla dimensione descrittiva consente di sviluppare metodologie critiche adeguate ai casi in cui gli stereotipi si presentano in ambito giuridico con una funzione epistemica. A questo riguardo, potrebbe essere utile distinguere tra usi legittimi e usi illegittimi degli stereotipi.

Infatti, in ambito giuridico l'uso di generalizzazioni e categorie è inevitabile. Riguardo all'ambito legislativo, John Hart Ely, per esempio, ha osservato che: «Legislation on the basis of “stereotype” is thus legislation by generalization, the use of a classification believed in statistical terms to be generally valid without leaving room for proof of individual deviation»²⁰⁶. Allo stesso modo, Frederick Schauer pone l'attenzione su restrizioni che sono basate su diversi tipi di generalizzazioni²⁰⁷. Un esempio è la regola in base alla quale in molti paesi dell'Europa bisogna avere diciotto anni per poter ottenere la patente di guida e condurre un'autovettura. Una regola di questo tipo è basata su una generalizzazione-stereotipo per cui i bambini e le bambine alla guida è facile che siano spericolati e non abbiano “freni”. Questo caso, però, non pone problemi da un punto di vista di diritto antidiscriminatorio²⁰⁸. L'uso di generalizzazioni che si basano su classi di persone è più frequente e accettato di quanto non ci si renda conto²⁰⁹.

Adottare una posizione non normativa sugli stereotipi non significa, quindi, non riconoscere che gli stereotipi di genere siano dannosi, ma

²⁰⁶ J.H. ELY, *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review*, Harvard University Press, 1981, p. 155.

²⁰⁷ F. SCHAUER, *Profiles, Probabilities, and Stereotypes*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts London, England, 2006, pp. 70-72.

²⁰⁸ A. TIMMER, *Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law*, cit., p. 262. Si noti, però, che ci possono essere altri casi in cui gli stereotipi ageisti possono essere rilevanti da un punto di vista di diritto antidiscriminatorio. T.D. NELSON (a cura di), *Ageism: Stereotyping and Prejudice against Older Persons*, Cambridge, Mass. London, 2002. Si pensi, per esempio, agli stereotipi ageisti che legano l'età senile «alla presunta “naturale” incapacità di questi soggetti» e che contribuiscono a limitare (e, talvolta, negare) il diritto all'abitare delle persone anziane. M.G. BERNARDINI, *Abitare la città. Riconoscimento e diritti per le persone anziane*, in M.G. BERNARDINI (a cura di), *Anziani e diritto all'abitare. Bisogni, diritti e prospettive tra locale e universale*, FrancoAngeli, Milano, 2023, p. 21; E.P. VISINTIN, *L'ageismo come barriera al diritto all'abitare*, in M.G. BERNARDINI (a cura di), *FrancoAngeli Series – Open Access*, FrancoAngeli, Milano, 2023, pp. 189-209.

²⁰⁹ F. SCHAUER, *Profiles, Probabilities, and Stereotypes*, cit., p. 72.

significa essere critici sugli usi anche delle generalizzazioni con base statistica. Ci saranno usi di stereotipi con base statistica che non ci risulteranno problematici ed altri usi che, al contrario, considereremo problematici. D'altronde, la «statistical rationality of a generalization is not, however, the end of the matter»²¹⁰. Anzi, per molto tempo si è assunto che una generalizzazione sul genere fosse sbagliata perché la generalizzazione non era empiricamente corretta – o “statisticamente razionale”, se usiamo l'espressione di Schauer –. Invece, il percorso logico è leggermente diverso: è proprio perché la discriminazione basata sul genere è sbagliata che una decisione basata sul genere è sbagliata, anche se si basa su generalizzazioni statisticamente corrette²¹¹. Il problema non è l'accuratezza dell'informazione fornita dallo stereotipo, ma il suo contenuto e l'uso che se ne fa.

È chiaro che, se non si accetta che gli stereotipi possano essere accurati, ossia avere una base statistica, e si ritiene che i dati statistici e gli stereotipi siano elementi che devono essere tenuti distinti, è difficile trovare un accordo tra queste due posizioni. Tuttavia, prendiamo, per esempio, i seguenti enunciati ripresi dal report Istat-Eurostat:

(a) «Nel 2016 nell'Ue, il 93 % delle donne tra i 25 e i 49 anni (con figli minorenni) si prende cura dei propri figli quotidianamente»²¹².

(b) «Nel 2016 nell'Ue, il 78 % delle donne cucina e/o svolge attività domestiche quotidianamente»²¹³.

Se noi eliminiamo il riferimento all'anno e alla percentuale, tali enunciati avranno la forma di uno stereotipo con funzione descrittiva:

(a¹) le donne tra i 25 e i 49 anni (con figli minorenni) si prendono cura dei propri figli quotidianamente;

(b¹) le donne cucinano e/o svolgono attività domestiche quotidianamente.

Possiamo, però, modificarlo anche in uno stereotipo con funzione normativa:

(a²) le donne tra i 25 e i 49 anni (con figli minorenni) si devono prendere cura dei propri figli quotidianamente;

(b²) le donne devono cucinare e/o svolgere attività domestiche quotidianamente.

²¹⁰ Ivi, p. 131.

²¹¹ Ivi, p. 154.

²¹² ISTAT-EUROSTAT, *La vita delle donne e degli uomini in Europa. Un ritratto statistico.*, 2020, p. 24.

²¹³ *Ibidem.*

Il punto non è tanto la forma che assume l'enunciato, anche perché quello che è stato presentato come stereotipo con funzione descrittiva nel linguaggio ordinario potrebbe essere utilizzato sia per esprimere il dato esposto dall'Istat-Eurostat, sia per esprimere uno stereotipo con funzione normativa. Come ha osservato Schauer «Life is short, and time even shorter, and our language is consequently replete with unstated qualifications»²¹⁴.

Per questa ragione, può essere importante differenziare tra usi legittimi e usi illegittimi degli stereotipi in ambito giuridico. Prendiamo in considerazione l'enunciato “le donne tra i 25 e i 49 anni (con figli minorenni) si prendono cura dei propri figli quotidianamente” che abbiamo riportato prima e che sappiamo avere una base statistica. L'enunciato, di per sé, non è negativo, semplicemente trasmette un'informazione relativa a chi si sta maggiormente prendendo cura dei figli e delle figlie attualmente nella realtà sociale italiana. Bisogna, dunque, fare attenzione all'uso che ne viene fatto di questa informazione. Infatti, la metodologia del *gender mainstreaming* obbliga a prendere in considerazione quale sia la realtà sociale attuale relativamente al genere, a condurre un'analisi relativa a come si è giunti a tale situazione e a prospettare le ricadute di una determinata scelta politica sul genere. Potremmo semplificare il processo come segue²¹⁵:

Situazione attuale: “le donne tra i 25 e i 49 anni (con figli minorenni) si prendono cura dei propri figli quotidianamente”.

Analisi del contesto: L'impegno politico e legislativo ha senz'altro permesso una maggiore inclusione delle donne nel mondo del lavoro, superando, però,

²¹⁴ F. SCHAUER, *Profiles, Probabilities, and Stereotypes*, cit., p. 9.

²¹⁵ Si noti che l'obiettivo di questo lavoro non è quello di offrire un'analisi su come funziona la metodologia del *gender mainstreaming* e nemmeno quello di analizzare gli effetti discriminatori di certe misure. Per questa ragione, non si intende offrire un'analisi dettagliata del contesto storico, economico, sociale e giuridico che ha portato a mantenere il ruolo di cura in capo alle donne, così come tutti gli effetti che può comportare l'adozione di una determinata misura. Tale analisi sarebbe senz'altro necessaria se si prendesse sul serio l'applicazione del *gender mainstreaming* nei processi di produzione legislativa. Tuttavia, in questo caso l'obiettivo è quello di evidenziare come uno stereotipo con funzione descrittiva (o, se si preferisce, un dato statistico) può essere utilizzato sia a sostegno di una misura che contribuisce a mantenere un ruolo di genere discriminatorio, sia per contrastarlo. Gli esempi dei congedi cui si farà riferimento e l'analisi degli effetti sono ripresi da I. FANLO CORTÉS, *Congedi genitoriali, politiche del diritto e diseguaglianze di genere. Riflessioni sul caso italiano nel quadro europeo*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, fasc. 15, 2, 2015, pp. 36-54. Sempre in un'ottica di applicazione del *gender mainstreaming*, l'analisi dovrebbe essere condotta sia ex ante che ex post l'adozione di una determinata misura. In questo caso, si riporteranno le considerazioni di Fanlo Cortés relativamente a misure che sono già state adottate e di cui si è in possesso di dati relativamente alla loro efficacia. Per questa ragione, per esempio, la Misura 3 supera il filtro del *gender mainstreaming*. Nuovamente, tali esempi hanno un mero scopo illustrativo ed esemplificativo rispetto all'obiettivo prima menzionato.

solo in parte la divisione tra pubblico e privato che storicamente ha caratterizzato la divisione degli spazi tra uomini e donne. Infatti, attualmente in Italia il ruolo di cura continua ad essere svolto prevalentemente dalle donne. Come è stato segnalato in un recente report della Camera dei Deputati, «una donna su cinque fuoriesce dal mercato del lavoro a seguito della maternità»²¹⁶. I fattori che possono incidere sulla persistenza dell'onere di cura in capo alle donne sono diversi. Le aspettative di comportamento giocano un ruolo cruciale affinché le donne si sentano di doversi prendere cura (del proprio partner, dei figli e delle figlie, delle persone anziane, ecc.). E a questo si aggiunge che nel nucleo familiare, la diversa divisione dei ruoli che riproduce il modello del *breadwinner* può essere determinata anche da ragioni di convenienza economica e tributaria. Basti pensare che la differenza retributiva tra uomini e donne nella media del salario annuale è di 7.922 €, a favore degli uomini²¹⁷. Nella conciliazione tra famiglia e lavoro svolgono un ruolo fondamentale gli istituti e le misure a sostegno della genitorialità, tra cui i congedi. In tal senso, «[i]l modo in cui tali strumenti vengono disegnati e organizzati a livello istituzionale, infatti, rispecchia e, in senso circolare, contribuisce a definire i ruoli di genere nei compiti di cura e nella gestione del tempo/spazio familiare e lavorativo»²¹⁸.

*Misura 1: congedo obbligatorio di maternità*²¹⁹ e congedo di paternità alternativo²²⁰.

²¹⁶ CAMERA DEI DEPUTATI, *L'occupazione femminile* (fasc. 4), Camera dei Deputati – Servizio Studi Dipartimento Lavoro, 2023, p. 3.

²¹⁷ Ivi, p. 5.

²¹⁸ I. FANLO CORTÉS, *Congedi genitoriali, politiche del diritto e diseguaglianze di genere. Riflessioni sul caso italiano nel quadro europeo*, cit., p. 37.

²¹⁹ Art. 16 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 – Divieto di adibire al lavoro le donne: “1. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi. 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.

²²⁰ Art. 28 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – Congedo di paternità alternativo: “1. Il padre lavoratore ha diritto

*Misura 2: congedo di paternità obbligatorio*²²¹.

*Misura 3: congedo genitoriale*²²².

Effetto della misura 1: il congedo di maternità obbligatorio si configura in termini di divieto imposto al datore di lavoro. Tale misura permette di proteggere la donna lavoratrice su diversi piani, quali: «salute della donna e tutela del suo ruolo riproduttivo in funzione della formazione della famiglia in senso verticale; salute del bambino e sostegno all'assolvimento dei compiti di cura; sviluppo della relazione tra madre e figlio, e così via»²²³. Questo tipo di congedo permette alle donne di non dover rinunciare al lavoro nel momento in cui diventano madri. Il padre può avere diritto a questo congedo solo in particolari situazioni in cui la madre non ne può usufruire (morte, grave infermità, abbandono, ecc.). La previsione di tale congedo solo in capo alle donne può contribuire a mantenere la segregazione verticale in ambito lavorativo che si lega sia alla perdita di opportunità nel mercato del lavoro sia al mantenimento di disuguaglianze salariali²²⁴. Tali disuguaglianze relative all'occupazione sono, poi, formalmente giustificate sulla base dell'esperienza e del merito.

Effetto della misura 2: il congedo di paternità obbligatorio è una misura che obbliga il padre lavoratore dipendente ad astenersi dal lavoro, con il fine di favorire un modello di famiglia in cui la responsabilità genitoriale è condivisa e vi sia una maggiore partecipazione paterna nelle esperienze che coinvolgono il nascituro. L'estensione del congedo per un periodo di 10 giorni ed il periodo in cui questo deve essere goduto, non paiono sufficienti

di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66. (...)”.

²²¹ Art. 27 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – Congedo di paternità obbligatorio “1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. 2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. (...)”.

²²² In questo caso, il riferimento non è ad una tipologia di congedo esistente in Italia, ma ad una formula del congedo genitoriale che è stata adottata, per esempio, in Austria e in Irlanda. Si tratta di «[c]ongedi facoltativi, ben pagati, molto flessibili, con quote riservate ai padri, non trasferibili alle madri». I. FANLO CORTÉS, *Congedi genitoriali, politiche del diritto e disuguaglianze di genere. Riflessioni sul caso italiano nel quadro europeo*, cit., p. 46.

²²³ *Ivi*, p. 43.

²²⁴ *Ibidem*.

né idonei a permettere una reale condivisione dei ruoli di cura.

Effetto della misura 3: la flessibilità del congedo genitoriale permette alle famiglie di gestire autonomamente la divisione del congedo, pur prevedendo una quota di congedo riservata unicamente al padre. Il fatto che il congedo non sia legato direttamente a uno dei due sessi dovrebbe essere un deterrente per quanto concerne l'assunzione di uomini, a discapito delle donne, nella propria impresa, dato che il rischio economico sarebbe lo stesso. In tal senso, le donne dovrebbero essere meno penalizzate per ragioni legate alla maternità ed al ruolo di cura nel mercato del lavoro²²⁵.

Queste misure superano il filtro del gender mainstreaming? La misura 1 rappresenta una disuguaglianza formale di genere²²⁶ giustificata dalla particolare condizione in cui versa la donna-madre in ragione della gravidanza e del parto. Di fatto, questa misura destinata quasi esclusivamente alle donne ha come effetto avverso quello di scoraggiare l'occupazione femminile in quanto economicamente svantaggiosa rispetto a quella maschile per i datori di lavoro. La misura 2 è volta a "sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" (art. 4, comma 24 della legge 28 giugno 2012, n. 92). Tuttavia, non è chiaro come sia effettivamente possibile perseguire tale obiettivo con un congedo di soli 10 giorni. Le misure 1 e 2 riflettono un totale squilibrio nel riconoscimento del ruolo di madre e in quello di padre. In altre parole, tali misure partono senz'altro dalla constatazione che il ruolo di cura è prevalentemente svolto dalle donne e, per questa ragione, da un lato, bisogna tutelarle in ambito lavorativo con appositi istituti e, dall'altro, incoraggiare gli uomini-padri alla condivisione delle responsabilità di cura nei confronti delle figlie e dei figli. Tuttavia, gli effetti delle misure 1 e 2 riproducono il divario che si dà anche nella realtà sociale e, quindi, non superano il filtro del *gender mainstreaming*. Anziché decostruire e promuovere una reale risuddivisione delle responsabilità genitoriali, si finisce per rafforzare la premessa di fatto da cui si era partiti e che si voleva contrastare. Invece, la misura 3 supera il filtro del *gender mainstreaming* posto che sembra essere «la ricetta del successo norvegese, svedese o islandese, dove in media circa l'80% dei padri lavoratori usufruisce di congedi genitoriali»²²⁷. Si tratta, quindi, di una misura che, dal

²²⁵ Ivi, p. 44.

²²⁶ F. POGGI, *Diversi per diritto. Le disuguaglianze formali di genere e le loro giustificazioni nel diritto italiano vigente*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, fasc. 15, 2, 2015, pp. 8-35.

²²⁷ I. FANLO CORTÉS, *Congedi genitoriali, politiche del diritto e disuguaglianze di genere. Riflessioni sul caso italiano nel quadro europeo*, cit., p. 46.

punto di vista del genitore che ne gode, non comporta una perdita economica dato che si garantisce il godimento di un congedo ben retribuito e, dal punto di vista del datore di lavoro, è una misura flessibile che non permette di predire se sarà il lavoratore o la lavoratrice ad usufruirne e, quindi, perdono di significato quelle strategie imprenditoriali volte a favorire uno dei due sessi. È chiaro che tale misura può godere di un esito favorevole anche in Italia unicamente se si lavora alla riduzione del *gender pay gap* e alla presenza di altre condizioni lavorative che permettono di mantenere questo squilibrio nella suddivisione dei ruoli di cura²²⁸. Tali condizioni portano a prediligere a livello sociale la tradizionale distribuzione dei ruoli di *breadwinner* e *caregiver* nella famiglia, per questo è necessario agire sia attraverso attività di sensibilizzazione e promozione a livello sociale finalizzate a scardinare tale tradizione, sia attraverso l'analisi ed il cambiamento di quelle politiche che ne favoriscono il mantenimento.

In altre parole, il legislatore o l'organo giudicante può partire dallo stesso stereotipo con funzione descrittiva, per poi usarlo in termini diversi. Lo stereotipo sarà usato in modo illegittimo nel momento in cui non viene letto con la lente del *gender mainstreaming* o della prospettiva di genere²²⁹ e, dunque, finisce per avere una funzione normativa ed essere funzionale alla riproduzione di una condizione di discriminazione o di oppressione. Invece, lo stereotipo sarà usato in modo legittimo nel momento in cui serve per

²²⁸ Basti pensare alla figura dei contratti part-time, quale forma contrattuale maggiormente diffusa tra le donne lavoratrici. «Su tutti i contratti attivati a donne il 49% è a tempo parziale contro il 26,2 % maschile. (...) Questo gap appartiene a tutte le tipologie contrattuali. In particolare, se guardiamo al tempo indeterminato che rappresenta solo il 15% dei contratti attivati a donne, oltre la metà di questa quota (il 51,3%) è a tempo parziale. Appartiene alla condizione femminile, in particolare, il concetto di “debolezza rafforzata” ossia la presenza di due fattori di criticità associati: la forma contrattuale precaria e il tempo parziale». INAPP, *Gender Policies Report 2022*, Inapp, 2022, p. 24. Si tratta di una tipologia contrattuale che spesso viene accettata anche per ragioni legate al ruolo di cura svolto dalle donne. In tal senso, in un report in cui viene svolta un'analisi anche di tipo qualitativo, si osserva che «[t]ra i fattori chiave che hanno spinto le donne ad accettare un part-time c'è l'esperienza della maternità, con la difficile conciliazione tra i tempi di cura dei figli e i tempi di lavoro. Molto spesso le donne accettano un part-time perché inizialmente lo trovano “conveniente” rispetto alle esigenze familiari. Tuttavia, la difficoltà nell'uscire da questa condizione e l'impossibilità di convertire un part-time in un full-time ne determinano l'involontarietà». FORUM DISUGUAGLIANZE E DIVERSITÀ, *Da conciliazione a costrizione: il part-time in Italia non è una scelta. Proposte per l'equità di genere e la qualità del lavoro*, Forum diseguaglianze diversità, 2024, p. 24.

²²⁹ Il *gender mainstreaming* è finalizzato a decostruire gli stereotipi di genere. È chiaro che sarà necessario adottare anche altre prospettive critiche e, in particolare, un'ottica intersezionale per poter riconoscere e decostruire anche gli stereotipi relativi all'età, alla disabilità, alla razza, alla classe sociale, etc., e le loro interazioni.

riconoscere quale sia la realtà sociale, per poi decostruirla o allontanarsi da essa per le specificità del caso individuale.

In tal senso, si pensi, per esempio, al bonus che era stato previsto in Germania (*Betreuungsgeld*) per le donne che rimanevano a casa per prendersi cura dei figli e delle figlie, anziché mandarli all'asilo²³⁰ oppure al riconoscimento del congedo genitoriale solo a favore delle militari-donne e non dei militari-uomini²³¹. Entrambi questi casi hanno come presupposto il riconoscimento di una realtà sociale che si intende tutelare. Tuttavia, nel tentativo di tutelarla, si compiono delle scelte legislative che, non adottando il *gender mainstreaming*, finiscono per accentuare quella realtà sociale e riprodurre la tradizionale divisione dei ruoli tra uomini e donne. Questo è senza dubbio un uso illegittimo dello stereotipo, così come è illegittimo in ambito giudiziale far prevalere uno stereotipo a discapito delle caratteristiche e dei comportamenti del singolo individuo. Invece, se da quello stesso stereotipo relativo al ruolo di cura prevalentemente svolto dalle donne giungiamo, per esempio, alla previsione nei *Gender Equality Plan* di azioni previste per il supporto alla genitorialità (e non unicamente alla maternità) che siano rivolte anche agli uomini e che promuovano l'educazione e l'avvicinamento degli uomini ai compiti di cura, lo stereotipo viene usato in modo legittimo. Allo stesso modo, è legittimo anche l'uso che ne fa l'organo giudicante nel proprio ragionamento per poi, per esempio, segnalare le peculiarità del caso concreto²³², oppure quando interpreta una disposizione apparentemente

²³⁰ A. BLOME, *The Politics of Work-Family Policy Reforms in Germany and Italy*, Routledge, London, 2016, p. 167; J. OLSEN, *Past imperfect, future tense. The SPD before and after the 2013 Federal Election*, in E. LANGENBACHER (a cura di), *The Merkel Republic: An Appraisal*, Berghahn Books, 2015, p. 65. Tale politica era sostenuta da un gruppo di uomini conservatori, e criticata da una fazione principalmente rappresentata da donne che evidenziava che le "credenze normative" a livello sociale relative ai ruoli di genere fossero cambiate. Sul punto, viene osservato come: «In politics, unfortunately, men rule who have built their life on this family model. They are here in the Bundestag while their wives are at home to free them from all family obligations. This is, for all intents and purposes, a defense of the own life philosophy. This is why policies do not change as quickly as normative beliefs in society». A. BLOME, *The Politics of Work-Family Policy Reforms in Germany and Italy*, cit., p. 168.

²³¹ U.S. Supreme Court, *Nevada Department of Human Resources v. Hibbs*, 538 U.S. 721, 736, 27 maggio 2003

²³² Si pensi, per esempio, all'argomento incluso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso U.S. Supreme Court, *Weinberger v. Wiesenfeld*, 420 U.S. 636, 19 marzo 1975: «Obviously, the notion that men are more likely than women to be the primary supporters of their spouses and children is not entirely without empirical support (...) But such a gender-based generalization cannot suffice to justify the denigration of the efforts of women who do work and whose earnings contribute significantly to their families' support».

neutra adottando la prospettiva di genere²³³. Il riferimento alla realtà sociale attraverso l'uso di uno stereotipo con funzione descrittiva può essere addirittura auspicabile in ambito giudiziale perché permette di evidenziare l'esistenza di una prassi sociale discriminatoria nel ragionamento giudiziale. Un uso di questo tipo va in una direzione opposta rispetto all'appiattimento che si ha tra dimensione descrittiva e quella normativa che emerge quando si fa un uso illegittimo dello stereotipo. Infine, distinguere tra usi legittimi e usi illegittimi è in linea con la preoccupazione di Cook e Cusack, Timmer e Arena nei confronti degli stereotipi dannosi, perché sono dannosi quegli stereotipi che sono usati in modo illegittimo, sia a livello legislativo che giudiziario.

9.2. *L'utilità di adottare una nozione "ampia" di stereotipo nell'analisi giurisprudenziale*

Come è già stato menzionato in varie occasioni, con riguardo alla nozione di stereotipo in ambito giuridico è possibile individuare due diverse posizioni: coloro che adottano una definizione ampia di stereotipo nei termini indicati nel precedente paragrafo (§ 9.1)²³⁴, e coloro che prediligono²³⁵ una definizione di stereotipo come credenza falsa o generalizzazione eccessiva ed

²³³ Per esempio, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, sentencia 815/2019, de 3 de diciembre, quando si è espressa riguardo all'interpretazione di una disposizione che era formulata in modo neutro e riguardava alcuni permessi non retribuiti (art. 37.3 del Estatuto de los Trabajadores), ha osservato: «Aquí sí que es de apreciar la concurrencia de circunstancias de genero de las que se deriva una discriminación indirecta que debe ser corregida, en la medida en que las ausencias del puesto de trabajo en uso de este permiso tienen mayor impacto en el colectivo de mujeres. (...) Pero sí en las demás situaciones a las que se extiende la norma: accidentes, enfermedad grave, hospitalización y asistencia durante el reposo domiciliario, en los que sin duda se produce un mayor impacto para las mujeres trabajadoras que mayoritariamente son las que se hacen cargo de la atención a los familiares en esas circunstancias, sobre un porcentaje menor de hombres». (FD 7º). Quest'ultimo enunciato è espresso nei termini di uno stereotipo con funzione descrittiva, e nel paragrafo successivo il Tribunal Supremo lo ha integrato facendo riferimento anche a dati statistici.

²³⁴ Per "nozione ampia" di stereotipo si intende quella nozione che riconosce entrambe le funzioni (descrittive e normative) degli stereotipi, in linea con l'approccio non-normativo agli stereotipi proposto da Puddifoot.

²³⁵ Si noti che la preferenza nei confronti della definizione di stereotipo come credenze false o generalizzazioni eccessive e infondate non comporta automaticamente un rifiuto della letteratura psicologica relativa al contributo a livello cognitivo dato dagli stereotipi. Tuttavia, coloro che sostengono questo tipo di definizione tendono a dare più peso alla funzione normativa degli stereotipi e agli effetti discriminatori che ne derivano.

infondata. In questo paragrafo, si forniranno alcune ragioni legate all'utilità di adottare una nozione ampia nell'analisi giurisprudenziale, anche in relazione alla teoria del ragionamento giuridico e alla teoria critica del diritto.

Partiamo dalla definizione di "stereotipo" come credenza falsa o generalizzazione eccessiva ed infondata: è realmente utile limitarla a questi termini? Ci sono diverse ragioni che portano a propendere per il no. In primo luogo, se si tratta di una credenza falsa, bisognerà determinare la "falsità" di un enunciato per poter nominarlo come stereotipo. Sarebbe, dunque, necessario procedere ad un controllo preliminare del supporto statistico che dovrebbe mancare nel caso degli stereotipi intesi come credenze false o generalizzazioni infondate. In secondo luogo, se la falsità o infondatezza fosse un tratto definitorio costitutivo della nozione di stereotipo, la mancanza di tale caratteristica renderebbe l'enunciato innocuo perché non rientrerebbe nella nozione di stereotipo. Tuttavia, l'accuratezza dell'informazione fornita da un enunciato che si riferisce ai tratti di un gruppo non garantisce che tale enunciato venga utilizzato in modo legittimo, come si è cercato di dare conto nel precedente paragrafo (§ 9.1). In terzo luogo, qualora si ritenesse che l'accuratezza dell'informazione rispetto alla realtà sociale non sia un elemento rilevante, e che si possa prescindere dalla distinzione tra stereotipi descrittivi e normativi, la conclusione dovrebbe essere ancora più radicale. In questo caso, si tratterebbe di essere contro gli stereotipi in generale e a tale rifiuto dovrebbe legarsi, per coerenza, anche un abbandono *tout court* in ambito giuridico dell'uso di enunciati che esprimono un qualche tipo di informazione relativa ai tratti di un gruppo. Si tratterebbe senza alcun dubbio di una proposta dirompente, ma difficilmente conciliabile con diverse delle caratteristiche del diritto. In tal senso, basti pensare alla generalità del diritto e della giustizia²³⁶. Inoltre, si pensi, per esempio, all'uso di generalizzazioni sostenibili riguardo ai tratti di un gruppo che è alla base

²³⁶ È un tema certamente complesso, però pare interessante richiamare alcune delle riflessioni conclusive di Schauer: «Not only is the total avoidance of generalization impossible, but even the comparative avoidance of generalization is often unwise. And when, exceptions aside, we choose to rely on larger rather than smaller generalizations, we do not in the process violate any principle of justice. In this sense, to prefer the larger generalization to the smaller—and this is really the only choice confronting us—does not produce or constitute injustice. (...) Part of being fair is treating people equally, and part of treating people equally, we can now appreciate, is treating people the same even in the face of relevant differences. The just society is not necessarily one in which each individual is treated as an isolated collection of uniquely arrayed attributes demanding individualized attention. Rather, in some even if not in all respects the just society is one in which differences among individuals are often and desirably suppressed in the service of both equality and community. As such, the good society is one in which generality is not only inescapable, but is also necessary for justice itself». F. SCHAUER, *Profiles, Probabilities, and Stereotypes*, cit., pp. 299-300.

dell'individuazione dei titolari dei diritti sociali²³⁷ e all'uso di dati statistici volti ad evidenziare le disuguaglianze di fatto che sono usati a supporto delle politiche egualitarie. In realtà, non sembrerebbe che, almeno per il momento, venga messo in dubbio l'uso di questo tipo di generalizzazioni relative ai tratti e alle caratteristiche di certi gruppi in ambito giuridico.

Inoltre, associare gli stereotipi (unicamente o prevalentemente) con la loro funzione normativa è realmente utile a scovare gli stereotipi nell'argomentazione giudiziale? Per esempio, nell'analisi proposta da Ghidoni, in cui lo stereotipo è un meccanismo di disuguaglianza strutturale²³⁸, si indagano i punti in comune tra stereotipo e presunzioni legali. Ghidoni propone, per esempio, di riflettere sul caso *González Carreño vs. España* (2012)²³⁹, in cui la CEDAW ha dichiarato che lo Stato spagnolo non ha adempiuto agli obblighi, assunti a livello internazionale, di prevenzione in situazioni di violenza di genere. Si tratta di un caso abbastanza complesso da un punto di vista processuale²⁴⁰ e che riguarda un padre che, durante una delle visite

²³⁷ Sul punto, Arena ha osservato quanto segue: «Nótese que las características a partir de las cuales es posible concretar derechos sociales son del mismo tipo que las que suelen encontrarse en los enunciados que llamamos estereotipos. Características tales como anciano, indígena, niño, mujer, ama de casa, consumidor, persona con discapacidad o miembro de un pueblo originario aparecen en estereotipos y también sirven para delimitar los grupos sociales que merecen especial atención del Estado. Incluso más, los derechos sociales asocian esas características con otras que son sensibles, en cuanto están estrechamente vinculadas con la situación económico-social o la vulnerabilidad de las personas alcanzadas». F.J. ARENA, *Los estereotipos detrás de las normas*, cit., p. 130.

²³⁸ Di seguito si riporta la posizione adottata da Ghidoni: «En este trabajo se defiende un planteamiento más firme del estereotipo como mecanismo de la desigualdad estructural. Siendo a la vez causa y consecuencia de la desigualdad, el estereotipo vendría siempre a desempeñar una función no neutra, sino orientada a la reproducción de esta desigualdad, a pesar de que su contenido pueda ser percibido como abiertamente discriminatorio o no, o a pesar de que pueda expresar cierto grado de correspondencia con la realidad externa». E. GHIDONI, *Aproximación a los estereotipos como elementos del razonamiento judicial a través de las presunciones*, cit, pp. 293-294. E chiarifica in nota che «la postura defendida en este trabajo argumenta que la función primaria de los estereotipos es justificar tanto la desigualdad social de ciertos grupos como la violación de sus derechos fundamentales, que se produce en los ámbitos judicial y político, en la práctica social y en cualquier otro contexto social». Ivi, p. 294.

²³⁹ CEDAW, *Ángela González Carreño vs. España*, (47/12), CEDAW/C/58/D/47/2012.

²⁴⁰ Una visione complessiva delle dinamiche processuali di questo caso è offerta da José Fernando Lousada Arochena: «Los hechos sustentadores de esos incumplimientos aparecen referidos a un procedimiento de separación seguido ante los Juzgados de Navalcarnero (Madrid), desde las medidas provisionales adoptadas mediante Auto de 22 de noviembre de 1999 hasta la Sentencia dictada el 27 de noviembre de 2001, y su posterior ejecución que continuó hasta el 24 abril de 2003, en que se celebró ese día a la mañana una comparecencia judicial para modificar

non vigilate a seguito della separazione, uccide la figlia e poi si suicida. Il caso è particolarmente grave perché le istituzioni avevano sottovalutato il pericolo cui era esposta la figlia in nome del principio della bigenitorialità, nonostante fossero state presentate diverse denunce di violenza domestica da parte della madre. A tal riguardo, Ghidoni osserva che:

Detrás de la resistencia a considerar los hechos de violencia como evidencia capaz de derrotar el principio de coparentalidad se puede observar tanto el estereotipo de la mujer mentirosa como el estereotipo de que los niños no son fiables. El primero opera desvirtuando las denuncias de la víctima, a pesar de ser corroboradas por otros elementos. En el caso Carreño, varios acontecimientos violentos tuvieron lugar delante de testigos, como policías y servicios sociales; aun así, no se consideró que la violencia alcanzase un umbral suficiente. El segundo estereotipo desvirtúa el relato de la menor, a pesar de elementos que dan razón a su rechazo del padre²⁴¹.

In tal senso, il principio di bigenitorialità «disimula una visione patriarcale della famiglia, donde no hay igualdad de derechos entre los miembros, sino que el *pater familias* tiene derecho de vida y muerte sobre el resto de la familia. Tal visión se traduce en estándares probatorios más elevados en caso de desvirtuar los derechos parentales del padre»²⁴². Tale principio diventa, quindi, una presunzione quasi assoluta a favore del padre²⁴³. Tale riflessione è senz'altro interessante da un punto di vista di teoria critica femminista. Sul punto, basti pensare alle riflessioni relative allo strumento della “coordinación de

la atribución del uso del domicilio familiar, ocurriendo a la tarde los hechos. Durante la tramitación de ese procedimiento de separación se produjeron incidentes de manifiesta gravedad (como el incumplimiento del pago de pensión de alimentos, las amenazas verbales a la mujer a veces en presencia de la hija común, o un régimen de visitas del padre a la hija, calificadas de máxima alerta y riesgo, vigiladas e intervenidas por los servicios sociales y limitadas a una hora semanal), que motivaron actuaciones penales (con emisión de órdenes de alejamiento que, sin embargo, fueron incumplidas sin generar ello consecuencias, y con una condena en juicio de faltas con una multa del equivalente a 45 €). Mediante Providencia de 19 de septiembre de 2001 se acordó un régimen de visitas vigilado por un periodo de tres meses tras el cual el padre podría gozar de la compañía de su hija sin vigilancia de los servicios sociales. Providencia que fue recurrida y confirmada por Auto de 17 de junio de 2002, lo que motivó que su ejecutividad no comenzó hasta el 31 de octubre de 2002, siendo con ocasión de una visita no vigilada cuando se produjo, a 24 de abril de 2003, el asesinato de la hija a manos de su padre, y el posterior suicidio de este». J.F. LOUSADA AROCHENA, *El Caso González Carreño contra España*, in *Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres*, 37, 2015, p. 7.

²⁴¹ E. GHIDONI, *Aproximación a los estereotipos como elementos del razonamiento judicial a través de las presunciones*, cit., p. 311.

²⁴² Ivi, p. 312.

²⁴³ Ivi, p. 313.

parentalidad”²⁴⁴ o all’artefatto dell’“alto conflitto”²⁴⁵ che evidenziano il carattere problematico del principio di bigenitorialità nei casi di violenza di genere. Tuttavia, da un punto di vista metodologico, condurre un’analisi di questo tipo è complesso in quanto le giudici e i giudici dovrebbero essere in possesso di un *feminist common knowledge*²⁴⁶ per essere in grado di inferire la presenza degli stereotipi sopra menzionati a partire dalla mancata o distorta valutazione delle prove. In un certo senso, si pone su questa linea la raccomandazione del CEDAW a formare le giudici e i giudici in materia di violenza domestica e stereotipi di genere²⁴⁷. Alla fine, prima di giungere alla CEDAW, negli altri gradi di giudizio non erano stati messi in discussione tutti i salti logici presenti nell’argomentazione giudiziale. Questo è un dato allarmante, tuttavia evidenzia una necessità: quella di ricercare modi in cui sia semplice riconoscere la presenza di stereotipi dannosi nel ragionamento anche da parte di persone che non hanno un *feminist common knowledge*.

Gli stereotipi possono operare in termini presuntivi, anche se non necessariamente assumono la forma di una presunzione legale, ed è sicuramente coerente indagare la relazione tra stereotipi e presunzioni per un approccio che pone l’attenzione in particolar modo sulla funzione normativa degli stereotipi. Tuttavia, a partire da questo approccio è più complesso arrivare ad interrogarsi su quegli argomenti che esprimono un’informazione o un qualche tipo di conoscenza. Se non si riconosce il legame tra stereotipo e generalizzazione, difficilmente si sarà in grado di vedere l’uso problematico delle massime di esperienza o del sapere scientifico, perché entrambi questi tipi di “saperi” sono orientati a fornire un qualche tipo di conoscenza (di senso comune o scientifica). In tal senso, mettere in discussione una massima di esperienza o un argomento che esprime un sapere scientifico richiede necessariamente di aprirsi anche alla dimensione descrittiva degli stereotipi.

²⁴⁴ P. REYES CANO, *En torno a la coordinación de parentalidad: ¿garantías o desprotección de los derechos de la infancia?*, in *Anuario de filosofía del derecho*, 38, 2022, pp. 185-214.

²⁴⁵ P. REYES CANO, *El nuevo artefacto para la ocultación de la violencia de género: “la alta conflictividad”*, in *Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Protocolo II*, 2022, pp. 253-291.

²⁴⁶ La definizione di “feminist common knowledge” data da Hunter è la seguente: «information about the world that feminists consider to be so well known that it does not require proof. So, for example, the feminist judgments draw on common knowledge about caring, marriage, parenthood, pregnancy, homophobia, and the intricacies of negotiating ethnic minority cultural and religious identities within contemporary British society». R. HUNTER, *Introduction: feminist judgments as teaching resources*, in *Law teacher*, fasc. 46, 3, 2012, pp. 214-226., p. 219.

²⁴⁷ J.F. LOUSADA AROCHENA, *El Caso González Carreño contra España*, cit., p. 11.

Si noti che preoccuparsi della funzione descrittiva degli stereotipi non significa considerare validi tutti gli stereotipi, soprattutto nel momento in cui si sta parlando di *generalizzazioni* che riguardano *gruppi* e che vengono utilizzati in una *dimensione concreta e individuale*, come è il caso giudiziario. La distinzione proposta da Arena tra stereotipi falsi, insostenibili e sostenibili è rilevante per poter operare una prima selezione di quelle generalizzazioni che non dovrebbero essere presenti nella motivazione – ossia quelle false e quelle insostenibili – perché non trasmettono alcun tipo di conoscenza del gruppo o dei membri che vi appartengono e, al contempo, non sono fondati, nel senso di veri o giustificati. Inoltre, non si tratta nemmeno di ridurre gli stereotipi a delle “mere generalizzazioni” perché risulterebbe fuorviante in quanto si perderebbe l’enfasi sui soggetti-oggetto dello stereotipo. Il fatto che si tratti di una generalizzazione che riguarda i soggetti appartenenti ad un determinato gruppo è una seconda caratteristica che va di pari passo con la generalizzazione. Questa seconda caratteristica è, da un lato, funzionale al restringimento e all’individuazione delle “generalizzazioni rilevanti” all’interno della motivazione e, dall’altro, evidenzia il legame tra individuo e gruppo.

In tal senso, lo stereotipo e la sua incidenza sul gruppo e sull’individuo determina la presenza di due piani d’analisi, tra loro strettamente connessi: il primo riguarda l’aderenza del gruppo o dell’individuo rispetto al comportamento definito dallo stereotipo, e su questo può tornare utile la distinzione, individuata da Arena, tra direzione di adattamento generale dello stereotipo-gruppo sociale e la direzione di adattamento individuale dello stereotipo; il secondo riguarda l’analisi relativa alla condizione di discriminazione o quella di oppressione che si dà con riguardo al gruppo e che in ambito giudiziale incide in particolar modo sul piano individuale. Infine, nel condurre l’analisi contestuale richiesta per poter riconoscere gli stereotipi che si inseriscono in un sistema di credenze discriminatorio, può essere utile utilizzare il metodo proposto da Timmer, anche attraverso l’ausilio delle questioni richiamate da Cook e Cusack.

10. Conclusioni

I meccanismi che producono, mantengono e legittimano condizioni di discriminazione strutturale sono al centro dei più recenti dibattiti all’interno della lotta alla discriminazione. Due aree di ricerca che rientrano in questo filone di riflessioni sono la stereotipizzazione giudiziaria e l’ingiustizia epistemica. Agli stereotipi nel ragionamento giuridico sarà dedicata nel

prossimo capitolo una specifica attenzione in quanto costituiscono l'oggetto di questo lavoro; tuttavia, si è cercato di evidenziare come l'ingiustizia epistemica promuova un'indagine senz'altro complementare. Infatti, mentre l'ingiustizia epistemica pone l'attenzione su aspetti relativi alle interazioni epistemiche e alla formazione stessa della conoscenza che (ri)produce forme di discriminazione strutturale, la stereotipizzazione giudiziaria fa emergere prassi euristiche e giustificative rispetto alle aspettative di comportamento nei confronti di determinati soggetti. Entrambe queste aree di ricerca si preoccupano di ripensare la formazione delle risorse epistemiche collettive ed individuare metodologie utili al contrasto della stereotipizzazione al fine di promuovere un'eguaglianza trasformativa. Si tratta di elaborazioni teoriche fondamentali nel prendere sul serio le condizioni di discriminazione strutturale in ambito giuridico. In tal senso, il contrasto della stereotipizzazione giudiziaria non è un obbligo derivante "solo" dal principio giuridico di eguaglianza, ma anche dagli obblighi assunti da parte degli Stati a livello internazionale.

Come si è visto nel corso del presente capitolo, quando si prendono in considerazione gli stereotipi in ambito giudiziario, si tende a partire da una nozione di stereotipo ampia, che individua sia una dimensione descrittiva sia una normativa. Tuttavia, tale distinzione non sempre viene trasferita anche al metodo di contrasto della stereotipizzazione giudiziaria, orientando invece l'attenzione verso l'individuazione degli stereotipi cd. "dannosi" o "pregiudizievoli". Ciò probabilmente si deve alla problematica relazione tra usi predittivi e usi normativi degli stereotipi, alla loro mutua influenza e al fatto che la dimensione normativa spicca per la sua dannosità in ambito giudiziale. In tal senso, la dannosità degli stereotipi si manifesta sia con riguardo all'individuo, sia rispetto al gruppo. Tuttavia, si è cercato di fornire alcune ragioni volte a giustificare la rilevanza di seguire un metodo di analisi degli stereotipi che prenda in considerazione anche la presenza di stereotipi descrittivi. Tale prospettiva invita all'analisi critica di tutti quegli enunciati assimilabili ad uno stereotipo. Si tratta di un'indicazione semplice da seguire anche per coloro che non sono formati in Teorie Critiche del Diritto e, al contempo, sollecita all'adozione di un approccio critico e contestuale rispetto all'enunciato in questione.

In tal senso, i metodi proposti da Arena possono aiutare a semplificare il lavoro dell'organo giudiziario nel processo decisionale o, quanto meno, allertarlo e renderlo cosciente delle possibili insidie. Il/la giudice quando individua una classe di enunciati che assomigliano agli stereotipi, li guarderà con sospetto, attivando inevitabilmente il Sistema 2 di pensiero (analitico e riflessivo) per applicare il controllo dell'informazione contenuta nell'enunciato

descrittivo o delle ripercussioni identitarie dell'enunciato prescrittivo. Inoltre, al/alla giudice è richiesto di prestare una particolare attenzione alle caratteristiche individuali delle persone coinvolte nel caso, proprio per riconoscere e contrastare i vari modi in cui uno stereotipo può essere oppressivo.

Con riguardo all'analisi relativa alla dannosità degli stereotipi (di genere) può, però, essere utile tenere presente le metodologie sviluppate da Cook e Cusack e da Timmer, le quali forniscono diverse indicazioni pratiche per l'organo giudicante. Sia nel *naming gender stereotyping* che nel *anti-stereotyping approach* viene evidenziato il carattere centrale dell'analisi contestuale. A questo riguardo, può essere utile partire dalle diverse questioni poste dalle autrici per l'analisi del contesto e, in particolare, dei fattori individuali, di quelli situazionali o dei fattori "più ampi", come quelli storici, culturali, religiosi, economici e giuridici. Invece, la proposta di Ghidoni e Morondo richiede all'organo giudicante di approfondire anche gli effetti serializzanti degli stereotipi in un contesto patriarcale. Nelle riflessioni di tutte queste autrici viene messa in risalto la necessità di adottare un approccio intersezionale nell'analisi degli stereotipi presenti nel caso concreto.

Infine, è vero che a quasi 50 anni di distanza dai casi seguiti da Bader Ginsburg si potrebbe pensare che le classificazioni sospette perseguite dall'allora avvocata siano, in realtà, un problema del passato. Tuttavia, come si vedrà nel terzo capitolo, alcune delle questioni discriminatorie relative alla corresponsabilità genitoriale ed alla maternità emerse nei casi degli anni '70, si sono ripresentate anche in casi più recenti.

CAPITOLO 3

STEREOTIPI SU NORME, FATTI E SAPERE SCIENTIFICO NEL RAGIONAMENTO GIUDIZIALE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Tra cognizione e motivazione nel ragionamento giudiziale. – 3. Stereotipi e ragionamento interpretativo. – 3.1. Stereotipi “letterali”: le disposizioni che esprimono chiaramente norme che contengono uno stereotipo. – 3.2. Stereotipi “occulti”: l’interpretazione di disposizioni formulate in termini neutri. – 4. Stereotipi e ragionamento probatorio. – 4.1. Congetture nella ricostruzione del fatto. – 4.2. Fatti non controversi ed il “peso” distorsivo di altri elementi. – 5. Stereotipi e sapere scientifico. – 5.1. Fondamento scientifico controverso: il caso della PAS. – 5.2. Credenze discriminatorie supportate dalle riflessioni accademiche. – 6. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Il titolo di questo capitolo, così come quello dei diversi paragrafi, fanno esplicito riferimento agli stereotipi ma, in realtà, non si tratta *solo* di stereotipi. Come è emerso anche in altre parti di questo lavoro, ci sono anche le tradizioni, il senso comune, i pregiudizi, i miti e, più in generale, le credenze discriminatorie. Non dimentichiamoci, poi, dei *bias* cognitivi, perché la comprensione del caso da parte della giudice o del giudice avviene inevitabilmente all’interno di una cognizione umana che fa uso di meccanismi, quali le euristiche, che semplificano la comprensione della realtà sociale ed il processo decisionale¹. Tuttavia, al contempo, possono allontanare colei/colui che decide dal prendere in considerazione elementi rilevanti per la risoluzione del caso concreto, sia attinenti alle questioni di diritto, che alla ricostruzione del fatto.

Con riguardo all’analisi del ragionamento giudiziale, bisogna tenere conto di un’ulteriore difficoltà, ossia l’individuazione degli argomenti che appartengono ad un sistema di credenze discriminatorio. Infatti, il razzismo

¹Questo aspetto della cognizione umana è stato trattato nel Cap. 1 al § 2.

è mutato verso forme più sottili e socialmente accettabili di espressione di pregiudizi razziali, e la presenza di una forma di sessismo “benevolo” rende più difficile il riconoscimento di condotte e narrative apparentemente positive ma comunque sessiste². In tal senso, difficilmente saranno presenti argomenti che in maniera esplicita discriminano un determinato collettivo. Le credenze discriminatorie all’interno dell’argomentazione giudiziale sono mascherate in argomenti apparentemente legittimi. L’obiettivo di questo capitolo sarà quello di individuare alcune forme con cui gli stereotipi sono presenti nel ragionamento giudiziale, attraverso un richiamo alle ragioni fornite nelle motivazioni delle sentenze. Le pronunce su cui si baserà tale analisi saranno principalmente della Corte EDU. Tuttavia, si farà riferimento anche a pronunce di altri organi giudiziari, sia internazionali che nazionali, rappresentative di casistiche rilevanti per l’analisi qui condotta.

Prima di procedere a tale analisi, nel § 2 si provvederà ad una sintetica ricognizione sul concetto di motivazione e quello di giustificazione interna ed esterna della decisione giudiziale, e la loro interazione con gli stereotipi. La relazione tra motivazione, giustificazione e stereotipi ci porterà ad una breve riflessione riguardo alla cognizione del/la giudice e l’incidenza che ha nell’attività decisoria.

Nel § 3 si prenderà in considerazione l’influenza degli stereotipi nel ragionamento interpretativo. Dopo aver presentato il legame tra l’interpretazione-attività e i processi cognitivi, si proporrà di riflettere sul legame tra enunciati normativi, significati e stereotipi, individuando due ambiti di analisi: quello degli stereotipi “letterali”, in cui le disposizioni esprimono chiaramente una norma che contiene uno stereotipo (§ 3.1), e quello degli stereotipi “occulti”, in cui le disposizioni sono apparentemente neutre ma sono interpretate o applicate come espressioni uno stereotipo o come espressioni una norma discriminatoria (§ 3.2).

Nel § 4 l’analisi verterà sull’influenza degli stereotipi nel ragionamento probatorio. Dopo aver accennato a come i *bias* e le considerazioni di tipo socioculturale influiscono sulla ricostruzione del fatto, si indagheranno due diverse distorsioni: quella determinata dalla presenza di congetture nella ricostruzione del fatto (§ 4.1) e quella determinata da altri giudizi di valore che comportano un ridimensionamento del peso degli elementi fattuali dissonanti rispetto a quei giudizi (§ 4.2).

Infine, nel § 5 sarà dedicata una specifica attenzione al sapere scientifico come potenziale veicolo di credenze discriminatorie nel ragionamento

² Tali aspetti sono stati approfonditi nel Cap. 1 ai § 4.3 e § 6.

giudiziale, attraverso la presenza degli esperti in ambito giudiziale – sul punto, sarà analizzato il caso della Sindrome da Alienazione Genitoriale o Parentale (PAS) – (§ 5.1) o attraverso la citazione di articoli accademici (§ 5.2).

2. *Tra cognizione e motivazione nel ragionamento giudiziale*

Una volta intesa la formulazione della motivazione giudiziale come la pratica di fornire un sostegno giuridico a decisioni che spesso comportano elementi diversi dal diritto formale – per esempio, la giustizia, l’efficienza, la buona programmazione politica, o persino la compassione e la misericordia – siamo in grado di vedere che molte motivazioni giudiziali – forse la maggior parte – non sono totalmente oneste³.

Questa riflessione di Schauer permette di avanzare alcune considerazioni relative alla motivazione. Innanzitutto, in questo lavoro si sostiene una concezione razionalista della motivazione⁴, quale luogo in cui l’interprete-giudice deve “fornire ragioni” che giustifichino la decisione cui è giunto⁵. In altre parole, la motivazione richiede all’interprete-giudice di avanzare ragioni giuridiche, attraverso l’uso di argomenti accettati, che siano a sostegno di una determinata decisione⁶. L’obbligo in capo ai/alle giudici di giustificare la decisione nella motivazione ha come obiettivo quello di evitare decisioni arbitrarie. La “razionalità” del percorso argomentativo non si pone,

³ F. SCHAUER, 9. *La motivazione giudiziale*, in V. VELLUZZI-G.B. RATTI (a cura di), *Il ragionamento giuridico: una nuova introduzione*, Carocci, Roma, 2016, p. 229.

⁴ La concezione “razionalista” della motivazione riportata nel testo si distingue dalla concezione “psicologista” della motivazione. In quest’ultima accezione, la motivazione dovrebbe contenere i “motivi” che hanno determinato quella decisione, coincidendo, quindi, con un resoconto psicologico. J. FERRER BELTRÁN, *Apuntes sobre el concepto de motivación de las decisiones judiciales*, in *Isonomía: Revista de teoría y filosofía del derecho*, 34, 2011, pp. 87-108. Come ha evidenziato Sonia Esperanza Rodríguez Boente, vi è un ampio dibattito relativo al significato di “giustificare” e dei concetti affini (“motivación”, “fundamentación”, “explicación” e i diversi tipi di ragioni). Dopo aver dato conto delle diverse prospettive e distinzioni concettuali, la conclusione cui giunge Rodríguez Boente è quella di distinguere la “motivazione” (“motivación”) dalla “giustificazione” (“justificación”) e di vedere la “giustificazione” (“justificación”) come assimilabile al “fondamento giuridico” (“fundamentación”). S. E. RODRÍGUEZ BOENTE, *La justificación de las decisiones judiciales. El artículo 120.3 de la Constitución Española*, Universidade Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2003. Di fatto, la “giustificazione” coincide con la concezione “razionalista” della motivazione, mentre la “motivazione” con quella “psicologista”.

⁵ J. FERRER BELTRÁN, *Apuntes sobre el concepto de motivación de las decisiones judiciales*, cit.

⁶ D. CANALE-G. TUZET, *La giustificazione della decisione giudiziale*, Giappichelli, Torino, 2020.

però, solo su un piano logico, ma anche su quello assiologico⁷. Su quest'ultimo punto, in connessione con quanto affermato da Schauer, rileva il fatto che le motivazioni non siano necessariamente "oneste", ossia che non esprimano i motivi che sono emersi nel contesto di scoperta. Infatti, nel contesto di giustificazione un/a giudice non può fondare una decisione su un pregiudizio personale, perché quest'ultimo non costituirebbe una "buona" ragione. Al tempo stesso, la decisione, anche se si presenta (almeno apparentemente) come giustificata, può essere stata motivata da pregiudizi o da credenze discriminatorie che possono aver lasciato delle "tracce" nel ragionamento giudiziale. Ci saranno motivazioni che, anche se scaturite da un pregiudizio, risulteranno impeccabili da un punto di vista argomentativo e, dunque, passeranno il controllo di legittimità. Tuttavia, ci saranno altre motivazioni che, ad un'attenta analisi, presenteranno un vizio di illogicità, contraddizione, motivazione apparente o travisamento della prova. Infatti, il fatto che si debbano fornire ragioni a sostegno di una decisione richiede necessariamente l'attivazione di un processo riflessivo, però l'obbligo di motivazione non assicura l'assenza di errori nel ragionamento. In tal senso, bisogna fare attenzione a non ricadere nello stereotipo in base al quale i/le giudici decidono in modo razionale. Come è emerso nel primo capitolo, gli esseri umani – e, dunque, anche i/le giudici – hanno una razionalità limitata e nei processi decisionali intervengono le euristiche⁸. Sulla scorta di tali considerazioni, di seguito, si prenderà in considerazione dapprima la distinzione tra giustificazione interna e giustificazione esterna, per poi riflettere sull'influenza della *black box* del/la giudice nel ragionamento giudiziale.

La distinzione tra giustificazione interna e giustificazione esterna delle decisioni giudiziali – ed i diversi tipi di razionalità ad essa connessi – risulta rilevante in questo lavoro in quanto permette di collocare il problema dell'influenza degli stereotipi nel ragionamento giudiziale. La giustificazione interna ha a che vedere con la razionalità interna della decisione, ossia quando dalle premesse – la norma giuridica generale (premessa maggiore) e la descrizione del fatto (premessa minore) – si deduce una determinata conclusione⁹. La giustificazione interna si pone, dunque, su un piano di

⁷S.E. RODRÍGUEZ BOENTE, *La justificación de las decisiones judiciales. El artículo 120.3 de la Constitución Española*, cit.

⁸Con riguardo alla razionalità limitata e all'uso di euristiche, nel primo capitolo sono stati presi in considerazione l'*heuristics and biases approach* (§ 3.1) e il *fast and frugal heuristics program* (§ 3.1.1).

⁹J. WRÓBLEWSKI, *Legal syllogism and rationality of judicial decision*, Duncker & Humblot, 1974; *Justification of Legal Decisions*, in *Revue Internationale de Philosophie*, fasc. 33, 127/128, 1979, pp. 277-293.

valutazione della correttezza logica della decisione, ossia del dispositivo della sentenza, quale conclusione del sillogismo giudiziale¹⁰. Invece, la giustificazione esterna si lega alla razionalità esterna della decisione, in cui le premesse del sillogismo giudiziale saranno considerate come accettabili se rispettano gli standard accettati dalla comunità di riferimento¹¹. La giustificazione esterna richiede, quindi, di valutare la correttezza e l'accettabilità delle premesse¹². La giustificazione esterna si distingue tra giustificazione della premessa maggiore (o giustificazione esterna in diritto o ragionamento interpretativo) e della premessa minore (o giustificazione esterna in fatto o ragionamento probatorio). Damiano Canale e Giovanni Tuzet riassumono nel seguente modo due diverse attività di giustificazione esterna:

Nel ragionamento probatorio si muove dagli elementi probatori (elementi presuntivi, indiziari, ecc.) per arrivare a una conclusione sul caso tramite una regola-ponte (massima d'esperienza, legge scientifica, norma giuridica in ambito probatorio). Nel ragionamento interpretativo si muove da una disposizione o da un insieme di disposizioni per arrivare a una norma applicabile al caso tramite un argomento interpretativo¹³.

Il legame tra ragionamento interpretativo e ragionamento probatorio si presenta con riguardo al contenuto dei testi normativi e alla loro interpretazione rispetto alla comprensione del caso concreto e alla ricostruzione fattuale, in un rapporto di mutua e continua influenza¹⁴. La giustificazione esterna si pone, appunto, su un piano sostanziale-assiologico, in cui la correttezza delle premesse deve essere valutata alla luce dei criteri della ragione pratica che prediligono una ipotesi fattuale o un'interpretazione della disposizione sulle altre¹⁵. Il/la giudice dovrà svolgere «valutazioni rese in termini di equità, giustizia, di razionalità o ragionevolezza entro il processo di costituzione di senso che riguarda il riconoscimento della regola adeguata al caso concreto»¹⁶.

¹⁰ S.E. RODRÍGUEZ BOENTE, *La justificación de las decisiones judiciales. El artículo 120.3 de la Constitución Española*, cit.; D. CANALE-G. TUZET, *La giustificazione della decisione giudiziale*, cit.

¹¹ J. WRÓBLEWSKI, *Justification of Legal Decisions*, cit.

¹² S.E. RODRÍGUEZ BOENTE, *La justificación de las decisiones judiciales. El artículo 120.3 de la Constitución Española*, cit.; D. CANALE-G. TUZET, *La giustificazione della decisione giudiziale*, cit.

¹³ D. CANALE-G. TUZET, *La giustificazione della decisione giudiziale*, cit., p. 62.

¹⁴ B. PASTORE, *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, CEDAM, Padova, 2014.

¹⁵ J.M. GIL RUIZ, *La función judicial: entre la ciencia y el control social*, in *Anuario de filosofía del derecho*, 17, 2000, pp. 273-304.

¹⁶ B. PASTORE, *Giudizio, prova, ragion pratica: un approccio ermeneutico*, Giuffrè, 1996, pp. 45-46.

L'influenza degli stereotipi – e, in generale, delle euristiche – può essere rinvenibile, in particolare, nella giustificazione esterna in diritto e in fatto¹⁷. Gli standards o criteri di razionalità esterna permettono di valutare la non correttezza di premesse che nella giustificazione esterna contengano argomenti che richiamano stereotipi dannosi, ruoli di genere o credenze discriminatorie. Infatti, la comunità di giuristi, nel definire i criteri di controllo, non può non tener conto del criterio giuridico definito dal principio di eguaglianza e di non discriminazione all'interno di uno Stato Costituzionale.

Pare rilevante notare che la determinazione di tali criteri è necessariamente contestuale ad una determinata cultura sociale e giuridica, ed è in costante (seppur lento) mutamento. Ad oggi, per esempio, la comunità di giuristi/e italiana può essere d'accordo nel valutare l'abbigliamento di una presunta vittima di violenza sessuale come un elemento da cui è illogico inferire il consenso all'atto sessuale. Tuttavia, l'abbigliamento della presunta vittima era un elemento che trent'anni fa era rilevante e veniva preso in considerazione dagli organi giudicanti per valutare il consenso della presunta vittima. Questo semplice esempio ci richiede di riflettere sul bagaglio esperienziale del/la giudice che partecipa al processo decisionale ed orienta l'interprete nella scelta delle ipotesi plausibili e delle interpretazioni corrette. La conoscenza cui attinge il/la giudice per la risoluzione del caso è una *black box* che si compone della propria esperienza giurisprudenziale, dei precedenti, della formazione che ha ricevuto, ma anche del senso comune e della cognizione culturale¹⁸. Aprire la *black box* ci permette di comprendere meglio il *know-how* delle decisioni giudiziali e ci invita a prestare una maggiore attenzione al ragionamento giudiziale¹⁹.

Di recente, Pedro Moniz Lopez e Raquel Franco hanno elaborato una proposta sull'interpretazione giuridica che evidenzia la necessità di aprire la *black box*, tenendo conto di come funziona l'attività interpretativa alla luce delle scienze cognitive²⁰. In tal senso, nella loro proposta il/la giudice viene

¹⁷ Si noti che ciò non significa che i *bias* non possano incidere anche sulla razionalità interna della giustificazione. Tuttavia, la definizione delle premesse del sillogismo giudiziale risulta essere una fase particolarmente proficua per l'ingresso di credenze discriminatorie come argomenti parte del ragionamento giudiziale.

¹⁸ J.D. RUIZ RESA, *Abriendo la caja negra del conocimiento jurídico: Elementos para una reconstrucción de las decisiones judiciales*, in *El Genio Maligno: revista de humanidades y ciencias sociales*, 19 (Settembre), 2016, pp. 19-31.

¹⁹ J.D. RUIZ RESA, *Innovación docente y nuevas tecnologías. El derecho en la economía del aprendizaje*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017.

²⁰ P. MONIZ LOPES-R. FRANCO, *Naturalizing Interpretation: A First Approach on "Hardware" and*

influenzato/a da condizioni contestuali (*C-conditions*) e condizioni permanenti (*P-conditions*). Le condizioni contestuali sono specifiche per ogni interprete e riguardano la propria educazione, lo status socioeconomico, la propria etica o la visione politica. Le *C-conditions* evidenziano che l'interprete-giudice aderisce a delle ideologie e, quindi, anche a dei sistemi di credenze con cui l'interprete comprende la realtà sociale e filtra le informazioni rilevanti. Invece, le *P-conditions* sono comuni a tutti gli esseri umani e riguardano i meccanismi cognitivi, l'uso di euristiche e *bias* nei processi decisionali. Secondo Moniz Lopez e Franco, «while C-conditions are to be taken as part of a theory of adjudication, P-conditions should form part of a proper theory of interpretation»²¹. Il fatto che le *C-conditions* non debbano far parte di una teoria dell'interpretazione giuridica è, in realtà, discutibile. Nella prospettiva di Moniz Lopez e Franco, «each C-condition is not to be envisaged as an invariant: it depends upon variables of the subject herself»²² e, per questa ragione, non sono da prendere in considerazione per una teoria dell'interpretazione. Tuttavia, la rilevanza delle *C-conditions* in una teoria dell'interpretazione giuridica può essere giustificata riconoscendo il carattere condiviso delle *C-conditions* e, come evidenziano Moniz Lopez e Franco, «while it is so that every C-condition is unique to each legal interpreter, evolutionary psychology sustains that C-conditions are, as a category, transversal to each and every human being»²³. Non si intende approfondire ulteriormente o prendere una posizione a riguardo, tuttavia è bene segnalare che nella prospettiva adottata in questo lavoro in cui vengono evidenziate forme di discriminazione sistemica legate a sistemi di credenze (sessisti, abilisti, ageisti, ecc.), le *C-conditions* dovrebbero essere prese in considerazione anche in una teoria dell'interpretazione. Inoltre, risulta molto rilevante riportare una precisazione – condivisa anche in questo lavoro – relativamente all'inquadramento della loro proposta:

we are not pointing out the fact that a given decision maker is under certain C-conditions that “push” her to abide by her preconceptions. We are submitting

“Software” *Determinants of Legal Interpretation*, in DAVID. DUARTE ET AL. (a cura di), *Legal Interpretation and Scientific Knowledge*, Springer International Publishing, Cham, 2019, 1st ed. 2019, pp. 47-79.

²¹ Ivi, p. 62. Si veda anche P. MONIZ LOPES-R. FRANCO, *Evolutionary theory and legal adjudication: Substrata for a predictive theory of legal science*, in W. ZAŁUSKI ET AL. (a cura di), *Research Handbook on Legal Evolution*, Edward Elgar Publishing, 2024, pp. 375-394.

²² P. MONIZ LOPES-R. FRANCO, *Naturalizing Interpretation: A First Approach on “Hardware” and “Software” Determinants of Legal Interpretation*, cit., p. 62.

²³ *Ibidem*.

that interpreters are subject to P-conditions that make them tend to inquire if there is information supporting their intuition, rather than checking if there is evidence contradicting their intuition, which is an entirely different thing²⁴.

Si pensi, per esempio, ai *bias* che intervengono nel riconoscimento o meno dell'intenzionalità nella commissione di un fatto illecito, influenzando l'interpretazione giuridica sulla base di fattori morali o politici²⁵. In questo lavoro, nella consapevolezza che l'interprete viene guidato da *P-conditions* – ed il caso emblematico è senz'altro la ricostruzione congetturale del fatto²⁶ –, si intende verificare la presenza di elementi nell'argomentazione giudiziale che rimandano a *C-conditions*. In particolare, si cercherà di individuare nella giustificazione esterna della decisione la presenza di ragioni che rimandano a sistemi di credenze discriminatori (sessisti, razzisti, omofobi, ecc.).

3. Stereotipi e ragionamento interpretativo

Nel precedente paragrafo, la proposta di Moniz Lopez e Franco ha permesso di evidenziare la rilevanza degli studi della psicologia cognitiva anche per la definizione di una teoria dell'interpretazione giuridica²⁷. Pare, però, interessante far riferimento anche alla rilettura, proposta da Isabel Lifante²⁸, dei tipi di interpretazione-attività individuati da Letizia Gianformaggio²⁹ alla luce della teoria di Kahneman.

In particolare, Gianformaggio ha distinto tra tre tipi di interpretazione-attività: noetica, linguistica e dianoetica. Tralasciando l'interpretazione-attività linguistica, intesa quale «ascrizione di un significato a una disposizione»³⁰, in

²⁴ Ivi, p. 68.

²⁵ I. SKOCZEŃ-F. POGGI, *Delimiting Legal Interpretation: The Problem of Moral Bias and Political Distortion—the Case of Criminal Intention*, in *Ratio Juris*, fasc. 35, 2, 2022, pp. 191-222.

²⁶ Questo aspetto relativo all'influenza degli stereotipi nel ragionamento probatorio sarà trattato al § 4.1 di questo capitolo.

²⁷ P. MONIZ LOPES-R. FRANCO, *Naturalizing Interpretation: A First Approach on “Hardware” and “Software” Determinants of Legal Interpretation*, cit.

²⁸ I. LIFANTE VIDAL, *En defensa de una concepción constructivista de la interpretación jurídica*, in *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law*, 39, 2019, pp. 63-84.

²⁹ L. GIANFORMAGGIO, *Logica e argomentazione nell'interpretazione giuridica ovvero i giuristi interpreti presi sul serio*, in E. DICIOTTI ET AL. (a cura di), *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 109-130.

³⁰ R. GUASTINI, *Lezioni sul linguaggio giuridico*, Giappichelli, Torino, 1985; come è stato citato in L. GIANFORMAGGIO, *Logica e argomentazione nell'interpretazione giuridica ovvero i giuristi interpreti presi sul serio*, cit., p. 112.

questa sede è preferibile approfondire gli altri due tipi di interpretazione-attività. L'interpretazione-attività noetica si riferisce al «fenomeno mentale della attribuzione di un significato a un documento»³¹ e si può riassumere con l'idea di percepire e di comprendere. Invece, l'interpretazione-attività dianoetica è il «tipo di attività che mira a delucidare il significato di un enunciato»³² e rimanda al ragionamento e alla giustificazione. Come è stato segnalato da Lifante, Gianformaggio quando parla di interpretazione-attività noetica si riferisce all'atto di prendere coscienza e captare la realtà intellegibile, una sorta di pensiero intuitivo³³. Diversamente, l'interpretazione-attività dianoetica richiama un'attività che fa uso di argomenti e ragioni che dovrebbero avere un fondamento razionale e che servono a supporto di una determinata tesi decisoria. Questa distinzione dell'interpretazione-attività viene ricondotta ai due sistemi di pensiero (Sistema 1 e Sistema 2) di Daniel Kahneman³⁴.

Così, l'interpretazione-attività noetica coinciderebbe con il Sistema 1, dato che fa riferimento ad un tipo di attività che è onnipresente ed è finalizzata a cogliere il significato della realtà che ci circonda. Invece, l'interpretazione-attività dianoetica richiede uno sforzo cognitivo e analitico che è caratteristico del Sistema 2 quando bisogna prendere una decisione relativamente a questioni complesse. In tal senso, la tesi interpretativa cui giunge il decisore avrà bisogno di un'attività interpretativa volta a risolvere i dubbi relativi ai significati da attribuire alla disposizione oggetto di interpretazione. È inevitabile, quindi, una prima comprensione ad impulso del Sistema 1 ed il compito del Sistema 2 sarà proprio quello di filtrare quella precomprensione per evitare di introdurre errori nel processo decisionale. Allo stesso modo, ogni interpretazione-attività dianoetica è preceduta dall'interpretazione-attività noetica. Questo punto è interessante perché ci permette di avanzare un'ulteriore considerazione, in linea con quanto segnalato da Kahneman. L'interpretazione-attività dianoetica, così come il Sistema 2, non è esente da errori e dalla presenza di risultati che potrebbero essere *biased*, a prescindere dallo sforzo razionale compiuto dall'interprete.

³¹ G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1980; come è stato citato in L. GIANFORMAGGIO, *Logica e argomentazione nell'interpretazione giuridica ovvero i giuristi interpreti presi sul serio*, cit., p. 112.

³² A. ROSS, *Diritto e giustizia*, Einaudi, Torino, 1965; come è stato citato in L. GIANFORMAGGIO, *Logica e argomentazione nell'interpretazione giuridica ovvero i giuristi interpreti presi sul serio*, cit., p. 113.

³³ I. LIFANTE VIDAL, *En defensa de una concepción constructivista de la interpretación jurídica*, cit.

³⁴ D. KAHNEMAN, *Pensieri lenti e veloci*, Mondadori, 2020. Per un approfondimento sul sistema duale di pensiero si rimanda al Cap. 1, § 3.1.

In tal senso, e in linea con quanto anticipato nel precedente paragrafo (§ 2), la motivazione permetterà una forma di controllo preventivo da parte del/la giudice al fine di evitare la presenza di tali errori nella giustificazione della decisione. Invece, qualora questi errori fossero presenti nella giustificazione, le funzioni endoprocessuale ed extraprocessuale della motivazione permetteranno di evidenziarne i vizi attraverso il ricorso delle parti o attraverso la denuncia operata dalla comunità di giuristi/e.

Al di là del richiamo alle scienze cognitive e alle relazioni con i tipi di interpretazione-attività, l'interpretazione giuridica in ambito giudiziale richiede al giudice-interprete di attribuire una possibile interpretazione (norma) a una disposizione, giustificando la scelta sulla base di argomenti considerati accettabili dalla comunità di riferimento³⁵. Tale scelta implica anche la presenza di giudizi di valore³⁶. Inoltre, in questa sede rileva in particolar modo l'attribuzione di significato ad una disposizione alla luce del contesto post-semantico, ossia quel contesto dell'interpretazione che riguarda «l'insieme degli aspetti legati alle credenze e alle presupposizioni dei parlanti»³⁷.

Alla luce di queste brevi considerazioni, a partire dall'analisi di casi concreti, ci si propone di riflettere sulle diverse relazioni tra enunciati normativi, significati e stereotipi, individuando, in particolare, le seguenti: i) la disposizione che esprime chiaramente una norma che contiene uno stereotipo ii) la disposizione apparentemente neutra che viene interpretata dal/la giudice come esprime uno stereotipo e iii) la disposizione apparentemente neutra che, in realtà, esprime una norma discriminatoria.

Nel § 3.1 verrà presa in considerazione i) la disposizione che esprime chiaramente una norma che contiene uno stereotipo e la giustificazione del prodotto interpretativo ad essa connesso. In questo caso, la disposizione stessa contiene elementi che fanno attivare una spia d'allarme circa la necessità di un controllo già nella fase di interpretazione-attività noetica. Nel § 3.2 si rifletterà su ii) la disposizione apparentemente neutra che viene

³⁵ G. PINO, *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, Il Mulino, 2010.

³⁶ «[S]ince the subject matter of legal interpretation is the law, i.e. a prominent part of the political and social structure of the relevant community, the choices, decisions, and judgments that are called for in the course of legal interpretation (again, judicial and juristic alike) are necessarily of a moral and political nature». G. PINO, *The Politics of Legal Interpretation*, in D. DUARTE ET AL. (a cura di), *Legal Interpretation and Scientific Knowledge*, Springer International Publishing, Cham, 1st ed., 2019, p. 42.

³⁷ B. PASTORE, *Interpretazione giuridica e dipendenza contestuale del significato*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, fasc. XVII, 2, 2017, p. 350.

interpretata dal/la giudice come esprime uno stereotipo e iii) la disposizione apparentemente neutra che, in realtà, esprime una norma discriminatoria. In questi casi sarà necessario uno sforzo e un'attenzione maggiore nel riuscire ad individuare la presenza di stereotipi dannosi nell'interpretazione della disposizione giuridica. L'analisi che si offre in questa sede non è certamente esaustiva, posto che soprattutto i casi ii) e iii) dovranno essere esplorati più a fondo, essendo più in linea con l'attuale formulazione (in termini neutri) delle disposizioni e, di conseguenza, con i problemi di stereotipizzazione giudiziaria e interpretazione giuridica cui dobbiamo far fronte in questo periodo.

3.1. *Stereotipi "letterali": le disposizioni che esprimono chiaramente norme che contengono uno stereotipo*

Per "disposizioni che esprimono chiaramente una norma che contiene uno stereotipo" si intende quell'enunciato contenuto in un documento normativo in cui la classe di destinatari³⁸ presente nell'antecedente richiama un gruppo che, almeno *prima facie*, sembra essere individuato in ragione di una caratteristica identitaria. È chiaro che tale disposizione è necessariamente connessa con la giustificazione della norma ricavata da quella disposizione. Tuttavia, può essere utile mantenerle distinte per diverse ragioni. In primo luogo, individuare una disposizione che esprime chiaramente una norma che contiene uno stereotipo è assimilabile a quanto è stato detto con riguardo alla dottrina delle classificazioni sospette³⁹. In altre parole, si tratta di porre una particolare attenzione nei confronti di quelle disposizioni che operano distinzioni sulla base di una o più caratteristiche identitarie, con il fine di riconoscere l'eventuale discriminatorietà di tale trattamento differenziato. In secondo luogo, la giustificazione del prodotto interpretativo di una disposizione che esprime chiaramente una norma che contiene uno stereotipo non sempre è presente nella motivazione. La giudice o il giudice, nell'interpretare quella disposizione, è frequente che non richiami nella motivazione le ragioni

³⁸ Sugli elementi della norma giuridica, si veda il riferimento di Moniz Lopes a: «“classes of addresses”, “classes of hypothetical action-types” and “classes of occasions”» (p. 13), in collegamento con «“To equate different things is the real task of the legislator” (Gianformaggio, 1997: 271) (...) The law must (...) refer to *classes of persons*, and to *classes of acts, things and circumstances*» (Hart 1994, 128)». P. MONIZ LOPES, *Touching the core or scratching the surface? Background theoretical aspects of similarity and legal analogy in Artificial Intelligence*, in *E-Publica*, fasc. 11, 1, 2024, p. 13.

³⁹ Si rimanda al Cap. 2, § 2.4.1 per un approfondimento sulla dottrina delle classificazioni sospette.

che hanno giustificato la scelta operata dal legislatore nell'individuare quella classe di destinatari, limitandosi unicamente a verificare se nel caso concreto il soggetto rientra in quella classe⁴⁰. Infatti, gli esempi cui si farà riferimento sono casi della Corte EDU e le giustificazioni a supporto di una determinata norma sono esplicitamente richieste alle autorità competenti e talvolta sono presenti anche gli argomenti offerti dai tribunali nazionali. In terzo luogo, la giustificazione della norma ha una rilevanza a sé stante al fine di valutare la dannosità o meno del trattamento differenziato. Per comprendere meglio quest'ultimo punto, può essere utile prendere come esempio l'analisi effettuata da Poggi sulle relazioni tra norme e genere (in quanto fattore identitario)⁴¹: vi saranno norme che esprimono diseguaglianze formali di genere⁴²

⁴⁰ Anche nel caso in cui si tratti di una pronuncia che individua la *ratio legis* di una disposizione, la generalizzazione su cui si basa può non essere esplicitata e, ancor meno, lo stereotipo con funzione normativa. Si pensi, ad esempio, alla trattazione di Arena sul legame tra stereotipi e interpretazione. F.J. ARENA, *Los estereotipos detrás de las normas*, cit. Arena fa riferimento alla sentenza del Tribunale Costituzionale del Cile (sentenza del 4 gennaio 2011, n. 1683/2010), in cui il Tribunale doveva pronunciarsi riguardo alla costituzionalità di una disposizione del codice penale cileno che puniva le relazioni sessuali tra uomini con più di 14 anni quando uno dei due aveva meno di 18 anni ed era il soggetto passivo. La Corte costituzionale cilena dichiara la costituzionalità della disposizione giuridica in questione. Nel ricostruire il ragionamento, Arena propone due diversi modi di individuare la (i) Giustificazione, la (ii) Generalizzazione e la (iii) Norma, proprio con riguardo all'ipotetico ragionamento del legislatore e in modo da far risaltare la presenza di uno stereotipo con funzione normativa. F.J. ARENA, *Los estereotipos detrás de las normas*, Toledo Ediciones, Córdoba, 2022, p. 244.

⁴¹ F. POGGI, *Diversi per diritto. Le diseguaglianze formali di genere e le loro giustificazioni nel diritto italiano vigente*, cit.

⁴² Per "diseguaglianza formale di genere" si intende: «una diseguaglianza nel diritto, cioè una diseguaglianza istituita da una norma giuridica, la quale discrimina, cioè detta una disciplina diversa, in base al genere cui appartengono i soggetti interessati o, meglio, a caratteristiche dei destinatari necessariamente (non contingentemente) connesse ad un dato genere (e assume, quindi, l'appartenenza ad un dato genere come criterio rilevante per distinguere tra i soggetti). In breve, si ha una norma giuridica che non conferisce le stesse pretese, libertà, poteri o immunità o gli stessi doveri, non-pretese, non poteri e soggezioni agli uomini e alle donne». Ivi, p. 10. Poggi distingue, poi, tra "diseguaglianze formali al femminile" e "diseguaglianze formali al maschile". Le "diseguaglianze formali al femminile" riguardano quei casi «in cui il diritto attribuisce più posizioni soggettive attive (i.e. più pretese, libertà, immunità e/o poteri) agli uomini che alle donne oppure attribuisce alle donne più situazioni soggettive passive (i.e. più doveri, non-pretese, non poteri e/o soggezioni), o, comunque, disciplina in un modo che, almeno *prima facie*, appare come più favorevole la situazione degli uomini rispetto a quella delle donne oppure in un modo che, almeno *prima facie*, appare come più sfavorevole quella delle donne rispetto agli uomini». *Ibidem*. Invece, le "diseguaglianze formali al maschile" riguardano quei casi «in cui il diritto attribuisce più situazioni soggettive attive alle donne che agli uomini oppure attribuisce più situazioni soggettive passive agli uomini che alle donne, o, comunque, disciplina in un modo che,

che sono dirette a garantire una speciale protezione o un'eguaglianza di opportunità o di risultati, e vi saranno norme che, invece, non sono in alcun modo giustificabili.

Di seguito, si farà riferimento ad alcuni casi della Corte EDU in cui emergono differenze di trattamento nelle disposizioni che alla base hanno delle giustificazioni basate su stereotipi con funzione normativa.

Il primo caso è *Marckx v. Belgium* (1979), in cui la Corte EDU si è dovuta pronunciare in merito alla sussistenza di una discriminazione nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio. La normativa belga stabiliva infatti che per i figli "legittimi", ossia quelli nati all'interno del matrimonio, la maternità derivava direttamente dall'atto di nascita⁴³, mentre nel caso dei figli nati al di fuori del matrimonio era necessario che il figlio fosse stato riconosciuto⁴⁴ e adottato dalla madre⁴⁵, il che poneva una serie di limitazioni in termini di diritti successori⁴⁶. Le disposizioni in questione stabilivano, dunque, una differenza di trattamento in base alla nascita o meno all'interno di una famiglia sposata e, come fa notare la Corte EDU, nella normativa belga la massima "mater semper certa est" non è applicabile ai figli e alle figlie nati/e da madri non sposate⁴⁷. Dato che il vincolo matrimoniale determina l'applicazione di una disciplina più favorevole rispetto a quella prevista in assenza di tale vincolo, si tratta di una normativa che tende a rafforzare un modello di famiglia in cui i/le figli/e si hanno all'interno di una coppia sposata. La "vera" madre è senz'altro quella che è inserita all'interno di tale

almeno *prima facie*, appare più favorevole la situazione delle donne rispetto a quella degli uomini oppure in un modo che, almeno *prima facie*, appare più sfavorevole quella degli uomini rispetto alle donne». *Ibidem*.

⁴³ «[T]he birth certificate recorded at the registry office suffices to prove the maternal affiliation of a married woman's children (Article 319 of the Civil Code)». Corte EDU, *Marckx v. Belgium*, 13 giugno 1979, § 14.

⁴⁴ «Under Article 334, recognition, "if not inserted in the birth certificate, shall be effected by a formal deed". Recognition is declaratory and not attributive: it does not create but records the child's status and is retroactive to the date of birth. However, it does not necessarily follow that the person effecting recognition is actually the child's mother; on the contrary, any interested party may claim that the recognition does not correspond to the truth (Article 339)». Corte EDU, *Marckx v. Belgium*, 13 giugno 1979, § 14.

⁴⁵ «Proceedings to establish maternal affiliation (action en recherche de maternité) may be instituted by the child within five years from his attainment of majority or, whilst he is still a minor, by his legal representative with the consent of the family council (Articles 341a-341c of the Civil Code)». Corte EDU, *Marckx v. Belgium*, 13 giugno 1979, § 14.

⁴⁶ Corte EDU, *Marckx v. Belgium*, 13 giugno 1979, § 15-18.

⁴⁷ Corte EDU, *Marckx v. Belgium*, 13 giugno 1979, § 41, e *Partly Dissenting Opinion of Judge O'Donoghue* (p. 31).

modello, mentre la madre non sposata dovrà dimostrare di volerlo essere tramite il riconoscimento e l'adozione. In effetti, quando il governo belga si trova a dover giustificare la differenza di trattamento, riconosce che la normativa favorisce la famiglia tradizionale. Anzi, l'obiettivo (o valore) è proprio quello di assicurare il pieno sviluppo della famiglia, anche sulla base di ragioni morali e di ordine pubblico⁴⁸. La generalizzazione alla base di tale disciplina sembra la seguente: "essere madre non sposata rende più probabile che non sia assunta la responsabilità di cura nei confronti dei figli". Infatti, tra le ragioni offerte dal governo belga per stabilire una differenza tra la situazione in cui si trova la donna sposata e la donna non sposata, rileva il fatto che la donna sposata assume la responsabilità di cura assieme al marito. Si tratta di una ragione che ripropone, in realtà, quanto previsto dalla stessa disciplina: «the married mother and her husband "mutually undertake ... the obligation to feed, keep and educate their children" (Article 203 of the Civil Code)»⁴⁹. Invece, «there is no certainty that the unmarried mother will be willing to bear on her own the responsibilities of motherhood»⁵⁰ e «many unmarried mothers do not recognise their child»⁵¹. Si tratta di argomenti di natura generale, che vengono utilizzati per giustificare la distinzione normativa tra madre "sposata" e "non sposata" e, in relazione a questa, quella tra figli "legittimi" e "illegittimi". In tal senso, l'argomento della Corte EDU mira a far emergere che il «prendersi cura del proprio figlio» venisse valutato in modo diverso per le madri sposate rispetto a quelle non sposate. Infatti, le madri non sposate avevano l'onere di dimostrare la loro intenzione di accudire il nascituro attraverso l'esplicita richiesta di riconoscimento della loro maternità, cosa che non avveniva per le madri sposate, che la ottenevano automaticamente nel momento della nascita del figlio. Tuttavia, come ben sottolinea la Corte (ed anche l'allora Commissione EDU), «it may happen that also a married mother might not wish to bring up her child, and yet, as far as she is concerned, the birth alone will have created the legal bond of affiliation»⁵². In tal modo, la Corte fa emergere come l'idea che una donna non sposata sia meno propensa ad accudire un figlio rispetto ad una

⁴⁸ «The Government do not deny that the present law favours the traditional family, but they maintain that the law aims at ensuring that family's full development and is thereby founded on objective and reasonable grounds relating to morals and public order (ordre public)». Corte EDU, *Marckx v. Belgium*, 13 giugno 1979, § 40.

⁴⁹ Corte EDU, *Marckx v. Belgium*, 13 giugno 1979, § 39.

⁵⁰ Corte EDU, *Marckx v. Belgium*, 13 giugno 1979, § 39.

⁵¹ Corte EDU, *Marckx v. Belgium*, 13 giugno 1979, § 39.

⁵² Corte EDU, *Marckx v. Belgium*, 13 giugno 1979, § 39.

donna sposata non sia altro che una generalizzazione falsa⁵³.

Il secondo caso qui esaminato è *Alajos Kiss v. Hungary* (2010). La disposizione in questione era l'art. 70(5) della Costituzione ungherese che prevedeva che le persone sottoposte a tutela parziale o totale non avessero il diritto di voto⁵⁴. La classe di destinatari è quella delle persone sottoposte a tutela e prevede una restrizione che *prima facie* pare legata ad una credenza relativa all'incapacità delle persone con disabilità. Per quanto concerne la giustificazione data dal governo ungherese a tale previsione normativa, viene segnalata la necessità di individuare le persone aventi il diritto di voto, ossia coloro che hanno la capacità di esprimere la propria volontà politica attraverso l'elettorato attivo. Solo le persone "capaci" – dove questa capacità si lega alla consapevolezza delle conseguenze che derivano dalle proprie decisioni – possono partecipare negli "affari pubblici". Al di là del fatto che ci sarebbe da chiedersi se tutte le persone che vanno a votare alle elezioni dei rappresentanti politici siano effettivamente consapevoli delle conseguenze del loro voto, posto che tale consapevolezza dovrebbe derivare da una scelta ponderata che comporta anche la conoscenza dei diversi programmi elettorali e tale riflessione può venir meno in favore di altri elementi (es. la retorica usata dal/la rappresentante politico/a). Ma non è questo il punto, anche se ci permette di porre una questione: è sostenibile operare una distinzione a priori tra persone che sono sottoposte a tutela e quelle che non lo sono, sulla base di una presunta capacità o incapacità di compiere decisioni ponderate? Secondo il governo ungherese è legittimo escludere il diritto di voto alle persone sottoposte a tutela perché «These persons, although adults, lacked the capacity to manage their affairs, including the exercise of their right to vote, owing to their mental state, unsound mind or pathological addiction»⁵⁵. Arena, in questo caso, scompone il ragionamento nel seguente

⁵³ A. TIMMER, *Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law*, cit.

⁵⁴ «Article 70(5) of the Hungarian Constitution provides *inter alia* that persons placed under total or partial guardianship do not have a right to vote». Corte EDU, *Alajos Kiss v. Hungary*, 20 maggio 2010, ric. n. 38832/06, § 11. Si noti che la questione controversa è proprio sull'automatica conseguenza dell'esclusione dal diritto di voto per le persone sottoposte a tutela parziale o totale derivante dall'applicazione della menzionata disposizione costituzionale. In tal senso, «[t]he Court notes that the applicant accepted the necessity of his placement under partial guardianship and that, therefore, he did not appeal against it. It observes that the subject matter of the application is not the guardianship measure, but its automatic consequence prescribed in the Constitution (see paragraph 11 above), namely the applicant's disenfranchisement». Corte EDU, *Alajos Kiss v. Hungary*, 20 maggio 2010, ric. n. 38832/06, § 23.

⁵⁵ Corte EDU, *Alajos Kiss v. Hungary*, 20 maggio 2010, ric. n. 38832/06, § 26.

modo: «(i) Valore: bisogna prendere decisioni collettive giudiziose. (ii) Generalizzazione: le persone sotto tutela parziale per la depressione maniacale non sono in grado di prendere decisioni giudiziose. (iii) Norma: le persone sotto tutela parziale per depressione maniacale sono escluse dal voto»⁵⁶.

La Corte EDU ha evidenziato che gli Stati hanno un ampio margine di apprezzamento nel regolare queste questioni; tuttavia, nel caso in esame non si rientra in un margine di apprezzamento che possa essere considerato accettabile. Infatti, da un lato, non è stato provato che il legislatore ungherese abbia ponderato gli interessi in gioco e, dall'altro, è prevista un'automatica restrizione del diritto a votare per le persone sottoposte a tutela parziale che prescinde da una valutazione relativa alle effettive capacità del singolo individuo⁵⁷. A tal riguardo, la Corte EDU rimarca che si tratta di un gruppo particolarmente vulnerabile e che le classificazioni che interessano tali gruppi possono riprodurre stereotipi dannosi⁵⁸. In tal senso, trattare le persone con disabilità intellettuali come classe unitaria è una “questionable classification” ed è necessario sottoporre ad un attento scrutinio le restrizioni dei loro diritti⁵⁹.

Il terzo caso è *Konstantin Markin v. Russia* (2012), cui si farà riferimento insieme al caso *Gruba and Others v. Russia* (2021) che rappresenta il sequel giudiziario relativo alla normativa russa discriminatoria in tema di congedi genitoriali nei confronti dei militari uomini. La normativa russa riportata nel caso *Konstantin Markin v. Russia* evidenzia la presenza di una disciplina che

⁵⁶ F.J. ARENA, *I due volti degli stereotipi nel diritto*, cit., p. 15.

⁵⁷ In particolare, si rimanda ai seguenti argomenti: «The Court accepts that this is an area in which, generally, a wide margin of appreciation should be granted to the national legislature in determining whether restrictions on the right to vote can be justified in modern times and, if so, how a fair balance is to be struck. In particular, it should be for the legislature to decide as to what procedure should be tailored to assessing the fitness to vote of mentally disabled persons. The Court observes that there is no evidence that the Hungarian legislature has ever sought to weigh the competing interests or to assess the proportionality of the restriction as it stands» (§ 41); «The Court therefore concludes that an indiscriminate removal of voting rights, without an individualised judicial evaluation and solely based on a mental disability necessitating partial guardianship, cannot be considered compatible with the legitimate grounds for restricting the right to vote» (§ 44). Corte EDU, *Alajos Kiss v. Hungary*, 20 maggio 2010, ric. n. 38832/06.

⁵⁸ «The reason for this approach, which questions certain classifications per se, is that such groups were historically subject to prejudice with lasting consequences, resulting in their social exclusion. Such prejudice may entail legislative stereotyping which prohibits the individualised evaluation of their capacities and needs». Corte EDU, *Alajos Kiss v. Hungary*, 20 maggio 2010, ric. n. 38832/06, § 42.

⁵⁹ Corte EDU, *Alajos Kiss v. Hungary*, 20 maggio 2010, ric. n. 38832/06, § 44.

riconosce il congedo di maternità alle donne militari in via principale⁶⁰, e prevede alcuni casi specifici in cui all'uomo militare viene riconosciuto il congedo di paternità (come, per esempio, in caso di morte della moglie)⁶¹. Il riconoscimento del diritto al congedo genitoriale al personale militare ha come principale destinatario il gruppo delle donne, e tale differenza di trattamento sembra giustificata da un diverso riconoscimento dei ruoli genitoriali nella crescita del figlio. Il ragionamento seguito dalle autorità russe, riassunto da Arena, per giustificare la disciplina riservata al personale militare in materia di congedi genitoriali è il seguente:

(i) Objetivo (1): es valioso proteger la seguridad nacional manteniendo la efectividad operativa del ejército. (ii) Generalización: la reducción del número de personal debido a licencia por paternidad/maternidad afecta la efectividad operativa del ejército. (iii) Objetivo (2): las mujeres deben ocuparse de la crianza de los hijos y los hombres del sustento de la familia. (iv) Norma: la licencia por paternidad/maternidad se otorga solo al personal femenino⁶².

Pare interessante riportare brevemente anche le ragioni esposte dalla Corte costituzionale russa quando aveva negato l'incompatibilità delle menzionate disposizioni giuridiche con il principio di eguaglianza. In particolare, la Corte costituzionale russa afferma che è vietato al personale militare maschile di poter combinare i loro obblighi all'interno del servizio militare con un congedo genitoriale. Tale divieto è giustificato, da un lato, dallo speciale statuto giuridico del servizio militare e, dall'altro, dall'obbligo di difendere la propria patria che è in capo al personale militare e che giustifica una restrizione dei propri diritti fondamentali⁶³. Questo divieto, però, viene

⁶⁰ «The Federal Law on the Status of Military Personnel (no. 76-FZ of 27 May 1998, "the Military Service Act") provides that female military personnel are entitled to maternity leave and to parental leave in accordance with the Labour Code (section 11(13)). There is no similar provision in respect of male personnel». Corte EDU, (Grande Camera), *Kostantin Markin v. Russia*, 22 marzo 2012, § 46.

⁶¹ «Under the Regulations on military service, enacted by Presidential Decree no. 1237 of 16 September 1999, a servicewoman is entitled to maternity leave, to three years' parental leave, and to all related social benefits and allowances. A serviceman under contract is entitled to three months' leave in one of the following cases: (a) his wife has died in childbirth, or (b) he is bringing up a child or children under 14 years old (handicapped children under 16 years old) left without maternal care (in the event of the mother's death, withdrawal of parental authority, lengthy illness or other situations where his children have no maternal care) (Article 32)». Corte EDU, (Grande Camera), *Kostantin Markin v. Russia*, 22 marzo 2012, § 48.

⁶² F.J. ARENA, *Los estereotipos detrás de las normas*, cit., pp. 226-227.

⁶³ Corte EDU, (Grande Camera), *Kostantin Markin v. Russia*, 22 marzo 2012, § 34.

meno nel caso del personale militare femminile, cui è garantito un congedo di maternità di tre anni. Le ragioni di questa eccezione si devono alla limitata presenza delle donne nel servizio militare e al loro speciale ruolo di cura nella crescita dei/le figli/e⁶⁴. Il governo russo afferma che la deroga riconosciuta al personale militare femminile era un caso di discriminazione positiva, giustificato proprio dal particolare vincolo biologico e psicologico che si crea tra la madre e il/la figlio/a⁶⁵. La Corte EDU evidenzia che tale differenza di trattamento non è destinata a correggere disegualianze di fatto tra uomini e donne e, al contrario, mantiene certi ruoli di genere e produce uno svantaggio per le donne rispetto alla sfera professionale e per gli uomini con riguardo alla sfera familiare⁶⁶. Inoltre, la Corte EDU evidenzia che uomini e donne sono in una posizione analoga con riguardo alle responsabilità di cura nei confronti dei/le figli/e e, pertanto, non è giustificata una disparità di trattamento in tema di congedi genitoriali⁶⁷. Anche in questa occasione, la Corte EDU osserva, poi, il carattere problematico delle automatiche restrizioni dei diritti ad una determinata classe di soggetti, argomentando come segue:

In Russia (...) the entitlement to parental leave depends exclusively on the sex of the military personnel. By excluding servicemen from the entitlement to parental leave, the provision imposes a blanket restriction. It applies automatically to all servicemen, irrespective of their position in the army, the availability of a replacement or their individual situation. Such a general and automatic restriction applied to a group of people on the basis of their sex must be seen as falling outside any acceptable margin of appreciation, however wide that margin might be, and as being incompatible with Article 14⁶⁸.

La Corte EDU nel caso *Konstantin Markin v. Russia* (2012) ha, quindi, riconosciuto la violazione dell'articolo 14 della CEDU della disciplina russa. Tuttavia, nel caso *Gruba and Others v. Russia* (2021) si ripresenta lo stesso problema. Anche se i ricorrenti (poliziotti uomini), a differenza del precedente caso, potevano richiedere il congedo di paternità qualora dimostrassero che i/le figli/e non potevano ricevere cure e attenzioni della madre, la Corte EDU evidenzia comunque che: «[t]he fact remains (...) that policemen

⁶⁴ Corte EDU, (Grande Camera), *Konstantin Markin v. Russia*, 22 marzo 2012, § 34.

⁶⁵ Corte EDU, (Grande Camera), *Konstantin Markin v. Russia*, 22 marzo 2012, § 116.

⁶⁶ Corte EDU, (Grande Camera), *Konstantin Markin v. Russia*, 22 marzo 2012, § 141.

⁶⁷ Corte EDU, (Grande Camera), *Konstantin Markin v. Russia*, 22 marzo 2012, § 132-133.

⁶⁸ Corte EDU, (Grande Camera), *Konstantin Markin v. Russia*, 22 marzo 2012, § 148.

are treated differently from policewomen: policemen have a conditional right to three years' parental leave, while policewomen are unconditionally entitled to such leave»⁶⁹. Alcuni degli argomenti già affrontati in *Konstantin Markin v. Russia* vengono riproposti e non è necessario soffermarsi nuovamente su di essi. Tuttavia, ciò che appare significativo segnalare è che in entrambi i casi emerge una questione che il legislatore russo avrebbe dovuto porsi: qual è la caratteristica rilevante che giustifica la restrizione o il riconoscimento di un diritto al congedo genitoriale all'interno del servizio militare o quello di polizia? Se il valore alla base della disciplina è quello di salvaguardare la sicurezza nazionale attraverso la garanzia dell'operatività dei servizi di sicurezza, il "sesso" non può essere considerato una caratteristica rilevante per determinare automaticamente la restrizione o il riconoscimento del diritto al congedo. Invece, potrebbe risultare ragionevole valutare l'eventuale restrizione alla luce della loro «position in the police [or in the army], the availability of a replacement or any other circumstance relating to the operational effectiveness of the police [or of the army]»⁷⁰.

Potrebbe essere condotta una simile analisi anche per altri casi giunti alla Corte EDU come, per esempio: *Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom* (1985) relativamente a requisiti più rigidi per gli uomini (ma non per le donne) in materia di ricongiungimento familiare⁷¹; *Ünal Tekeli v. Turkey* (2004) riguardo a una disposizione che obbligava le donne ad usare il cognome del marito⁷²; *Kiyutin v. Russia* (2011) relativo alla negazione del permesso di soggiorno temporaneo a persone positive all'HIV⁷³.

⁶⁹ Corte EDU, *Gruba and Others v. Russia*, 6 luglio 2021, § 78.

⁷⁰ Corte EDU, *Gruba and Others v. Russia*, 6 luglio 2021, § 148.

⁷¹ Le disposizioni in questione sono presenti al § 23. In breve, «According to the Government, the difference of treatment complained of had the aim of limiting "primary immigration" (see paragraph 21 above) and was justified by the need to protect the domestic labour market at a time of high unemployment. They placed strong reliance on the margin of appreciation enjoyed by the Contracting States in this area and laid particular stress on what they described as a statistical fact: men were more likely to seek work than women, with the result that male immigrants would have a greater impact than female immigrants on the said market» (§ 75). Si rimanda, in particolare, agli argomenti avanzati dalla Corte EDU (§ 78 e ss.) relativamente alla differenza di trattamento basata sul sesso ed il significato che può avere l'essere una persona "economicamente attiva". Corte EDU, *Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom*, 22 maggio 1985.

⁷² La disposizione è riportata al § 14. La giustificazione data dal governo turco si basa su una visione tradizionale dell'unità familiare riflessa nel cognome del marito e sul conseguente rafforzamento della posizione della moglie all'interno della famiglia. Corte EDU, *Ünal Tekeli v. Turkey*, 16 novembre 2004, ric. n. 54948/17, § 45-46.

⁷³ La disposizione è riportata al § 21. Arena riassume il caso nel seguente modo: «: (i) Valore:

Questi casi sono accomunati dalla presenza di discipline svantaggiose nei confronti di una specifica classe di destinatari, senza che la differenza di trattamento sia presa sul serio, ossia ponderata e giustificata in modo oggettivo e ragionevole. Le disposizioni cui si è fatto riferimento già *prima facie* richiamavano stereotipi dannosi e, in effetti, la giustificazione data dalle autorità riprendeva ragioni proprie di una cultura discriminatoria. Come emerge dall'argomentazione della Corte EDU, tali classificazioni devono essere sottoposte a un rigido scrutinio proprio con il fine di rivelare l'eventuale fondamento in credenze discriminatorie. In altre parole, la Corte EDU promuove un approccio individualizzato, a discapito degli automatismi legislativi che richiamano specifiche classi di soggetti e che eliminano margini di discrezionalità giudiziale nella valutazione del caso concreto. Inoltre, valutare il caso individuale permette di far emergere le caratteristiche realmente rilevanti (al di là della mera appartenenza ad un gruppo) per l'adozione di una determinata misura che intende perseguire il fine legittimo individuato dal legislatore.

3.2. Stereotipi "occulti": l'interpretazione di disposizioni formulate in termini neutri

In questo paragrafo mi occuperò della giustificazione dell'interpretazione di una disposizione che è formulata in termini "neutri", ossia non è destinata a classi di soggetti individuati in base a caratteristiche identitarie. Tuttavia, l'interpretazione può dar luogo all'emersione di stereotipi o ruoli di genere che non erano presenti o visibili nella disposizione giuridica. In questa sede, si intende proporre di riflettere su tre aspetti: l'interpretazione di una disposizione in modo conforme a una prassi discriminatoria; l'interpretazione che include elementi di tipo valutativo; la discriminazione

è importante proteggere la salute pubblica. (ii) Generalizzazione: gli stranieri sieropositivi adotteranno uno specifico tipo di comportamento rischioso. (iii) Norma: è vietata la concessione della residenza permanente a persone sieropositive straniere». F.J. ARENA, *I due volti degli stereotipi nel diritto*, cit., p. 13. Sebbene non sia possibile approfondire la questione, pare rilevante segnalare la particolare condizione di discriminazione sofferta dalle persone positive all'HIV che, come ha evidenziato la Corte EDU, si deve a: «Ignorance about how the disease spreads has bred prejudice which, in turn, has stigmatised or marginalised those who carry the virus. As the routes of transmission of HIV/Aids became better understood, it was recognised that HIV infection could be traced to specific behaviours – such as same-sex sexual relations, drug injection, prostitution or promiscuity – that were already stigmatised in many societies, thereby creating a false nexus between the infection and personal irresponsibility and reinforcing other forms of stigma and discrimination, such as racism, homophobia or misogyny». Corte EDU, *Kiyutin v. Russia*, 10 marzo 2011, ric. n. 2700/10§, 64.

indiretta derivante dall'interpretazione di disposizioni senza adottare la prospettiva di genere. I primi due casi sono riconducibili a disposizioni apparentemente neutre che vengono interpretate come espressioni uno stereotipo (ii), mentre il terzo caso riguarda una disposizione apparentemente neutra che, in realtà, esprime una norma discriminatoria (iii).

Il primo caso riguarda l'interpretazione di una disposizione in modo conforme a una prassi discriminatoria. In realtà, proprio per la mutua influenza tra fatti e norme nella decisione giudiziale, il mantenimento di una prassi (sociale, istituzionale, ecc.) discriminatoria avviene attraverso l'adeguamento sia dell'interpretazione giuridica che della ricostruzione fattuale alla prassi. In questo paragrafo si farà riferimento ad un caso in cui la distorsione avviene in un grado maggiore nell'interpretazione della disposizione giuridica. Si tratta del caso *V.C. v. Slovakia* (2011), in cui la Corte EDU condanna la Repubblica Slovacca per aver sottoposto una donna di etnia rom a sterilizzazione senza un consenso libero e informato, dopo aver partorito. Infatti, le era stato richiesto da parte dello staff medico dell'ospedale di firmare il consenso mentre la donna era in posizione supina, durante la fase di travaglio prima del parto.

Le Section 2 e 5 del 1972 *Sterilisation Regulation*⁷⁴ richiedono per la sterilizzazione che: (i) la persona sottoposta a sterilizzazione abbia dato il proprio consenso, (ii) sia necessario realizzare l'operazione in base alle regole mediche⁷⁵, (iii) l'operazione sia stata autorizzata dal primario dell'ospedale.

⁷⁴ «61. Section 2 permitted sterilisation in a medical institution either at the request of the person concerned or with that person's consent where, inter alia, the procedure was necessary according to the rules of medical science for the treatment of a person's reproductive organs which were affected by disease (section 2(a)), or where the pregnancy or birth would seriously threaten the life or health of a woman whose reproductive organs were healthy (section 2(b)). 62. Section 5(1)(a) authorised the head physician of the hospital department in which the person concerned was treated to decide whether or not that person's sterilisation was required within the meaning of section 2(a) of the 1972 Sterilisation Regulation. Sterilisation on any other ground required prior approval by a medical committee ("sterilisation committee")». Corte EDU, *V.C. v. Slovakia*, 8 novembre 2011, ric. n. 18968/07, § 61-62.

⁷⁵ Nel *Point XIV of the Annex to the 1972 Sterilisation Regulation* vengono forniti dei casi che potevano giustificare la sterilizzazione di una donna, ossia: «(a) during and after a second or subsequent Caesarean section, where this method of delivery was necessary for reasons which were likely to persist during a further pregnancy and where the woman concerned did not wish to deliver again via Caesarean section; (b) in the event of repeated complications during pregnancy, in the course of delivery and in the subsequent six-week period, where a further pregnancy would seriously threaten the woman's life or health; (c) where a woman had several children (four children for women under the age of 35 and three children for women over that age)». Corte EDU, *V.C. v. Slovakia*, 8 novembre 2011, ric. n. 18968/07, § 63.

Secondo la Corte EDU, «those provisions, in view also of their interpretation and implementation in the applicant's case, did not provide appropriate safeguards. In particular, they allowed a situation to occur in which an intervention of a particularly serious nature was carried out without the applicant's informed consent as defined in the Convention on Human Rights and Biomedicine, by which Slovakia was bound at the relevant time»⁷⁶. Tali disposizioni non offrivano un'adeguata tutela perché la loro interpretazione si è adeguata a una prassi medica discriminatoria. Ciò emerge, in particolare, da come vengono intesi il carattere di "necessità" della realizzazione della sterilizzazione e quello della "speciale attenzione" che bisognava adottare nei confronti di una donna di origine rom. Il carattere "necessario" della sterilizzazione era stato giustificato dal rischio della rottura dell'utero in caso di gravidanze future⁷⁷, tuttavia la Corte EDU evidenzia che (i) la sterilizzazione non è una chirurgia che salva la vita⁷⁸ e (ii) non vi era un rischio imminente per la salute che giustificasse l'urgenza con cui era stata realizzata l'operazione⁷⁹. Inoltre, l'essere una donna rom è stato un elemento determinante per attivare una "speciale attenzione" da parte del personale medico e la stessa cartella clinica della paziente lo dimostra menzionando che "Patient is of Roma origin" senza ulteriori dettagli⁸⁰. Come emerge dalle

⁷⁶ Corte EDU, *V.C. v. Slovakia*, 8 novembre 2011, ric. n. 18968/07, § 152.

⁷⁷ «The applicant's sterilisation was to be considered in the broader context, namely with due regard to her health status and her failure to seek the appropriate pre-natal medical care. The applicant's second delivery via Caesarean section had been medically indicated. The doctors on duty had diagnosed a risk of rupture of the uterus in the event of a further pregnancy, which would present a real threat to the applicant's life and/or that of her child. After consultation with the head physician, sterilisation had been considered appropriate with a view to protecting the applicant's health». Corte EDU, *V.C. v. Slovakia*, 8 novembre 2011, ric. n. 18968/07, § 93.

⁷⁸ Si noti che nemmeno nel caso in questione lo era, tant'è che lo stesso Dottore dell'ospedale che ha svolto l'operazione di sterilizzazione ha confermato che la sterilizzazione della ricorrente non era una "life-saving surgery". Corte EDU, *V.C. v. Slovakia*, 8 novembre 2011, ric. n. 18968/07, § 31.

⁷⁹ «[I]t is relevant to note that sterilisation is not generally considered as life-saving surgery. There is no indication that the situation was different in the present case; this was confirmed by one of the doctors involved in the domestic proceedings (see paragraph 31 above). As there was no emergency involving imminent risk of irreparable damage to the applicant's life or health, and since the applicant was a mentally competent adult patient, her informed consent was a prerequisite to the procedure, even assuming that the latter was a "necessity" from a medical point of view». Corte EDU, *V.C. v. Slovakia*, 8 novembre 2011, ric. n. 18968/07, § 110.

⁸⁰ «The words "Patient is of Roma origin" appear in the record of the applicant's pregnancy and delivery (section "Medical history", sub-section "Social and working conditions, especially during the pregnancy" of the pre-printed form designed for that purpose)». Corte EDU, *V.C. v. Slovakia*, 8 novembre 2011, ric. n. 18968/07, § 17.

dichiarazioni degli stessi medici dell'ospedale, si tratta di una prassi medica⁸¹ che il governo giustifica affermando che i pazienti rom spesso rifiutano l'assistenza sanitaria e sociale⁸². È proprio questa credenza nei confronti delle persone rom, nonché l'aspettativa del personale medico verso ulteriori gravidanze portate avanti dalla donna rom in modo noncurante, che porta probabilmente anche gli organi giudiziari slovacchi a forzare l'interpretazione dei requisiti richiesti per la sterilizzazione, a partire proprio dal riconoscimento del consenso dato dalla paziente alla sterilizzazione. La Corte EDU riconosce la violazione dell'articolo 3 della CEDU, ma non entra ad analizzare separatamente la questione della violazione dell'art. 14 CEDU⁸³. Sul punto, la *Dissenting opinion of Judge Mijovic* osserva la necessità di riconoscere la violazione dell'art. 14 CEDU proprio al fine di far emergere con più forza il fatto che si trattasse di una prassi medica discriminatoria nei confronti delle donne rom, evidenziata anche dal report della *European Commission against Racism and Intolerance* (ECRI)⁸⁴.

Il secondo caso riguarda l'interpretazione di un concetto che include elementi di tipo valutativo. Il caso emblematico è, forse, quello del *best interest of the child*. Infatti, si tratta di un principio che è stato pensato in modo flessibile e adattabile ai casi concreti, proprio per poter rispondere in modo più appropriato agli interessi e ai bisogni specifici di ogni bambina e

⁸¹ Corte EDU, *V.C. v. Slovakia*, 8 novembre 2011, ric. n. 18968/07, § 32 e 150.

⁸² Corte EDU, *V.C. v. Slovakia*, 8 novembre 2011, ric. n. 18968/07, § 151.

⁸³ Corte EDU, *V.C. v. Slovakia*, 8 novembre 2011, ric. n. 18968/07, § 180.

⁸⁴ «Finding violations of Articles 3 and 8 alone in my opinion reduces this case to the individual level, whereas it is obvious that there was a general State policy of sterilisation of Roma women under the communist regime (governed by the 1972 Sterilisation Regulation), the effects of which continued to be felt up to the time of the facts giving rise to the present case. Additionally, and in order to illustrate that not many things had changed regarding State policy towards the Roma population, in its third report on Slovakia ECRI stated that public opinion towards the Roma minority remained generally negative. Furthermore, ECRI expressed particular concern about reports indicating that Roma women had been, on an ongoing basis, subjected to sterilisation in some hospitals without their full and informed consent. The fact that there are other cases of this kind pending before the Court reinforces my personal conviction that the sterilisations performed on Roma women were not of an accidental nature, but relics of a long-standing attitude towards the Roma minority in Slovakia. To my mind, the applicant was "marked out" and observed as a patient who had to be sterilised just because of her origin, since it was obvious that there were no medically relevant reasons for sterilising her. In my view, that represents the strongest form of discrimination and should have led to a finding of a violation of Article 14 in connection with the violations found of Articles 3 and 8 of the Convention». Corte EDU, *V.C. v. Slovakia*, 8 novembre 2011, ric. n. 18968/07, *Dissenting opinion of Judge Mijovic*.

bambino⁸⁵. Tale flessibilità permette di adeguare il contenuto del *best interest of the child* al progresso scientifico in tema di sviluppo del/la bambino/a, tuttavia, come segnala il *UN Committee on the Rights of the Child* (CRC):

it may also leave room for manipulation; the concept of the child's best interests has been abused by Governments and other State authorities to justify racist policies, for example; by parents to defend their own interests in custody disputes; by professionals who could not be bothered, and who dismiss the assessment of the child's best interests as irrelevant or unimportant⁸⁶.

Sebbene il CRC insista in più occasioni sulla necessità di interpretare il *best interest of the child* a partire da una valutazione delle specifiche circostanze che vive il/la bambino/a e che lo/la rendono unico/a⁸⁷, talvolta quest'analisi basata sul caso concreto viene oscurata da considerazioni di natura generale che portano con sé stereotipi dannosi e pregiudizi. Come è stato osservato in precedenza relativamente alla distinzione tra figli/e legittimi/e e figli/e illegittimi/e⁸⁸, sembra che nella comprensione di alcuni organi giudiziari persista l'idea che certe famiglie siano *a priori* migliori di altre. In realtà, non si tratta nemmeno di "famiglie" al plurale, ma di un modello di famiglia concreto, quello tradizionale, in cui un uomo e una donna hanno dei figli all'interno di un matrimonio e la donna assume la cura e l'educazione dei/lle figli/e. La corresponsabilità genitoriale, infatti, non è un elemento che fa parte del modello tradizionale di famiglia, tant'è che alla donna-madre si richiede un onere di cura e un'attenzione verso i/le figli/e in caso di divorzio che non viene richiesto all'uomo-padre. Ciò si è tradotto per lungo tempo in una prassi giudiziale che vedeva l'affidamento in esclusiva dei/lle figli/e alla madre ed ora, invece, si traduce in un onere in capo

⁸⁵ UN Committee on the Rights of the Child. (2013). *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration* (art. 3, para. 1). CRC /C/GC/14, § 34. Retrieved from <https://www.refworld.org/legal/general/crc/2013/en/95780>

⁸⁶ UN Committee on the Rights of the Child. (2013). *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration* (art. 3, para. 1). CRC /C/GC/14, § 35. Retrieved from <https://www.refworld.org/legal/general/crc/2013/en/95780>

⁸⁷ UN Committee on the Rights of the Child. (2013). *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration* (art. 3, para. 1). CRC /C/GC/14, § 32, 46, 49, 81, 97.

⁸⁸ Su questo aspetto, si rimanda all'analisi del caso *Marckx v. Belgium* presente nel § 3.1. di questo capitolo.

alla madre di preservare una buona relazione tra padre e figli/e anche in contesti di violenza di genere⁸⁹. Su questo punto si tornerà, in parte, successivamente in questo capitolo (§ 5.1), il punto qui è che alcune “tipologie” di famiglia sono oggetto di pre-giudizi che vengono canalizzati nel *best interest of the child*⁹⁰.

Per esempio, il caso *Atala Riffo y niñas vs. Chile* (2012) della Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e il caso *X v. Poland* (2021) della Corte EDU evidenziano che gli organi giudiziari cileni e polacchi hanno dei preconcetti relativi alla capacità genitoriale delle madri che, dopo il divorzio, iniziano una relazione romantica con una persona del loro stesso sesso. Entrambe le madri vengono criticate per aver anteposto i propri interessi personali ai bisogni e alle necessità delle figlie e dei figli nel decidere di convivere con la propria compagna⁹¹. Tuttavia, in nessuno dei due casi i tribunali interni esplicitano in che modo tale convivenza risulta dannosa nei confronti dei/lle figli/e, quale sia il comportamento delle compagne di *Atala* e *X* verso i/le rispettivi/e figli/e, quale sia la loro influenza negativa nello sviluppo e nella crescita delle bambine e dei bambini⁹². Allo stesso modo, la capacità

⁸⁹ P. REYES CANO, *En torno a la coordinación de parentalidad: ¿garantías o desprotección de los derechos de la infancia?*, cit.

⁹⁰ Per una riflessione sui modelli di famiglia, sia permesso rimandare a: A. DE GIULI, *Generalizzazioni false mascherate dal senso comune nell'argomentazione giudiziaria*, in M.G. BERNARDINO. O. GIOLO (a cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 55-76.

⁹¹ Nel caso cileno, la CIDH evidenzia che la Corte Suprema de Justicia de Chile aveva osservato «la priorización de los intereses de la señora Atala a los de las menores de edad “al tomar la decisión de explicitar su condición homosexual”» ed anche il Juzgado de Menores de Villarrica Menores de Villarrica argomenta che «la señora Atala había privilegiado sus intereses sobre el bienestar de sus hijas». Corte Interamericana dei Diritti Umani, *Atala Riffo y niñas vs. Chile*, 24 febbraio 2012, § 97-98. Invece, nel caso polacco, la R District Court aveva affermato che la «current parental behaviour [of the mother] is incorrect, owing to her personal problems and emotional involvement in a relationship with another woman, [a woman] who interferes with family life, evokes strong and negative feelings in the children, and destabilises the parenting atmosphere. It would have been possible for the applicant to continue to exercise [her] parental rights, if she had decisively corrected her attitude, excluded Z from family life, and continued psychological therapy aimed at improving her relations with the children». Inoltre, la Corte EDU rileva che una posteriore decisione della R District Court continua a fondarsi sull'argomento che «the father had showed that he was more able to care for D. He was emotionally stable and had a strong bond with the child. As regards the applicant, the court held that she “had concentrated excessively on herself and her relationship with her girlfriend (przyjaciółka)”». Corte EDU, *X v. Poland*, 16 settembre 2021, ric. n. 20741/10, § 15 e 26.

⁹² Corte Interamericana dei Diritti Umani, *Atala Riffo y niñas vs. Chile*, 24 febbraio 2012, § 146; Corte EDU, *X v. Poland*, 16 settembre 2021, ric. n. 20741/10, § 91.

genitoriale dei padri viene riconosciuta proprio in ragione della loro eterosessualità e al di là delle carenze che avevano dimostrato nella cura dei/lle figli/e⁹³. Inoltre, vivere in una casa in cui ci sono due donne che vivono una relazione romantica, a detta delle corti cilene e polacche, facilita la confusione dei ruoli di genere nei/lle bambini/e e adolescenti⁹⁴. L'influenza di certi pregiudizi legati all'orientamento sessuale delle madri viene messa in luce dalla CIDH, la quale osserva che:

[u]na determinación a partir de presunciones infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del niño. La Corte considera que no son admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la orientación sexual, es decir, pre-concepciones de los atributos, conductas o características poseídas por las personas

⁹³ Nel caso *Atala Riffo y niñas vs. Chile*, in realtà, la capacità genitoriale del padre è presa in considerazione unicamente alla luce della sua eterosessualità, perché secondo le corti cilene poteva garantire un ambiente adeguato. In particolare, il Juzgado de Menores de Villarrica afferma che «el actor presenta argumentos más favorables en pro del interés superior de las niñas, argumentos, que en el contexto de una sociedad heterosexuada, y tradicional, cobran gran importancia». Corte Interamericana dei Diritti Umani, *Atala Riffo y niñas vs. Chile*, 24 febbraio 2012, § 105 e 141. Invece, nel caso *X v. Poland* emergono alcune questioni problematiche che riguardano il padre, quali la mancanza di tempo del padre nel prendersi cura dei/lle propri/e figli/e ed i problemi derivanti dalla nascita di un altro figlio con la nuova compagna. Sul punto, si vedano i seguenti passaggi: «The latter explained that the maternal grandparents and D's older siblings helped with everyday life and the raising of D. They would take D to school and pick him up on most days, and when Y had night shifts at work D would sleep at his maternal grandparents' home» e «On the other hand, the new relationship of the applicant's former husband, as a result of which he had another child, and the fact that D was being raised with the daily help of his grandparents and other siblings were fully accepted». Corte EDU, *X v. Poland*, 16 settembre 2021, ric. n. 20741/10, § 29 e 91.

⁹⁴ Nel caso *Atala Riffo y niñas vs. Chile* le corti cilene affermano con riguardo alla convivenza della madre con la compagna: «aparte de los efectos que esa convivencia puede causar en el bienestar y desarrollo psíquico y emocional de las hijas, atendida sus edades, la eventual confusión de roles sexuales que puede producirse por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino, configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores [de edad] respecto de la cual deben ser protegidas». Corte Interamericana dei Diritti Umani, *Atala Riffo y niñas vs. Chile*, 24 febbraio 2012, § 123. Nel caso *X v. Poland* «the reference to the "male role model" was repeated at every stage of the final set of proceedings as an essential consideration in the assessment of the child's best interests. In its decision of 17 September 2009, the S Regional Court stated (see paragraph 33 above): "for any boy from a broken family, a male role model is important, and its importance increases as the child grows older."». Si noti che la Corte EDU evidenzia che non era stato rilevato alcun problema di sviluppo nell'analisi psicologica del figlio che aveva convissuto solo con la madre negli ultimi anni. Corte EDU, *X v. Poland*, 16 settembre 2021, ric. n. 20741/10, § 87

homosexuales o el impacto que estos presuntamente puedan tener en las niñas y los niños⁹⁵.

In altre parole, in entrambi i casi il contenuto del *best interest of the child* non veniva valutato rispetto alle circostanze del caso concreto, ma assumeva significato alla luce di argomenti astratti e generali in cui i tribunali interni non facevano altro che promuovere un certo tipo di famiglia, quella eterosessuale, mettendo in discussione *a priori* la capacità genitoriale della madre unicamente in base al proprio orientamento omosessuale.

Il terzo caso su cui si intende riflettere, forse, è controintuitivo perché riguarda, in realtà, quelle disposizioni che non sono state elaborate dal legislatore adottando una prospettiva di genere. Non si tratta, quindi, come nei casi precedenti, della possibilità che l'organo giudicante introduca stereotipi nel momento in cui interpreta una disposizione o un principio. Al contrario, è proprio grazie a un'interpretazione conforme al principio di eguaglianza che la/il giudice è in grado di far emergere la non neutralità della disposizione che genera uno svantaggio in particolare nei confronti di uno dei due sessi, causando una condizione di discriminazione. Si tratta di un caso del *Tribunal Supremo* (TS) spagnolo in cui è stata applicata la prospettiva di genere nell'interpretazione di alcune disposizioni del *Estatuto de los Trabajadores* (ET)⁹⁶, e rappresenta un esempio di come si può applicare la metodologia del *enjuiciamiento de género* nella sua dimensione promozionale⁹⁷.

La sentenza è la n° 815 del 3 dicembre 2019, della Sala de lo Social del TS. In essa, il TS analizza, uno per uno, i vari permessi di lavoro retribuiti previsti all'articolo 37.3 del ET⁹⁸ per controllare la compatibilità di tali

⁹⁵ Corte Interamericana dei Diritti Umani, *Atala Riffo y niñas vs. Chile*, 24 febbraio 2012, § 111.

⁹⁶ A. DE GIULI, *Juzgar con perspectiva de género y su aplicación por el Tribunal Supremo*, in *Foro galego: revista xurídica*, 210 (julio-diciembre), 2021, pp. 205-254.

⁹⁷ J.F. LOUSADA AROCHENA, *El enjuiciamiento de género*, cit. Relativamente alle due dimensioni del *enjuiciamiento de género* individuate da Lousada Arochena, si rimanda al Cap. 2, § 2.3.2. In breve, la dimensione promozionale riguarda l'interpretazione e l'integrazione giuridica al fine di promuovere l'eliminazione degli stereotipi dannosi.

⁹⁸ L'art. 37.3 ET prevede quanto segue: "El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: a) Quince días naturales en caso de matrimonio. b) Dos días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. c) Un día por traslado del domicilio habitual. d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo

permessi in relazione con la mancata ricezione di un incentivo economico di produttività che è legato all'effettiva presenza sul posto di lavoro. In altre parole, l'assenza dal luogo di lavoro, anche se giustificata da un permesso, determinava la perdita dell'incentivo economico. Non tutti i permessi, però, vengono usufruiti in egual misura da uomini e donne e ciò si lega inevitabilmente anche con il recepimento o meno dell'incentivo. Per questa ragione, il TS ha verificato la compatibilità tra permessi ed incentivo economico, adottando la prospettiva di genere, e si vedrà come nel ragionamento giudiziale sia stato fatto un uso legittimo di uno stereotipo con base statistica⁹⁹. Ebbene, i permessi previsti al 37.3.b) e 37.3.f) non passano questo filtro. Alla lettera b) è previsto un permesso di due giorni "per morte, infortunio o malattia grave, ricovero o intervento chirurgico senza ricovero che richieda riposo presso il domicilio, di parenti fino al secondo grado di consanguineità"¹⁰⁰ e alla lettera f) è previsto un permesso per il tempo che sia necessario "per la realizzazione di esami pre-parto e tecniche di preparazione al parto e, nei casi di adozione, custodia a scopo di adozione o affidamento, per la partecipazione alle sessioni di informazione e preparazione obbligatorie e per la realizzazione delle relazioni psicologiche e sociali obbligatorie"¹⁰¹. Nel caso del permesso della lettera b), fatta eccezione per il permesso per morte, che ha un impatto neutro rispetto al genere, il TS evidenzia che negli altri casi vi è un impatto negativo nei confronti delle donne che sono coloro che si occupano principalmente della cura dei familiari nelle

determinado, se estará a lo que esta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica. Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un periodo de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el artículo 46.1. En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa. e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente. f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo".

⁹⁹ L'uso legittimo e quello illegittimo degli stereotipi con base statistica sono stati trattati al Cap. 2, § 2.9.1. In questo caso, si tratta di un uso legittimo in quanto lo stereotipo con base statistica descrive una realtà sociale che viene posta a fondamento dell'interpretazione con prospettiva di genere di una disposizione apparentemente neutra.

¹⁰⁰ Traduzione mia.

¹⁰¹ Traduzione mia.

circostanze previste dalla lett. b). Il TS afferma che il ruolo di cura svolto dalle donne in queste circostanze «no solo es manifiestamente notorio y conocido en la realidad social que nos envuelve, sino que resulta además patente en los resultados de las encuestas y estudios realizadas a tal efecto»¹⁰². Dopo aver riportato i dati derivanti da un'indagine svolta dal *Ministerio de Empleo y Seguridad Social*¹⁰³, che confermano la presenza principalmente femminile nel prestare cura ai parenti nelle circostanze sopra riportate, emerge che la mancata ricezione dell'incentivo di produttività genera uno svantaggio soprattutto nelle lavoratrici. In questo caso si ha, quindi, un uso legittimo di uno stereotipo finalizzato ad evidenziare la presenza di una realtà sociale discriminatoria. All'interno del ragionamento del TS, si è tradotto dapprima nell'uso di un enunciato che ha la forma di uno stereotipo con funzione descrittiva e, successivamente, nel riferimento al dato statistico che lo avvalorava. Allo stesso modo, nel caso del permesso della lettera f) è chiaro l'impatto svantaggioso nei confronti delle lavoratrici con riguardo ai permessi richiesti per visite legate alla gravidanza. Il TS, però, evidenzia che anche i permessi richiesti per pratiche di adozione possono avere un impatto negativo verso la promozione di una responsabilità condivisa tra uomini e donne nella vita familiare, ripercuotendosi in modo più svantaggioso nei confronti delle lavoratrici. Così, l'argomentazione del TS mira ad analizzare la compatibilità della mancata ricezione dell'incentivo di produttività con i permessi lavorativi previsti all'art. 37.3 ET, mettendo in luce la necessità di prendere in considerazione il ruolo di cura svolto prevalentemente dalle donne per evitare di generare una condizione di discriminazione (diretta o indiretta)¹⁰⁴ mascherata dalla formulazione neutra della disposizione.

¹⁰² Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia n° 815/2019, 3 dicembre 2019, Fundamentos de Derecho (FD) 7°, § 3.

¹⁰³ «Según es de ver en la misma, el porcentaje más alto (33,9%) de mujeres trabajadoras que dedican tiempo al cuidado y educación de hijos o nietos les dedican cuatro horas diarias, mientras que el porcentaje más alto de hombres (36,7%) que trabajan dedican dos horas diarias a este tipo de cuidados y educación. Un 47,4% de mujeres trabajadoras y un 31,5% de hombres trabajadores realizan todos los días actividades de cuidado y educación de sus hijos o nietos». Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia n° 815/2019, 3 dicembre 2019, FD 7°, § 3.

¹⁰⁴ Nel caso dei permessi lavorativi pre-parto, il TS riconosce una condizione di discriminazione diretta.

4. *Stereotipi e ragionamento probatorio*

La ricostruzione del fatto è facilmente propensa ad essere il risultato di *bias* discriminatori che possono entrare già nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale. Infatti, la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero svolgono un lavoro fondamentale nel ricercare ed assicurare le fonti di prova. È chiaro che eventuali errori commessi in questa fase possono comportare un pregiudizio nei confronti di una corretta comprensione del fatto¹⁰⁵. A questi, si aggiungono i *bias* che si generano nella fase dibattimentale nel modo e nella tipologia di domande che vengono poste che possono riprodurre miti¹⁰⁶ e credenze discriminatorie¹⁰⁷. All'interno di questo contesto di incertezza e di narrazioni processuali contrastanti¹⁰⁸, la ricostruzione del fatto si basa sul convincimento del giudice in relazione alla scelta dell'ipotesi che ritiene vera in base alle prove assunte in giudizio. Tale convincimento, però, deve essere "razionale", ossia giustificato nel ragionamento probatorio. Secondo Taruffo, la razionalità del convincimento può essere raggiunta con regole di metodo:

dovento il giudice approssimarsi per quanto possibile alla realtà, ma essendo d'altra parte il suo giudizio necessariamente relativo ad un certo insieme di dati oggettivi costituiti in un momento anteriore a quello in cui avviene la formulazione del giudizio, egli deve optare per l'ipotesi la cui attendibilità è più confermata. La base razionale del suo convincimento consiste appunto nel livello di probabilità logica che è proprio ad ognuna delle ipotesi in competizione: vale in questo caso la regola in cui l'alternativa più probabile prevale su quelle meno probabili. Il rispetto di questa regola costituisce un altro carattere necessario della logicità del ragionamento giudiziale in quanto, pur essendo il giudice libero di determinare il proprio convincimento, non può fare a meno di indirizzarlo nel senso indicato dallo scopo per cui egli compie il giudizio di fatto, cioè la conoscenza del modo in cui questo è avvenuto, pur non essendo questa assoluta ma relativa ad un certo gruppo di dati utilizzabili¹⁰⁹.

¹⁰⁵ UNIDAD DE COORDINACIÓN DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, *Guía de actuación con perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de violencia de género*, Fiscalía General del Estado, España, 2020.

¹⁰⁶ Per un approccio alla stereotipizzazione giudiziale che parte proprio dai miti sulle donne, si veda: G. POYATOS MATAS, *Un método manejable para juzgar con perspectiva de género en el orden de lo social* (Universidad de Murcia, Murcia).

¹⁰⁷ E. VOLTA, *Un ascolto parziale: il lavoro ideologico dei miti di stupro in aula di giustizia*, cit.

¹⁰⁸ G. TUZET, *Narrazioni processuali*, in *APhEx*, fasc. 7, 2013, pp. 1-44.

¹⁰⁹ M. TARUFFO, *Contributo allo studio delle massime d'esperienza*, Pavia, Università degli Studi di Pavia, 1965, p. 299.

Nel compiere ciò, il/la giudice è legittimato/a ad utilizzare “regole-ponte” o “regole di esperienza” che gli/le permettano di mettere in relazione il fatto noto con quello ignoto¹¹⁰. Inoltre, la valutazione della credibilità delle testimonianze e delle dichiarazioni si colloca sul piano della verosomiglianza, attraverso considerazioni di tipo socio-culturale che non assicurano l’assenza di stereotipi e pregiudizi¹¹¹. In tal senso, la verosomiglianza e la plausibilità, richieste e ricercate nelle valutazioni probatorie che conducono alla ricostruzione fattuale, finiscono per far entrare il senso comune nella determinazione della verità processuale¹¹². La presenza, infatti, di tali considerazioni di tipo socio-culturale colmano un ragionamento incompleto che, attraverso l’uso di topici, richiamano un insieme di interrelazioni plausibili¹¹³. Non sarà, quindi, necessario esplicitare le interrelazioni connesse alla considerazione riportata nella giustificazione, proprio perché l’auditorio sarà in grado di colmare quell’informazione¹¹⁴. A ciò si aggiunge la dimensione cognitiva nella ricostruzione del fatto, che può essere influenzata da *bias* che determinano una “cecità attentiva”¹¹⁵, portando il giudice a non prendere in considerazione alcuni elementi risultanti da determinate prove che potrebbero confutare l’ipotesi su cui si basa la sua decisione o a travisarne l’informazione da esse fornita.

Alla luce di quanto appena detto, nel prosieguo si rifletterà, in primo luogo, sulla problematica presenza di congetture nella giustificazione esterna

¹¹⁰ Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato: «È, inoltre, nozione acquisita che per passare dal fatto noto (ovvero probatoriamente accertato) a quello ignoto (*thema probandum*), il giudice fa, più o meno consapevolmente, uso di particolari “regole-ponte”, tale da consentirgli di mettere in relazione i due fatti e di risalire da quello noto a quello ignoto; tale mediazione può essere assicurata da una c.d. “regola di esperienza”, legittimata dal patrimonio conoscitivo derivante dal senso comune e ricavata dall’osservazione ripetuta di casi simili, denotanti la costante ripetizione di un certo fenomeno in presenza di determinate condizioni, ovvero da una legge scientifica, di valenza universale o semplicemente statistica, od, ancora, da una legge appartenente alla logica, che presiede ed orienta i percorsi mentali della razionalità umana». Cass., sez. I, 21 maggio 2008, n. 900, “Motivi della decisione”, pp. 35-36.

¹¹¹ J.D. RUIZ RESA, *Racionalidad y sentido común en el proceso: los estereotipos en la determinación de los hechos*, in *Revista Criterio y Conducta. Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial*, fasc. 13, 2013, pp. 107-156.

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ J.D. RUIZ RESA, *Estereotipos y ciencia jurídica*, in PATRICIA LAURENZO COPELLO, RAFAEL DURÁN MUÑOZ (a cura di), *Diversidad cultural, género y derecho*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 323-366.

¹¹⁴ *Ibidem*.

¹¹⁵ A. FORZA, *Razionalità ed emozioni del giudicante*, in *Criminalia. Annuario di scienze penali-stiche*, 2011, pp. 353-364.

in fatto che determina una distorsione nella ricostruzione del fatto (§ 4.1). In secondo luogo, si problematizzerà la presenza di altri elementi – come, nel caso che sarà analizzato, il principio di bigenitorialità – che comportano giudizi di valore che incidono sul “peso” da attribuire agli elementi di prova (§ 4.2).

4.1. *Congetture nella ricostruzione del fatto*

Le congetture sono definite come “Ipotesi su dati generici, incompleti o inesatti, basate su indizi, intuizioni personali”¹¹⁶ ma anche in termini di “Supposizioni, giudizi fondati su indizi o apparenze probabili”¹¹⁷. Queste due definizioni, riprese rispettivamente dal Nuovo Devoto Oli e dalla Treccani, differiscono tra loro nell’esprimere il grado di conoscenza che dovrebbe trasmettere una congettura. Pare interessante partire da queste definizioni perché, in realtà, in ambito giudiziale sembra che si mantengano entrambe a seconda dei momenti del procedimento, tant’è che non sono totalmente bandite le congetture. Infatti, nelle fasi iniziali del processo, quando il/la giudice si appresta a conoscere il caso, si ammette che proceda per ipotesi o congetture plausibili relativamente alla ricostruzione del caso, in linea con la seconda definizione. Tuttavia, quando ci riferiamo al ragionamento probatorio ed alla motivazione della sentenza, le congetture assumono un significato più simile al primo. In tal senso, il/la giudice non può usare congetture nell’argomentazione giudiziale e la presenza di una congettura comporta che la motivazione sia illogica. Sul punto, la Corte di Cassazione italiana ha senz’altro contribuito alla riflessione sulla relazione tra generalizzazioni e (vizi della) motivazione.

Infatti, la Corte di Cassazione distingue tra “massime di esperienza” e “congetture” e tale distinzione attiene al tipo di conoscenza che viene offerta dall’enunciato, che assume la forma di una generalizzazione, incluso nella motivazione. Prima di far riferimento alle nozioni utilizzate dalla Corte di Cassazione per entrambe le espressioni, pare rilevante evidenziare che nel ragionamento probatorio si ammette l’uso di massime di esperienza, basate sull’esperienza passata e osservata, che fungono da ponti inferenziali per giungere ad una determinata conclusione sul materiale probatorio¹¹⁸. Pertanto, le massime di esperienza non sono solo un elemento che può essere

¹¹⁶ Congettura – Nuovo DEVOTO-OLI LE MONNIER. (n.d.). Retrieved 7 August 2024, from eLexico.com website: <https://www-elexico-com.pros2.lib.unimi.it/users/UniMI/dizionari.html>

¹¹⁷ Congettura – Significato ed etimologia—Vocabolario. (n.d.). Retrieved 7 August 2024, from Treccani website: <https://www.treccani.it/vocabolario/congettura/>

¹¹⁸ G. TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, Giappichelli, Torino, 2016.

presente nel ragionamento giudiziale ma, anzi, è auspicabile e doveroso che la/il giudice le utilizzi nella ricostruzione del fatto proprio al fine di garantire che l'ipotesi sia plausibile e ragionevole¹¹⁹. Tuttavia, le massime di esperienza risultano essere un terreno scivoloso in cui possono insinuarsi anche generalizzazioni prive di qualsiasi fondamento esperienziale. In tal senso, la dottrina ha offerto diverse tipologie di classificazioni al fine di distinguere quelle che sono ammissibili da quelle che non lo sono¹²⁰. In tal senso, la Corte di Cassazione distingue tra “massime di esperienze” e “congetture” per definire i limiti relativi al controllo di legittimità inerente alla giustificazione esterna.

In termini simili a quelli utilizzati da Friedrich Stein¹²¹, la Corte di Cassazione definisce le “massime di esperienza” come:

giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste (...). Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche, tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade,

¹¹⁹ «Ello no sólo porque la interpretación de un número no menor de los sucesos empíricos requiere de esquemas prototípicos de representación, sino, también, porque cuando realizamos una inferencia probatoria necesitamos de puentes que vinculen el *factum probans* con el *factum probandum*. De allí, entonces, que tales puentes entre las pruebas y las hipótesis a probar, además de legitimar a priori los eslabones de la cadena de razonamientos probatorios, permitan precisamente la formulación de hipótesis probables sobre los hechos de la causa. No se trata, por consiguiente, de proposiciones categóricas que se agotan bajo el esquema «si A, entonces B», sino más bien de proposiciones que afirman que cuando ocurren eventos del tipo A, los eventos del tipo B ocurrirán muy a menudo, normalmente o casi siempre». R. BELTRÁN CALFURRAPA, *Las máximas de la experiencia como generalizaciones empíricas: notas sobre sus implicancias argumentativas en materia jurisdiccional*, in *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 45, 2022, p. 233.

¹²⁰ *Ibidem*. L'analisi delle massime di esperienza richiama anche le classificazioni relative al valore epistemico trasmesso dalle generalizzazioni. F. SCHAUER, *Profiles, Probabilities, and Stereotypes*, cit.; M. TARUFFO, *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, fasc. 63, 2, 2009, pp. 551-570; N. MUFFATO, *Michele Taruffo sobre las máximas de experiencia*, in *Derecho & Sociedad*, 57, 2021, pp. 1-38; A. PASTA, *Le generalizzazioni come regole probatorie di matrice giurisprudenziale e come strumento di conoscenza*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 2021, pp. 1253-1279.

¹²¹ «Definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto da decidersi nel processo e dalle sue circostanze singole, guadagnate mediante l'esperienza, ma autonome rispetto al singoli casi dalla cui osservazione sono state tratte e oltre i quali pretendono valore per altri casi». F. CARNELUTTI, *La prova civile*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1947; come è stato citato in M. TARUFFO, *Contributo allo studio delle massime d'esperienza*, cit., p. 2; F. STEIN, *Das private Wissen des Richters: Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse*, C.L. Hirschfeld, Leipzig, 1893; *El conocimiento privado del juez: investigaciones sobre el derecho probatorio en ambos procesos*, Temis, Bogotá, 1999.

secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione; dunque, nozioni di senso comune (*common sense presumptions*), enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi¹²².

Invece, le congetture sono delle «ipotesi non fondate sull'*id quod plerumque accidit*, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità»¹²³.

Ebbene, la Corte di Cassazione non può esprimersi relativamente alla scelta della massima di esperienza in quanto tale scelta è parte dell'esercizio della discrezionalità giudiziale, tuttavia, può controllare se la massima di esperienza sia fasulla o, in altre parole, risulti essere una mera congettura. Infatti, la presenza di una congettura rende la motivazione illogica, provocando una frattura logica tra le premesse e le conseguenze tratte.

Nella definizione di "congettura" utilizzata dalla Corte rientrano senz'altro le generalizzazioni radicalmente spurie, ossia quelle generalizzazioni false che non hanno alcun fondamento empirico. Tale tipologia di generalizzazione può, secondo Taruffo, veicolare:

pregiudizi sociali diffusi, di genere (come quello per cui le donne sono esseri irrazionali, e quindi la loro testimonianza non è attendibile), di razza (per cui i negri sono intellettualmente inferiori ai bianchi), di religione (per cui gli atei non sono persone degne di fiducia), di carattere politico (per cui gli appartenenti a partiti progressisti sono socialmente pericolosi), e di una infinita varietà di altre specie¹²⁴.

Tuttavia, come è stato evidenziato in precedenza¹²⁵, la massima di esperienza che si basa su una generalizzazione spuria, ossia con basse frequenze statistiche, o su una generalizzazione radicalmente spuria è solo uno dei problemi. Infatti, è necessario essere critici anche nei confronti delle

¹²² Cass., sez. IV, 8 ottobre 2021, n. 36524, Considerato in diritto, § 5.

¹²³ Cass., sez. IV, 8 ottobre 2021, n. 36524, Considerato in diritto, § 5.

¹²⁴ M. TARUFFO, *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, cit., p. 559; come è stato citato in A. PASTA, *Le generalizzazioni come regole probatorie di matrice giurisprudenziale e come strumento di conoscenza*, cit., p. 1266.

¹²⁵ In particolare, nel Cap. 2, § 2.9.1 è stato osservato che anche un enunciato con base statistica può essere utilizzato in modo illegittimo, ponendolo a fondamento di misure discriminatorie.

generalizzazioni non spurie che riguardano i gruppi sociali perché il loro impatto (sull'individuo e sul gruppo) va oltre la loro funzione predittiva¹²⁶.

Il legame, dunque, tra stereotipi e massime di esperienza è proprio il modo con cui viene espresso l'enunciato¹²⁷. Sebbene d'entrata potremmo essere propensi a negare l'uso delle massime di esperienza per evitare che possano essere contaminate da credenze discriminatorie, in realtà non sembra essere quella la strada migliore da percorrere¹²⁸. Infatti, negare l'uso delle massime di esperienza porta ad eliminare il mezzo attraverso cui si obbliga il/la giudice a compiere una scelta ponderata relativamente all'ipotesi più plausibile, lasciando più margine per una decisione non giustificata razionalmente ed intuitiva¹²⁹. Inoltre, la presenza nella motivazione di generalizzazioni utilizzate come ponti inferenziali nel ragionamento probatorio permette di sottoporle a scrutinio e realizzare un controllo di validità e legittimità delle stesse¹³⁰.

Per riportare qualche esempio di congetture che rendono la motivazione viziata, basti pensare alla massima, usata da un tribunale peruviano, relativa ad un particolare tipo di lingerie rossa (“trusa femenina de color rojo con encaje en zona delantera, blondas en contorno de pierna”), secondo cui:

¹²⁶ Sul punto, Schauer ha osservato che: «most generalizations based on gender have, even when nonspurious, been used for purposes going far beyond the predictive capacity of the generalization, gender-based generalizations can be said to be, in general, suspect. In other words, a prohibition on the use of gender-based generalizations is best understood as based on the statistically sound but nonuniversal generalization that gender-based generalizations are typically used to mask empirically unsupported desires to exclude women just because they are women». F. SCHAUER, *Profiles, Probabilities, and Stereotypes*, cit., pp. 150-151.

¹²⁷ Taruffo evidenzia che le massime di esperienza nella motivazione «prendono la forma di “p”, vale a dire di una serie di proposizioni descrittive improprie relative a determinati dati di fatto prodotti dall'esperienza, con funzione giustificativa (di conferma) dell'ipotesi posta sul fatto da provare, in base al loro luogo logico nel giudizio di probabilità». M. TARUFFO, *Contributo allo studio delle massime d'esperienza*, cit., pp. 227. Il tipo di probabilità cui si riferisce Taruffo è quella cui «si riconducono le definizioni di tipo logico e che corrisponde al grado di conferma». Ivi, p. 24.

¹²⁸ Sul punto, Antoine Garapon osserva che la strada da percorrere «non è negare *sic et simpliciter* gli inevitabili determinismi che incombono sull'atto del giudicare, bensì prenderne coscienza, chiamandoli ognuno con il proprio nome». A. GARAPON, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, R. Cortina, Milano, 2007, pp. 264-265; come è stato citato in B. PASTORE, *Postfazione. Note su stereotipi, pregiudizi e controllabilità del ragionamento probatorio*, in M.G. BERNARDINI-O. GIOLO (a cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 240.

¹²⁹ G. UBERTIS, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Giuffrè, Milano, 2015.

¹³⁰ B. PASTORE, *Postfazione. Note su stereotipi, pregiudizi e controllabilità del ragionamento probatorio*, cit.

por la máxima de la experiencia, este tipo de atuendo interior femenino suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidación, por lo (que) conlleva a inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado¹³¹.

Tale falsa massima di esperienza aveva portato ad inferire il consenso della presunta vittima di stupro. Allo stesso modo, in un altro caso, con il fine di screditare e sminuire il valore che si dovrebbe attribuire alla testimonianza (qualificata) della vittima di stupro, il TS spagnolo afferma:

se sabe asimismo por experiencia (clínica y también judicial) que hay personas que atribuyen a otro la realización de una conducta punible nunca ejecutada por él, sin propósito de perjudicarlo, sólo como consecuencia de un error de percepción, debido al padecimiento de algún tipo de trastorno o por otras razones, no necesariamente conscientes¹³².

E ancora, in un caso di stupro nei confronti di una ragazza di 13 anni (dunque, meno di 16) da parte di due ragazzi di 19 e 20 anni – di cui uno era il suo fidanzato e l'altro era il cugino del fidanzato –, il TS afferma che:

uno de los motivos que tuvo en cuenta la Audiencia para excluir la violencia y la intimidación, fue «la confesión de la menor, que admite que después de haber mantenido relación sexual con Diego, este le pidió permiso para llamar a su primo y ella consintió, deduciéndose por pura lógica que el objeto de la nueva presencia era para mantener también relaciones sexuales, lo que es entendido de esta misma manera hasta por el padre de la menor, como resulta de su declaración ante el instructor»¹³³.

Quindi, se hai appena avuto un rapporto sessuale con il tuo fidanzato e lui ti propone di invitare suo cugino, secondo la Audiencia Provincial de Valencia e il TS è “logico” che questo invito sia finalizzato a mantenere rapporti sessuali a tre. Ed il fatto che sia logico anche per il padre della ragazza, non significa che tale asserto sia di “pura logica” e, al contrario, sia alquanto discutibile. Tuttavia, non sono fornite ragioni relativamente alla sua logicità e, anzi, la motivazione del TS fa venir meno la presunzione *iuris tantum* relativa alla mancata capacità per le persone di meno di 16 anni di dare il

¹³¹ Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur (Perù), Resolución N° 03, 8 ottobre 2020, § 35.

¹³² Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sentencia n° 3536/2010, 21 maggio 2010, FD 1°.

¹³³ Tribunal Supremo, Sala de lo Penal Sentencia n° 828/2021, 29 ottobre 2021.

proprio consenso alle relazioni sessuali, sulla base del seguente argomento:

el [testimonio] relativo a la profesora de la menor que encontró a esta «madura», datos indicativos de una cierta experiencia en el ámbito de las relaciones sexuales, que permiten no descartar que la relación sexual de la menor con los dos acusados se encontraba tan próxima a la simetría en cuanto a edad, desarrollo y madurez física y psicológica¹³⁴.

Far venir meno tale presunzione con un argomento generico non sembra essere in linea con le indicazioni date nella *Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2017, de 6 de junio, sobre la interpretación del art. 183 quater*, che richiedono che si dimostri la prossimità del grado di maturità e di età sia della presunta vittima che degli imputati. In tal senso, quell'argomento non è sufficiente a giustificare la prossimità di maturità tra una ragazza di 13 anni e i due ragazzi di 19 e 20 anni. Si noti, però, che non è strano che, quando è presente una congettura, la motivazione sia più esposta ad un'argomentazione carente o illogica anche in altri punti. Infatti, tale vizio potrebbe essere connesso ad un'euristica *fast and frugal* che, secondo Gigerenzer, si basa su una *one reason* che condiziona l'intero processo decisionale¹³⁵ e, nel caso dell'argomentazione giudiziale, questo si traduce nella presenza di diversi argomenti che risultano essere illogici.

4.2. Fatti non controversi ed il “peso” distorsivo di altri elementi

Il caso *Angela González Carreño v. Spain* (2014) del Comitato CEDAW ci permette di individuare un modo peculiare con cui la ricostruzione del fatto può essere sminuita da parte dell'organo giudicante. Si tratta di un tipo di distorsione che non sembra assimilabile all'impiego di congetture. Infatti, nel precedente paragrafo (§ 4.1) si è messo in evidenza come le congetture possano dar luogo a una narrativa del fatto diversa ed opposta rispetto a quella della vittima, e che ciò possa portare a non prendere in considerazione certi elementi di prova. In questo caso, invece, la ricostruzione fattuale

¹³⁴ Tribunal Supremo, Sala de lo Penal Sentencia n° 828/2021, 29 ottobre 2021.

¹³⁵ Gerd Gigerenzer «ha spiegato come nel percorso decisionale i soggetti facciano spesso ricorso ad una euristica da lui definita “fast and frugal”, veloce e frugale, che si basa su una regola d'arresto definita “one reason”, letteralmente motivo unico. La decisione, rispetto ad un ampio quadro cognitivo che il giudicante ha a disposizione, viene assunta sulla base di un solo fattore, di un solo dato, di un solo criterio o, semplicemente, di un solo indizio ed, in sequenza, vengono poi utilizzate le sole informazioni che soddisfano la scelta già assunta». A. FORZA, *Razionalità ed emozioni del giudicante*, cit., p. 361.

non è oggetto di controversia, ma la distorsione risiede nel “peso” che si attribuisce agli elementi fattuali accertati rispetto a valutazioni di altro tipo. La ricostruzione del caso *Angela González Carreño*, cui si è già fatto riferimento¹³⁶, e gli argomenti che erano stati utilizzati dai tribunali spagnoli permetteranno di comprendere meglio questo meccanismo distorsivo.

La questione che doveva valutare il Comitato CEDAW è se le autorità spagnole avevano attuato secondo la “diligenza dovuta” e se avevano adottato delle misure ragionevoli per proteggere Angela González Carreño e la figlia dai rischi derivanti da una situazione di violenza domestica¹³⁷.

L’argomento dello Stato spagnolo mira a inquadrare il problema come un errore giudiziale¹³⁸, evidenziando che non era possibile prevedere che l’ex marito fosse in possesso di una pistola e che avrebbe sparato alla propria figlia durante una delle visite programmate¹³⁹. Lo Stato spagnolo, a partire dalla decisione della Audiencia Nacional di rigetto del ricorso amministrativo presentato da Angela González Carreño per l’anormale funzionamento dell’amministrazione di giustizia, considera che «A pesar del complejo contexto familiar y del fatal desenlace, no hay el más mínimo indicio, en todos los exhaustivos informes psicológicos y en los informes de todas y cada una de las visitas vigiladas, de que existiera un peligro para la vida o salud física o psíquica de la niña. (...) Nada en su entorno cercano hacía presagiar la dramática reacción de F.R.C. [marito di Angela González Carreño]»¹⁴⁰. In realtà, gli indizi c’erano e gli organi giudiziari ne erano a conoscenza, solo che il contrappeso era rappresentato dal principio di bigenitorialità.

Il principio di bigenitorialità si è diffuso, in particolar modo, a partire dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia che nell’art. 9.3 statuisce che: “Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo”. La bigenitorialità si configura, quindi, come un diritto principalmente in capo alle bambine e ai bambini nei confronti dei genitori, ed i genitori hanno il dovere di mantenere questo

¹³⁶ La ricostruzione di questo caso è presente nel Cap. 2, § 2.9.2. In breve, dopo una separazione in un contesto familiare di violenza di genere, lo Stato spagnolo aveva sottovalutato il pericolo cui era esposta la figlia ed aveva permesso un regime di visite non vigilate al fine di garantire il principio di bigenitorialità. Durante una di queste visite, il padre ha ucciso la figlia.

¹³⁷ CEDAW/C/58/D/47/2012, *Angela González Carreño v. Spain*, 16 luglio 2014, § 9.2.

¹³⁸ CEDAW/C/58/D/47/2012, *Angela González Carreño v. Spain*, 16 luglio 2014, § 4.3.

¹³⁹ CEDAW/C/58/D/47/2012, *Angela González Carreño v. Spain*, 16 luglio 2014, § 6.5.

¹⁴⁰ CEDAW/C/58/D/47/2012, *Angela González Carreño v. Spain*, 16 luglio 2014, § 6.5.

legame e questo impegno di cura nei confronti dei/lle figli/e¹⁴¹. La genitorialità condivisa deve, però, sempre essere ponderata alla luce del *best interest of the child*, dato che si possono dare contesti in cui mantenere un regime di responsabilità condivisa tra i genitori può essere pregiudizievole nei confronti del/lla figlio/a.

Ebbene, l'amministrazione di giustizia spagnola è consapevole di un contesto familiare complesso e violento e, in tal senso, il Comitato CEDAW lo fa presente nella ricostruzione del fatto¹⁴². Infatti, i tribunali avevano emesso diverse ordinanze restrittive che venivano ignorate da parte dell'ex marito, senza che ci fosse alcuna conseguenza giuridica nei suoi confronti. Addirittura, era stata emessa un'ordinanza restrittiva per tutelare la figlia, ma poi era stata fatta venir meno per favorire la relazione padre-figlia, e dalle relazioni degli/lle assistenti sociali emergeva che il padre faceva domande insistenti alla figlia riguardo alla madre. Inoltre, gli/le assistenti sociali avevano riconosciuto che la figlia non desiderava passare più tempo del necessario con il padre. A questo si aggiunge che il padre non aveva mai pagato l'assegno alimentare e gli era stato diagnosticato «un trastorno obsesivo-compulsivo, con rasgos celotípicos y una tendencia a distorsionar la realidad que podría degenerar a un trastorno similar al paranoide y tendencia a desvirtuar la realidad»¹⁴³.

I tribunali, la polizia giudiziaria e gli/le assistenti sociali erano a conoscenza di questa situazione, come si evince anche dalla ricostruzione offerta dallo stesso Stato spagnolo. Tuttavia, c'è un continuo fare riferimento alla relazione padre-figlia, affermando che bisogna tutelarla e che gli elementi fattuali sopra riportati non generavano un rischio nei confronti della figlia nell'interazione con il padre. Sembra, quindi, che l'attenzione fosse rivolta a tutelare la relazione padre-figlia, anziché a tutelare la figlia stessa.

Todos estos elementos reflejan un patrón de actuación que obedece a una concepción estereotipada del derecho de visita basado en la igualdad formal que, en el presente caso, otorgó claras ventajas al padre a pesar de su conducta

¹⁴¹ Anche la Corte di Cassazione si è espressa in questi termini quando ha affermato che: «il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta». Cass., sez. I., ord. 24 marzo 2022, n. 286.

¹⁴² CEDAW/C/58/D/47/2012, *Angela González Carreño v. Spain*, 16 luglio 2014, § 9.3.

¹⁴³ CEDAW/C/58/D/47/2012, *Angela González Carreño v. Spain*, 16 luglio 2014, § 6.2.

abusiva y minimizó la situación de madre e hija como víctimas de violencia, colocándoles en una situación de vulnerabilidad. A este respecto, el Comité recuerda que en asuntos relativos a la custodia de los hijos y los derechos de visita el interés superior del niño debe ser una consideración esencial, y que cuando las autoridades nacionales adoptan decisiones al respecto deben tomar en cuenta la existencia de un contexto de violencia doméstica¹⁴⁴.

Una prospettiva che adotta il *best interest of the child* richiede che si metta al centro il/la bambino/a e le necessità ed i bisogni di quel/la bambino/a. Questo si traduce, da un lato, nell'ascoltare la persona minorennе e, dall'altro, tutelarla da situazioni di violenza (non solo fisica). Invece, se adottiamo un approccio alla bigenitorialità che non viene interpretato alla luce del *best interest of the child* – o quest'ultimo viene manipolato¹⁴⁵ –, non si tratta più principalmente di un diritto del/la figlio/a, ma diventa soprattutto un dovere in capo al/la figlio/a e un diritto del genitore. Ghidoni aveva osservato che lo stereotipo della donna bugiarda e quello dell'inaffidabilità dei/le bambini/e avevano contribuito a non considerare gli elementi probatori del caso come sufficienti a contrastare il principio di corresponsabilità genitoriale¹⁴⁶. La questione ricade, quindi, su quale “peso” vogliamo dare alla genitorialità condivisa in contesti di violenza domestica. In base a questa risposta, l'organo giudiziario adotterà un *child rights based approach* oppure riprodurrà automatismi discriminatori nella valutazione del regime di affidamento e visita. In questo caso, quindi, il vizio della motivazione sembra più legato alla contraddittorietà¹⁴⁷, anziché all'illogicità, proprio perché negli argomenti che fanno riferimento al complesso contesto familiare, nonché alle carenze del padre nel rapporto con la figlia, sembra esserci un salto logico nel ragionamento dell'organo giudicante che finalizza con il mero richiamo alla necessità di garantire la relazione padre-figlia.

¹⁴⁴ CEDAW/C/58/D/47/2012, *Angela González Carreño v. Spain*, 16 luglio 2014, § 9.4.

¹⁴⁵ Nel § 3.2. di questo capitolo con riferimento all'analisi del caso *Atala Riffo y niñas vs. Chile* è emersa un'applicazione discriminatoria del *best interest of the child*, interpretato in modo aprioristico.

¹⁴⁶ E. GHIDONI, *Aproximación a los estereotipos como elementos del razonamiento judicial a través de las presunciones*, cit.

¹⁴⁷ Secondo la Corte di Cassazione, «[r]icorre il vizio (...) di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice – conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento». Cass., sez. IV, 8 ottobre 2021, n. 36524, Considerato in diritto, § 5.

5. *Stereotipi e sapere scientifico*

Come osserva Damiano Canale, la conoscenza ha inevitabilmente un carattere sociale e la costruzione sociale della stessa è affidata agli/le esperti/e: «accade così che le ragioni che giustificano le credenze degli esperti si sostituiscono spesso alle nostre, sebbene tali ragioni restino per noi, nella maggior parte dei casi, oscure o inaccessibili»¹⁴⁸. Tuttavia, come evidenzia Evelyn Fox Keller, la conoscenza è anche un tipo di potere e la definizione di scienza come sapere oggettivo, universale ed impersonale ha facilitato l'esclusione delle donne¹⁴⁹.

Non è l'obiettivo di questo paragrafo offrire una disamina della critica femminista alla scienza¹⁵⁰, tuttavia i *bias* che possono essere presenti nel sapere scientifico¹⁵¹ richiedono l'attivazione di una vigilanza epistemica¹⁵².

¹⁴⁸ D. CANALE, *Norme opache. Il ruolo degli esperti nel ragionamento giuridico*, in *Rivista di filosofia del diritto*, Speciale/2015, 2015, p. 94.

¹⁴⁹ Keller, sul punto, afferma: «the exclusion of the feminine from science has been historically constitutive of a particular definition of science—as incontrovertibly objective, universal, impersonal—and masculine: a definition that serves simultaneously to demarcate masculine from feminine and scientists from non-scientists—even good science from bad. In the past as in the present, the sexual division of emotional and intellectual labor has provided a readily available and much relied upon tool for bolstering the particular claims that science makes to a univocal and hence absolute epistemic authority—not only in the contest between scientists and non-scientists, but equally, in contests internal to science. In turn, of course, the same authority serves to denigrate the entire excluded realm of the feminine—realm which, as it happens, invariably includes most women». E.F. KELLER, *The Gender/Science System: or, Is Sex to Gender as Nature Is to Science?*, in N. TUANA (a cura di), *Feminism and Science*, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1989, p. 42. Cfr. E.F. KELLER, *Reflections on Gender and Science*, Yale University Press, New Haven, 1985.

¹⁵⁰ N. TUANA (a cura di), *Feminism and Science*, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1989.

¹⁵¹ Ci sono *bias* che riguardano la formazione dello stesso “sapere”, cfr. T. WILHOLT, *Bias and Values in Scientific Research*, in *Studies in History and Philosophy of Science Part A*, fasc. 40, 1, 2009, pp. 92-101; E.L. ZVEREVA-M.V. KOZLOV, *Biases in ecological research: attitudes of scientists and ways of control*, in *Scientific Reports*, fasc. 11, 1, 2021, p. 226. Ed altri *bias* diretti a svalutare il soggetto che lo elabora se, per esempio, è una donna. Cfr. I.M. HANDLEY ET AL., *Quality of evidence revealing subtle gender biases in science is in the eye of the beholder*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, fasc. 112, 43, 2015, pp. 13201-13206; H. MERRICK, *Challenging implicit gender bias in science: positive representations of female scientists in fiction*, in *Jurnalul Practicilor Comunitare Pozitive*, fasc. XII, 4, 2012, pp. 744-768.

¹⁵² G. MORALES JASSO-D.-M. BENÍTEZ RAMÍREZ, *Criterios de distinción entre ciencia y pseudociencia: historicidad, crítica y vigilancia epistemológica*, in *Boletín Científico Sapiens Research*, fasc. 9, 2, 2019, pp. 26-32.

In tal senso, è importante essere consapevoli del fatto che l'esclusione delle donne dalla scienza è stata giustificata sulla base di alcuni stereotipi di genere e sul ruolo riconosciuto allo scienziato. Infatti, uno scienziato doveva essere una persona oggettiva, in grado di compiere decisioni razionali e guidato dal raggiungimento della verità. È chiaro che una donna non poteva certamente essere uno "scienziato" perché non era in grado di essere oggettiva e nemmeno razionale, ed era guidata dalle emozioni¹⁵³. Allo stesso modo, dato che la conoscenza è basata anche sull'esperienza, l'esclusione dell'esperienza delle donne ha inevitabilmente influito nella definizione dei problemi scientifici, nonché nella confutazione delle ipotesi scientifiche¹⁵⁴. Quanto detto serve unicamente per assumere consapevolezza riguardo al complesso legame tra stereotipi (di genere, ma non solo) e scienza¹⁵⁵.

Per quanto concerne le interazioni tra diritto e scienza, sebbene non esenti da tensioni, queste sono sempre più frequenti e strette. Giovanni Tuzet ha evidenziato alcune delle implicazioni di questa stretta relazione tra diritto e scienza e, tra queste, pare utile richiamare, per la riflessione che si sta proponendo in questa sede, quella relativa al senso comune. In particolare, si osserva:

come rilevato da Francesco Caprioli, (...) il "progressivo assottigliarsi del 'senso comune' – cioè del repertorio di conoscenze empiriche dell'uomo medio – come serbatoio delle regole di inferenza da utilizzare nel ragionamento probatorio". Infatti, le perplessità nei confronti delle massime d'esperienza sono direttamente proporzionali al credito guadagnato dalle prove scientifiche¹⁵⁶.

A questo si aggiunge che, in ambito giudiziale, la conoscenza fornita dagli esperti è intesa come "affidabile", nel senso di "credibile", "autentica" e "valida"¹⁵⁷. Anche questo tipo di sapere funge, appunto, da nesso inferenziale che garantisce una maggiore attendibilità rispetto al richiamo alle massime di

¹⁵³ N. TUANA, *Preface*, in N. TUANA (a cura di), *Feminism and Science*, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1989, pp. vii-xi.

¹⁵⁴ S. HARDING, *Is There a Feminist Method?*, in N. TUANA (a cura di), *Feminism and Science*, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1989, pp. 17-32.

¹⁵⁵ Come è emerso nel secondo capitolo (§ 2.2.2), l'esclusione di certi soggetti dalla produzione delle risorse ermeneutiche collettive è una forma di oppressione epistemica ed ingiustizia ermeneutica.

¹⁵⁶ G. TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, cit., p. 196.

¹⁵⁷ M. del C. VÁZQUEZ ROJAS, *Sobre la cientificidad de la prueba científica en el proceso judicial*, in *Anuario de psicología jurídica*, 24, 2014, pp. 65-73.

esperienza e al senso comune¹⁵⁸. In questo contesto è fondamentale il ruolo del/la giudice come *Iudex peritus peritorum*, ossia di ascolto e controllo critico della conoscenza offerta dagli/lle esperti/e, «a custodia del nomos e della razionalità del giudizio»¹⁵⁹. In altre parole, ci si aspetta che il/la giudice sia in grado di «distinguere tra buona e cattiva scienza, o tra buona scienza applicata bene e buona scienza applicata male»¹⁶⁰.

Riflettere, quindi, sulla relazione tra stereotipi e sapere scientifico nel ragionamento giudiziale significa prendere sul serio, da un lato, la critica femminista alla non neutralità del sapere scientifico e, dall'altro, il problema della deferenza nei confronti degli esperti da parte dei/lle giudici. In questo paragrafo si intende riflettere, seppur brevemente, sul riferimento nel ragionamento giudiziale alla Sindrome di Alienazione Genitoriale/Parentale (§ 5.1) e alla citazione di articoli accademici che potrebbero supportare credenze discriminatorie (§ 5.2).

5.1. *Fondamento scientifico controverso: il caso della PAS*

“Sindrome di Alienazione Genitoriale” (*Parental Alienation Syndrome – PAS*)¹⁶¹ è un'espressione coniata da Richard Gardner nel 1985 per riferirsi ad un fenomeno che lui aveva osservato nelle aule di tribunale: le madri, per paura di non avere la custodia dei figli, introducevano l'abuso da parte del padre in giudizio e, al contempo, manipolavano i ricordi dei/lle figli/e¹⁶². In concreto, Gardner fornisce la seguente definizione della PAS:

is a childhood disorder that arises almost exclusively in the context of child-custody disputes. Its primary manifestation is the child's campaign of denigration against a good, loving parent—a campaign that has no justification. It results from the combination of a programming (brainwashing) parent's indoctrinations and the child's own contributions to the vilification of the target parent. When true parental abuse and/or neglect is present, the child's animosity may

¹⁵⁸ F. GIUNTA, *Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali e regole di giudizio*, in *Criminalia*, 2014, pp. 561-587.

¹⁵⁹ D. PULITANÒ, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *Criminalia*, 2013, pp. 123-146; come è stato citato in F. GIUNTA, *Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali e regole di giudizio*, cit., p. 578.

¹⁶⁰ G. TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, cit., p. 207.

¹⁶¹ Spesso viene tradotta anche con l'espressione “Sindrome di Alienazione Parentale”.

¹⁶² R. GARDNER, *Recent trends in divorce and custody litigation.*, in *The Academy Forum*, fasc. 29, 2, 1985, pp. 3-7.

be justified and so the parental alienation syndrome explanation for the child's hostility is not applicable¹⁶³.

La PAS, dunque, sebbene riguardi il/la figlio/a che sviluppa un rifiuto nei confronti di uno dei genitori, in realtà basa la sua descrizione sul comportamento del genitore-alienante. Il primo elemento da segnalare è proprio la definizione apparentemente neutra di tale “sindrome”, in quanto non specifica che sia riferibile unicamente alle donne-madri. Tuttavia, Gardner in più occasioni, anche nei suoi scritti¹⁶⁴, afferma che è un fenomeno in cui il genitore-alienante di solito è la madre ed il genitore-alienato è il padre. Si tratta di una “sindrome” che emerge in un contesto specifico, ossia a seguito della separazione tra i genitori, e apparentemente si propone di perseguire il migliore interesse dei/lle figli/e. In tale contesto, la terapia proposta è quella della “minaccia”, che, tra le altre, prevede la custodia a favore del progenitore-alienato e l'uso dello strumento penale nei confronti del progenitore-alienante. È bene chiarire sin d'ora che, in realtà, è inappropriato riferirsi alla PAS come “sindrome” perché, nonostante gli sforzi profusi anche da altri autori¹⁶⁵, non è stata ufficialmente riconosciuta all'interno del *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM V) della *American Psychological Association* (APA), elaborato nel 2013. Il fatto che non sia stata inclusa nel DSM V (e nemmeno nelle versioni precedenti) non è dovuto a un qualche tipo di complotto contro la PAS: semplicemente non è accettata da parte della comunità scientifica in ragione della sua ascientificità, della mancanza di riscontri empirici e perché potrebbe essere trattata come un problema di tipo relazionale e non come una sindrome mentale¹⁶⁶.

Inoltre, Gardner considerava la pedofilia come una pratica normale e si posizionava a favore di una diminuzione della responsabilità legale o, addirittura, dell'eliminazione dell'abuso sessuale nell'infanzia¹⁶⁷. A ciò si

¹⁶³ R. GARDNER, *Does DSM-IV Have Equivalents for the Parental Alienation Syndrome (PAS) Diagnosis?*, in *American Journal of Family Therapy*, fasc. 31, 2003, p. 2.

¹⁶⁴ R. GARDNER, *Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation: Which Diagnosis Should Evaluators Use in Child- Custody Disputes?*, in *The American Journal of Family Therapy*, fasc. 30, 2, 2002, pp. 93-115.

¹⁶⁵ W. BERNET, *Parental Alienation Disorder and DSM-V*, in *The American Journal of Family Therapy*, fasc. 36, 5, 2008, pp. 349-366.

¹⁶⁶ D. CRARY, *Despite pressure, US psychiatric association won't classify parental alienation as disorder*, in *Associated Press*, New York, 2012.

¹⁶⁷ R.A. GARDNER, *Sex abuse hysteria: Salem witch trials revisited*, Cresskill, N.J.: Creative Therapeutics, 1991. S. VACCARO-C. BAREA PAYUETA, *El pretendido síndrome de alienación parental: un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia*, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2009.

aggiunge che aveva mentito sul suo curriculum, molti dei suoi testi erano stati autopubblicati e nel contesto americano aveva ricevuto numerose critiche che, per esempio, nei testi spagnoli generalmente non sono riportate, dando per valida e generalmente accettata la PAS¹⁶⁸.

Questo è senz'altro un esempio di cattiva scienza – o, meglio, pseudo-scienza – che la/il giudice avrebbe dovuto riconoscere attraverso il controllo di legittimità circa la valutazione dell'attendibilità scientifica¹⁶⁹. Tale attendibilità viene meno, in primo luogo, per la mancata accettazione da parte della comunità scientifica di riferimento e, in secondo luogo, anche relativamente alla dubbia affidabilità di colui che l'ha proposta. Eppure, nel contesto giudiziale spagnolo, la PAS è approdata già nel 2002 e solo¹⁷⁰ nel 2016 il *Consejo General del Poder Judicial*¹⁷¹ rigetta l'uso di questa pseudo-sindrome in contesti di violenza di genere¹⁷². Mentre in Spagna nel 2019 con il *Pacto de estado en materia de violencia de género* viene inclusa una specifica misura contro l'uso della PAS in ambito giudiziale¹⁷³, nel 2018 in Italia veniva promosso il disegno di legge n. 735 – c.d. Ddl Pillon, che, però, non riscuote sufficiente consenso – che propone una modifica del Codice civile al fine di includere una disposizione che, di fatto, è in stretta relazione con la PAS¹⁷⁴. In Italia il rigetto della PAS in ambito giudiziale ha preso forma

¹⁶⁸ S. VACCARO-C. BAREA PAYUETA, *El pretendido síndrome de alienación parental: un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia*, cit.

¹⁶⁹ G. TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, cit.

¹⁷⁰ Il “solo” è riferito all'ambito giudiziale. Infatti, a seguito di un caso del 2009 che era diventato mediatico, sono state promosse ricerche a livello statale. Si pensi a: OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, *Informe del grupo de trabajo de investigación sobre el llamado síndrome de alienación parental*, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Madrid, 2010.

¹⁷¹ Guía práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género del año 2016.

¹⁷² P. REYES CANO, *Menores y violencia de género: nuevos paradigmas*, Ministerio de Igualdad, Madrid, 2020.

¹⁷³ *Documento refundido de medidas del pacto de estado en materia de violencia de género. Congreso + Senado, 13 de mayo de 2019*, Medida núm. 129 – Síndrome de Alienación Parental (SAP). “Realizar aquellas actuaciones que sean necesarias para evitar que el denominado Síndrome de Alienación Parental pueda ser tomando en consideración por los órganos judiciales, fomentando el conocimiento entre los operadores jurídicos del significado de dicha expresión. El SAP carece de base científica y está excluida de los catálogos de enfermedades científicamente reconocidas, por lo que será inadmisibile como acusación de una parte contra la otra en los procesos de Violencia de Género, separación, divorcio o atribución de custodias a menores”.

¹⁷⁴ Si tratta dell'art. 17 che propone la modifica all'articolo 342-bis del Codice civile come segue: “1. All'articolo 342-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave

in due ordinanze della Corte di Cassazione del 2021 e del 2022.

Con l'ordinanza n. 13217/2021, del 17 maggio, la Corte di Cassazione osserva una certa deferenza da parte della Corte veneziana nei confronti degli/le esperti/e, che aveva portato ad un recepimento acritico della PAS e aveva fondato la decisione relativa all'affido della figlia al padre su un argomento retorico¹⁷⁵. In particolare, la Corte veneziana, in secondo grado, aveva rilevato che «la madre sembrava affetta dalla cd. sindrome della “madre malevola” – cd. “MMS”»¹⁷⁶. Alla base dell'affido “super-esclusivo” disposto a favore del padre, vi era la seguente argomentazione:

dalle due c.t.u. espletate si evinceva non solo un elevato grado di conflittualità della coppia di genitori – con difficoltà comunicative tra loro – ma anche una grave carenza delle capacità genitoriali della B.P.G.; in particolare, dalla prima c.t.u., sulla base dei colloqui clinici e dell'osservazione dei comportamenti della reclamante, risultava: una scarsa flessibilità della madre di accettare il ripristino delle relazioni tra padre e figlia, emergendo la sua volontà di mantenere la figlia con sé escludendo il padre, in contrasto con quanto concordato e suggerito durante la consulenza; la rappresentazione di versioni non veritiere da parte della reclamante e la ferma resistenza della stessa a modificare le proprie convinzioni; una dinamica relazione fondata su elevata tensione, anche in presenza della minore; l'influenza della famiglia materna sulla reclamante con prospettive dannose e rischiose; la necessità di collocare la minore presso il padre, ritenuto unico genitore in grado di dare equilibrio e serenità alla bambina¹⁷⁷.

Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione non sono condivisibili le argomentazioni proposte dalla Corte veneziana, posto che:

[d]agli atti emerge, invece, che le asprezze caratteriali della ricorrente sono state valutate in senso fortemente stigmatizzante, come espressione di un'ineluttabile

pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342-ter e 342-quater. I provvedimenti di cui a quest'ultimo articolo possono essere applicati, nell'esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo a uno di essi».

¹⁷⁵ F. MACIOCE, *Il rapporto tra retorica e valore nella attività della giurisprudenza*, in M. MANZIN ET AL. (a cura di), *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 5. Una parola buona. Retorica e valori nella decisione giudiziale*, Università degli Studi di Trento, Trento, 2024, vol. 84, pp. 57-76.

¹⁷⁶ Cass., sez. I, ord. 17 maggio 2021, n. 13217, “Svolgimento del processo”.

¹⁷⁷ Cass., sez. I, ord. 17 maggio 2021, n. 13217, “Svolgimento del processo”.

ed irrecuperabile incapacità di esprimere le capacità genitoriali nei confronti della figlia, pur in mancanza di condotte di oggettiva trascuratezza o incuria verso quest'ultima, anche minime, o anche di mancata comprensione del difficile ruolo della madre. Al contrario, proprio il riferimento della Corte veneziana al buon rapporto di accudimento della minore da parte della ricorrente dimostra plasticamente il travisamento in cui lo stesso giudice d'appello è incorso nel ritenere che la B. fosse stata protagonista di un comportamento concretizzante l'invocata cd. PAS (dall'inglese: *Parental Alienation Syndrome*) desunto dalle predette condotte, attraverso, come esposto, un implausibile sillogismo la cui premessa principale è costituita da un ingiustificato severo stigma di comportamenti della madre fondato su un mero postulato¹⁷⁸.

Inoltre, la Corte di Cassazione, già in questa ordinanza del 2021, evidenzia che la PAS ha un «controverso fondamento scientifico», date anche le «critiche emerse nella comunità scientifica» relativamente al poterla considerare o meno una patologia clinica, e queste non erano state minimamente prese in considerazione da parte della Corte veneziana. La pronuncia della Corte veneziana, a detta della Corte di Cassazione, sembra essere «espressione di una inammissibile valutazione di *tatertyp*, ovvero configurando, a carico della ricorrente, nei rapporti con la figlia minore, una sorta di “colpa d'autore” connessa alla postulata sindrome»¹⁷⁹. In altre parole, lo stereotipo della Madre Malevola non solo è alla base della PAS, ma si auto-alimenta e si legittima attraverso il richiamo (implicito o esplicito) da parte degli esperti alla PAS.

Nell'ordinanza n. 9691/2022, del 24 marzo, la Corte di Cassazione analizza l'influenza della PAS in modo più dettagliato e pare utile riprendere alcuni degli argomenti. Innanzitutto, la Corte di Cassazione afferma che il principio di bigenitorialità unitamente con il ricorso alla PAS non possono fondare la decadenza della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore. Nel caso in questione, la Corte di Cassazione, a partire dalla critica relativa all'uso del principio di bigenitorialità da parte della Corte d'Appello di Roma¹⁸⁰, fa emergere l'importanza di ascoltare il

¹⁷⁸ Cass., sez. I, ord. 17 maggio 2021, n. 13217, “Motivi della decisione”.

¹⁷⁹ Cass., sez. I, ord. 17 maggio 2021, n. 13217, “Motivi della decisione”.

¹⁸⁰ La decadenza della responsabilità genitoriale della madre e l'allontanamento del figlio dalla residenza, secondo la Corte di Cassazione: «muove però da una configurazione non divisibile del diritto alla bigenitorialità, che pur nella doverosa prospettiva di soddisfare il diritto-dovere del padre nei confronti del minore, induce a rimuovere la figura genitoriale della madre in quanto pericolosa per la salute fisio-psichica del minore. Anzitutto, il collegio osserva che tale orientamento postula il trionfo della formula astratta nell'assoluta indifferenza in ordine alle conseguenze

figlio¹⁸¹ e la valutazione delle conseguenze drastiche e traumatiche che comporterebbe l'allontanamento del figlio dal progenitore che si era preso cura di lui. Infatti, la Corte di Cassazione segnala anche che il padre dedicava scarse attenzioni alla malattia del figlio, eppure non erano state messe in discussione le sue capacità genitoriali. A tal riguardo, la Corte di Cassazione osserva che:

la Corte d'appello nell'omettere l'ascolto del minore, ha confermato di aver del tutto trascurato di valutare adeguatamente le sue effettive capacità cognitive e di discernimento, e se, dunque, il minore avesse potuto esprimere proprie dinamiche volitive in ordine al rapporto con il padre, scevre dall'influenza della madre; i c.t.u. non hanno in alcun modo approfondito tale questione, postulando una coartazione assoluta del minore ad opera della madre, come esposto, mentre il suo ascolto, con le modalità e le forme appropriate, senza pregiudizi di sorta, avrebbe potuto apportare un significativo contributo all'esame obiettivo della sua capacità di autodeterminazione, ritenuta invece aprioristicamente annullata dall'influenza della madre, non chiaramente descritta nella sua psico-dinamica, come detto. Invero, la capacità di discernimento del minore viene intesa e, soprattutto può essere considerata, come una "competenza specifica" del bambino strettamente legata alle sue capacità cognitive e relazionali che fa riferimento alla capacità di capire ciò che è utile per sé, all'abilità nel valutare i propri bisogni ed adottare strategie utili per il loro soddisfacimento, e alla possibilità di prendere decisioni e fare scelte in maniera autonoma, a prescindere da eventuali condizionamenti. Osserva la Corte che l'ascolto del minore di quasi dodici anni d'età, ormai nella fase autoriflessiva del suo sviluppo cognitivo, era rilevante e necessaria, oltre che obbligatoria, considerata altresì la gravità del provvedimento da adottare, quale ulteriore strumento finalizzato a comprendere se le dichiarazioni del minore riflettano non tanto i suoi vissuti o le sue idee, quanto quelli di uno o di entrambi i genitori o se, invece, esprimono un'adeguata autodeterminazione¹⁸².

sulla vita del minore, privato ex abrupto del riferimento alla figura materna con la quale, nel caso concreto, come emerge inequivocabilmente dagli atti, ha sempre convissuto felicemente, coltivando serenamente i propri interessi di bambino, e frequentando proficuamente la scuola. Invero, la Corte d'appello, come anche il Tribunale per i minorenni, ha del tutto omesso di considerare quali potrebbero essere le ripercussioni sull'assetto cognitivo del minore di una brusca e definitiva sottrazione dello stesso dalla relazione familiare con la madre, con la lacerazione di ogni consuetudine di vita». Cass., sez. I., ord. 24 marzo 2022, n. 286.

¹⁸¹ «L'omesso ascolto assume una significativa rilevanza anche alla luce dell'età del minore, ormai dodicenne, il quale nelle suddette occasioni ha sempre espresso una sua chiara volontà di cui non si è mai tenuto conto». Cass., sez. I., ord. 24 marzo 2022, n. 286.

¹⁸² Cass., sez. I., ord. 24 marzo 2022, n. 286.

Entrambe queste ordinanze, quindi, non solo ricordano che il/la giudice deve essere critico nei confronti del sapere introdotto dagli/le esperti/e e il necessario controllo relativamente alla validità scientifica, ma anche che è necessario che l'argomentazione renda conto e valuti le circostanze del caso specifico, senza adottare misure in modo "automatico e stereotipato". Il problema, ad ogni modo, è solo apparentemente arginato, ed è necessario continuare a prestare una particolare attenzione all'eventuale richiamo implicito alla PAS. Infatti, la PAS continua ad essere presente, seppur in maniera nascosta, nei casi che riguardano la custodia dei figli a seguito della separazione attraverso il ricorso ad altre terminologie che, per il momento, non sono ancora state rigettate¹⁸³. Con questo non si vuol affermare che non possano esistere situazioni in cui si verifichi la manipolazione del/la figlio/a da parte di un progenitore nei confronti dell'altro progenitore. Tuttavia, non si tratta di una psico-patologia individuale ma di un problema di tipo relazionale che deve essere valutato specificatamente nel caso concreto. Sul punto, il Ministero della Salute evidenzia che tale situazione corrisponde ad «un disturbo della relazione tra più soggetti, una relazione disfunzionale alla quale contribuiscono il genitore alienante, quello alienato e il/la figlio/a, ciascuno con le proprie responsabilità e con il proprio "contributo", che può variare di caso in caso»¹⁸⁴. Si tratta, dunque, di rigettare automatismi patologizzanti nei confronti di uno dei progenitori sulla base di uno stereotipo di genere dannoso, a favore di una valutazione caso per caso. Tale valutazione non può non prendere in considerazione le necessità ed i bisogni espressi dal/la bambino/a e le specificità proprie di un contesto di violenza di genere.

5.2. *Credenze discriminatorie supportate dalle riflessioni accademiche*

All'interno del sapere scientifico rientrano senz'altro le riflessioni sviluppate in ambito accademico. La comunità accademica contribuisce al progresso scientifico e gli *output* della ricerca possono essere utilizzati alla base di decisioni (legislative o giudiziali). Tuttavia, come si è visto nel paragrafo dedicato all'ingiustizia epistemica (Cap. 2, § 2.2) e nell'introduzione a questa sezione relativa a stereotipi e sapere scientifico (§ 5), talvolta il sapere può risentire della cultura discriminatoria e determinate credenze possono

¹⁸³ P. REYES CANO, *El nuevo artefacto para la ocultación de la violencia de género: "la alta conflictividad"*, cit.

¹⁸⁴ MINISTERO DELLA SALUTE. *Interrogazione parlamentare n. 4-02405*. Ufficio legislativo – Ufficio rapporti Parlamento, 29 maggio 2020, p. 2.

influire sul processo di formazione della conoscenza. Allo stesso modo, se il/la giudice deve giustificare una decisione in modo concorde ad una credenza discriminatoria dovrà ricercare delle ragioni che giustificano quella decisione. È l'ipotesi del sistema 2 che razionalizza le intuizioni (erronee, in quanto discriminatorie) del sistema 1, senza ponderare in modo adeguato le informazioni. Ebbene, uno dei modi per fornire una buona ragione (almeno in apparenza) a supporto di una visione discriminatoria è quello di citare articoli scientifici. Sul punto, è possibile individuare alcuni esempi nella giurisprudenza della Corte EDU in cui si richiama la conoscenza sviluppata in ambito accademico. Chiaramente, non sempre questo richiamo è negativo (nel senso di discriminatorio), però quantomeno pone l'attenzione sulla necessità di valutare criticamente anche il tipo di conoscenza accademica cui si fa riferimento.

Per esempio, nel caso *Kostantin Markin v. Russia*¹⁸⁵, il governo russo aveva giustificato il congedo principalmente a favore delle madri arruolate, sulla base del seguente argomento:

according to modern scientific research, there existed a special biological and psychological connection between the mother and the newborn child. The mother's presence and care during the first year of the child's life was particularly important. It was therefore in the child's interest that the mother took parental leave¹⁸⁶.

La Corte EDU, pur riconoscendo le differenze che ci sono tra le madri ed i padri nelle relazioni con i propri figli, afferma che il richiamo a tali studi non appare convincente, posto che:

as far as the role of taking care of the child during the period corresponding to parental leave is concerned, men and women are "similarly placed". 133. It follows from the above that for the purposes of parental leave the applicant, a serviceman, was in an analogous situation to servicewomen. It remains to be ascertained whether the difference in treatment between servicemen and servicewomen was objectively and reasonably justified under Article 14¹⁸⁷.

In altre parole, gli studi citati dal governo russo erano funzionali a

¹⁸⁵ Tale caso è stato analizzato anche al § 3.1 di questo capitolo, mettendo in evidenza che la normativa russa sul congedo genitoriale era espressione di una disposizione che esprime chiare norme che contengono uno stereotipo ("stereotipo letterale").

¹⁸⁶ Corte EDU, (Grande Camera), *Kostantin Markin v. Russia*, 22 marzo 2012, § 116.

¹⁸⁷ Corte EDU, (Grande Camera), *Kostantin Markin v. Russia*, 22 marzo 2012, § 132-33.

giustificare l'attribuzione del ruolo di cura principalmente alle donne. Una visione, questa, che non è in linea con il principio di corresponsabilità genitoriale e, al contempo, limita sia gli uomini-padri nelle relazioni con i/le figli/e che le donne-madri nella propria carriera professionale.

Allo stesso modo, nel caso *X v. Poland* (2021)¹⁸⁸, il *male role model* cui facevano riferimento il governo e gli esperti polacchi era stato criticato da parte della Corte EDU proprio perché promuoveva un modello di famiglia eterosessuale. Nella pronuncia della Corte EDU erano presenti diversi riferimenti a studi e ricerche, anche presentati dalle altre parti, che evidenziavano la non dannosità per dei bambini e delle bambine di crescere in una coppia omosessuale¹⁸⁹. Tuttavia, il Judge Wojtyczek della Corte EDU, nella *Dissenting opinion* offre una lettura totalmente opposta, affermando che:

the Court blames the domestic courts for repeating a “stereotypical view”. I note in this context that, firstly, the domestic courts relied upon an opinion which was issued by a group of experts and was based on scientific knowledge. (...) I note further that the role of the father for the development of children and their personalities has been the subject of scientific research for decades. Here is a minuscule sample: W. J. Yeung, G. J. Duncan, M. S. Hill “Putting Fathers Back in the Picture”, *Marriage & Family Review*, vol. 29 (2000), pp. 97-113; Lamb M.E: “Fathers: Forgotten Contributors to Child Development”, *Human Development* vol. 18 (1975), pp. 245-266; C. Lewis, M.E. Lamb, “Fathers’ influences on children’s development: The evidence from two-parent families”, *European Journal of Psychology of Education* vol. 18 (2003), pp. 211-228. I am not able here to present a synthesis of the relevant scientific knowledge. I merely note very briefly that there is ample scientific evidence indicating that the presence of a father is crucial for the construction of a son’s personality and that the father’s absence has farreaching detrimental effects¹⁹⁰.

Non è nell’interesse di questo paragrafo verificare se siano più affidabili le ricerche citate nella decisione della Corte EDU o quelle della *Dissenting opinion of Judge Wojtyczek*. Tuttavia, mentre le prime sono più recenti e legittimano anche forme di famiglia “altre”, gli studi proposti dal Judge

¹⁸⁸ Tale caso è stato trattato in questo capitolo nel § 3.2., congiuntamente a quello di *Atala Riffo y niñas vs. Chile*. In breve, si trattava di una madre cui viene negato l'affidamento dei/le figli/e in quanto, a seguito del divorzio, aveva iniziato una relazione sentimentale con una donna.

¹⁸⁹ Corte EDU, *X v. Poland*, 16 settembre 2021, ric. n. 20741/10, da § 47 al 52 e § 56, 59, 63.

¹⁹⁰ Corte EDU, *X v. Poland*, 16 settembre 2021, ric. n. 20741/10, *Dissenting opinion of Judge Wojtyczek*, § 3.2.2.

Wojtyczek, invece, sono volti a legittimare il modello familiare che il padre offriva al figlio, ossia quello eterosessuale¹⁹¹. Ancora una volta, il/la giudice dovrà valutare, in primo luogo, le specifiche circostanze del caso senza procedere per automatismi, ossia evitando che certe credenze discriminatorie – come, per esempio, quelle che riguardano la suddivisione dei ruoli in ambito familiare, le diverse responsabilità genitoriali in base al sesso, oppure la superiorità di un modello di famiglia eterosessuale su altri – assumano una rilevanza decisiva nella risoluzione del caso, offuscando la centralità del ruolo del/la giudice nel comprendere e valutare gli elementi che emergono nel caso di specie. In secondo luogo, sarà necessaria la valutazione della legittimità di un certo tipo di conoscenza, anche alla luce «della cultura socialmente condivisa del tempo e del luogo in cui la decisione viene formulata»¹⁹². In tal senso, il caso *X v. Poland* mette in luce come le evidenze scientifiche siano in linea con il progressivo cambiamento nella percezione della capacità genitoriale delle coppie omosessuali a livello sociale.

6. Conclusioni

La cognizione del caso ed il processo decisionale del/la giudice viene inevitabilmente influenzato da stereotipi che agiscono come meccanismi euristici. Quando i processi cognitivi attingono a sistemi di credenze discriminatori, la distorsione nella comprensione e nella decisione del caso può determinare la presenza di una motivazione illogica, contraddittoria o apparente, sulla base dei canoni condivisi dalla comunità di giuristi in uno stato costituzionale.

Gli stereotipi, molto spesso, non sono nemmeno presenti nella motivazione della sentenza, se per “presenza” intendiamo un esplicito richiamo ad uno stereotipo in quanto tale. Per questa ragione, è sembrato rilevante riflettere sulle vie attraverso cui lo stereotipo può entrare nella decisione giudiziale, evidenziando l’influenza pervasiva degli stereotipi nell’argomentazione giudiziale. Le credenze discriminatorie non sono presenti solo nella ricostruzione del fatto, ma anche nell’interpretazione delle disposizioni

¹⁹¹ È vero che gli studi si riferiscono al ruolo del “padre”, per lo meno da quanto si evince dai titoli degli articoli citati. Tuttavia, si inseriscono all’interno di un’argomentazione volta a svalutare la posizione data dalla Corte EDU. La presenza del padre, infatti, può e deve essere garantita a prescindere dal fatto che la custodia possa essere attribuita alla madre in ragione di un legame solido tra madre-figlio.

¹⁹² R. PALAVERA, *Scienza e senso comune nel diritto penale*, Edizioni ETS, 2017, p. 270.

giuridiche. In tal senso, nel ragionamento interpretativo sono state distinte le disposizioni che esprimono chiaramente una norma contenente uno stereotipo (stereotipi “letterali”) da quelle che sono formulate in termini neutri (stereotipi “occulti”). Nel caso delle prime, la giustificazione della norma includeva ragioni discriminatore a sostegno della differenza di trattamento operata per una determinata classe di soggetti. Nel caso delle seconde, la disposizione apparentemente neutra veniva interpretata alla luce di credenze discriminatorie che determinavano un prodotto interpretativo conforme ad una prassi discriminatoria e a modelli normativi discriminatori, o si evidenziava la presenza di una disposizione che, per quanto fosse formulata in termini neutri, esprimeva una norma discriminatoria. Per quanto concerne il ragionamento probatorio, l’attenzione è stata posta sulle c. d. regole-ponte, quale elemento del ragionamento che permette l’uso di “massime di esperienza” che talvolta si riducono a mere congetture. Tali congetture distorcono la ricostruzione del fatto. È stato fatto, poi, riferimento ad un altro modo in cui il ragionamento probatorio può essere compromesso da credenze discriminatorie, ossia quando il “peso” degli elementi fattuali viene ridimensionato – talvolta sminuito – alla luce di altri giudizi di valore.

Le credenze discriminatorie all’interno dell’argomentazione giudiziale sono mascherate da argomenti apparentemente legittimi come il richiamo a determinati principi (come, per esempio, quello di bigenitorialità), valori (come la sicurezza nazionale o la salute pubblica) o, addirittura, attraverso il sapere scientifico. A questo riguardo, è stata dedicata una specifica attenzione al sapere scientifico, proprio per l’affidabilità e la validità di cui gode tale tipo di conoscenza. In tal senso, la PAS è un chiaro esempio di sapere che, pur avendo un fondamento scientifico controverso, è entrato nelle aule di tribunale ed ha goduto di attendibilità probabilmente in ragione di un atteggiamento deferente del/la giudice nei confronti dell’esperto. Allo stesso tempo, anche il sapere accademico può essere utilizzato per sostenere certe forme di discriminazione.

CAPITOLO 4

DONNE VITTIME E CRIMINALI: ALCUNE NARRAZIONI NELLA DECISIONE GIUDIZIALE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Donne a processo come vittime di violenza sessuale. – 2.1. Il profilo della donna vittima di violenza sessuale. – 2.2. Un caso studio. – 3. Donne a processo come autrici di un omicidio volontario nei confronti del marito maltrattante. – 3.1. Il profilo della donna che uccide il marito maltrattante. – 3.2. Un caso studio. – 4. Donne a processo come autrici di omicidio nei confronti del/la figlio/a. – 4.1. Madri che uccidono i/le propri/e figli/e. – 4.2. Un caso studio. – 5. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Per lungo tempo, gli studi sulla criminalità e sulla devianza non hanno preso in considerazione la criminalità femminile oppure, quando l'hanno fatto, è stato per rimarcare una differenza qualitativa rispetto alla criminalità maschile basata su “natural” differenze tra i sessi¹. Le donne erano considerate soggetti innatamente passivi, con un istinto materno e la tendenza ad essere instabili psicologicamente². Al contempo, la femminilità era associata ai ruoli primari delle donne, ossia quello di mogli e di madri (da qui il c.d. “modello della madre-sposa”)³. All'interno del positivismo criminologico, nel 1895 Cesare Lombroso e Guglielmo Ferrero descrivono la donna nel seguente modo:

women have many traits in common with children; that their moral sense is deficient; that they are revengeful, jealous, inclined to vengeance of a refined cruelty. In ordinary cases these defects are neutralized by piety, maternity, want of passion, sexual coldness, by weakness and an undeveloped intelligence⁴.

¹ C. SMART, *Women, Crime and Criminology. A Feminist Critique*, Routledge, New York, 2014.

² M.L. MAQUEDA ABREU, *Razones y sinrazones para una criminología feminista*, Dykinson, 2014.

³ *Ibidem*.

⁴ C. LOMBROSO-G. FERRERO, *The Female Offender*, D. Appleton, 1895, p. 151.

Tutti questi tratti sono percepiti come “naturalì”, appartenenti alle donne, e sono proprio questi tratti che rendono la donna differente dall’uomo. La vendicatività, la gelosia e l’invidia sono tendenze criminali che le donne normalmente possiedono ma che sono naturalizzate da poca sensibilità e passione⁵. Anche con l’aiuto delle teorie psicanalitiche, la donna delinquente è quella che ha problemi psicopatologici che la rendono squilibrata, nevrotica ed incapace di assumere il ruolo di madre o moglie⁶. Altri studi sulla devianza femminile riproducono il mito della donna-diavolo, ossia la donna manipolatrice, ed altri insistono sulla psiche femminile ed il rifiuto dell’accettazione dei ruoli di madre o moglie come sintomatico della presenza di un disturbo della personalità⁷. Con questi brevi riferimenti si intende solo evidenziare un punto, ossia la naturalizzazione (e psico-patologizzazione) della criminalità femminile. Questo elemento è fondamentale perché, come è stato osservato da parte dell’approccio femminista alla criminologia, le narrative costruite attorno alla devianza femminile comportavano anche un diniego dell’*agency* delle donne nel compiere atti criminali⁸.

Non si mette in discussione che la devianza femminile sia statisticamente inferiore rispetto a quella maschile⁹. Tuttavia, pare rilevante comprendere le ragioni per le quali le donne criminali vengono individuate meno dal sistema di giustizia penale. Sul punto, la dottrina ha evidenziato due elementi:

il fatto che le donne siano state storicamente (e siano tuttora) sottoposte molto più degli uomini a forme di controllo sociale e istituzionale di tipo diverso da quello penale (Carlen 1983; Daly, Tonry 1997; Bosworth, Kaufman 2013; Burman, Gelsthorpe 2017), e il fatto che si riscontra in genere una maggiore

⁵ Ivi, p. 263.

⁶ M.L. MAQUEDA ABREU, *Razones y sinrazones para una criminología feminista*, cit.

⁷ C. SMART, *Women, Crime and Criminology. A Feminist Critique*, cit.

⁸ C. SMART, *The New Female Criminal: Reality or Myth*, in *British Journal of Criminology*, fasc. 19, 1, 1979, pp. 50-59; *Women, Crime and Criminology. A Feminist Critique*, cit.; O. INGRASCI, *Donne d’onore. Storie di mafia al femminile*, Bruno Mondadori, 2007; S. WEARE, “The Mad”, “The Bad”, “The Victim”: *Gendered Constructions of Women Who Kill within the Criminal Justice System*, in *Laws*, fasc. 2, 3, 2013, pp. 337-361; E. MILNE ET AL. (a cura di), *Women and the Criminal Justice System: Failing Victims and Offenders?*, Springer, 2018.

⁹ ISTAT, *Detenuti adulti presenti nelle carceri italiane: Detenuti per tipo di reato, sesso e cittadinanza (valori assoluti e per 100 detenuti con le stesse caratteristiche)* – Dati nazionali. (s.d.). Recuperato 10 agosto 2024, da <http://dati.istat.it/index.aspx?queryid=6184>

indulgenza delle istituzioni deputate al controllo penale e alla esecuzione della pena nei confronti delle donne (Re 2022)¹⁰.

Su questo secondo aspetto si inseriscono gli stereotipi sulla criminalità femminile che portano a giustificare trattamenti più “morbidi” nei confronti delle donne criminali¹¹. Si noti, però, che non tutte le donne si meritano un trattamento indulgente dal sistema penale. In particolare, gli elementi che vengono valutati positivamente sono: l’aver dei figli minorenni, essere una “buona madre”, rispettare l’ideale di ordine sociale previsto per le donne (casa, lavoro, marito e figli), ed essere deferente alle istituzioni. Invece, saranno valutati negativamente l’assenza di un lavoro, l’essere single o avere un marito pregiudicato ed essere poco deferenti nei confronti delle autorità¹².

Sempre relativamente all’uso delle narrative nella criminalità femminile, la violenza esercitata dalle donne porta a distinguere la donna “cattiva” da quella “malata” o “triste”¹³. L’uso di una narrativa della donna “malata” o “triste” da parte dell’organo giudicante è funzionale a giustificare una maggiore indulgenza attraverso il richiamo alle personali circostanze psicologiche, sociali o familiari delle donne criminali. Invece, quando le donne non riescono a rientrare nella precedente narrativa, seguiranno quelle della donna “cattiva”, e non beneficeranno di un trattamento favorevole in ragione della loro pericolosità sociale¹⁴.

Con riguardo alla vittimologia, si noti che anche il positivismo vittimologico ha contribuito alla colpevolizzazione della vittima, focalizzando l’attenzione sui comportamenti e sulle azioni di questa che avrebbero favorito il verificarsi dell’evento e la conseguente vittimizzazione primaria¹⁵. In tal senso, il modello della “vittima ideale”¹⁶ (§ 2.1) o le credenze associate alle

¹⁰ C. MANTOVAN ET AL., *Genere, criminalità, criminalizzazione*, in F. VIANELLO (a cura di), *Maternità in pena. L’esecuzione penale delle donne con figli minori*, Meltemi Linee, Milano, 2023, p. 21.

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Ibidem*.

¹³ H. PELVIN, *The «Normal» Woman Who Kills: Representations of Women’s Intimate Partner Homicide*, in *Feminist Criminology*, fasc. 14, 3, 2019, p. 350.

¹⁴ C. MANTOVAN ET AL., *Genere, criminalità, criminalizzazione*, cit.

¹⁵ L. BRADFORD-CLARKE ET AL., *When ‘ideal victim’ meets ‘criminalised other’: Criminal records and the denial of victimisation*, in *Probation Journal*, fasc. 69, 3, 2022, pp. 353-372.

¹⁶ La nozione di “vittima ideale” è stata elaborata da Nils Christie nel 1986 per riferirsi: «a person or a category of individuals who – when hit by crime – most readily are given the complete and legitimate status of being a victim». N. CHRISTIE, *The Ideal Victim*, in E.A. FATAH (a cura di), *From Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System*, Palgrave Macmillan UK,

donne vittime di violenza di genere (§ 3.1) includono anche il riferimento a comportamenti che la persona offesa avrebbe dovuto adottare per prevenire o limitare la propria vittimizzazione.

Nel corso del presente capitolo, si intende riflettere sulla costruzione delle narrative relative a tre profili di donne: la donna vittima di violenza sessuale (§ 2), la donna autrice di omicidio volontario nei confronti del marito maltrattante (§ 3) e la donna autrice di omicidio volontario nei confronti del/la figlio/a (§ 4). Ognuno di questi “profili di donne” vedrà una prima parte teorica per cercare di comprendere quali sono i tratti identitari o le aspettative di comportamento nei confronti di quella donna. Seguirà, poi, l’analisi di un caso studio della giurisprudenza italiana con il fine di far risaltare gli argomenti più problematici utilizzati nella motivazione della sentenza nei quali emerge l’adesione ad una narrazione discriminatoria, inquadrandoli alla luce della griglia teorica elaborata nel precedente capitolo relativa all’influenza degli stereotipi nel ragionamento giuridico.

2. Donne a processo come vittime di violenza sessuale

2.1. Il profilo della donna vittima di violenza sessuale

Prima di prendere in considerazione se esiste un profilo della donna vittima di violenza sessuale, è bene procedere ad un preliminare chiarimento, anche se, probabilmente, risulterà ovvio. Quando si fa riferimento alle donne che sono presenti ad un processo in quanto vittime di violenza sessuale non si parla *solo* di donne. Infatti, il processo i) riguarda un reato peculiare, quello della violenza sessuale, ii) commesso da un soggetto attivo che, in base ai dati statistici, è generalmente un uomo, iii) nei confronti di una donna. Per quanto possa sembrare banale, riconoscere questi tre elementi è necessario per procedere alla decostruzione dei pregiudizi, degli stereotipi dannosi e delle credenze discriminatorie che investono la donna vittima di violenza sessuale. In tal senso, già alla fine degli anni '70 è emerso in

London, 1986, p. 18. In letteratura sono emerse diverse critiche al modello di vittima ideale di Christie, proprio al fine di sottolineare come si tratti di un’elaborazione situata e non generalizzabile, che comporta anche il mancato riconoscimento di altri soggetti come vittime. Sul punto, si tornerà in seguito, con specifico riferimento alle critiche mosse alla vittima ideale di violenza sessuale. Tuttavia, con riguardo alle critiche alla nozione di “vittima ideale” intesa in termini generali, si vedano: M. DUGGAN (a cura di), *Revisiting the «Ideal Victim»: Developments in Critical Victimology*, Bristol University Press, 2018; L.J. LONG, *The ideal victim: A critical race theory (CRT) approach*, in *International Review of Victimology*, fasc. 27, 3, 2021, pp. 344-362.

dottrina che il mancato riconoscimento, in ambito giudiziale, della donna come vittima di violenza sessuale ha come principale causa l'esistenza di miti associati allo stupro¹⁷.

I miti associati allo stupro raggruppano quattro tipi di credenze¹⁸: quelli che colpevolizzano la vittima per lo stupro che ha subito come, per esempio, che siano le donne a provocare lo stupro per come si vestono oppure che abbiano un desiderio inconscio di essere stuprate; quelli che sminuiscono le denunce di stupro, per esempio, affermando che siano false o che le donne esagerino il trauma che hanno vissuto; quelli che forniscono giustificazioni all'aggressore, basate, per esempio, sull'indomabile spinta sessuale che ha preso il controllo delle sue azioni; e quelli che si riferiscono ad un certo tipo di donna e di comportamenti che facilitano lo stupro come, per esempio, le donne che si vestono in modo provocatorio, che apprezzano le feste e le uscite fino a notte fonda. Più in generale, ci saranno, quindi, stereotipi associati con la "vittima ideale", altri con la "focosità" dell'aggressore ed altri preconcetti riguarderanno le modalità dello stupro (la donna, per esempio, dovrà resistere attivamente e/o scappare). In questa sede, si farà riferimento al modello della "vittima ideale", anche denominato prototipo della "vera vittima" o della "buona vittima", che si basa su credenze discriminatorie che tendono a limitare il riconoscimento delle donne vittime di stupro alle sole donne che rispettano tale modello normativo.

La "vittima ideale" di uno stupro è la donna, bianca, di classe medio-alta, vergine e che viene aggredita da uno sconosciuto¹⁹. Le donne che si

¹⁷ S. BROWNMILLER, *Against Our Will: Men, Women, and Rape*, Random House Publishing Group, New York, 1993; M.R. BURT, *Cultural myths and supports for rape*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, fasc. 38, 2, 1980, pp. 217-230.

¹⁸ G. BOHNER ET AL., *Rape myth acceptance: Cognitive, affective and behavioural effects of beliefs that blame the victim and exonerate the perpetrator*, in *Rape: Challenging contemporary thinking*, Willan Publishing, Devon, United Kingdom, 2009, pp. 17-45.

¹⁹ C. USSERY, *The Myth of the «Ideal Victim»: Combatting Misconceptions of Expected Demeanour in Sexual Assault Survivors*, in *Appeal: Review of Current Law and Law Reform*, fasc. 27, 2022, pp. 3-18. Si noti che alcune studiose hanno messo in luce come gli elementi identitari e comportamentali che definiscono la figura della vittima ideale fossero già presenti nel discorso giuridico in epoche precedenti ai nostri giorni, cfr. J. BOURKE, *Rape: A History From 1860 To The Present*, Virago Press, London, 2007; C.A. CONLEY, *Sexual Violence in Historical Perspective*, in R. GARTNER-B. MCCARTHY (a cura di), *The Oxford Handbook of Gender, Sex, and Crime*, Oxford University Press, 2014, pp. 207-224; A.P. ZAPPELLINI SASSI, *Permanências da moral católica em meio à secularização no Brasil: o controle social exercido pela categoria "mulher honesta" através do delito de estupro (1889-1930)*, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023. Disponibile presso: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/254030>; L. FEATHERSTONE, *Sexual Violence in History*, in M. KUEFLER-M.E. WIESNER-HANKS (a cura di), *The Cambridge World History of*

prostituiscono vengono, quindi, escluse da questo modello normativo per una ragione (*rectius*, pregiudizio) semplice: il loro stile di vita è promiscuo. Allo stesso modo, le donne che subiscono violenza sessuale all'interno del matrimonio non vengono percepite come tali perché vi è una credenza discriminatoria alla base: una donna quando si sposa sta implicitamente dando il suo consenso a tutte le relazioni sessuali che avverranno nel matrimonio²⁰. Ci sono, poi, anche altri fattori, come la povertà, l'orientamento sessuale o l'etnia, che non rientrano nel paradigma della vittima ideale e da ciò ne consegue una minore credibilità di tali soggetti²¹.

Un altro tratto importante della “vera” vittima è legato alla gestione delle emozioni relative al trauma dello stupro. Le donne che si mostrano traumatizzate ed emotivamente distrutte sono percepite maggiormente come delle vittime di stupro²², anche se la coerenza nell'espressione delle emozioni pare essere un ulteriore tratto della vittima ideale. Uno studio sperimentale ha evidenziato che i partecipanti tendevano ad essere più solidali con le rivendicazioni delle donne-vittime che si mantenevano coerenti nel tempo nell'espressione delle proprie emozioni – sconvolte e in lacrime oppure calme e controllate –, rispetto a coloro che alle volte si dimostravano scosse dall'accaduto ed altre volte tranquille nel riferire del fatto²³. Il problema è che i sintomi del trauma possono essere costanti o intermittenti in ambito giudiziario, e ciò è legato (anche) al fatto che molte vittime di violenza sessuale utilizzano dei meccanismi per far fronte (“*coping strategies*”) all'atto della testimonianza – come, per esempio, il distacco o il blocco emotivo – perché risulta particolarmente stressante per una vittima dover ricordare e dichiarare in più occasioni l'accaduto²⁴.

In ambito giudiziale si creano delle contraddizioni nella valutazione della credibilità della vittima, proprio perché si ha in mente un prototipo di

Sexualities: Volume 1: General Overviews, Cambridge University Press, Cambridge, 2024, vol. 1, pp. 339-361.

²⁰ M. RANDALL, *Sexual Assault Law, Credibility, and Ideal Victims: Consent, Resistance, and Victim Blaming Special Issue: The State of Rape: Ten Years after Jane Doe*, in *Canadian Journal of Women and the Law*, fasc. 22, 2, 2010, pp. 397-434.

²¹ C. USSERY, *The Myth of the «Ideal Victim»: Combatting Misconceptions of Expected Demeanour in Sexual Assault Survivors*, cit.

²² M.A. KLIPPENSTINE-R. SCHULLER, *Perceptions of Sexual Assault: Expectancies regarding the Emotional Response of a Rape Victim over Time Beliefs and Expectancies in Legal Decision Making*, in *Psychology, Crime and Law*, fasc. 18, 1, 2012, pp. 79-94.

²³ *Ibidem*.

²⁴ C. USSERY, *The Myth of the «Ideal Victim»: Combatting Misconceptions of Expected Demeanour in Sexual Assault Survivors*, cit.

vittima che si scontra con altre prescrizioni relative alla valutazione delle dichiarazioni offerte. Infatti, ci si aspetta che la “vera” vittima mostri queste emozioni, al contempo, però, si richiede che mantenga una versione coerente e consistente dei fatti. È più credibile una vittima vulnerabile rispetto ad una donna che si mostra assertiva ed autonoma di fronte all’organo giudicante, proprio per le modalità con cui viene espresso l’evento traumatico. Insomma, la vittima ideale in ambito giudiziale è consistente nel raccontare i fatti, ma è in grado di mostrare lo stato di turbamento nei momenti adeguati. La presenza, in ambito giudiziale, di aspettative di comportamento nei confronti della vittima di violenza sessuale influenza la valutazione della credibilità della vittima²⁵ e genera situazioni di ingiustizia testimoniale²⁶. Se una donna non rispetta i tratti tipici della vittima ideale è possibile – forse, addirittura, “probabile” – che la sua esperienza venga interpretata dall’organo giudicante con un senso comune patriarcale che tenderà a vedere l’aggressione sessuale come un atto sessuale consentito²⁷.

2.2. *Un caso studio*

In questo paragrafo si rifletterà su un caso particolarmente rilevante sia per l’ordinamento giuridico italiano, sia per la riflessione internazionale sulla stereotipizzazione giudiziale. Infatti, sul piano nazionale, si tratta del primo caso italiano che vede una pronuncia da parte del Comitato CEDAW, ossia *A.F. contro Italia* del 20 giugno 2022. Invece, sul piano internazionale rappresenta un ulteriore caso giudicato dal Comitato CEDAW in cui vengono individuati gli stereotipi sessisti ed i miti dello stupro che hanno influito sul processo decisionale, sulla scia del caso *Karen Tayag Vertido v. The Philippines* del 16 luglio 2010²⁸, specificando le misure correttive che

²⁵ «Survivors displaying trauma symptoms during testimony do not conform to the ideal victim stereotype: consistent, professional, composed demeanour with timely displays of tearful or upset behaviour. Survivors’ credibility can be harmed by a lack of emotion or sudden changes in demeanour during testimony, as emotionless or inconsistent testimony is generally perceived as less credible. In some cases, the symptoms of trauma can even be interpreted as signs of deceit or dishonesty. If a judge or jury is concerned that a survivor may be dishonest, their view of the survivor’s credibility is often damaged beyond repair». Ivi, pp. 8-9.

²⁶ M. FRICKER, *Injusticia epistémica: El poder y la ética del conocimiento*, Herder Editorial, 2017.

²⁷ K. PARODI AMBEL, *Abordando los sesgos contra las mujeres víctimas de delitos sexuales en el Poder Judicial chileno: un estudio de caso*, in *Derecho PUCP*, fasc. 0, 90, 2023.

²⁸ S. CUSACK-A. TIMMER, *Gender Stereotyping in Rape Cases: The CEDAW Committee’s Decision in Vertido v the Philippines*, in *Human Rights Review*, fasc. 11, 2, 2011, pp. 329-342.

devono essere adottate al fine di assicurare dei giudizi «imparziali, equi e non influenzati da pregiudizi o stereotipi di genere»²⁹.

Il caso riguarda una donna (A.F.) che, dopo essere stata aggredita dall'ex marito, ha chiamato le forze dell'ordine per un intervento. I due carabinieri si presentavano a casa di A.F., la trovavano con delle forti ferite alle mani e le consigliavano di recarsi all'ospedale per farsi medicare e di sporgere denuncia per violenza domestica verso il suo ex marito. Uno dei due carabinieri (C.C.) si mostrava particolarmente di supporto nei confronti di A.F., chiamandola con il pretesto di chiederle aggiornamenti in merito alla sua condizione, e le indicava una sua collega per sporgere denuncia. Le chiamate, però, non cessavano ed il giorno dopo C.C. programma un incontro a casa di A.F. con la scusa di darle informazioni relative al suo ex marito. A seguito della visita, A.F. affermava di essere stata stuprata da C.C. e ne denunciava l'accaduto, presentando querela. Non pare rilevante, in questa sede, procedere ad una ricostruzione completa del fatto, data la risonanza mediatica del caso in questione e alla ricostruzione presente nella pronuncia del Comitato CEDAW³⁰. Da tale denuncia, però, ne è derivato un lungo percorso giudiziario. In primo grado, il Tribunale di Cagliari³¹ aveva condannato C.C. a sei anni di reclusione per violenza sessuale ed al risarcimento

²⁹ I. BOIANO, *Il caso A.F. contro Italia del Comitato CEDAW: dall'emersione dei miti dello stupro alle misure istituzionali per prevenire gli stereotipi e i pregiudizi sessisti nella pratica processuale*, in M.G. BERNARDINI-O. GIOLO (a cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 140. Ilaria Boiano osserva che questa rappresenta la principale novità introdotta dal Comitato CEDAW con il caso *A.F. contro Italia* rispetto a *Karen Tayag Vertido v. The Philippines*. Tra le misure correttive da adottare, il Comitato CEDAW segnala le seguenti: «a. Fornire adeguata e regolare capacity-building sulla Convenzione, il relativo Protocollo Opzionale e le raccomandazioni generali del Comitato, in particolare le raccomandazioni generali n. 19, 35 e 33, per giudici, avvocati e personale delle forze dell'ordine; b. Fornire adeguati programmi di capacity-building per giudici, avvocati, forze dell'ordine, personale medico e tutti gli altri attori di settore per spiegare le dimensioni giuridiche, culturali e sociali della violenza contro le donne e la discriminazione di genere; e c. Sviluppare, implementare e monitorare strategie per eliminare gli stereotipi di genere nei casi di violenza di genere che includono: evidenziazione dei danni degli stereotipi di genere giudiziari attraverso una ricerca basata su prove e l'individuazione delle best practices; sostenere le riforme giuridiche e di policy; monitoraggio ed analisi dei precedenti e dei trends in materia di ragionamento giudiziario; consentendo la contestazione nei singoli casi di stereotipi di genere giudiziari; e migliorare le capacità di supervisione». CEDAW/C/82/D/148/2019, *A.F. v. Italy*, 20 giugno 2022, § 9.

³⁰ Per una ricostruzione completa dei fatti, si rimanda al recente contributo di Boiano, che ha seguito il caso *A.F. v. Italy* in prima persona insieme a Teresa Manente, nella qualità di avvocate dell'associazione Differenza Donna. *Ibidem*.

³¹ Non si dispone di questa sentenza e, per questa ragione, non è stato possibile verificare la composizione del Tribunale di Cagliari relativamente a questo caso.

dei danni, mentre veniva dichiarata la prescrizione del reato di molestie. In secondo grado, la Corte d'Appello di Cagliari³² assolveva C.C. da tutte le accuse. La Corte di Cassazione³³, poi, rigettava il ricorso, non entrando ad analizzare le singole censure di legittimità presentate nel ricorso con riguardo alla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari e affermando che la decisione non presentava vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità. Infine, il Comitato CEDAW ritiene che lo Stato italiano abbia violato gli art. 2 (b)-(d) e (f), 3, 5 e 15 della CEDAW, affermando che:

la decisione della Corte d'Appello di ribaltare la condanna è stata basata su percezioni distorte e idee preconcepite e miti piuttosto che sui fatti rilevanti, che hanno portato la Corte d'Appello e la Corte Suprema di Cassazione ad interpretare erroneamente o ad applicare male le leggi, minando in tal modo l'imparzialità e l'integrità del sistema di giustizia e producendo un fallimento della giustizia e la rivittimizzazione dell'autrice³⁴.

Alla luce di tale percorso giudiziario, pare interessante soffermarsi su alcuni argomenti utilizzati dalla Corte d'Appello di Cagliari. Il vizio ravvisabile in tale sentenza è infatti quello di illogicità della motivazione. Riprendendo la griglia teorica sviluppata nel terzo capitolo, la sentenza che sarà esaminata in questo paragrafo rientra nella tipologia di decisioni influenzate da stereotipi dannosi nel ragionamento probatorio, attraverso la presenza di congetture nella ricostruzione del fatto³⁵. In tal senso, l'incidenza degli stereotipi comporta, da un lato, una lettura alternativa dei fatti basata su congetture e, dall'altro, un'omissione o una diversa valutazione di alcune prove. Come si vedrà nel prosieguo, le congetture presenti nell'argomentazione della Corte d'Appello di Cagliari riguardano il presunto impiego del preservativo, l'identità della vittima, il comportamento da lei tenuto e le modalità del "rapporto sessuale". Allo stesso modo, la ricostruzione fattuale fornita dalla Corte d'Appello di Cagliari, a differenza di quella prospettata dal Tribunale di Cagliari, sminuisce, ad esempio, le testimonianze delle ex ragazze di C.C., quelle dell'ostetrica e della dott.ssa, e le contraddizioni di C.C., nonché evidenzia prevalentemente un'ipotesi del RIS sull'altra (a discapito, appunto, dell'ipotesi non compatibile con la rilettura dei fatti proposta dalla Corte).

³² La Corte d'Appello Cagliari, nel caso in questione, era composta da 2 donne e 1 uomo.

³³ La Corte di Cassazione, nel caso in questione, era composta da 3 donne e 2 uomini.

³⁴ CEDAW/C/82/D/148/2019, *A.F. v. Italy*, 20 giugno 2022, § 7.18.

³⁵ Questa modalità di distorsione causata dagli stereotipi nel ragionamento probatorio è stata trattata nel Cap. 3, § 4.1.

Se dovessimo individuare la *one reason* che ha condizionato il processo decisionale questa è, senza alcun dubbio, il presunto uso del preservativo. In tal senso, risulta emblematica l'affermazione della Corte d'Appello di Cagliari secondo cui «l'impiego del preservativo è coerente con la consensualità del rapporto»³⁶. Questo è l'argomento conclusivo cui giunge, dopo aver riesaminato elementi probatori che, a detta della Corte d'Appello di Cagliari, erano stati trascurati o svalutati da parte del Tribunale di Cagliari e che risultavano coerenti con l'uso del preservativo da parte di C.C. In particolare, viene fatto riferimento agli accertamenti tecnici di natura chimica sui reperti acquisiti (le lenzuola, le federe e uno dei fazzoletti di carta conservati da A.F.), avvalorando l'ipotesi data dal RIS che alcune tracce fossero compatibili con la composizione dei lubrificanti per profilattici, sminuendo l'ipotesi alternativa che li riconduceva a una preparazione alimentare («al di là dell'ovvia cautela scientifica del m.llo»³⁷). Ritenuto l'uso del preservativo quale unica ipotesi ragionevole, ne consegue che la diversa ricostruzione fattuale offerta da A.F. – che trovava riscontro anche nella spiegazione dell'ostetrica³⁸ – viene ritenuta poco credibile, perché «le minuscole tracce di sperma repertate sono troppo esigue per l'eiaculazione, libera e non contenuta da un preservativo che la stessa persona offesa descrive come assai eccitato»³⁹. Secondo la Corte d'Appello di Cagliari, l'uso o meno del preservativo rappresenta «un punto così qualificante»⁴⁰ da mettere in discussione la credibilità di A.F. anche con riguardo alla natura coatta del rapporto sessuale.

A detta della Corte d'Appello di Cagliari, la costrizione al rapporto sessuale appare incompatibile con l'uso del preservativo e, sul punto, afferma:

³⁶ Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, “Motivi della decisione”, § 6, p. 39.

³⁷ Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, “Motivi della decisione”, § 3, p. 34.

³⁸ «[I]l dedotto utilizzo del preservativo non è stato confermato dalle indagini tecniche appositamente disposte nel corso delle indagini preliminari, né la presenza del condom sulla scena potrebbe essere desunta dalla esigua quantità di sperma rinvenuta sul fazzoletto impiegato da per pulirsi, che può essere agevolmente spiegata anche alla luce di quanto ha specificato l'ostetrica e, cioè, che (...) l'uomo aveva sì eiaculato all'esterno della vagina, ma sopra i vestiti e, quindi, non sopra le lenzuola, le quali, perciò, non si erano sporcate». Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, “La sentenza impugnata”, p. 23.

³⁹ Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, “Motivi della decisione”, § 5, p. 38.

⁴⁰ Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, “Motivi della decisione”, § 6, p. 39.

La dinamica dell'azione violenta, impulsiva e frenetica reiteratamente descritta da costei – caratterizzata dalla spinta sul letto, dall'abbassamento dei pantaloni del pigiama, dalla penetrazione con le dita, dal parallelo abbassamento dei pantaloni dell'imputato e dalla manovra masturbatoria che avrebbe preceduto l'introduzione del pene in vagina – è inconciliabile con l'ulteriore azione del prelevare il profilattico (verosimilmente da una tasca), aprirne l'involucro sigillato e sistemare il preservativo sul pene in vista del rapporto sessuale. Si tratta infatti di un'azione che richiede una certa attenzione e l'impiego in via esclusiva, per un tempo breve ma apprezzabile, almeno di una mano, che dunque non avrebbe potuto essere impegnata nel compimento delle altre azioni di cui si è detto e tanto meno nel tenere ferma sul letto la A.F. che, a suo dire, non acconsentiva al rapporto sessuale. Al tempo stesso, la comparsa del preservativo e la manovra per indossarlo rendevano inequivocabili le intenzioni di C.C. In quel frangente, la A.F. avrebbe potuto reagire ribellandosi e sottraendosi all'imputato, proprio perché costui doveva dedicare una certa attenzione e almeno una mano per indossare il preservativo: non ci sarebbe stata, cioè, la situazione di soggezione incoercibile descritta dalla persona offesa, tale da determinare in lei la rassegnazione con cui – a suo dire – fini per sottostare al rapporto sessuale⁴¹.

Quindi, nel frangente di tempo in cui C.C. procedeva ad indossare il preservativo, A.F. avrebbe avuto un margine ragionevole di tempo per scappare o ribellarsi ad un uomo che era entrato in casa sua utilizzando come pretesto il proprio ruolo istituzionale. Le argomentazioni addotte dalla Corte d'Appello di Cagliari riguardo al consenso che ne deriva dall'uso del preservativo sono, secondo la Corte di Cassazione, «congrue e scevre da illogicità manifeste e, pertanto, si sottraggono al sindacato di legittimità»⁴². Come si legge nella *view* del Comitato CEDAW, una tale lettura è basata su miti relativi allo stupro che possono essere così riassunti: «uno stupro ha dinamiche standardizzate e può essere escluso quando viene utilizzato un preservativo»⁴³.

Pare interessante, poi, osservare come viene trattata l'identità di A.F. ed il comportamento da lei tenuto. Innanzitutto, A.F. sembra avere un'età e un aspetto fisico che paiono essere rilevanti in alcune delle argomentazioni avanzate dagli organi giudicanti. In concreto, il Tribunale di Cagliari fa riferimento a tali elementi al fine di evidenziare la fantasiosità di una delle causali avanzate da C.C. della falsa denuncia di violenza sessuale. In particolare, con riguardo alla volontà da parte di A.F. di preservare la relazione con

⁴¹ Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, "Motivi della decisione", § 6, p. 38.

⁴² Cass., sez. III, 19 maggio 2017, n. 1686, "Considerato in diritto", § 3.

⁴³ CEDAW/C/82/D/148/2019, *A.F. v. Italy*, 20 giugno 2022, § 3.2.

D.M. (collega di C.C.)⁴⁴ quando quest'ultimo fosse venuto a conoscenza del rapporto sessuale che A.F. aveva intrattenuto con C.C. Sul punto, il Tribunale di Cagliari afferma che tale ipotesi:

evocata nella memoria difensiva in atti quasi come un *deus ex machina*, nel senso classico di evento che compare sulla scena per dare una risoluzione ad una trama altrimenti irrisolvibile secondo l'ordinario andare delle cose umane, per cui la A.F. – temendo che C. potesse “*fare vanto di aver avuto un rapporto sessuale (non, si badi bene, con un'attrice di grido o una famosa modella, ma) con una donna (sconosciuta qualsiasi, ormai avviata alla menopausa) molto più grande di lui*” e farla apparire come una poco di buono, pregiudicando la sua relazione col solito D.M. – avrebbe deciso di precederlo, sostenendo, appunto, che il rapporto stesso non era stato affatto consensuale, ma che era stata vittima di una violenza carnale⁴⁵.

Il fatto che la donna non fosse “una famosa modella” e fosse “avviata alla menopausa” sono argomenti che riproducono stereotipi dannosi relativi alla bellezza e all'età quali fattori in qualche modo connessi con l'appetibilità sessuale verso una donna. Sono elementi che dovrebbero essere irrilevanti, al di là del fatto che siano utilizzati a vantaggio di A.F. e, dunque, all'interno di un ragionamento che conduce alla condanna di C.C., in quanto riproducono una credenza discriminatoria. Infatti, ritroviamo lo stereotipo relativo all'età, anche se con finalità diverse, tra i motivi di impugnazione in cui la difesa afferma che «non sarebbe plausibile che C.C., avendo diverse donne a disposizione, abbia potuto violentare una donna di ben diciotto anni più grande di lui». Allo stesso modo, il Comitato CEDAW osserva che:

[I]a Corte [d'Appello di Cagliari] ha sostenuto che essendo una donna single e “non molto giovane” sarebbe stata intrinsecamente preoccupata della sua reputazione, che potesse essere compromessa da una relazione sessuale occasionale con un uomo più giovane, che dovesse essere lusingata e che ci si aspetta che una donna del genere diventi vendicativa in caso di rifiuto⁴⁶.

In tal senso, secondo la Corte d'Appello di Cagliari nel momento in cui A.F. si rende conto di essere stata «sfruttata come semplice oggetto di

⁴⁴ Si tratta di una strana coincidenza, però D.M. è collega di C.C. ed aveva iniziato a sentirsi con A.F. da qualche tempo.

⁴⁵ Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, “La sentenza impugnata”, pp. 13-14.

⁴⁶ CEDAW/C/82/D/148/2019, *A.F. v. Italy*, 20 giugno 2022, § 7.11.

piacere “usa e getta”»⁴⁷, provvede a «vendicarsi del carabiniere che aveva abusato del suo cedimento alla passione erotica in un frangente della sua vita in cui lei era particolarmente turbata»⁴⁸. Tra gli stereotipi sessisti ed i miti relativi allo stupro individuati nella *view*, rilevano in questo frangente i seguenti: «una donna single e “non molto giovane” è intrinsecamente preoccupata per la sua reputazione, essendo compromessa da una relazione sessuale occasionale con un uomo più giovane»⁴⁹ e «una donna matura dovrebbe essere intrinsecamente lusingata dalle avances di un uomo più giovane, e se viene rifiutata dallo stesso uomo, è probabile che si vendichi del rifiuto»⁵⁰.

La Corte d'Appello di Cagliari solleva diverse perplessità in relazione ai comportamenti tenuti da A.F. nelle ore successive al “rapporto sessuale”. In particolare, a detta della Corte d'Appello di Cagliari, A.F. «aveva tenuto [un] comportamento del tutto distonico rispetto a uno shock da violenza sessuale»⁵¹. Infatti, A.F. aveva preservato le lenzuola ed il fazzoletto, comportamenti questi che denotavano «lucidità e avvedutezza e comunque uno stato d'animo tranquillo e non condizionato da paura e shock»⁵². Emerge dall'argomentazione della Corte che anche le conversazioni telefoniche intrattenute poco dopo da A.F. con altre persone destano sospetto: da un lato, nel “botta e risposta” con l'amica non ha ricercato un «sostegno immediato»⁵³ e, dall'altro, non l'ha accennato nemmeno ad un conoscente che l'aveva contattata «intavolando con lui un futile “botta e risposta” che appare difficilmente concepibile per una donna matura reduce da una brutale violenza sessuale»⁵⁴. Si riproduce, in questo caso, lo stereotipo secondo cui una “vera” vittima di stupro dovrebbe denunciare e riferire subito l'accaduto, anche a dei conoscenti.

⁴⁷ Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, “Motivi della decisione”, § 16, p. 48.

⁴⁸ Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, “Motivi della decisione”, § 16, p. 48.

⁴⁹ CEDAW/C/82/D/148/2019, *A.F. v. Italy*, 20 giugno 2022, § 3.2.

⁵⁰ CEDAW/C/82/D/148/2019, *A.F. v. Italy*, 20 giugno 2022, § 3.2.

⁵¹ Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, “Motivi della decisione”, § 14, p. 47.

⁵² Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, “Motivi della decisione”, § 15.2, p. 48.

⁵³ Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, “Motivi della decisione”, § 8.1, p. 40.

⁵⁴ Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, “Motivi della decisione”, § 8.2, p. 40.

Inoltre, le testimonianze delle ex fidanzate di C.C. evidenziavano una personalità alquanto problematica e, in particolare, un'indole aggressiva, propensa ad atteggiamenti persecutori, che si manifestava in vari modi, tra cui chiamate, messaggi, pedinamenti e, addirittura, "posti di blocco" organizzati vicino a casa⁵⁵. Queste testimonianze, lungi dall'essere prese in considerazione per confermare anche la persecuzione (telefonica) posta in essere da C.C. nei confronti di A.F., vengono considerate non rilevanti dalla Corte d'Appello di Cagliari:

[u]n conto, infatti, è la dinamica di una relazione sentimentale protratta nel tempo e caratterizzata negativamente anche dai problemi caratteriali dell'imputato; un altro conto è un'avventura di poche ore connotata dall'abilità seduttiva di C.C. e non certo dalle minacce e vessazioni psicologiche di cui hanno parlato le due testi⁵⁶.

Relativamente al "rapporto sessuale", la Corte d'Appello di Cagliari ripete in più occasioni che C.C. è un amante energico ed esuberante sul piano sessuale. In tal senso, la Corte d'Appello di Cagliari predilige la versione data dal consulente della difesa, rispetto alla testimonianza dell'ostetrica e a quella della dott.ssa che avevano, in parte, fondato la sentenza del Tribunale di Cagliari, in quanto avevano osservato la presenza di escoriazioni e perdite ematiche compatibili con un rapporto sessuale violento⁵⁷. Di tutt'altro avviso è il consulente della difesa che:

ha anzi osservato che in caso di consenso al coito vi è una maggiore probabilità di conseguenze lesive sull'utero rispetto a un caso di violenza, perché in virtù

⁵⁵ Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, "La sentenza impugnata", pp. 11-12.

⁵⁶ Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, "Motivi della decisione", § 19, p. 50.

⁵⁷ «Sulla testimonianza della stessa dott.ssa, la quale ha spiegato: i) che la piccola escoriazione era certamente causata da uno sfregamento, tipico dei casi in cui la donna non presentava sufficiente lubrificazione vaginale; ii) che la verniciatura di sangue scuro poteva essere stata prodotta da una compressione violenta sull'utero, ad esempio nel corso di un rapporto sessuale violento non consensuale, avvenuto qualche giorno prima o il giorno prima, anche perché, nella specie, non poteva essere spiegata altrimenti, ad esempio col ciclo mestruale, del tutto assente, come aveva evidenziato l'esame ecografico; iii) che le perdite ematiche scure, di cui aveva rilevato la presenza all'atto della visita, provenivano dell'utero e potevano ugualmente essere state causate da un rapporto sessuale violento; iv) che, infine, i due ematomi "potevano essere legati alla prevaricazione, cioè al fatto di voler aprire le ginocchia, aprire le gambe, provocarlo con una certa violenza"». Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, "La sentenza impugnata", p. 9.

del consenso i due partner assumono una posizione più comoda che permette una penetrazione più profonda; ciò soprattutto quando la violenza sessuale non è accompagnata da specifici atti di coazione quali calci, pugni o colpi in zona pelvica che inibiscano qualsiasi reazione della vittima, atti dei quali nel caso in esame non c'è alcuna traccia. Quanto poi agli ematomi riscontrati dalla dott.ssa sulle due cosce della [A.F.], in prossimità delle ginocchia, appare innegabile che derivino da una manovra di afferramento. Tuttavia, attesa la possibilità che il rapporto, ancorché consensuale, sia stato caratterizzato da un certo dispiegamento di energia, in ragione dello stato di eccitazione di C.C. o anche dalla sua particolare esuberanza sul piano degli approcci sessuali (aspetto di cui vi è traccia nelle testimonianze delle ex fidanzate), non si può escludere che egli abbia effettuato un'energica divaricazione delle cosce della A.F. senza che ciò concretasse una prevaricazione della volontà della partner⁵⁸.

Insomma, la Corte d'Appello di Cagliari riconduce l'amplesso al rapporto sessuale avvenuto in un «pomeriggio vissuto con una certa levità (se non addirittura con letizia)»⁵⁹.

Infine, nei confronti di C.C., nonostante le molte incongruenze e le contraddizioni che aveva sostenuto in giudizio, vi è un atteggiamento di comprensione e giustificazione, sostenendo che nelle diverse ipotesi che aveva difeso – molto discordanti tra loro⁶⁰ – «l'assunto di fondo era sempre lo stesso: che il coito c'era stato ma era stato consensuale»⁶¹. Invece, nei confronti di A.F. emerge una certa diffidenza, dicendo che aveva “mentito” e usando aggettivi come “radicale” ed “assurdo” riguardo al suo racconto⁶².

Alla luce della ricostruzione fattuale proposta dalla Corte d'Appello di Cagliari e delle considerazioni ad essa connesse sviluppate in questo paragrafo,

⁵⁸ Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, “Motivi della decisione”, § 18, p. 50.

⁵⁹ Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, “Motivi della decisione”, § 16, p. 48.

⁶⁰ Tra le varie ipotesi prospettate da C.C. per giustificare la falsità delle dichiarazioni di A.F., dalla ricostruzione della sentenza impugnata emergono le seguenti: il fatto che A.F. fosse una malata di mente; la vendetta di A.F. a seguito del rifiuto da parte di C.C. di proseguire con una relazione sentimentale; la vendetta di A.F. perché C.C. si era rifiutato di testimoniare il falso su un evento legato al ex marito; il complotto di A.F. e dei colleghi di lavoro (di C.C.) invidiosi; la necessità di A.F. di salvaguardare la relazione con D.M., senza che quest'ultimo venisse a sapere del rapporto sessuale consumato con il collega. Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, “La sentenza impugnata”, pp. 11-13.

⁶¹ Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368, “Motivi della decisione”, § 20, p. 51.

⁶² CEDAW/C/82/D/148/2019, *A.F. v. Italy*, 20 giugno 2022, § 7.15.

è possibile evidenziare come l'influenza di stereotipi e miti legati alla violenza sessuale abbia operato in modo determinante nella giustificazione esterna in fatto. Il ragionamento probatorio viene, infatti, contaminato dalla presenza di congetture. Tali congetture, basate su stereotipi sessisti e miti relativi allo stupro⁶³, prospettate dalla Corte d'Appello di Cagliari nella motivazione della sentenza, influenzano la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove. Sul punto, il Comitato CEDAW osserva che:

il trattamento dell'autrice dinanzi alla Corte d'Appello – e aggravato a livello della Corte Suprema di Cassazione – ha mancato di assicurare l'uguaglianza di fatto dell'autrice in quanto vittima di violenza di genere e tradisce una chiara mancanza di comprensione dei costrutti di genere della violenza contro le donne, del concetto di controllo coercitivo, delle implicazioni e della complessità dell'abuso di autorità, compreso l'uso e l'abuso della fiducia, l'impatto dell'esposizione a traumi consecutivi, a complessi sintomi post-traumatici, inclusa la dissociazione e la perdita di memoria ed i bisogni e le vulnerabilità specifiche delle vittime di abusi domestici⁶⁴.

Come si vedrà anche nel § 3.1, è fondamentale la comprensione di questo tipo di fenomeni in modo tale da non pre-giudicare i fatti alla luce di credenze, luoghi comuni o miti sessisti, e da evitare una lettura coerente a questi ultimi.

⁶³ Si noti che, in questa sede, si è cercato di dar conto dei profili più rilevanti, tuttavia ci sono ulteriori argomenti che confermano l'approccio congetturale adottato dalla Corte d'Appello di Cagliari. Invece, con riguardo agli stereotipi sessisti ed ai miti dello stupro segnalati nella *view*, si riportano, per completezza, quelli che non sono stati esplicitamente segnalati nel testo: «(b) una vera vittima di stupro non avrebbe interagito con terze persone tramite telefonate o; (c) una donna deve prevedere che avances insistenti potrebbero essere preliminari ad uno stupro; (d) mentre una vittima di stupro deve provare di resistere e fuggire in tutti i modi possibili, deve anche essere sospettata di fabbricare accuse di stupro se ha la stabilità mentale per raccogliere prove dopo l'aggressione; (...) g) le donne sono probabili fabbricatrici di false accuse di stupro o violenza per ottenere un accesso prioritario all'assistenza sanitaria; h) lo stupro produce lesioni-standard e prevedibili ai genitali della vittima». CEDAW/C/82/D/148/2019, *A.F. v. Italy*, 20 giugno 2022, § 3.2.

⁶⁴ CEDAW/C/82/D/148/2019, *A.F. v. Italy*, 20 giugno 2022, § 7.17.

3. Donne a processo come autrici di un omicidio volontario nei confronti del marito maltrattante

3.1. Il profilo della donna che uccide il marito maltrattante

La donna maltrattata che uccide il marito è un profilo di donna peculiare in ambito giudiziale. Infatti, è presente nel processo come soggetto attivo, imputata per il reato di omicidio volontario nei confronti del marito, ma è al contempo soggetto passivo del reato di maltrattamento in famiglia. Si noti che tale considerazione della donna come soggetto passivo è da intendere in senso ampio, perché non si limita a quei casi in cui il contesto di maltrattamenti in famiglia è stato denunciato e dei quali si ha una condanna, anche definitiva, nei confronti del (ex) marito. Infatti, può accadere che la donna non abbia mai denunciato la situazione di maltrattamento ed emerga per la prima volta all'interno del processo nel quale è imputata. Si tratta, quindi, di un caso particolarmente complesso perché si inserisce all'interno di un contesto di violenza di genere. Tale contesto in ambito familiare continua ad essere oggetto di incomprensioni che incidono sulla valutazione della condotta (difensiva) posta in essere dalla donna ai danni del marito.

Sono incomprensioni che si basano e sono rafforzate dai miti dell'amore romantico, da quelli sulla violenza di genere e da quelli sulle donne che soffrono violenza di genere⁶⁵. Alcuni miti si dirigono direttamente alla donna maltrattata ("il vero amore perdona tutto", "l'amore non è bello se non è litigarello", "la gelosia ed il possesso sono dimostrazioni di amore", ecc.), altri invece si dirigono a persone terze ("sono le donne responsabili della violenza perché di sicuro hanno provocato il marito", "non è una cosa tanto importante", "sopportano perché lo vogliono", "di sicuro l'uomo aveva una qualche patologia o era drogato", ecc.). Si tratta di narrative che normalizzano determinate condotte di maltrattamento poste in essere dal marito e responsabilizzano la donna delle stesse. All'interno di tale narrazione del fenomeno sorgono domande come le seguenti: perché non l'ha denunciato? Se stava male, perché non l'ha lasciato prima? Perché non ha cercato riparo e aiuto altrove, anziché uccidere il marito? Se si tratta realmente di una condotta scaturita dal contesto di maltrattamenti, perché l'ha ucciso mentre stava dormendo e non mentre stava subendo l'aggressione? O anche retoriche che tendono a sminuire un contesto familiare di maltrattamento, affermando, per esempio, che in tutte le coppie ci sono alti e bassi, che è normale

⁶⁵ C. RUIZ REPULLO, *Voces tras los datos. Una mirada cualitativa a la violencia de género en adolescentes*, Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilla, 2016.

che ci siano discussioni tra i coniugi, e che ha chiaramente esagerato.

Il problema è che in questa narrazione viene neutralizzato il contesto di continue molestie, sopraffazioni e soprusi da cui è scaturito l'atto omicida ed è tale contesto che lo rende differente da altre tipologie di omicidio⁶⁶. Ci sarebbero molte questioni che dovrebbero essere approfondite per comprendere le dinamiche che si generano in tale contesto⁶⁷, tuttavia non è questo l'obiettivo del paragrafo. Di seguito, si svilupperanno, seppur brevemente, due temi: la necessità di prendere in considerazione il contesto di maltrattamento in ambito giudiziale, e la (sopravalutata) possibilità di "fuga" della donna maltrattata che tende ad escludere l'attualità del pericolo.

Con riguardo alla prima questione, la dottrina italiana più recente⁶⁸ richiede di soffermarsi a riflettere sulla *Battered Woman Syndrome* (BWS). La BWS è un'espressione usata per la prima volta nel 1977 per un progetto di ricerca finalizzato a raccogliere dati su 400 donne maltrattate⁶⁹. La definizione che era stata data di questa "sindrome" è la seguente:

a pattern of the signs and symptoms that have been found to occur after a woman has been physically, sexually and/or psychologically abused in an intimate relationship, when the partner (usually, but not always, a man) exerted power and control over the woman to coerce her into doing whatever he wanted, without regard for her rights or feelings⁷⁰.

⁶⁶ Come osservato dalla Corte Costituzionale: «l'unica figura legale di omicidio volontario abbraccia condotte dal disvalore soggettivo affatto differente: dall'assassinio compiuto da un sicario o da un membro di un gruppo criminale contro un esponente di una cosca rivale, alla brutale uccisione della moglie o della compagna, sino a condotte omicide come quelle descritte dalle odierne ordinanze di remissione, maturate in contesti di prolungata e intensa sofferenza, causata da una lunga serie di soprusi e maltrattamenti posti in essere – colpevolmente o no – dalle stesse vittime; contesti, peraltro, di tale significatività da interrogare talvolta i giudici sulla possibile sussistenza della legittima difesa in capo agli autori dell'omicidio». Corte cost., 10 ottobre 2023, n. 197, § 5.1.

⁶⁷ G. BARAK ET AL., *Class, Race, Gender, and Crime: Social Realities of Justice in America*, Roxbury Publishing Company, Los Angeles, California, 2001.

⁶⁸ Cfr. L. GOISIS, *La legittima difesa delle donne negli Stati Uniti d'America. Una questione di "genere"*, in C. PECORELLA (a cura di), *La legittima difesa delle donne: Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi*, Mimesis Edizioni, 2022, pp. 75-95; P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il diritto penale non è un diritto per le donne: il caso della legittima difesa*, in *Questione Giustizia*, 4, 2022, pp. 77-89; L. RAVAGNANI, *Non è una legge per donne*, in C. PECORELLA (a cura di), *La legittima difesa delle donne: Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi*, Mimesis Edizioni, 2022, pp. 75-95; R. BATTISTONI, *L'omicidio del coniuge maltrattante: tra legittima difesa (putativa) e proporzionalità della pena in astratto*, in *Sistema Penale*, 6, 2023, pp. 117-142.

⁶⁹ L.E.A. WALKER, *The Battered Woman Syndrome*, Springer Publishing Company, 2016.

⁷⁰ Ivi, pp. 49-50.

È bene chiarire sin d'ora che tale "sindrome" non è inclusa nel DSM-V per mancanza di un sufficiente riscontro empirico. L'uso di tale sindrome è, però, entrato nelle aule di tribunale – in particolare, negli Stati Uniti d'America⁷¹ – nei casi che riguardavano donne maltrattate che avevano ucciso il marito. Ad oggi, in ragione di alcune questioni sollevate dalla dottrina con riguardo alla BWS⁷², viene privilegiato il riferimento al *post-traumatic stress disorder* (PTSD), quale disturbo riconosciuto nel DSM⁷³. In realtà, la BWS condivide diversi criteri previsti per il PTSD e, infatti, spesso viene usata come se la BWS fosse una sottocategoria del PTSD – ancora una volta, tale uso non è previsto nel DSM-V⁷⁴. Ora c'è da chiedersi quale sia (stata) l'utilità della BWS e in cosa, invece, può aver generato un pregiudizio nei confronti delle donne.

La BWS ha permesso di smascherare alcuni miti, basati su credenze psicanalitiche, come, per esempio, il fatto che le donne che rimangono insieme ad un partner che le picchia è perché sono masochiste ed apprezzano questo tipo di condotta, o la credenza secondo cui la violenza in una coppia risponde a diverse necessità individuali che portano i partners ad essere reciprocamente attratti⁷⁵. Tuttavia, la dottrina ha suggerito che la BWS ha

⁷¹J.R. HOLLIDAY ET AL., *The Use of Battered Woman Syndrome in U.S. Criminal Courts*, in *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online*, 2022, p. JAAPL.210105-21.

⁷²Dato che si tratta di valutare se la *Battered Woman Syndrome* possa essere introdotta in ambito giudiziario, pare rilevante riportare le tre ragioni alla base della preferenza verso il *post-traumatic stress disorder*: «First, research supporting the use of BWS as a stand-alone psychiatric diagnosis remains limited. (...) Second, the language of BWS is no longer preferred. A 1996 report from the U.S. National Institute of Mental Health and the National Institute of Justice noted that “the term ‘battered woman syndrome’ is no longer useful or appropriate” and recommended transition to the terminology “on battering and its effects” (Ref. 31, p vii). Among other concerns, the report expressed alarm that the use of the term syndrome could carry “connotations of pathology or disease, or it may create a false perception that the battered woman ‘suffers from’ a mental defect” (Ref. 31, p vii). The use of the phrase BWS also risks disregarding the experiences of men, nonbinary individuals, and people who endure IPV in nonheterosexual or nonmonogamous relationships. (...) Third, given the limitations of BWS from both psychiatric and legal standpoints, some have argued that posttraumatic stress disorder (PTSD) may be a more reliable and useful diagnosis for consideration in these types of criminal contexts». Ivi, p. 6.

⁷³*Ibidem*.

⁷⁴L.E.A. WALKER, *The Battered Woman Syndrome*, cit.; J.R. HOLLIDAY ET AL., *The Use of Battered Woman Syndrome in U.S. Criminal Courts*, cit.

⁷⁵L.A. WALKER, *Battered women, psychology, and public policy*, in *American Psychologist*, fasc. 39, 10, 1984, pp. 1178-1182; H.P. BLUM, *Psychoanalytic Reflections on the «Beaten Wife Syndrome»*, in M. KIRKPATRICK (a cura di), *Women's Sexual Experience: Explorations of the Dark Continent*, Springer US, Boston, MA, 1982, pp. 263-267; N. SHAINNESS, *Vulnerability to masochism: Masochism as a process.*, in *American Journal of Psychotherapy*, fasc. 33, 2, 1979, pp. 174-189.

favorito la narrativa delle donne che uccidono i propri mariti come donne malate. Certamente, lo squilibrio mentale della donna veniva fatto dipendere dall'abuso esercitato dal partner, però l'atto omicida, in questa narrativa, era guidato dalla malattia. In tale visione, le donne non sono agenti razionali che cercano di difendersi e di preservare la propria integrità psico-fisica, ma, al contrario, agiscono senza alcun tipo di volontà ed in modo automatico perché in quel momento ha il sopravvento la loro instabilità mentale⁷⁶. Come ha evidenziato Juana María Gil Ruiz, questa tendenza al riconoscimento di un disturbo mentale transitorio in questa tipologia di casi porta a riaffermare la visione deviante della donna, come donna malata e disturbata, che uccide il marito che la maltratta o abusa di lei⁷⁷. In tal senso, «the limits of current legal responses [to battered women] are rooted in the same persistent structural inequities and biases which underlie battering itself»⁷⁸.

Come è possibile, quindi, (ri)conoscere il contesto di maltrattamenti vissuto dalla donna, senza ricorrere ad una narrativa patologizzante? Non si ha una risposta a questo quesito, tuttavia, pare convincente quanto è stato proposto dal perito della Corte di primo grado nel caso che verrà analizzato nel prossimo paragrafo, anche se sembra più utile riportare in questa sede la ricostruzione offerta dal perito relativamente ai contesti di maltrattamento e violenza in famiglia. Infatti, nella relazione del perito vengono smascherati alcuni ruoli, miti e norme sociali che permettono di comprendere meglio il fenomeno e le ragioni alla base delle azioni o delle omissioni della donna.

[S]olitamente la moglie uccide il partner per legittima difesa o comunque in situazioni in cui quella che alla fine risulta la vittima era stata in origine l'aggressore. Spesso le donne uccidono una figura maschile che esercita un'oppressione nei [loro] confronti, si costituiscono spontaneamente in quanto si sentono colpevoli, non solo di aver compiuto un delitto ma anche, più sottilmente, di aver violato una norma comportamentale profondamente radicata in [loro] (Isabella Mezagora Bestos, 'Demoni del focolare'). È raro che una moglie uccida il marito e quando lo fa, spesso è per salvare se stessa e i figli dai maltrattamenti subiti dall'uomo; trattasi di una reazione a condizioni di insopportabile frustrazione che porta a colpire la

⁷⁶ H. PELVIN, *The «Normal» Woman Who Kills: Representations of Women's Intimate Partner Homicide*, cit.

⁷⁷ J.M. GIL RUIZ, *Los diferentes rostros de la violencia de género: ensayo jurídico a la luz de la Ley integral (L.O. 1/2004, de 28 de diciembre) y la Ley de igualdad (L.O. 3/2007, de 22 de marzo)*, cit.

⁷⁸ E. STARK, *Re-presenting battered women: coercive control and the defense of liberty*, in *Albany Law Review*, fasc. 58, 4, 1995, pp. 973-1026; come è stato citato in M. RANDALL, *Domestic Violence and the Construction of «Ideal Victims»: Assaulted Women's «Image Problems» in Law*, in *St. Louis University Public Law Review*, fasc. XXIII, 2004, pp. 107.

figura maschile che le umilia e le maltratta (De Pasquali, 'L'orrore in casa'). [...] È frequente che le mogli che hanno paura di fuggire ma che non riescono più a sopportare ulteriori violenze, uccidano il partner quando lui è più vulnerabile, cioè durante il sonno (Scarpitti e Nielsem 1990, in De Pasquali 'L'orrore in casa'). Anche il fatto che la signora [la donna che ha ucciso il marito, n.d.e.] non abbia chiesto aiuto nei tempi e nei modi idonei a proteggersi appare del tutto comune tra le donne vittime di violenza; la paura di ritorsioni le ha impedito di ricorrere ad altre soluzioni (non denuncia perché ha paura che il marito incrementi la propria aggressività, non cerca ospitalità da amici o parenti per proteggerli...) ⁷⁹.

Invece, con riguardo alla seconda questione, ossia la (sopravalutata) possibilità di “fuga” della donna maltrattata che tende ad escludere l'attualità del pericolo, due sono gli argomenti che spesso vengono utilizzati nell'argomentazione giudiziale: la possibilità di ricorrere alle autorità pubbliche – e, in particolare, alle forze dell'ordine – e quella di chiedere aiuto a familiari, amici e amiche. Si tratta di due opzioni che non sempre sono possibili o percepite come tali ⁸⁰.

Riguardo al ricorso alle istituzioni pubbliche, questa è certamente una possibilità, però è stata evidenziata una mancanza di fiducia verso l'intervento da parte dello Stato e delle forze dell'ordine nei casi di violenza di genere ⁸¹. Vi sono, infatti, una serie di barriere istituzionali nell'accesso alla giustizia che influiscono sulla scelta di denunciare ⁸². Si tratta di una sfiducia che si basa su pratiche istituzionali discriminatorie che determinano una mancata o carente risposta nella gestione di casi di violenza di genere. Basti pensare alle crescenti condanne da parte della Corte EDU o del Comitato CEDAW verso la non adeguata gestione – che, normalmente, si lega ad una incorretta valutazione del rischio in cui versano le donne vittime ed i/le figli/e – dei casi di violenza di genere nei contesti familiari ⁸³.

⁷⁹ Corte d'Assise Alessandria, 4 luglio 2022, “In Diritto”, § L'applicabilità nel caso di specie.

⁸⁰ La Corte d'Assise Alessandria ragiona anche su questo punto.

⁸¹ UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, *Estereotipos de Género en los Procesos Judiciales* (fasc. Dossier N° 9), Ministerio Público Fiscal de la Nación – República Argentina, 2023.

⁸² M. SÁNCHEZ BUSSO, *Acceso a la justicia. El ejercicio de un derecho humano fundamental en mujeres víctimas de violencia de género*, in J.M. GIL RUIZ (a cura di), *El Convenio de Estambul como marco de derecho antidisriminatorio*, Dykinson, 2018, pp. 349-371; A. DE GIULI, *Barreras estructurales en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género*, in *Milan Law Review*, fasc. 5, 1, 2024, pp. 11-33.

⁸³ A. FACCHI ET AL., *Values in the EU Charter of Fundamental Rights A Legal-Philosophical Analysis with a Focus on Migrants' Rights*, Giappichelli, Torino, 2019; J.F. LOUSADA AROCHENA, *El Caso González Carreño contra España*, cit.

Invece, per quanto concerne la rete di supporto tra le persone vicine alla donna, è bene chiarire che tale rete non sempre è presente oppure, talvolta, la donna può aver paura di mettere in pericolo anche le persone che fanno parte di questa rete. Ad ogni modo, anche i comportamenti assunti da parte delle persone care alla donna maltrattata possono non essere un reale supporto. Per esempio, nel caso che vedremo nel § 3.2 vi sono due atteggiamenti diversi da parte delle persone vicine alla donna: chi rispetta la scelta di non denunciare⁸⁴ e chi consiglia di mantenere tranquillo il marito⁸⁵. La realtà è che le persone non sono formate per essere di supporto alle donne (consenti, amiche o familiari) vittime di violenza di genere e, molto spesso, non sono in grado di comprendere il fenomeno e le “scelte” o azioni intraprese dalla vittima. Il rispetto nei confronti di una decisione che ha preso una persona presuppone che tale decisione sia una *libera scelta*, però le donne che si trovano in un contesto di violenza di genere non godono di una *libera condizione*. Alessandra Facchi e Orsetta Giolo evidenziano che la scelta non è una questione di “tutto o niente”, ma è più una questione di grado. In tal senso, le autrici segnalano che:

una scelta compiuta in un contesto d’oppressione o con alternative che comportano grandi sacrifici o sofferenze (o come tali rappresentate) non ha lo stesso grado di libertà di una scelta compiuta in un contesto di relazioni non vincolanti e di alternative facilmente praticabili⁸⁶.

Una donna vittima di violenza di genere rischia non solo la propria integrità ed incolumità, ma anche quella dei propri figli e delle figlie. Talvolta questo pericolo (o la percezione di esso) può estendersi anche ad altri familiari, amici ed amiche che dimostrano supporto nei confronti della vittima e

⁸⁴ Il cognato della donna che ha ucciso il marito maltrattante afferma di aver «sempre consigliato di rivolgersi ai Carabinieri per esporre queste problematiche e per denunciare le percosse che subiva di frequente. [La donna] ha sempre voluto continuare in questa situazione senza mai lasciarsi aiutare, pertanto ci siamo parzialmente disinteressati della vicenda prendendo atto della sua scelta». Corte d’Assise Alessandria, 4 luglio 2022, “In Fatto”, § “Le condotte di XX e i maltrattamenti in famiglia antecedenti al fatto”.

⁸⁵ «In diverse occasioni, l’amica aveva consigliato all’imputata di non provocare il marito, di cercare di assecondarlo senza farlo alterare, ma, nonostante tale comportamento remissivo e acccondiscendente, il *de cuius* aveva continuato con le vessazioni e i maltrattamenti». Corte d’Assise Alessandria, 4 luglio 2022, “In Fatto”, § “Le condotte di XX e i maltrattamenti in famiglia antecedenti al fatto”.

⁸⁶ A. FACCHI-O. GIOLO, *Libera scelta e libera condizione: Un punto di vista femminista su libertà e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2020, p. 25.

verso i quali l'uomo maltrattante dimostra astio e rabbia. Altre volte, il problema del pericolo nei confronti di familiari, amici ed amiche non si presenta nemmeno perché la donna non ha una rete di supporto. Eliminare la rete di supporto è, infatti, un elemento parte della scala ciclica della violenza di genere⁸⁷. Ad ogni modo, il punto è che sarebbe sbagliato pensare che una donna vittima di violenza di genere decida liberamente di non denunciare, e sostenere una retorica che pone la scelta sulla donna equivale a responsabilizzarla e colpevolizzarla per aver deciso autonomamente di rimanere in quella situazione⁸⁸.

In conclusione, gli organi giudicanti, quando si trovano a dover decidere su un caso di omicidio volontario della donna nei confronti del marito maltrattante, dovrebbero giudicare avendo presente le complesse dinamiche che si formano in contesti di violenza di genere. Solo conoscendo le specificità di tale contesto è possibile comprendere le circostanze da cui è scaturito l'atto omicida.

3.2. *Un caso studio*

Il caso su cui si propone di riflettere riguarda una donna, vittima di maltrattamento, che ha ucciso il proprio marito, dapprima somministrandogli un'intera boccetta di sonnifero per addormentarlo e, poi, strangolandolo

⁸⁷ Carmen Ruiz Repullo, all'interno di un'area di ricerca che riguarda principalmente adolescenti e violenza di genere, ha elaborato la "escalera-cíclica de la violencia de género en chicas adolescentes". Sebbene sia stata pensata per le dinamiche tra ragazze e ragazzi adolescenti, l'individuazione di diversi "gradini" che fanno parte della violenza di genere rende la comprensione del fenomeno più semplice. La violenza di genere è un processo ciclico, in cui ci sono momenti di *tensione* che portano ad un'*esplosione* ed alla conseguente *luna di miele* per riconquistare la donna-vittima. Questi tre momenti si susseguono continuamente, mentre si "sale la scala" della violenza di genere. Tale scala prevede i seguenti "gradini": 1) il controllo; 2) l'isolamento; 3) il sentimento di colpa e il ricatto; 4) sminuire, umiliare ed insultare; 5) i litigi, le minacce e l'intimidazione; 6) la violenza fisica; 7) la violenza sessuale. C. RUIZ REPULLO, *Voces tras los datos. Una mirada cualitativa a la violencia de género en adolescentes*, cit., p. 85 e ss. In concreto, l'isolamento prevede un progressivo allontanamento dapprima dalle amiche e dagli amici, e poi dalla famiglia. La vittima non si rende conto che si sta isolando, proprio perché è un processo lento e subdolo.

⁸⁸ «Nel momento in cui una persona pensa di aver scelto liberamente in quanto dotata di autonomia, ed è rassicurata e rafforzata in questa convinzione, diventa responsabile e colpevolizzabile proprio attraverso la sua supposta autodeterminazione. Se una donna accetta di subire situazioni degradanti in famiglia o sul lavoro (o di prostituirsi o di sposarsi con la persona che la famiglia le ha indicato) non soltanto ne sarà responsabile ma si riterrà tale, sia perché altrimenti ne andrebbe della sua autorappresentazione come persona autonoma, sia perché è ciò che è spinta a credere. Ciò avviene anche se la persona libera e autonoma effettivamente non è». A. FACCHI-O. GIOLO, *Libera scelta e libera condizione: Un punto di vista femminista su libertà e diritto*, cit., p. 34.

con un laccio per scarpe. Sui dettagli del caso si ritornerà in seguito, però pare opportuno anticipare la rilevanza del caso da un punto di vista giuridico. Infatti, è un caso che è giunto sino alla Corte costituzionale per una questione di legittimità costituzionale dell'art. 577.3 c.p. nella parte in cui impedisce il giudizio di prevalenza delle attenuanti rispetto alla circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio volontario, in relazione al fatto commesso contro il coniuge. All'interno del quadro teorico delineato nel terzo capitolo, questo caso risulta esemplificativo dell'influenza degli stereotipi nel ragionamento interpretativo. In tal senso, l'interpretazione della legittima difesa, quale disposizione formulata in termini apparentemente neutri, può esprimere una norma discriminatoria nel momento in cui, come si vedrà di seguito, i suoi requisiti sono interpretati sulla base di un modello maschile. Inoltre, anche il ragionamento interpretativo relativo al divieto di prevalenza delle attenuanti nei casi di omicidi commessi all'interno di contesti familiari e affettivi fa emergere la potenziale applicazione discriminatoria della disposizione in questione.

Per quanto concerne la descrizione del caso, in breve, la donna era stata imputata del delitto di omicidio volontario (art. 575 Codice penale) a danni del proprio coniuge (art. 577.2 c.p.) e con l'uso di sostanze venefiche (art. 577.1 c.p.). Con sentenza del 4 luglio 2022, la Corte d'Assise di Alessandria⁸⁹ condanna la donna al reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), ritenuta l'ipotesi di legittima difesa putativa colposa (artt. 52 e 59 u.c. ultimo periodo c.p.). In tal senso, la Corte d'Assise di Alessandria ha valorizzato il contesto di continue sopraffazioni, soprusi e violenze da parte del marito, cui erano sottoposti l'imputata ed i suoi familiari, e riteneva che l'imputata stesse agendo nell'erronea convinzione di stare difendendo sé e i propri congiunti dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta da parte del marito. Avverso la sentenza di primo grado, entrambe le parti avevano proposto ricorso, per poi dichiarare di concordare sull'accoglimento dei motivi d'appello del p.m., con rinuncia della difesa ai motivi fondanti la propria impugnazione, indicando una pena di sei anni, due mesi e venti giorni per omicidio volontario, riconosciute le attenuanti di cui agli articoli 62.1 c.p. (per ver agito per motivi di particolare valore morale), 62.2 c.p. (provocazione "per accumulo") e 62-bis c.p. (attenuanti generiche), ritenute prevalenti rispetto all'aggravante del rapporto di coniugio. La Corte d'Assise d'Appello di Torino⁹⁰ ritiene corretto il concordato formulato in quanto ritiene corretta la qualificazione del fatto come omicidio volontario,

⁸⁹ La Corte d'Assise Alessandria, nel caso in questione, era composta da 4 donne e 4 uomini.

⁹⁰ La Corte d'Assise d'Appello Torino, nel caso in questione, era composta da 3 donne e 5 uomini.

non essendo ravvisabile, a giudizio della Corte d'Assise d'Appello di Torino, la scriminante della legittima difesa putativa. Tuttavia, la pena indicata dalle parti, pur reputandola congrua rispetto al fatto, risulta essere illegale, in quanto inferiore al minimo edittale previsto nei casi di omicidio a danni del coniuge. Con ordinanza di rimessione num. 88/2023 del 10 maggio, la Corte d'Assise d'Appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 577.3 c.p., con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, affermando che:

l'art. 577, comma 3 c.p. appare in contrasto con il principio di uguaglianza e di proporzionalità della sanzione penale: la pena che andrebbe irrogata all'imputata, stante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della provocazione, non assolverebbe né a una funzione rieducativa del colpevole né a quella special-preventiva, dal momento che le conferirebbe una pericolosità sociale sproporzionata rispetto all'effettiva dinamica della condotta omicida ed allo stato di sofferenza in cui è maturata⁹¹.

Si noti che l'art. 577.3 c.p. è stato introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (cosiddetto "Codice Rosso"). Tale legge ha apportato delle modifiche al Codice penale con il fine di garantire una maggiore tutela alle vittime di violenza domestica e di genere. Le ordinanze di rimessione analizzate congiuntamente dalla Corte costituzionale⁹² nella *Sentenza num. 197/2023*, del 10 ottobre, riguardano contesti particolari. La prima ordinanza⁹³ riguarda un caso di un marito che ha ucciso la moglie, affetta da disturbo bipolare di tipo borderline da 10 anni, la quale aggrediva il marito, i figli e i nipoti a causa della patologia di cui soffriva. La seconda ordinanza⁹⁴ riguarda un caso di un figlio che ha ucciso il padre in un contesto di maltrattamenti in famiglia, e la terza ordinanza è quella del caso che è stato già brevemente esposto. La legittima difesa reale o putativa era stata esclusa da tutti e tre i casi, anche se in due di questi era stata riconosciuta in prima istanza.

La Corte costituzionale ritiene che le questioni di legittimità siano fondate e procede ad analizzare il reato di omicidio ed i meccanismi che prevedono di graduare la risposta sanzionatoria. Con riguardo alla circostanza attenuante di provocazione, la Corte costituzionale richiama la giurisprudenza della Cassazione relativamente alla definizione del "fatto ingiusto" che può

⁹¹ Corte d'Assise d'Appello Torino, ord. 10 maggio 2023, n. 88.

⁹² La Corte costituzionale, nel caso in questione, era composta da 4 donne e 8 uomini.

⁹³ Corte d'Assise Cagliari, ord. 16 novembre 2022, n. 151.

⁹⁴ Corte d'Assise d'Appello Torino, ord. 4 maggio 2023, n. 87.

essere integrato da una serie di condotte prevaricatrici che si sono susseguite nel tempo, osservando che tale interpretazione:

è di particolare rilievo nelle ipotesi di omicidio maturate in contesti domestici o comunque nell'ambito di relazioni affettive, in cui la causa dell'atto omicida è spesso da ricercarsi nella complessiva dinamica dei rapporti tra autore e vittima, piuttosto che nell'ultimo episodio che immediatamente scatena la sua reazione. In questi contesti, accade in effetti con una certa frequenza che l'atto omicida sia compiuto in occasione dell'ennesima condotta aggressiva della vittima, ovvero subito dopo di essa, in esito a una lunga storia di abusi e maltrattamenti; e che la reazione ecceda a quel punto i limiti della legittima difesa – vuoi per difetto di necessità o proporzione della condotta rispetto all'aggressione, vuoi perché la stessa aggressione si sia in quel momento già esaurita –, ma resti connotata da una minore gravità rispetto alla generalità degli omicidi volontari, in considerazione tra l'altro del turbamento emotivo provocato nell'agente dalle condotte prevaricatrici compiute, a suo danno, dalla vittima⁹⁵.

In tale visione, quindi, si riconosce la possibilità che possano esserci contesti di abuso e maltrattamento che determinano lo scaturire dell'atto omicida, che, però, non rientrano in una legittima difesa reale o putativa. Sul punto torneremo in seguito, ripercorrendo il ragionamento della Corte d'Assise di Alessandria che aveva riconosciuto la legittima difesa putativa e gli argomenti utilizzati dal pubblico ministero per escludere tale causa di giustificazione.

La Corte costituzionale rileva che il divieto di prevalenza delle attenuanti nei casi di omicidi commessi all'interno di contesti familiari e affettivi viola il principio di eguaglianza per diverse ragioni⁹⁶, su cui non ci soffermeremo,

⁹⁵ Corte cost., 10 ottobre 2023, n. 197, § 5.3.1.

⁹⁶ Molto brevemente e rimandando agli argomenti esposti dalla Corte costituzionale: «L'art. 577, terzo comma, cod. pen. viola, in primo luogo, il principio di eguaglianza davanti alla legge di cui all'art. 3 Cost., che vieta non solo irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni analoghe, ma anche irragionevoli equiparazioni di trattamento tra situazioni tra loro dissimili (...)» (§ 5.5.1); «la considerazione che precede evidenza, in secondo luogo, una irragionevole disparità di trattamento tra gli omicidi commessi all'interno di contesti familiari e affettivi e la generalità degli omicidi volontari, ai quali il divieto di prevalenza delle attenuanti previsto dalla disposizione censurata non è applicabile: ciò che ridonda in un ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost. (...)» (§ 5.5.2); «la disposizione censurata risulta, in terzo luogo, intrinsecamente irragionevole, in violazione ancora dell'art. 3 Cost., nella misura in cui prevede che una sola circostanza aggravante – per quanto significativa, come il rapporto familiare o affettivo tra autore e vittima – abbia l'effetto di impedire un giudizio di prevalenza di una pluralità di circostanze attenuanti (...)» (§ 5.5.3); «In quarto luogo, la disposizione censurata produce – almeno rispetto a una parte dei casi compresi nel suo ambito applicativo – risultati incoerenti rispetto al proprio stesso scopo di

e dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 577.3 c.p. «nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti della provocazione di cui all'art. 62, primo comma, numero 2), cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 cod. pen». Secondo la Corte costituzionale, tale dichiarazione di illegittimità «non contraddice in alcun modo la legittima, ed anzi certamente apprezzabile, finalità di tutela perseguita dal legislatore con l'approvazione del “Codice Rosso”, avvenuta sulla base di un consenso trasversale raggiunto tra le forze politiche nel 2019»⁹⁷. Sul punto, la Corte costituzionale evidenzia, in particolare, il risultato incongruo di tale previsione nel momento in cui determina una pena sproporzionata rispetto a casi che si danno in contesti che il legislatore voleva tutelare⁹⁸.

Al di là della dichiarazione di illegittimità costituzionale, ciò che pare rilevante chiedersi è se non ci sia un qualche tipo di pregiudizio da parte dei p.m. o degli organi giudicanti nel non riconoscere una legittima difesa reale o putativa in contesti di violenza di genere⁹⁹. All'interno del giusfemminismo è stato evidenziato che il tradizionale istituto della legittima difesa è stato pensato in termini maschili¹⁰⁰. Infatti, si assume che, di fronte ad un'aggressione, una persona reagisca in quell'istante, in linea con il modello normativo del “vero” uomo¹⁰¹.

La scriminante della legittima difesa (art. 52.1 c.p.) è una causa di giustificazione che esclude l'antigiuridicità della condotta prevista dalla legge come reato nel caso concreto e prevede i seguenti requisiti: a) la sussistenza di un pericolo attuale; b) l'ingiustizia dell'offesa; c) l'aggressione a un diritto proprio o altrui; d) la reazione proporzionata all'offesa. La legittima difesa putativa (art. 59.4 c.p.) presenta gli stessi requisiti della legittima difesa reale,

tutela: ciò che integra un ulteriore profilo di contrasto con l'art. 3 Cost. della disposizione, sotto il profilo della sua irrazionalità intrinseca (...)» (§ 5.5.4). Corte cost., 10 ottobre 2023, n. 197.

⁹⁷ Corte cost., 10 ottobre 2023, n. 197, § 5.6.

⁹⁸ «[C]asi, cioè, in cui è proprio la persona vulnerabile, vittima di reiterati comportamenti aggressivi all'interno del proprio contesto familiare, a compiere alla fine un atto omicida, sospinta dall'exasperazione per una situazione percepita come non più tollerabile». Corte cost., 10 ottobre 2023, n. 197, § 5.6.

⁹⁹ J.M. GIL RUIZ, *Los diferentes rostros de la violencia de género: ensayo jurídico a la luz de la Ley integral (L.O. 1/2004, de 28 de diciembre) y la Ley de igualdad (L.O. 3/2007, de 22 de marzo)*, cit.

¹⁰⁰ E. LARRAURI, *Violencia doméstica y legítima defensa: una aplicación masculina del derecho penal*, in *Jueces para la democracia*, 23, 1994, pp. 22-23; E. LARRAURI-D. VARONA, *Violencia doméstica y legítima defensa*, EUB, 1995.

¹⁰¹ S. POZZOLO, *(Una) teoria femminista del diritto. Genere e discorso giuridico*, in *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 17-39.

con la differenza che il pericolo non sussiste obiettivamente ma dipende da un erroneo apprezzamento dei fatti.

Secondo quanto ragionato dalla Corte d'Assise di Alessandria, nel caso di specie, i requisiti b) e c) risultano soddisfatti in quanto si trattava di un contesto di maltrattamenti in famiglia e la donna aveva agito per tutelare l'integrità fisica propria e dei propri cari, ed anche il requisito d) è soddisfatto in ragione della presunzione di proporzionalità prevista dal legislatore nei casi di legittima difesa domiciliare. Bisogna, dunque, verificare che il requisito a) relativo alla sussistenza di un pericolo attuale (legittima difesa reale) o di un erroneo convincimento della sussistenza del pericolo (legittima difesa putativa) risulti soddisfatto.

Come aveva segnalato già nel 1994 Elena Larrauri¹⁰², l'argomento più utilizzato dai tribunali per negare la legittima difesa in casi di violenza in ambito domestico è proprio la mancanza dell'attualità del pericolo¹⁰³. In Italia continua ad essere un argomento centrale nella negazione di tale causa di giustificazione¹⁰⁴. Tuttavia, la reattività richiesta da un modello di legittima difesa che adotti come parametro le modalità di azione che seguirebbe un «uomo medio ragionevole»¹⁰⁵ non è certamente in grado di rappresentare le modalità utilizzate da una donna per difendersi di fronte a situazioni di violenza o aggressione. Una rigida interpretazione del requisito dell'attualità determina, quindi, la presenza di parametri che, secondo Paola Di Nicola Travaglini, sono irraggiungibili per le donne. Inoltre, tali parametri sono funzionali a mantenere una divisione tra il ruolo dell'uomo-aggressore e il ruolo della donna-sottomessa¹⁰⁶. D'altronde le donne per lungo tempo sono state educate a non reagire e ad essere protette. Alla luce di tale contesto giudiziale e sociale, pare rilevante osservare il ragionamento utilizzato dalla Corte d'Assise di Alessandria per giustificare il riconoscimento della legittima difesa putativa.

¹⁰² E. LARRAURI, *Violencia doméstica y legítima defensa: una aplicación masculina del derecho penal*, cit.

¹⁰³ J.M. GIL RUIZ, *Los diferentes rostros de la violencia de género: ensayo jurídico a la luz de la Ley integral (L.O. 1/2004, de 28 de diciembre) y la Ley de igualdad (L.O. 3/2007, de 22 de marzo)*, cit.

¹⁰⁴ C. PECORELLA (a cura di), *La legittima difesa delle donne: Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi*, Mimesis Edizioni, 2022.

¹⁰⁵ I. BOIANO, *La difesa legittima nel diritto e nella giurisprudenza italiana*, in S. FECCI-L. SCHETTINI (a cura di), *L'autodifesa delle donne. Pratiche, diritto, immaginari nella storia*, Viella, 2024, p. 196.

¹⁰⁶ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *La legittima difesa delle donne nell'omicidio conseguente a reati di violenza di genere*, in C. PECORELLA (a cura di), *La legittima difesa delle donne: Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi*, Mimesis Edizioni, 2022; P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il diritto penale non è un diritto per le donne: il caso della legittima difesa*, cit.

In primo luogo, la Corte d'Assise di Alessandria ricostruisce il significato dell'attualità del pericolo. Con riguardo all'estensione del concetto di "attualità del pericolo" nella legittima difesa si individuano due differenti scenari: il primo, si ha quando l'offesa è imminente o perdurante; il secondo, relativamente ai reati abituali, si ha ogni qualvolta si diano le condizioni che caratterizzano la condotta di reiterazione¹⁰⁷. Nel caso dei maltrattamenti in famiglia ci troviamo, quindi, nel secondo scenario.

Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione rimangono esclusi dalla legittima difesa quei casi di difesa preventiva o anticipata, nonché i casi di difesa successiva al verificarsi dell'offesa, riproponendo, di fatto, il carattere centrale dell'immediata reazione difensiva¹⁰⁸. Una donna che, soffrendo da tempo di violenze fisiche e psicologiche da parte del marito, uccide il marito nel sonno con diverse accoltellate è autrice di un delitto di omicidio doloso¹⁰⁹. Tale orientamento si basa sull'asserto che il pericolo di atti di violenza da parte della vittima (in questo caso, del marito) non può essere ipotetico, astratto o congetturale¹¹⁰. Il punto, però, è: si può parlare di congettura o di pericolo ipotetico nel caso di maltrattamenti che riguardano condotte reiterate nel tempo e che sono lesive dell'integrità psico-fisica?

La Corte d'Assise di Alessandria esclude che si possa trattare di legittima difesa reale, proprio per la configurazione del requisito dell'attualità del pericolo, così come interpretato dall'orientamento consolidato della Corte di Cassazione. Tuttavia, giustifica l'esistenza della legittima difesa putativa nel caso di specie, osservando che: «la rappresentazione del pericolo operata dalla moglie non fosse né congetturale, né astratta, né generica, ma si riferisse strettamente agli eventi occorsi nella giornata e alle condotte poste in essere dal marito al rientro a casa»¹¹¹. Si noti che la ricostruzione fattuale

¹⁰⁷ Con riguardo ai maltrattamenti in famiglia, la Corte d'Assise di Alessandria pone il seguente esempio di attualità del pericolo: «l'energumeno che rientrando la sera ubriaco maltratta i familiari, realizza il pericolo attuale di un'offesa ingiusta per il solo fatto di varcare l'uscio di casa in pieno stato di ebbrezza». Corte d'Assise Alessandria, 4 luglio 2022, "In Diritto", § "La causa di giustificazione della legittima difesa".

¹⁰⁸ «[I]l requisito dell'attualità del pericolo richiesto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica in effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, significativo di una concreta e imminente offesa ingiusta, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata ed anche successiva al verificarsi dell'offesa, come nel caso in discussione». Cass., sez. V, 7 settembre 2020, n. 25213, "Considerato in diritto".

¹⁰⁹ Cass., sez. I, 21 giugno 2018, n. 48291.

¹¹⁰ Cass., sez. I, 18 febbraio 2010, n. 6591.

¹¹¹ Corte d'Assise Alessandria, 4 luglio 2022, "In Diritto", § "L'applicabilità nel caso di specie"

evidenzia un contesto fortemente problematico «di terrore e di paura, condiviso dagli altri familiari, quindi un clima indubbiamente di tensione costante»¹¹², che non viene messo in discussione in appello dal p.m. per la diversa qualificazione giuridica del reato ascritto alla donna (come omicidio volontario e non come legittima difesa putativa).

Con riguardo ai fatti antecedenti all'uccisione del marito, questi possono essere riassunti come segue. Il giorno della morte, all'ora di pranzo, vi era stata una lite familiare, in cui l'uomo aveva iniziato ad aggredire la donna e, a quel punto, era intervenuto il figlio per difendere la madre. In seguito, il padre chiama i Carabinieri per riferire della colluttazione avuta con il figlio e veniva accompagnato dall'ambulanza in ospedale. La donna e il figlio parlano con le forze dell'ordine e riferiscono i comportamenti aggressivi, molesti e persecutori dell'uomo nei confronti del nucleo familiare (la donna, il figlio e la suocera), chiedendo loro aiuto. Tuttavia, le forze dell'ordine li invitano ad andare a sporgere formale denuncia nei giorni successivi e, a questo riguardo, la donna esprime il suo timore nel presentare formale denuncia («Non posso denunciare perché anche se denuncio poi me lo rimandate a casa e lui ci ammazza tutti»¹¹³). Nel frattempo, l'uomo contattava la donna insistentemente per sapere che cosa avessero raccontato alle forze dell'ordine e per farsi venire a prendere al Pronto Soccorso. Il cognato va a prendere l'uomo e questo, nel tragitto verso casa, gli riferisce di avere a casa «un coltello da Rambo» per ammazzare le persone¹¹⁴. Una volta rientrati nel domicilio, la donna chiedeva al cognato di rimanere con loro perché intimorita; tuttavia, il cognato non acconsente perché aveva altri impegni e doveva vedere gli europei di calcio. Quella sera l'uomo fa vedere alla donna il messaggio che aveva scritto al figlio dove lo invitava ad andarsene di casa e lo ripudiava come figlio¹¹⁵. La donna cercava, quindi, di far ragionare l'uomo,

¹¹² In tal senso si era espresso il consulente tecnico d'ufficio, condividendo le osservazioni della consulente tecnica della difesa. Corte d'Assise Alessandria, 4 luglio 2022, "In Fatto", § "Le conclusioni del perito in merito alla situazione familiare".

¹¹³ Corte d'Assise Alessandria, 4 luglio 2022, "In Fatto", § "La morte di XX".

¹¹⁴ Corte d'Assise Alessandria, 4 luglio 2022, "In Fatto", § "La morte di XX".

¹¹⁵ Questo il messaggio completo: «Dopo quanto è avvenuto sono costretto a dirti che è arrivata l'ora che devi andartene da questa famiglia perché non ne fai più parte. Io non ti ho denunciato per amore paterno, cosa che ti saresti meritato. Ti lascio il tempo per organizzarti nella tua fuoriuscita. (Raccogli i tuoi quattro stacchi, computer, e il tuo scooter e poi prendi pura la porta e non farti più vedere. I dottori hanno detto che "mentalmente sei instabile aggressivo e pericoloso" anche se come padre mi sento triste devo purtroppo condividere il loro (pensiero) Io non inferisco in nessuna maniera ma sappilo che devi (andartene). Tuo PADRE che ti ha voluto sempre bene». Corte d'Assise Alessandria, 4 luglio 2022, "In Fatto", § "La morte di XX".

facendo scaturire, però, una reazione violenta da parte dell'uomo che le ha causato dei lividi¹¹⁶. A quel punto la donna decideva di affrontare la situazione in un'ottica di "o lui o noi" e preparava delle bibite, mettendo in quella dell'uomo una boccetta intera di sonnifero. Una volta addormentato, la donna strangolava l'uomo con un laccio, provocandone la morte.

Con riguardo alla personalità dell'uomo ed ai maltrattamenti in famiglia, egli era una persona violenta ed aggressiva¹¹⁷, tant'è che il cognato aveva riferito che vedere la donna con lividi e segni sul corpo era diventata la "normalità"¹¹⁸. Era un uomo irascibile anche nei confronti del figlio ed ogni pretesto era valido per discutere. Non risparmiava nemmeno la suocera, la quale era vittima di molestie sessuali da parte dell'uomo, che, non solo faceva esplicite richieste di relazioni sessuali, ma si presentava spesso nudo (del tutto o in parte) nell'appartamento della suocera durante la notte. Inoltre, aveva dimostrato di essere aggressivo verbalmente anche al di fuori dell'ambito familiare, al bar o dal barbiere, ed aveva avuto problemi anche a lavoro per i frequenti incidenti stradali che aveva causato.

Alla luce di tale quadro, gli esperti avevano affermato che:

il fatto che il signor XX potesse reiterare condotte violente ed arrivare ad uccidere era un timore realistico e condiviso anche da tutta la famiglia, la mamma dormiva, per esempio, chiusa a chiave, il figlio dormiva chiuso a chiave, era un qualcosa che tutti si aspettavano che potesse accadere, diciamo, l'irreparabile e un'escalation ulteriore dell'aggressività¹¹⁹.

¹¹⁶ «L'imputata cercava, quindi, in un primo momento di far ragionare il marito, chiedendogli che cosa intendesse quando diceva di non volere più [il figlio] in casa, ma l'uomo ribadiva fermamente che quella non era più la casa del figlio e la strattonava, causandole un livido. Dopo averla percossa (il GIP ha dato atto della presenza sul bicipite sinistro della donna di un livido 6), l'offeso aggiungeva "poi sistemo pure tuo figlio e tua madre"». Corte d'Assise Alessandria, 4 luglio 2022, "In Fatto", § "La morte di XX".

¹¹⁷ La donna aveva dichiarato quanto segue: «nell'ultimo periodo, era peggiorato: la strattonava, la percuoteva con pugni e sberle, minacciava di ucciderla gettandola dalla finestra, buttandola giù dalle scale o "dalle strette", le diceva che avrebbe preso sua madre, e l'avrebbe sgozzata. Inoltre, le imponeva assai di frequente di avere dei rapporti sessuali e si intrufolava nell'appartamento della suocera per molestarla sessualmente, mostrandole i genitali e facendole proposte oscene». Corte d'Assise Alessandria, 4 luglio 2022, "In Fatto", § "Le condotte di XX e i maltrattamenti in famiglia antecedenti al fatto".

¹¹⁸ Riferiscono in tal senso anche le testimonianze della madre della donna, del figlio e dell'amica.

¹¹⁹ Corte d'Assise Alessandria, 4 luglio 2022, "In Diritto", § "Le conclusioni del perito in merito alla situazione familiare".

La Corte d'Assise di Alessandria ragiona sulla sussistenza della legittima difesa putativa e, in particolare, sull'erroneo convincimento della donna e sulla necessarietà dell'offesa. Con riguardo all'erroneo convincimento, la Corte d'Assise di Alessandria rimanda alla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale «lo stato di pericolo attuale di offesa ingiusta deve essere erroneamente ritenuto esistente dal soggetto in base ad una errata – ma ragionevole – valutazione della situazione obiettiva»¹²⁰ e tale pericolo può «essere integrato anche da una semplice minaccia»¹²¹. In tal senso, con riguardo alla errata ma ragionevole valutazione della situazione obiettiva, la Corte d'Assise di Alessandria ritiene che le percosse e le minacce che aveva ricevuto quella stessa sera integrassero tale erroneo convincimento. Si trattava di un pericolo perdurante fondato sulle condotte di maltrattamento che subivano lei ed i familiari e sull'indole aggressiva dell'uomo. In queste circostanze, la Corte ritiene che:

l'imputata versasse in una condizione di errore sulla sussistenza del requisito dell'attualità del pericolo per la propria incolumità e per quella dei suoi stretti familiari, in particolare l'anziana madre e il figlio, oggetto – peraltro – della minaccia proferita dall'uomo poco dopo averla colpita al rientro a casa¹²².

Relativamente alla necessarietà dell'offesa, viene rilevato che la donna versasse in errore sull'esistenza di una via di fuga perché si sentiva in trappola: ovunque fosse andata, il marito l'avrebbe trovata ed avrebbe fatto del male a lei ed ai suoi cari. Inoltre, l'intervento delle forze dell'ordine non era stato rassicurante in tal senso e non sembrava ci fosse la possibilità di sottoporlo ad un trattamento sanitario obbligatorio. La Corte d'Assise di Alessandria aggiunge che:

la condizione obiettiva di maltrattamenti, vessazioni e violenza in cui viveva ormai da diversi anni l'imputata, unitamente alle percosse e alle minacce proferite dal marito al rientro a casa, hanno costituito elementi fattuali antecedenti all'azione aventi concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri (il figlio e la madre) da un'ingiusta aggressione, senza che tali aspetti siano relegabili a meri stati d'animo e timori personali che sarebbero, invece, ininfluenti¹²³.

¹²⁰ Cass., sez. I, 26 ottobre 1990, n. 2654.

¹²¹ Cass., sez. V, 17 maggio 2019, n. 25810.

¹²² Corte d'Assise Alessandria, 4 luglio 2022, "In Diritto", § "L'applicabilità nel caso di specie"

¹²³ Corte d'Assise Alessandria, 4 luglio 2022, "In Diritto", § "L'applicabilità nel caso di specie"

In seguito, la Corte d'Assise di Alessandria giustifica tale interpretazione anche alla luce della relazione del perito, nella quale viene fatto riferimento sia alla dottrina psichiatrica in tema di donne vittime di maltrattamenti che uccidono il marito, sia ai più recenti dati relativi alla violenza di genere. Viene, poi, fatto riferimento all'impegno profuso dal legislatore nell'adottare misure di contrasto alla violenza di genere, evidenziando che, in mancanza del riconoscimento di una legittima difesa putativa, il divieto di prevalenza delle attenuanti con l'aggravante di cui all'art. 577.3 c.p. determina una pena minima di 21 anni per un omicidio commesso ai danni di un familiare. Sul punto, la Corte d'Assise di Alessandria evidenzia che:

il supposto contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimento della legittima difesa reale o putativa da parte della vittima di maltrattamenti è, in realtà, solo apparente e si pone, anzi, in linea con i più recenti obiettivi normativi in materia di tutela di tali soggetti deboli¹²⁴.

Nel ragionamento condotto dalla Corte d'Assise di Alessandria vi è, quindi, una particolare attenzione a riconoscere e a valorizzare la condizione di maltrattamento in cui versavano la donna ed i suoi cari. Non viene, infatti, messo in dubbio lo stato di timore e paura in cui versava la donna a causa delle continue violenze sofferte. Il fatto che non si trattasse di un pericolo meramente congetturale è avvalorato dalle diverse testimonianze, dalla consulente e dal perito, nonché dall'influenza che può aver avuto il riscontro carente dato dalle forze dell'ordine. A considerazioni diverse si giunge con l'analisi dell'*ordinanza num. 88/2023*, della Corte d'Assise d'Appello di Torino.

Innanzitutto, si nota una certa ambivalenza rispetto al contesto di maltrattamenti sofferto dalla donna e dai familiari: da un lato, vengono sminuiti alcuni elementi fattuali e, dall'altro, viene riconosciuta la gravità dei fatti. Con riguardo alla ricostruzione del fatto, per esempio, viene fatto riferimento al periodo antecedente a quello in cui aumenta esponenzialmente la condotta aggressiva, affermando che nel matrimonio c'erano alti e bassi, e che le aggressioni fisiche erano «episodi occasionali, per cui la [donna] non ricorre a cure mediche e non sporge denuncia»¹²⁵. Allo stesso modo, non viene dato particolare risalto alle molestie sessuali nei confronti della suocera e alle considerazioni della consulente e del perito riguardo al contesto familiare, così come altri episodi (seppur minori) vengono taciuti. Tuttavia, questo può essere anche dovuto al fatto che in secondo grado non è possibile

¹²⁴ Corte d'Assise Alessandria, 4 luglio 2022, "In Diritto", § "L'applicabilità nel caso di specie".

¹²⁵ Corte d'Assise d'Appello Torino, ord. 10 maggio 2023, n. 88, § 1.1.1.

rendere conto di tutte le circostanze, posto che, ad ogni modo, viene riconosciuto e riportato nel ragionamento il complesso contesto familiare¹²⁶. La questione non è, però, se viene fatta una ricostruzione distorta del fatto, tant'è che il p.m., come è stato già anticipato, condivide la ricostruzione fattuale operata dalla Corte d'Assise di Alessandria. Questo caso è più in linea con quanto è stato detto con riferimento agli stereotipi occulti¹²⁷ ed ai fatti non controversi ed il peso distorsivo di altri elementi¹²⁸ perché le questioni sono due: quale interpretazione diamo al requisito dell'attualità del pericolo al fine di riconoscere la scriminante di legittima difesa reale o putativa? E quale "peso" riconosciamo agli elementi fattuali che evidenziano la presenza di un contesto di violenza di genere? La risposta alla prima questione necessariamente influenza la risposta alla seconda.

La Corte d'Assise d'Appello di Torino propende per l'interpretazione data dal p.m., a discapito di quella offerta dalla Corte d'Assise di Alessandria. La qualificazione del fatto è, quindi, di omicidio volontario e non si ritiene possibile riconoscere la scriminante di legittima difesa putativa. Sul punto, la Corte d'Assise d'Appello di Torino aderisce all'argomentazione del p.m., secondo il quale:

la ricostruzione della Corte in punto scriminante pare determinata dalle conseguenze sul trattamento sanzionatorio derivanti dal divieto di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante privilegiata di cui all' art. 577, 1 comma n. 1 c.p., rilevando che le scelte non condivise del legislatore non possono essere corrette con la manipolazione degli istituti del diritto penale, ma se mai intervenendo sull'interpretazione della norma ovvero sollevando questione di costituzionalità.

¹²⁶ A titolo di esempio, nel seguente passaggio vengono riassunti diversi elementi rilevanti: «Frequenti sono le minacce ed i comportamenti aggressivi nei confronti dei familiari: minaccia di spezzare la schiena al figlio sì da costringerlo su una sedia a rotelle, di buttarlo giù dalla finestra, di fargli perdere il lavoro; minaccia di legare la moglie alla macchina e di buttarla "giù dalle strette" (si tratta di un dirupo che dà sul fiume lungo la strada che collega... a...), minaccia di sgozzare la suocera. Inoltre, a causa di una gelosia maniacale, segue costantemente la moglie ovunque vada, nel convincimento che abbia una relazione col cognato S. N.; si moltiplicano anche le aggressioni fisiche nei confronti della moglie: la colpisce con gomitate nelle costole, calci sotto il tavolo, ceffoni; di frequente le impone rapporti sessuali a cui ella acconsente "per forza, per timore di essere picchiata"». Corte d'Assise d'Appello Torino, ord. 10 maggio 2023, n. 88, § 1.1.1.

¹²⁷ Con riferimento alla griglia elaborata nel terzo capitolo, si rimanda al Cap. 3, § 3.2 che si riferisce all'interpretazione di disposizioni formulate in termini neutri.

¹²⁸ Sempre con riguardo alla griglia teorica proposta nel precedente capitolo, l'approfondimento di tale aspetto è presente al § 3.4.2, in cui viene analizzata l'influenza degli stereotipi nel ragionamento probatorio.

Ciò premesso, ritiene l'appellante che il racconto¹²⁹ della stessa imputata su quanto accaduto dopo la lettura del messaggio che il marito aveva inviato al figlio (...) esclude che sussistano i presupposti di fatto della legittima difesa putativa, quali individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte. In particolare, manca l'attualità del pericolo, esclusa in radice dalla procurata sedazione dell'uomo, che avrebbe consentito alla B. di allontanarsi dall'abitazione coniugale, cercando rifugio tra i parenti o richiedendo l'ingresso in una struttura d'accoglienza o ancora rivolgendosi ai carabinieri che nello stesso giorno erano intervenuti a seguito della lite tra G. ed il padre¹³⁰.

Si noti che gli argomenti proposti per escludere l'attualità del pericolo dal p.m. erano, in realtà, stati presi in considerazione anche dalla Corte d'Assise di Alessandria ed il p.m. si limita a menzionarli senza offrire un'argomentazione che possa confutare la lettura data dalla Corte d'Assise di Alessandria. Inoltre, il p.m. valorizza unicamente un episodio, ossia quello del racconto alla donna del messaggio che l'uomo aveva scritto al figlio, senza offrire argomenti relativi all'interpretazione dell'attualità del pericolo rispetto i) alla legittima difesa putativa e ii) al reato abituale di maltrattamento. Nella lettura offerta dal p.m., la condotta maltrattante dell'uomo rileva per il riconoscimento dell'attenuante della provocazione per accumulo¹³¹. Infine, interpretare la legittima difesa reale o putativa, quale istituto formalmente neutro ma "costruito" in termini maschili, alla luce dell'esperienza

¹²⁹ Non pare rilevante riportarlo nel testo, però, per completezza, il racconto è il seguente: «io ero fuori di me perché continuava a prendersela con mio figlio dicendo che era un fenomeno e altre cose del genere, in casa avevo un boccettina di gocce ... che prende mia madre come calmante la sera ... nel bicchiere di mio marito ho versato tutto il flaconcino ce n'era un po' più di metà ... dopo ... circa un quarto d'ora mio marito si è addormentato su una sedia fuori al balcone ... io non sapevo cosa fare ma sapevo che la situazione con mio marito non era più tollerabile. Ho quindi preso un laccio per scarpe nella cassettera dell'ingresso io ho strangolato mio marito ... quando gli ho dato il sonnifero gliel'ho dato con la speranza di calmarlo, non so dire se la dose fosse letale, so però che quando l'ho visto lì sulla sedia non ho capito più niente e ho improvvisamente preso la decisione di strangolarlo». Corte d'Assise d'Appello Torino, ord. 10 maggio 2023, n. 88, § 1.2.1.

¹³⁰ Corte d'Assise d'Appello Torino, ord. 10 maggio 2023, n. 88, § 1.2.1.

¹³¹ «L'imputata ha agito in stato di ira, in conseguenza del fatto ingiusto altrui ovvero della condotta maltrattante del marito protrattasi nel tempo, culminata nel cacciare di casa l'unico figlio, manifestando anche nei suoi confronti fermi propositi omicidiari (il rapporto di causalità psicologica tra le condotte maltrattanti del G., e l'azione delittuosa posta in essere, emerge con chiarezza dalla ricostruzione cronologica degli accadimenti e dal contesto nel quale si inquadravano, caratterizzato da una serie ripetuta nel tempo di atti contrari a norme giuridiche e a regole primarie di convivenza, idonei, sul piano causale, a potenziare per accumulo la carica afflittiva)». Corte d'Assise d'Appello Torino, ord. 10 maggio 2023, n. 88, § 1.4.

delle donne vittime di violenza di genere, è una manipolazione degli istituti del diritto penale o un'interpretazione costituzionalmente orientata? La motivazione della Corte d'Assise d'Appello di Torino, limitandosi a concordare con il p.m., non offre "ulteriori" argomenti che possano rendere ragionevole la qualificazione giuridica di omicidio volontario e/o ingiustificata la legittima difesa putativa.

4. Donne a processo come autrici di omicidio nei confronti della figlio/a

4.1. Madri che uccidono i/le proprie figlie

La maternità e l'essere madre hanno un ruolo centrale nel sistema di credenze patriarcali, tant'è che la funzione principale delle donne era quella di procreare e educare i/le figli/e. Il concetto di "maternità", promosso dal patriarcato, porta ad individuare le donne con i loro figli¹³². Nel momento in cui una donna uccide il proprio figlio o la propria figlia sta contravvenendo al ruolo sociale¹³³ che le è stato attribuito dal patriarcato. La criminologia positivista aveva interpretato la trasgressione del "modello della madre-sposa" come un problema individuale di quella donna, che era legato ad anormalità di tipo biologico o psicologico¹³⁴. In altre parole, la donna-madre che uccide il/la figlio/a è malata.

È sulla base di tale tradizione che il delitto di infanticidio¹³⁵, quale reato che solo può essere commesso da parte della madre naturale, è stato fortemente criticato da alcune femministe. In realtà, non vi è un'unica posizione all'interno del femminismo con riguardo al delitto di infanticidio: da un lato,

¹³² C. SMART-J. BROPHY, *Locating law: a discussion of the place of law in feminist politics*, in *Women-in-Law*, Routledge, 1985.

¹³³ «[W]omen are assumed to be inherently passive, gentle, and tolerant; mothers are assumed to be nurturing, caring and altruistic». A. MORRIS-A. WILCZYNSKI, *Parents who kill their children*, in *Criminal Law Review*, 1993, pp. 31-36; come è stato citato in S. WEARE, "The Mad", "The Bad", "The Victim": *Gendered Constructions of Women Who Kill within the Criminal Justice System*, cit., p. 345.

¹³⁴ M.L. MAQUEDA ABREU, *Razones y sinrazones para una criminología feminista*, cit. Sebbene con riferimento all'ordinamento giuridico brasiliano della fine del 1800, Ana Paula Zappellini Sassi ha fatto emergere come fosse presente un doppio standard a livello normativo per il reato di infanticidio in base all'aderenza o meno all'ideale di madre "onesta" e "rispettabile". A.P. ZAPPELLINI SASSI, *Infanticidio honoris causa e a dupla legalidade de gênero no Código Penal brasileiro de 1890*, in D. NUNES (a cura di), *Estudos em História do Direito Penal e da Justiça Criminal*, vol. 2, LAECC: Florianópolis-Uberlândia, 2024, pp. 193-206.

¹³⁵ Nell'ordinamento giuridico italiano, il delitto di infanticidio è previsto all'art. 578 c.p.

vi sono coloro che sostengono che l'infanticidio, essendo legato alla patologizzazione dell'autrice del reato, lega il delitto ad un disturbo mentale che si dà a livello individuale, senza prendere in considerazione altre cause sistemiche; dall'altro, vi sono coloro che ritengono che il disturbo cui si lega l'infanticidio tiene conto di tali cause sociali, economiche e politiche¹³⁶. Nella pratica giudiziale il riconoscimento della psicosi post-partum è stato utilizzato per riconoscere anche le cause sociali alla base dell'atto infanticida e si traduce in una condanna più bassa nei confronti della madre¹³⁷. Non sempre, però, tale disturbo è presente e, per quanto il risultato possa essere vantaggioso nei confronti della donna perché la condanna è minore, quando il riconoscimento della malattia opera in termini automatici, di fatto si sta prediligendo una giustificazione al comportamento deviante della madre ("malata"), anziché riconoscerle la responsabilità delle proprie azioni¹³⁸.

Michael L. Perlin ha evidenziato in modo efficace l'incoerenza e le emozioni contrastanti che si hanno di fronte ad una madre che uccide il/la proprio/a figlio/a:

On one hand, we are especially punitive towards such defendants because they have violently violated our precepts of motherhood. On the other, we are more willing to find some of these defendants not guilty by reason of insanity than we are in cases involving almost any other kind of insanity pleader (again, almost in a way that imitates nullification verdicts) as a reflection of our desire to maintain an inviolate image of "mother love."¹³⁹

Si noti, però, che non basta essere "madri", bisogna essere riconosciute come delle "buone madri"¹⁴⁰ per poter rientrare nella narrativa della "donna

¹³⁶ K. BRENNAN-E. MILNE, *Criminalising Neonaticide: Reflections on Law and Practice in England and Wales*, in E. MILNE ET AL. (a cura di), *Women and the Criminal Justice System: Failing Victims and Offenders?*, Springer, 2018, pp. 95-118.

¹³⁷ *Ibidem*.

¹³⁸ S. WEARE, "The Mad", "The Bad", "The Victim": *Gendered Constructions of Women Who Kill within the Criminal Justice System*, cit.; E. MILNE-J. TURTON, *Understanding Violent Women*, in E. MILNE ET AL. (a cura di), *Women and the Criminal Justice System: Failing Victims and Offenders?*, Springer, 2018, pp. 119-139.

¹³⁹ M.L. PERLIN, *She Breaks Just Like a Little Girl: Neonaticide, the Insanity Defense, and the Irrelevance of Ordinary Common Sense Symposium: From Baby Blues to Mothers Who Kill: Responses to Postpartum Disorders in the Criminal and Civil Law*, in *William & Mary Journal of Women and the Law*, fasc. 10, 1, 2003, p. 6.

¹⁴⁰ Relativamente alle caratteristiche che permettono di individuare la "buona madre", risulta interessante riportare le parole di Ayelet Waldman, così come citate da Siobhan Weare: «The

malata”, altrimenti si passa a quella della “donna cattiva”¹⁴¹. In questo secondo caso, la donna “cattiva” dovrà rispondere come “doppiamente deviante”, in quanto ha violato sia la legge che le norme sociali sui ruoli di genere¹⁴². Il caso su cui si rifletterà nel prossimo paragrafo non è un caso di infanticidio, in quanto l’omicidio avviene nei confronti di un figlio di tre anni. Tuttavia, l’idea della “buona madre” e la ricerca di un disturbo mentale che possa spiegare l’atto omicida commesso dalla madre nei confronti del figlio influenzano senz’altro la percezione e la giustificazione del caso, sia dell’organo giudicante sia della società (italiana).

4.2. *Un caso studio*

Il caso su cui si propone di riflettere ha interessato per lungo tempo l’attenzione pubblica e a distanza di oltre vent’anni continuano ad esserci dubbi relativamente al soggetto attivo del reato. Il caso è conosciuto come il “Delitto di Cogne”, in cui una madre (A.F.) è stata condannata per il delitto di omicidio con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti del figlio (S.) di tre anni (artt. 575 e 577.1 c.p.).

In base a quanto è stato ricostruito dalla Corte d’Assise di Torino¹⁴³, il 30 gennaio 2002, A.F. ha ucciso il figlio S., proprio prima di accompagnare il figlio D. a prendere lo scuolabus, nell’intervallo compreso tra le 8,08/8,10 (ora di uscita del figlio D. da casa per andare a prendere la bici) e le 8,15/8,16 (ora dell’uscita da casa di A.F. per accompagnare D.). A.F. aveva ucciso S. nella camera da letto mentre era ancora in pigiama e con gli zoccoli da casa, sferrando diversi colpi al capo con un corpo contundente che avevano provocato diverse fratture al cranio. Dopo aver accompagnato D. ed essere rientrata a casa, A.F. provvede a riassetare la scena del delitto e ad occultare alcune prove. In seguito, effettua tre chiamate (tra le ore 8.27’.30” e le ore 8.29’.26”): una alla dott.ssa che aveva in cura S., dicendole che S.

single defining characteristic of iconic good motherhood is self-abnegation. Her children’s needs come first; their health and happiness are her primary concern. They occupy all her thoughts, her day is constructed around them, and anything and everything she does is for their sakes. Her own needs, ambitions, and desires are relevant only in relation to theirs. If a good mother takes care of herself, it is only to the extent that she doesn’t hurt her children». S. WEARE, “*The Mad*”, “*The Bad*”, “*The Victim*”: *Gendered Constructions of Women Who Kill within the Criminal Justice System*, cit., p. 349.

¹⁴¹ *Ibidem*.

¹⁴² H. PELVIN, *The «Normal» Woman Who Kills: Representations of Women’s Intimate Partner Homicide*, cit.

¹⁴³ La Corte d’Assise di Torino, nel caso in questione, era composta da 5 donne e 3 uomini.

“perdeva sangue dalla bocca” e poi che “gli era scoppiato il cervello”; una al 118, riferendo all’operatore che S. “vomitava sangue”; una alla ditta in cui lavorava il marito, riferendo all’impiegata che S. “era morto”; e poi avvisava a voce la vicina di casa F.D. che S. “stava perdendo sangue dalla testa”. Non è rilevante esporre ulteriori dettagli dell’accaduto e del rinvenimento di S., però, poco dopo le chiamate, sono giunti a casa F.D., poi la dott.ssa, un dottore in elicottero ed il marito. Il dottore, non appena intervenuto a Cogne, dichiara che il bambino era “in stato comatoso terminale”, precisando che la morte legale interviene quando è stato effettuato ogni tentativo di rianimazione e tali tentativi non hanno sortito effetto alcuno.

Con riguardo al percorso giudiziario, si tratta di un caso molto complesso e che ha dato origine ad altri processi paralleli, tra cui anche il c.d. “Cogne bis” per calunnia nei confronti del vicino di casa. Per quanto concerne il processo principale, pare sufficiente riassumerlo nel seguente modo. In primo grado, il Tribunale di Aosta¹⁴⁴ condannava, con sentenza del 19 luglio 2004, A.F. per il reato di omicidio nei confronti del figlio alla pena di trenta anni di reclusione. In secondo grado, la Corte d’Assise di Torino condannava, con sentenza del 19 ottobre 2007, A.F. alla pena di 16 anni di reclusione, concedendo all’imputata le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art 577.1 c.p. Infine, la Corte di Cassazione¹⁴⁵, con sentenza del 21 maggio 2008, rigetta il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate e confermando il trattamento sanzionatorio individuato dalla Corte d’Assise di Torino.

Le sentenze si caratterizzano per un’estensione notevole¹⁴⁶ che, però, riguarda principalmente la prova scientifica in relazione alla ricostruzione della dinamica del fatto, che non sarà oggetto di questo paragrafo. Sul punto, pare doveroso segnalare che, con riguardo alla prova scientifica, nel ricorso avverso la sentenza di secondo grado, il difensore aveva manifestato la presenza del vizio di motivazione carente, illogica e contraddittoria (anche) per l’uso di massime di esperienza che non si ritengono comuni, razionali o scientifiche¹⁴⁷. Non viene, però, fatto riferimento a massime di

¹⁴⁴ Non si dispone di questa sentenza e, per questa ragione, non è stato possibile verificare la composizione del Tribunale di Aosta nel caso in questione.

¹⁴⁵ La Corte di Cassazione, nel caso in questione, era composta da 5 uomini.

¹⁴⁶ La *Sentenza num. 7/2007*, (Corte d’Assise Torino 19 ottobre 2007), scaricata da One Legale ha un totale di 354 pagine, anche se la sentenza originale dovrebbe avere più di 500 pagine, secondo quanto si può desumere dai richiami fatti dalla Corte di Cassazione. Invece, la *Sentenza num. 900/08*, (Corte di Cassazione (I Sez.) 21 maggio 2008) ha un’estensione di 54 pagine.

¹⁴⁷ Cass., sez. I, 21 maggio 2008, n. 900, “Motivi del ricorso”.

esperienza che siano rilevanti in questa sede, dato che non sono riconducibili a stereotipi o credenze discriminatorie e la Corte di Cassazione non ravvisa nemmeno la presenza di una motivazione illogica, offrendo un'analisi delle singole cesure formulate dal difensore. Tale attenzione e premura da parte della Corte di Cassazione – mancante, invece, nel caso analizzato precedentemente¹⁴⁸, relativo alla donna che ha ucciso il marito maltrattante – è sicuramente dovuta all'attenzione mediatica¹⁴⁹ che aveva ricevuto il caso e alla consapevolezza che quella decisione sarebbe stata letta da un ampio pubblico¹⁵⁰. Tralasciando, quindi, tutte le questioni sollevate relativamente alla prova scientifica, di seguito ci si soffermerà su quegli argomenti che sono legati alla percezione di A.F. come madre che uccide il proprio figlio. In tal senso, con riferimento alla griglia teorica delineata nel terzo capitolo, l'influenza degli stereotipi in questo caso riguarda sia il ragionamento probatorio che il sapere scientifico. Come si vedrà nel prosieguo, infatti, il peso dell'immagine di "buona madre" di cui gode l'autrice del reato è talmente forte da indurre l'organo giudicante a formulare congetture relative alla ricostruzione del fatto, anche avvalendosi delle interpretazioni del figlicidio proposte dagli stessi esperti intervenuti nel processo. Infatti, tali letture riconducono il figlicidio alla figura della "madre deviante", risultando, quindi, incompatibili con l'apparenza di A.F., oppure cercano di individuarne un disturbo psicologico che consenta di rappresentarla come "donna malata".

¹⁴⁸ Il riferimento è al § 2.3 di questo capitolo.

¹⁴⁹ Nel ricorso avverso la sentenza di secondo grado, il difensore aveva segnalato l'ampia ed insolita attenzione mediatica che aveva ricevuto il caso, asserendo che questo aveva influenzato la perizia psichiatrica che era stata disposta in secondo grado e che aveva fatto uso di materiali di programmi televisivi cui aveva partecipato A.F. Sul punto, la Corte di Cassazione afferma che: «il segnalato interesse mediatico, in larga parte ricercato, propiziato ed utilizzato dalla stessa interessata, ha dato inusitato impulso ad iniziative processuali della difesa e degli stessi organi giudicanti, favorendo il massimo approfondimento di ogni aspetto del giudizio e dilatandone le dimensioni, nonostante l'opzione per il rito abbreviato, ben al di là di quelle di un normale giudizio celebrato con il rito ordinario. L'interesse mediatico, spontaneo o scientemente indotto, non si è, dunque, mai risolto in un decremento delle facoltà difensive della Franzoni ma, piuttosto, nel suo contrario, ampliandone gli spazi di garanzia e favorendo in massimo grado, per l'eshaustività delle indagini espletate, la formazione e maturazione del convincimento dei giudicanti». Cass., sez. I, 21 maggio 2008, n. 900, "Motivi della decisione", p. 24.

¹⁵⁰ Basti pensare al fatto che la Corte di Cassazione, dopo aver spiegato il compito del giudice di legittimità relativamente al controllo della "giustificazione interna" e della "giustificazione esterna", afferma: «Questo, sia pur sintetico e sommario, excursus metodologico serve a fissare, essenzialmente a beneficio degli eventuali lettori atecnici della presente sentenza – cui il prodotto giurisdizionale è, in ultima analisi, destinato». Cass., sez. I, 21 maggio 2008, n. 900, "Motivi della decisione", p. 36.

In particolare, in questo caso il *bias* opera nello stesso riconoscimento della madre come autrice di un omicidio nei confronti del figlio, soprattutto in un caso in cui la madre non sembra avere patologie che giustifichino l'atto omicida. In altre parole, una donna che viene vista come una "brava madre" sembra irragionevole, poco plausibile o, addirittura, impossibile che uccida il proprio figlio e, quindi, si ricercano altre spiegazioni. In questo caso, non era plausibile né verosimile sostenere l'ipotesi che fossero stati i vicini di casa o un soggetto sconosciuto a entrare proprio nel frangente di tempo molto ristretto (soli 8 minuti) in cui A.F. era andata ad accompagnare D. a prendere lo scuolabus, e ad uccidere S. senza lasciare tracce compromettenti. Eppure, nonostante i numerosi indizi e le prove (le tracce di sangue negli zoccoli¹⁵¹, le versioni contraddittorie fornite dalla madre, ecc.), vi era una certa difficoltà a ritenere verosimile l'ipotesi che fosse stata la madre ad uccidere il figlio. In tal senso, pare interessante segnalare la vicenda dell'adozione della misura cautelare del carcere, alquanto controversa. Infatti, avverso l'ordinanza del 13 marzo 2002 del GIP di Aosta, con la quale veniva adottata la misura di custodia cautelare del carcere nei confronti di A.F., veniva proposto ricorso al Tribunale di Torino. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 3 marzo 2002 annulla l'ordinanza del GIP, ritenendo che vi fosse una «carenza di elementi indiziari dotati di precisione, univocità e concordanza»¹⁵². Da questa, poi, iniziano una serie di ricorsi e riesami¹⁵³ che,

¹⁵¹ Sulla valutazione di questi elementi di prova, Tuzet ha evidenziato: «un elemento come il fatto che l'omicida indossasse il pigiama e gli zoccoli dell'imputata potrebbe non essere dirimente per la colpevolezza di questa (altri potrebbe averne indossato pigiama e zoccoli), ma diventa assai più significativo quando si constata che nel breve lasso di tempo in cui l'imputata si è allontanata da casa è estremamente implausibile che altri vi si sia introdotto, abbia indossato pigiama e zoccoli di lei, abbia compiuto l'omicidio, si sia tolto pigiama e zoccoli e quindi si sia allontanato senza essere scorto da alcuno. Si può concepire peraltro una conciliazione fra atomismo e olistico, ovvero una forma di olistico "ben temperato", pensando a una valutazione congiunta delle prove che sia successiva alla loro valutazione individuale. In questo senso il canone atomistico avrebbe una funzione restrittiva e "frenante" bilanciata dalla funzione integrativa del canone olistico». G. TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, cit., p. 271.

¹⁵² Corte d'Assise Torino, 19 ottobre 2007, n. 7, "Svolgimento del processo", § 6.

¹⁵³ «Il Tribunale di Torino (chiamato a giudicare sull'istanza di riesame presentata in data 20.3.02 dall'avv. Gr.Ca.Fe.), con ordinanza 19.9.02, respingeva la richiesta di riesame avverso l'ordinanza 13.3.02 del GIP presso il Tribunale di Aosta, che per l'effetto confermava. Il difensore avv. Ta., proponeva ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza del Tribunale di Torino. La Suprema Corte, con sentenza 31.1.03, annullava l'ordinanza di cui sopra limitatamente alle esigenze cautelari e rinviava gli atti al Tribunale di Torino per nuovo esame, rigettando, nel resto, il ricorso. In data 31.1.03, la difesa presentava ex art. 299 c.p.p. istanza di revoca o modifica della misura cautelare ed, in data 10.2.03, il GIP di Aosta – previo accertamento tecnico demandato ai

semplificando, si concludono con la revoca della custodia cautelare da parte del GIP di Aosta per mancanza del requisito della concretezza nel pericolo di reiterazione del reato.

D'altronde A.F. appariva come una brava mamma, collaborativa e premurosa, e tale visione non era alimentata solo da lei¹⁵⁴ ma anche dalle dichiarazioni dei terzi¹⁵⁵. In tal senso, l'analisi offerta dai periti tendeva a confermare questa visione positiva di A.F. come madre:

anche le parole e le frasi dette dalla Fr. ("facciamo un altro figlio"; "Sa. aveva la testa grossa, che emanava calore"; "nanetto con le gambe secche"; "me la sentivo che sarebbe morto") erano state oggetto di esame durante i colloqui ed i periti avevano concluso che la Fr. era una mamma lievemente apprensiva – il bambino aveva avuto, peraltro, alcuni disturbi alimentari l'anno precedente –

dottori Gi. e Ro. (faldone 4 GIP), revocava la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo che il pericolo di reiterazione del reato in capo alla Fr. fosse privo della concretezza richiesta dall'art. 274 lett. c) C.P.P. Pertanto, il Tribunale di Torino, giudicando sempre sull'istanza di riesame del 20.3.02 avverso l'ordinanza del GIP 13.3.02 di Aosta, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame, per sopravvenuta carenza di interesse della Fr». Corte d'Assise Torino, 19 ottobre 2007, n. 7, "Svolgimento del processo", § 6.

¹⁵⁴ In generale, A.F. si presentava come la buona madre che viene attaccata ingiustamente dalle istituzioni. Sul punto, si veda: «la tendenza ad evidenziare le sue caratteristiche di persona precisa, puntuale, e di brava madre, alla quale nulla si può rimproverare, mentre il male sta fuori di lei; la tendenza alla negazione della realtà, per ridefinirla in modo autoreferenziale, peraltro senza dare spiegazioni; la frequenza di lapsus significativi ("Ma purtroppo ci sono anche madri che ammazzano i figli"; "Macché morso", detto al M.llo Ca., il quale aveva formulato l'ipotesi dell'aggressione di un animale, in alternativa a quella dei colpi di una ipotizzata roncola; "Lei non sarebbe curioso di sapere la verità... dell'autopsia"; "Non spero che sia stato ucciso, stia tranquillo"; "A volte sono quelli normali che sembrano normali e, invece, sono peggio", "Posso io solo depistarli")» (§ 6.3). Inoltre, nella interviste televisive, «l'imputata ha manifestato, tramite l'amplificazione assicurata dai "media" (sulla quale contava, peraltro, legittimamente) – con la proclamazione rigida della propria innocenza ("voglio che mi conoscano"; "una madre che è colpevole non può non crollare"; "mi hanno torturata"; "di quella mattina ho un ricordo nitido di tutto") e con l'opposizione "aggressiva" nei confronti delle istituzioni, che hanno preteso di governare, in modo a lei (incomprendibilmente) ostile, la sua vicenda processuale» (§ 4). Corte d'Assise Torino, 19 ottobre 2007, n. 7, "Motivi della decisione". Infine, anche nelle spontanee dichiarazioni in giudizio aveva rimarcato l'idea di ingiustizia ad opera delle istituzioni nei suoi confronti: «Spero che siate giusti nel giudicare, perché io non ho ucciso mio figlio, io non gli ho fatto niente». Corte d'Assise Torino, 19 ottobre 2007, n. 7, "Svolgimento del processo", § 25.

¹⁵⁵ «Pa.St., insegnante di scuola dell'infanzia di Cogne, ha riferito che (...) [l]a mamma di Sa., quando c'era bisogno di collaborazione da parte dei genitori, partecipava regolarmente ed "era una mamma notevolmente premurosa, anche perché il bambino non era molto autonomo nelle attività pratiche ed aveva bisogno di un sostegno da parte dei genitori"». Corte d'Assise Torino, 19 ottobre 2007, n. 7, "Motivi della decisione", § 12.

ma non era così preoccupata per deformità ed handicap del figlio stesso; le testimonianze al riguardo erano state contraddittorie (in particolare, per quanto concerneva, la testa grossa del bambino) ed i periti le avevano ritenute influenti, quali “chiacchiere di paese”; non era emerso nulla che facesse pensare ad un atteggiamento delirante verso il figlio o ad una preoccupazione materna, tale da sconfinare nel versante psicopatologico o della ferita narcisistica; quanto alla affermazione “forse gli è scoppiata la testa” – che, peraltro, anche il medico aveva pronunciato –, secondo i periti, aveva rappresentato un meccanismo di negazione, un atteggiamento difensivo di non accettazione della realtà; quanto alle “gambe secche”, osservavano che anche il marito era stato definito nello stesso modo, per cui si poteva pensare ad un meccanismo di identificazione tra figlio e marito; dopo quello che era avvenuto, erano state isolate delle frasi a supporto di una ipotesi, ma non avevano alcuna congruenza con l’atteggiamento psicologico e la storia psicologica della donna¹⁵⁶.

La lettura offerta dai periti è da mettere in relazione con un previo studio della struttura di personalità della perizianda, che non aveva presentato elementi che potessero avvalorare l’ipotesi di una condizione transitoria di infermità. Inoltre, i periti, dopo aver offerto un excursus sul tema del figlicidio in cui evidenziano che nella maggior parte dei casi si tratta di madri che vivono in contesti problematici¹⁵⁷, osservavano che le «configurazioni

¹⁵⁶ Corte d’Assise Torino, 19 ottobre 2007, n. 7, “Svolgimento del processo”, § 9.4.

¹⁵⁷ L’excursus sul tema dell’infanticidio presentato dai periti viene in qualche modo legato all’immagine della madre deviante, per quanto i periti cerchino di correggersi affermando che non in tutti i casi è così. Pare opportuno riportare il passaggio della sentenza: «I periti hanno ricordato che solo una parte delle madri che commettono tale delitto soffrono di franca malattia psichiatrica, tale da inficiarne la capacità di intendere e di volere: la maggior parte, lo fa al di fuori di un quadro psicopatologico. La ricostruzione della psicodinamica delittuosa può essere la più varia, ma, nella maggior parte dei casi, si tratta di madri che vivono in contesti problematici e deprivati, che presentano, o hanno presentato, importanti disturbi del controllo degli impulsi o disturbi di personalità, in particolare, il disturbo antisociale; oppure, madri che hanno una organizzazione personologica fragile, manifestano difficoltà nell’assunzione della funzione materna, sentita come dimensione difficile, inglobante, di fronte alla quale, si sentono inadeguate; oppure madri abusanti, che ripetono comportamenti di abusi a loro volta subiti; oppure, madri con la cd. sindrome di Medea, in cui la vendicatività ed il desiderio di colpire il coniuge sconfinano nell’impulsività criminale; oppure, madri che pongono fine alla sofferenza del figlio malato. In ogni caso, anche in assenza di specifiche patologie e di gravi disturbi di personalità, al centro dello scenario, vi è una condizione di fondo, un importante deficit della funzione materna, che può assumere, nei casi più gravi, la forma della materialità delirante o una preoccupazione materna primaria delirante, che va a sostituirsi alla preoccupazione materna buona; vi è sempre, almeno, un sentimento inadeguato o insopportabilmente conflittuale della maternità, che costituisce un terreno di vulnerabilità, che varie evenienze stressanti o condizioni problematiche possono precipitare. I periti hanno concluso che, nel caso di specie, le configurazioni psicopatologiche personali,

psicopatologiche personali, contestuali e culturali, entro le quali il reato di figlicidio di solito si iscrive, erano difficilmente rilevabili nella storia e nell'organizzazione personologica dell'imputata, nelle quali nessun deficit della funzione materna è stato possibile rilevare»¹⁵⁸. Inoltre, i periti, sebbene precisino che ciò non dice nulla relativamente alla sua colpevolezza o meno, descrivono A.F. come una persona emozionalmente autentica, che non aveva mostrato elementi che potessero farla ritenere una menzognera, e che il suo comportamento si era trasformato da combattivo ad autenticamente collaborante¹⁵⁹. Pare interessante segnalare che, tra le questioni sottoposte ai periti, il consulente tecnico contesta che l'analisi da loro offerta sembra essere fondata su «un identikit della madre omicida, connotata da deficit della funzione e dell'identità materne»¹⁶⁰.

La modalità stessa con cui si è svolto l'atto omicida, secondo quanto ritenuto dalla Corte d'Assise di Torino, è indicativa di una posizione normalmente assunta da una madre:

Il salire sul letto con indosso il pigiama ed inginocchiarsi in modo tale da sovrastare il bambino ed in tale posizione colpirlo, è comportamento connaturato, soprattutto sotto il profilo psicologico, soltanto ad una madre che vuole punire il figlio o, comunque, imporre la sua volontà al medesimo, ed è congruo con le circostanze esistenti nel momento del delitto e con la commissione di un delitto d'impeto¹⁶¹.

Ad ogni modo, la Corte d'Assise di Torino sembra accogliere la visione di A.F. come una buona madre, offrendo una “giustificazione” all'atto omicida nel conflitto interiore che A.F. viveva nell'educazione dei figli e, in particolare, nella preoccupazione che aveva per le condizioni di salute del figlio S., aggravato da un momento in cui il figlio S. si è mostrato particolarmente ribelle e piangente¹⁶². In tal senso, la Corte d'Assise di Torino afferma che il quadro di riferimento è:

contestuali e culturali, entro le quali il reato di figlicidio di solito si iscrive, erano difficilmente rilevabili nella storia e nell'organizzazione personologica dell'imputata, nelle quali nessun deficit della funzione materna è stato possibile rilevare». Corte d'Assise Torino, 19 ottobre 2007, n. 7, “Svolgimento del processo”, § 9.1.

¹⁵⁸ Corte d'Assise Torino, 19 ottobre 2007, n. 7, “Svolgimento del processo”, § 9.1.

¹⁵⁹ Corte d'Assise Torino, 19 ottobre 2007, n. 7, “Svolgimento del processo”, § 9.4.

¹⁶⁰ Corte d'Assise Torino, 19 ottobre 2007, n. 7, “Svolgimento del processo”, § 9.4.

¹⁶¹ Corte d'Assise Torino, 19 ottobre 2007, n. 7, “Motivi della decisione”, § 15.1

¹⁶² Cass., sez. I, 21 maggio 2008, n. 900, “Svolgimento del processo”, p. 14.

quello di uno “scontro di testardaggini”: quella di un bambino ipermotorio e quella di una madre che è portata a voler raggiungere a tutti i costi i risultati che si è prefissata, e che, come ha rilevato il consulente prof. U.Fo., ‘non voleva tornare indietro’. Il che può accadere anche ad una madre buona, o meglio, più che buona, certamente “brava” come la Fr., “... mai stata maltrattante con i figli”, e che, tuttavia, in un’unica occasione di (grave) stress, anzi, di patologia per scompenso ansioso [scompenso privo, peraltro, della connotazione di vizio di mente]), “può far del male alla sua creatura”¹⁶³.

Infine, la visione di A.F. come «persona in tutto “normale”, madre di famiglia stimata»¹⁶⁴ e la lettura data dagli esperti che pure hanno segnalato la presenza di un disturbo, anche se non riconducibile ad un vizio di mente, sembrerebbe aver giustificato una “mozione di pietà” nel giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche (escluse in primo grado) con l’aggravante di cui all’art. 577.1 c.p. Si tratta, quindi, di un caso in cui l’autrice del reato viene percepita come una “buona madre”, meritevole di una condanna più benevolente. Nel ragionamento giudiziale, è presente un riferimento – in parte forzato, dato che non si tratta di un vero e proprio vizio di mente – alla narrativa della “donna malata” e si giunge addirittura a proporre una spiegazione congetturale dell’atto omicida della “buona” e certamente “brava” madre, scaturito da uno “scontro di testardaggini”.

5. Conclusioni

L’ambito penale si è prestato ad analisi giusfemministe relative all’interpretazione delle disposizioni ed alla ricostruzione del fatto¹⁶⁵ che riproducono i tre lemmi di Carol Smart relativi alla donna nel discorso giuridico: «‘law is sexist’, (...) ‘law is male’ (...) and ‘law is gendered’»¹⁶⁶. In tal senso, questo capitolo è esemplificativo della terza tappa delle donne nel discorso giuridico (“law is gendered”) in quanto l’analisi dei tre profili delle donne ha fatto emergere un discorso giudiziale che definisce le aspettative di comportamento e identitarie cui le donne devono adeguarsi per poter essere credute o per poter ricevere un trattamento vantaggioso. In effetti, i tre profili

¹⁶³ Corte d’Assise Torino, 19 ottobre 2007, n. 7, “Motivi della decisione”, § 19

¹⁶⁴ Corte d’Assise Torino, 19 ottobre 2007, n. 7, “Motivi della decisione”, § 20

¹⁶⁵ J.M. GIL RUIZ, *La mujer del discurso jurídico: una aportación desde la teoría crítica del derecho*, in *Quaestio Iuris*, fasc. 8, 3, 2015, pp. 1441-1480.

¹⁶⁶ C. SMART, *The Woman of Legal Discourse*, in *Social & Legal Studies*, fasc. 1, 1, 1992, pp. 29-44.

di donne a processo – quello della donna vittima di violenza sessuale, quello della donna che uccide il marito maltrattante e quello della madre che uccide il/la figlio/a – hanno evidenziato la presenza di preconcetti e pregiudizi negli organi giudicanti, che determinano l'adozione di una determinata narrazione dei fatti nella motivazione della sentenza.

La donna vittima di violenza sessuale ha, in un certo senso, una checklist di requisiti da rispettare per essere ritenuta credibile. Infatti, una donna bella, giovane e vergine – o, comunque, con una vita sessuale poco “sperimentata” – avrà più opportunità di essere creduta, soprattutto se resiste attivamente alla violenza e denuncia immediatamente l'accaduto. Se, poi, nelle aule di tribunale si dimostra emotivamente provata dal trauma della violenza sessuale e riesce, al contempo, a mantenere la lucidità nel rispondere ai quesiti posti, avrà una probabilità maggiore di essere creduta. La donna che uccide il marito maltrattante, invece, se vuole essere riconosciuta anche nella condizione di donna vittima di maltrattamenti, dovrà attendere il “raptus” del marito e dovrà difendersi esclusivamente in quell'esatto momento. La madre che uccide il/la proprio/a figlio/a dovrà essere percepita come una “buona madre” per poter ottenere la condizione di “donna malata”. Al di fuori di questi casi, la donna non sarà percepita come vittima perché si riterrà che abbia ricercato volontariamente quella situazione, e non sarà nemmeno ritenuta meritevole di particolare indulgenza nella condanna, perché sarà considerata una “donna cattiva”, in quanto doppiamente colpevole per aver violato la legge e le norme sociali sui ruoli di genere. Si tratta di aspettative di comportamento basate su stereotipi di genere dannosi e falsi, cui talvolta si aggiunge l'estensione alle donne di stereotipi tradizionalmente associati agli uomini, come nel caso della reazione immediata di difesa ad una violenza.

Si noti che la valutazione degli organi giudicanti a partire dalla tipicità di taluni comportamenti non è, di per sé, biasimevole, dato che il giudizio sul caso concreto si fonda sulla valutazione di elementi considerati rilevanti nella fattispecie in questione. Il problema emerge nel momento in cui l'interpretazione avviene con le lenti di un sistema di credenze sessista. Nei casi presi in considerazione in questo capitolo, la vittima di violenza sessuale risultava svantaggiata dal prototipo della vittima ideale e, infatti, non veniva creduta. La donna che uccide il marito maltrattante si colloca a metà: non ha atteso l'attualità del pericolo, ma la morale sociale riconosce il disvalore del maltrattamento e, quindi, si merita una condanna per omicidio volontario più indulgente. La donna che uccide il proprio figlio, invece, ha ottenuto un vantaggio nell'essere stata individuata da esperti e persone terze come una “brava mamma” e, anche grazie all'identificazione di un “disturbo”, è risultata essere meritevole di una condanna inferiore.

Le narrazioni di questi tre tipi di donne sono *unfair* per diverse ragioni: non prendono in considerazione l'eterogeneità delle esperienze vitali, si fondano su preconcetti relativi a comportamenti e caratteristiche identitarie che sono irrilevanti (anche alla luce dei dati statistici), non riconoscono l'*agency* delle donne, responsabilizzano e colpevolizzano la donna vittima (di violenza sessuale o di maltrattamento) perché avrebbe potuto comportarsi in modo diverso, giustificano – o, meglio, scusano – la criminalità femminile delle donne che si adeguano ai ruoli primari e condannano la mostruosità di quelle che non si adeguano. In altre parole, è indifferente che certe donne possano ricevere un vantaggio ed altre uno svantaggio da una determinata narrativa: se la cognizione e la giustificazione del caso avviene attraverso il filtro di un sistema di credenze sessista, accettarla (anche solo nei casi in cui determina un vantaggio) comporta il mantenimento e la legittimazione di quel tipo di considerazioni di tipo socioculturale che sono parte della discriminazione strutturale. Riflettere su questo punto comporta, da un lato, la decostruzione dei ruoli di genere¹⁶⁷ e, dall'altro, il riconoscimento che l'essere donna vittima o donna criminale si basa su un paragone ad uno standard definito in modo sessista. In tal senso, in questa riflessione emerge l'aspetto problematico della diversità in senso valutativo, quale richiesta di conformità ad un determinato modello¹⁶⁸.

¹⁶⁷ C. SMART, *Women, Crime and Criminology. A Feminist Critique*, cit.

¹⁶⁸ L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza, donne e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2005.

CONCLUSIONE

SOMMARIO: 1. Considerazioni riassuntive. – 2. Una visione d'insieme.

1. *Considerazioni riassuntive*

Il presente lavoro di ricerca si inserisce all'interno dell'ampio dibattito su stereotipizzazione giudiziaria e, in particolare, quella di genere. Ci sono questioni che all'interno della letteratura giusfilosofica sono divisive ed altre che sono oggetto di recente indagine. Gli obiettivi di questa ricerca sono stati definiti alla luce di tale contesto dottrinale e, in tal senso, sono stati individuati i tratti definatori della nozione di stereotipo e la conseguente operatività in ambito giudiziale. Inoltre, sono stati riconosciuti alcuni modi con cui gli stereotipi influenzano il ragionamento giuridico ed è stato analizzato il ragionamento condotto in alcune sentenze italiane che fanno emergere l'esistenza di narrative connesse alle donne vittime e autrici di reato. Ad ognuno di questi obiettivi di ricerca, è stato dedicato un capitolo.

Nel primo capitolo è emerso il legame tra processi cognitivi, la relazione tra gruppi e la discriminazione, a partire dalla letteratura psicologica. Le scienze cognitive hanno evidenziato che i processi decisionali risentono dell'intuizione e, in particolare, dell'apporto dato dalle euristiche nell'elaborazione delle informazioni rilevanti. Nel prendere una decisione può intervenire anche un sistema di pensiero riflessivo che, però, non sempre garantisce l'eliminazione dei *bias* cognitivi. Si è osservato, poi, come la categorizzazione sociale rientri tra i meccanismi che favoriscono l'economia cognitiva e che permettono di realizzare inferenze sulle aspettative relative a certi gruppi. Invece, la prospettiva sull'identità sociale ha evidenziato un *continuum* interpersonale-intergruppo nelle relazioni tra individui e la creazione di credenze relative all'*ingroup* o all'*outgroup*. Di fronte alla presenza di un contesto (o, meglio, di un sistema) socioculturale che si basa su rapporti asimmetrici tra gruppi, si attivano meccanismi psicologici volti anche a giustificare tale condizione. A ciò, si aggiungono forme di sessismo benevolo e

di pregiudizi sottili che, essendo meno espliciti, sono più difficili da riconoscere.

Con riguardo alla nozione di stereotipo, dopo aver ripercorso l'evoluzione di tale concetto insieme a quella di pregiudizio in ambito psicologico, e aver evidenziato la diversità degli usi dello stesso termine "stereotipo" a seconda dei contesti, sono stati delineati i tratti definitivi ritenuti rilevanti in questo lavoro, riconducibili ad un approccio non normativo. In particolare, lo stereotipo fornisce un'informazione relativa ad un gruppo, prescindendo dal fatto che tale informazione sia o no accurata. Non si ritiene l'inaccuratezza un elemento definitorio perché, oltre al fatto che esistono studi empirici che dimostrano l'accuratezza di alcuni stereotipi, saremmo propensi a vederli come una deviazione o un comportamento patologico quando, in realtà, sono una componente cognitiva delle strutture di pensiero. Il contenuto riguarda i tratti associati ad un determinato gruppo sociale e non è rilevante che sia positivo o negativo per il gruppo. Infine, gli stereotipi possono essere utilizzati con funzione descrittiva o con funzione normativa. In tal senso, si è prediletto un approccio non normativo agli stereotipi¹, dato che la "stereotipizzazione" non rappresenta un comportamento deviante rispetto ad un'accurata associazione tra attributi e gruppi sociali. Tale approccio consente di indagare le condizioni in cui la stereotipizzazione, in ambito giudiziario, può condurre ad errori di valutazione ed errori di percezione di natura discriminatoria.

Nel secondo capitolo è stato evidenziato come la stereotipizzazione giudiziaria e l'ingiustizia epistemica rappresentino due ambiti di ricerca relativamente recenti che si occupano di meccanismi che alimentano la discriminazione strutturale. Le riflessioni su "stereotipizzazione giudiziaria" e "ingiustizia epistemica" sono, dunque, tra loro complementari nel prendere in considerazione le distorsioni che si generano sul piano euristico, giustificativo ed epistemico a danno di soggetti che appartengono a gruppi storicamente discriminati. Inoltre, è stato osservato il carattere obbligatorio del contrasto della stereotipizzazione giudiziaria, sia in quanto richiesta derivante dagli organi sovranazionali, sia in applicazione del principio di eguaglianza. Successivamente, si è fatto riferimento al contributo di Ruth Bader Ginsburg nell'elaborazione di una teoria antistereotipo in ambito giuridico, sviluppatasi negli anni '70. Sono stati poi analizzati diversi approcci alla questione degli stereotipi in ambito giuridico, elaborati da alcune autrici e da un autore. Con riferimento alla metodologia giuridica di vocazione transnazionale, è

¹ K. PUDDIFOOT, *How Stereotypes Deceive Us*, cit.

stata ripresa la proposta di Rebecca J. Cook e Simone Cusack; per un approccio fondato sulle giurisdizioni che si occupano della tutela dei diritti umani, quello proposto da Alexandra Timmer; per una metodologia riconducibile alla filosofia analitica del diritto, quella di Federico José Arena; infine, per una prospettiva a partire dal diritto antisubordiscriminatorio critico, quella di Elena Ghidoni e Dolores Morondo. La proposta di Ghidoni e Morondo risulta interessante per la decostruzione critica degli stereotipi come meccanismi di serializzazione ed eterodesignazione in ambito giudiziale. Invece, il metodo proposto da Arena, unitamente alle indicazioni date da Cook e Cusack e da Timmer su come sviluppare l'argomentazione giudiziale, risultano essere proposte più operative in ambito giudiziale. Successivamente, sono state fornite delle ragioni a favore dell'adozione di un approccio non normativo agli stereotipi, sia con riguardo all'analisi giurisprudenziale, sia, più in generale, in ambito giuridico. A tal riguardo, si è proposto di distinguere tra usi legittimi e usi illegittimi degli stereotipi in ambito giuridico, a partire da un esempio relativo ai congedi genitoriali. Lo stereotipo (con base statistica) è usato in modo illegittimo nel momento in cui non viene adottata la prospettiva di genere. Invece, lo stereotipo è usato in modo legittimo quando è finalizzato a riconoscere una realtà sociale – dunque, nella sua funzione descrittiva – per poterla decostruire o allontanarsi da essa per prendere una decisione individualizzata.

Nel terzo capitolo è stato offerto un quadro variegato di come gli stereotipi possono essere presenti su norme, fatti e sapere scientifico nel ragionamento giudiziale. La motivazione della sentenza rappresenta il luogo in cui ricercare la presenza di credenze discriminatorie nel processo decisionale. In particolare, si tratta di un problema che risiede nell'accettabilità delle premesse del sillogismo giudiziale e, dunque, gli errori sono da ricercare in particolar modo nella giustificazione esterna in diritto e in fatto. Si è cercato di far emergere la necessità di prendere in considerazione (anche) l'influenza dei processi cognitivi nelle teorie sul ragionamento giuridico e sull'interpretazione giuridica, attraverso il richiamo alla proposta di Moniz Lopez e Franco e alla rilettura di Gianformaggio elaborata da Lifante.

Relativamente al ragionamento interpretativo, è stata indagata la relazione tra enunciati, significati e stereotipi, individuando le seguenti: i) la disposizione che esprime chiaramente una norma che contiene uno stereotipo, ii) la disposizione apparentemente neutra che viene interpretata dal/la giudice come esprimente uno stereotipo e iii) la disposizione apparentemente neutra che, in realtà, esprime una norma discriminatoria. Nel caso i) si è in presenza di stereotipi "letterali", in quanto la disposizione presenta una specifica classe di destinatari e la giustificazione della norma fa emergere che il

trattamento differenziato rispetto a quella classe è basato su uno stereotipo con funzione normativa. Nei casi previsti da ii) e iii) si tratta di stereotipi “occulti”, in quanto la disposizione è formulata in termini neutri, tuttavia la giustificazione del prodotto interpretativo contiene uno stereotipo o fa emergere una norma discriminatoria. Per quanto concerne ii), ossia una disposizione apparentemente neutra che viene interpretata dal/la giudice come esprime uno stereotipo, sono state prese in considerazione l'interpretazione di una disposizione in modo conforme ad una prassi discriminatoria e l'interpretazione che include elementi di tipo valutativo. Invece, riguardo iii), ovvero alla disposizione apparentemente neutra che, in realtà, esprime una norma discriminatoria, è stato fatto riferimento ad un caso di discriminazione indiretta derivante dall'interpretazione di disposizioni senza una prospettiva di genere.

Rispetto al ragionamento probatorio, la riflessione ha riguardato in particolare modo il ruolo delle regole-ponte nel facilitare la presenza di stereotipi nella ricostruzione del fatto. Come è stato evidenziato, l'effetto distorsivo nella ricostruzione del fatto si ha nel momento in cui l'organo giudicante introduce mere congetture, anziché fare uso di massime di esperienza che sono ammesse nel ragionamento probatorio con il fine di trarre determinate conclusioni sul materiale probatorio. È stato presentato, poi, un altro caso in cui agli elementi fattuali viene dato un peso inferiore in virtù di altri giudizi di valore. Sono stati, poi, presi in considerazione due modi in cui il sapere scientifico può essere utilizzato nel ragionamento giudiziale per supportare credenze discriminatorie.

Infine, nel quarto capitolo sono stati presi in considerazione tre profili di donne che risultassero rappresentativi in egual misura della condizione sia di “vittima” sia di “criminale”. In particolare, il primo caso ha riguardato la donna che è soggetto passivo del reato di violenza sessuale. Dal punto di vista teorico, è stata evidenziata la presenza di un modello di “vittima ideale” che racchiude i miti, pregiudizi e stereotipi di genere dannosi. Il caso studio sulla donna vittima di violenza sessuale ha evidenziato che la non conformità a tale modello si traduce in un ragionamento giudiziale che, attraverso l'uso di congetture nel ragionamento probatorio, mette in discussione la credibilità della vittima. Il secondo caso ha riguardato la donna che è soggetto attivo del reato di omicidio volontario nei confronti del marito maltrattante, ma che è, di fatto, anche soggetto passivo del reato di maltrattamento in famiglia. Dal punto di vista teorico, la riflessione ha riguardato la necessità di considerare il contesto di violenza di genere vissuto in questi casi, promuovendo alcune riflessioni critiche sul riconoscimento della *Battered Woman Syndrome* in ambito giudiziale. Il caso studio ha evidenziato una certa

reticenza da parte degli organi giudiziari nel riconoscere la legittima difesa nei casi in cui la donna uccide il marito maltrattante. Come è stato osservato, il problema risiede nell'interpretazione dei requisiti richiesti per la legittima difesa. L'ultimo profilo preso in considerazione è quello della madre che uccide la/il propria/o figlia/o, quale soggetto attivo del reato di omicidio volontario. Dal punto di vista teorico, l'analisi ha riguardato la figura della madre infanticida e la patologizzazione dell'atto omicida da lei compiuto. Il caso studio ha evidenziato come l'essere una "buona madre" generi distorsioni nel riconoscimento della responsabilità della donna nella commissione dell'atto omicida, riflesse sia nel ragionamento probatorio che nel sapere scientifico.

2. *Una visione d'insieme*

La tesi sostenuta in questo lavoro è efficacemente riassunta dalla metafora, utilizzata anche da altre autrici e altri autori, dell'apertura della *black box* della conoscenza del/la giudice. Si tratta di una *black box* per ragioni sia cognitive sia di "sconvenienza" (sociale, se così possiamo definirla). Si noti che la consapevolezza dell'esistenza di meccanismi cognitivi che orientano la comprensione dell'interprete non implica necessariamente la volontà di entrare nella mente del/la singolo/a giudice e scoprire i motivi che hanno veramente determinato una decisione. Tuttavia, sapere che nel processo decisionale dell'interprete intervengono tali meccanismi può contribuire a migliorare sia la funzione di controllo svolta dalla comunità di giuristi/e, sia il rispetto degli obblighi di argomentazione da parte del/la giudicante. Per esempio, richiedere una valutazione della prova sia atomistica che olistica, nella forma di un *olismo* "ben temperato"², può ridurre le distorsioni cognitive e facilitare il controllo sul ragionamento. In altre parole, il *know-how* del *decision-making* giudiziale consente anche di ripensare la razionalità richiesta nel ragionamento del/la giudice.

È chiaro che, come aveva evidenziato Amorós Puente³, non può trattarsi di una razionalità patriarcale. In tal senso, è fondamentale l'adozione della prospettiva propria alle Teorie critiche del diritto che permettono di riconoscere ragioni radicate in sistemi di credenze che discriminano in base al sesso, alla razza, alla disabilità e ad altri fattori, anche in un'ottica intersezionale.

² G. TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, cit.

³ C. AMORÓS PUENTE, *Hacia una crítica de la razón patriarcal*, Anthropos Editorial del hombre, 1985.

Solamente se si adotta la prospettiva critica promossa dalle Teorie critiche del diritto è possibile riconoscere quel “senso comune” che discrimina le soggettività che storicamente sono state lasciate ai margini della società e del diritto. E quest’ultima riflessione si lega alla “sconvenienza” sociale cui si è fatto riferimento sopra e alla necessità di aprire la *black box* del/la giudice. Infatti, come è emerso nel primo capitolo, la manifestazione della discriminazione attualmente assume forme molto più sottili, difficilmente percepibili perché sono mascherate da narrative che, pur essendo discriminatorie, appaiono attraenti anche per gli individui che fanno parte del collettivo stesso. Queste narrative, però, potrebbero essere utilizzate anche dagli organi giudicanti. Al di là della consapevolezza o meno del loro carattere discriminatorio, l’organo giudicante non può ricorrere a tali narrative nel ragionamento giudiziale, perché ne deriverebbe una legittimazione e il mantenimento di una cultura discriminatoria (sessista, omofoba, abilista, ecc.).

La letteratura giusfemminista (e non solo) sta promuovendo l’uso di metodologie critiche, tra cui la prospettiva di genere, che permettano di smascherare tali credenze discriminatorie. Questo lavoro parte dal presupposto che non tutti gli operatori e le operatrici del diritto condividano un *common sense* femminista e l’adozione di un approccio non normativo agli stereotipi può aiutare a decostruire gli enunciati che riguardano generalizzazioni su attributi o comportamenti relativi a determinati gruppi sociali. Infatti, l’esistenza di prassi istituzionali discriminatorie mette in evidenza il problema strutturale della discriminazione, fondato su sistemi di credenze discriminatorie. Le domande relative a quest’area di ricerca sono, dunque, le seguenti: “Quali sono le modalità attraverso cui gli stereotipi sono presenti e integrati nel diritto? In che modo il diritto può evitare che tali stereotipi generino ulteriori forme di discriminazione?”. In questo lavoro si è cercato di individuare alcune circostanze del ragionamento giudiziale relative all’interpretazione e alla ricostruzione fattuale che possono favorire la presenza di ragioni discriminatorie. Ad ogni modo, si tratta di questioni che resteranno aperte, poiché la complessità del fenomeno della discriminazione strutturale ci impone di indagare ed analizzare (nuove) forme attraverso cui le credenze discriminatorie si manifestano nel diritto. In questo libro, ad esempio, l’analisi è stata condotta a partire da un ragionamento scorretto perché discriminatorio. Analizzare gli argomenti contenuti nelle motivazioni delle sentenze è senz’altro utile e necessario, innanzitutto perché mostra chiaramente come l’argomentazione rifletta ragioni appartenenti a un sistema di credenze discriminatorio. In secondo luogo, consente di distinguere le modalità attraverso cui lo stereotipo dannoso può manifestarsi nel ragionamento giuridico. Entrambi questi aspetti sono fondamentali per poter promuovere una

formazione dei/delle giudici volta a contrastare la stereotipizzazione giudiziaria. D'altro canto, la pervasività della discriminazione strutturale non si limita alla motivazione della sentenza da parte dell'organo giudicante. Essa rappresenta solo un anello della catena con cui si (ri)produce la discriminazione istituzionale. Inoltre, le credenze discriminatorie mutano ed evolvono nel tempo per adattarsi a nuove forme di "accettabilità" sociale, ed è quindi necessario pensare fuori dagli schemi per riuscire a individuarle all'interno del ragionamento giuridico. Tale difficoltà si accentua ulteriormente quando si adotta un approccio intersezionale alla discriminazione. In futuro sarà, quindi, necessario proseguire l'analisi e la riflessione sulle modalità attraverso cui la discriminazione strutturale continua a riprodursi sul piano giuridico. Solo mettendo in discussione prassi, parametri, modelli e aspettative di comportamento radicati nella cultura giuridica, sarà possibile promuovere un'eguaglianza trasformativa.

BIBLIOGRAFIA

- ACCADEMIA DELLA CRUSCA, *Consulenza Linguistica «Un asterisco sul genere»*, 2021
<https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/un-asterisco-sul-genere/4018>
(consultato 05/11/23)
- ACCADEMIA DELLA CRUSCA, *Risposta al quesito sulla scrittura rispettosa della parità di genere negli atti giudiziari posto all'Accademia della Crusca dal Comitato Pari opportunità del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione*, 2023
- ADORNO T.W.-FRENKEL-BRUNSWIK E.-LEVINSON D.J.-SANFORD R.N., *The authoritarian personality*, Harpers, Oxford, England, 1950
- ALLPORT G.W., *The nature of prejudice*, Addison-Wesley, Oxford, England, 1954
- ALTMAN A., *Discrimination*, in E.N. ZALTA (a cura di), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2020
- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *Tripartite model of attitudes*, *APA Dictionary of Psychology*, 2018
- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *Accentuation Theory*, *APA Dictionary of Psychology*, 2023
- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *ingroup*, *APA Dictionary of Psychology*, 2023
- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *outgroup*, *APA Dictionary of Psychology*, 2023
- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *schema*, *APA Dictionary of Psychology*, 2023
- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *Self-Fulfilling Prophecy*, *APA Dictionary of Psychology*, 2023
- AMORÓS PUENTE C., *Hacia una crítica de la razón patriarcal*, Anthropos Editorial del hombre, 1985
- AMORÓS PUENTE C., *Prologo*, in C. MOLINA PETIT (a cura di), *Dialéctica feminista de la Ilustración*, Anthropos Editorial, 1994, pp. 13-17
- APPIAH K.A., *Stereotypes and the Shaping of Identity*, in *California Law Review*, fasc. 88, 1, 2000a, pp. 41-53
- APPIAH K. A., *Stereotypes and the Shaping of Identity*, in R. C. POST (a cura di), *Prejudicial Appearances: The Logic of American Antidiscrimination Law.*, Duke University Press, Durham, 2001b, pp. 55-71
- ARENA F.J., *The Pragmatics of Stereotypes in Legal Decision-Making*, in F. POGGI-A. CAPONE (a cura di), *Pragmatics and Law: Practical and Theoretical Perspectives*, Springer International Publishing, Cham, 2017, pp. 379-399

- ARENA F.J., *Algunos criterios metodológicos para evaluar la relevancia jurídica de los estereotipos*, in V. RISSO-S. PEZZANO (a cura di), *Derecho y Control* (2), Ferreyra, 2019
- ARENA F.J., *Los estereotipos detrás de las normas*, Toledo Ediciones, Córdoba, 2022
- ARENA F.J. (a cura di), *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, México, 2022
- ARENA F.J., *I due volti degli stereotipi nel diritto*, in *Notizie di Politeia. Rivista di etica e scelte pubbliche*, fasc. 39, 149, 2023, pp. 5-25
- ARISTOTELE, *Politica e costituzione di Atene*, UTET, 1955
- ARISTOTELE, *Opere biologiche*, UTET, Torino, 1971
- ARNOLD-FORSTER T., *Walter Lippmann and Public Opinion*, in *American Journalism*, fasc. 40, 1, 2023, pp. 51-79
- ARRUTI BENITO S., *La transversalidad de género como garantía de tutela judicial efectiva: desafiando el paradigma androcéntrico*, Colex, A Coruña, 2025
- AYER E.H., *Ruth Bader Ginsburg: Fire and Steel on the Supreme Court*, Dillon Pr, New York: Toronto, 1995
- BARAK G.-FLAVIN J.-LEIGHTON P., *Class, Race, Gender, and Crime: Social Realities of Justice in America*, Roxbury Publishing Company, Los Angeles, California, 2001
- BARRÈRE UNZUETA M.Á., *Filosofías del Derecho antidiscriminatorio: ¿qué Derecho y qué discriminación?: una visión contra-hegemónica del Derecho antidiscriminatorio*, in *Anuario de filosofía del derecho*, 34, 2018, pp. 11-42
- BAR-TAL D.-GRAUMANN C.F.-KRUGLANSKI A.W.-STROEBE W. (a cura di), *Stereotyping and prejudice: Changing conceptions*, Springer-Verlag Publishing, New York, NY, US, 1989
- BATTISTONI R., *L'omicidio del coniuge maltrattante: tra legittima difesa (putativa) e proporzionalità della pena in astratto*, in *Sistema Penale*, 6, 2023, pp. 117-142
- BECKER J.C.-WRIGHT S.C., *Yet another dark side of chivalry: Benevolent sexism undermines and hostile sexism motivates collective action for social change*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, fasc. 101, 1, 2011, pp. 62-77
- BELTRÁN CALFURRAPA R., *Las máximas de la experiencia como generalizaciones empíricas: notas sobre sus implicancias argumentativas en materia jurisdiccional*, in *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 45, 2022, pp. 221-250
- BEM S.L., *Gender schema theory: A cognitive account of sex typing*, in *Psychological Review*, fasc. 88, 4, 1981, pp. 354-364
- BERNARDINI M.G., *Le teorie critiche del diritto: soggettività in mutamento*, in O. GIOLO-M.G. BERNARDINI (a cura di), *Le Teorie Critiche del Diritto*, Pacini, Pisa, 2017, pp. 13-34
- BERNARDINI M.G., *Abitare la città. Riconoscimento e diritti per le persone anziane*, in M.G. BERNARDINI (a cura di), *Anziani e diritto all'abitare. Bisogni, diritti e prospettive tra locale e universale*, FrancoAngeli, Milano, 2023, pp. 13-42
- BERNARDINI M.G., *Oltre gli stereotipi di genere nel diritto. "Fare cose con le parole" appropriate*, in M. G. BERNARDINI-O. GIOLO (a cura di), *Giudizio e pregiudizio*.

- Gli stereotipi di genere nel diritto*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2024, pp. 225-236
- BERNARDINI M.G.-GIOLO O. (a cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2024
- BERNET W., *Parental Alienation Disorder and DSM-V*, in *The American Journal of Family Therapy*, fasc. 36, 5, 2008, pp. 349-366
- BISCHI GL. I.-PEDICONI M.G.-TRAMONTANA F., *Heuristics, Psychological Biases and (Bounded) Rationality in Economic Behaviour*, in G. GRIMALDI-M. PARISE (a cura di), *Rational Animals: Seven Essays on Reason's Fields of Application*, Isonomia – Epistemologica, 2020, vol. 10, pp. 31-51
- BLOME A., *The Politics of Work-Family Policy Reforms in Germany and Italy*, Routledge, London, 2016
- BLUM H.P., *Psychoanalytic Reflections on the «Beaten Wife Syndrome»*, in M. KIRKPATRICK (a cura di), *Women's Sexual Experience: Explorations of the Dark Continent*, Springer US, Boston, MA, 1982, pp. 263-267
- BOHNER G.-EYSSSEL F.-PINA A.-SIEBLER F.-VIKI G.T., *Rape myth acceptance: Cognitive, affective and behavioural effects of beliefs that blame the victim and exonerate the perpetrator*, in *Rape: Challenging contemporary thinking*, Willan Publishing, Devon, United Kingdom, 2009, pp. 17-45
- BOIANO I., *Il caso A.F. contro Italia del Comitato CEDAW: dall'emersione dei miti dello stupro alle misure istituzionali per prevenire gli stereotipi e i pregiudizi sessisti nella pratica processuale*, in M.G. BERNARDINI-O. GIOLO (a cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 121-148
- BOIANO I., *La difesa legittima nel diritto e nella giurisprudenza italiana*, in S. FECI-L. SCETTINI (a cura di), *L'autodifesa delle donne. Pratiche, diritto, immaginari nella storia*, Viella, 2024, pp. 189-206
- BORNSTEIN S., *The Law of Gender Stereotyping and the Work-Family Conflicts of Men A Tribute to Justice Ruth Bader Ginsburg*, in *Hastings Law Journal*, fasc. 63, 5, 2011, pp. 1297-1344
- BOUCHER K.L.-RYDELL R.J.-VAN LOO K.J.-RYDELL M.T., *Reducing stereotype threat in order to facilitate learning*, in *European Journal of Social Psychology*, fasc. 42, 2, 2012, pp. 174-179
- BOURKE J., *Rape: A History From 1860 To The Present*, Virago Press, London, 2007
- BRADFORD-CLARKE L.-DAVIES R.-HENLEY A., *When 'ideal victim' meets 'criminalised other': Criminal records and the denial of victimisation*, in *Probation Journal*, fasc. 69, 3, 2022, pp. 353-372
- BREMS E.-TIMMER A. (a cura di), *Stereotypes and Human Rights Law*, Intersentia, 2016
- BRENNAN K.-MILNE E., *Criminalising Neonaticide: Reflections on Law and Practice in England and Wales*, in E. MILNE-K. BRENNAN-N. SOUTH-J. TURTON (a cura di), *Women and the Criminal Justice System: Failing Victims and Offenders?*, Springer, 2018, pp. 95-118
- BRIGGS R.A., *Normative Theories of Rational Choice: Expected Utility*, in E.N. ZALTA

- (a cura di), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2019
- BROOKS L.R., *Nonanalytic Concept Formation and Memory for Instances*, in E. ROSCH-B. LLOYD (a cura di), *Cognition and Categorization*, Lawrence Elbaum Associates, 1978, pp. 3-170
- BROWNMILLER S., *Against Our Will: Men, Women, and Rape*, Random House Publishing Group, New York, 1993
- BRUNER J.S.-GOODNOW J.J.-AUSTIN G.A., *A study of thinking*, John Wiley and Sons, Oxford, England, 1956
- BURGESS D.-BORGIDA E., *Who women are, who women should be: Descriptive and prescriptive gender stereotyping in sex discrimination*, in *Psychology, Public Policy, and Law*, fasc. 5, 3, 1999, pp. 665-692
- BURT M.R., *Cultural myths and supports for rape*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, fasc. 38, 2, 1980, pp. 217-230
- CAMERA DEI DEPUTATI, *L'occupazione femminile* (fasc. 4), Camera dei Deputati – Servizio Studi Dipartimento Lavoro, 2023
- CANALE D., *Norme opache. Il ruolo degli esperti nel ragionamento giuridico*, in *Rivista di filosofia del diritto*, Speciale/2015, 2015
- CANALE D.-TUZET G., *La giustificazione della decisione giudiziale*, Giappichelli, Torino, 2020
- CARNELUTTI F., *La prova civile*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1947
- CAVERNI J.P.-FABRE J.M.-GONZALEZ M., *Cognitive Biases: Their Contribution for Understanding Human Cognitive Processes*, in J.-P. CAVERNI-J.-M. FABRE-M. GONZALEZ (a cura di), *Advances in Psychology*, North-Holland, 1990, vol. 68, pp. 7-12
- CHAIKEN S.-TROPE Y. (a cura di), *Dual-Process Theories in Social Psychology*, The Guilford Press, New York, NY, 1999
- CHRISTIE N., *The Ideal Victim*, in E.A. FATTAH (a cura di), *From Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System*, Palgrave Macmillan UK, London, 1986, pp. 17-30
- COLMAN A.M., *attitude*, *A Dictionary of Psychology*, Oxford University Press, 2009
- CONLEY C.A., *Sexual Violence in Historical Perspective*, in R. GARTNER-B. MCCARTHY (a cura di), *The Oxford Handbook of Gender, Sex, and Crime*, Oxford University Press, 2014, pp. 207-224
- COOK R.J.-CUSACK S., *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, University of Pennsylvania Press, 2010
- COOK R.-CUSACK S., *Estereotipos de Género: Perspectivas Legales Transnacionales*, Profamilia, 2010
- CORSO L., *Epistemic injustice, judiciary reasoning and stereotypes: from narrow, to broad, to broader*, in *Milan Law Review*, fasc. 4, 2, 2023, pp. 100-113
- CORTE DI CASSAZIONE, *Relazione illustrativa del Presidente della Corte in ordine al programma di gestione per l'anno 2021 dei procedimenti civili e penali ex art. 37 D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito in L. 15.7.2011, n. 111, 2021*

- COUNCIL OF EUROPE, *Plan of action on strengthening judicial independence and impartiality*, Council of Europe, Strasbourg, 2016
- COUNCIL OF EUROPE, *Training Manual for Judges and Prosecutors on Ensuring Women's Access to Justice*, 2017
- CRARY D., *Despite pressure, US psychiatric association won't classify parental alienation as disorder*, in *Associated Press*, New York, 2012
- CUSACK S., *Eliminating judicial stereotyping Equal access to justice for women in gender-based violence cases*, Office of the High Commissioner for Human Rights, 2014
- CUSACK S.-TIMMER A., *Gender Stereotyping in Rape Cases: The CEDAW Committee's Decision in Vertido v the Philippines*, in *Human Rights Review*, fasc. 11, 2, 2011, pp. 329-342
- DAHLMAN C.-SARWAR F.-BÄÄTH R.-WAHLBERG L.-SIKSTRÖM S., *Prototype Effect and the Persuasiveness of Generalizations*, in *Review of Philosophy and Psychology*, fasc. 7, 1, 2016, pp. 163-180
- DE GIULI A., *Juzgar con perspectiva de género y su aplicación por el Tribunal Supremo*, in *Foro galego: revista xurídica*, 210 (julio-diciembre), 2021, pp. 205-254
- DE GIULI A., *Barreras estructurales en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género*, in *Milan Law Review*, fasc. 5, 1, 2024, pp. 11-33
- DE GIULI A., *Generalizzazioni false mascherate dal senso comune nell'argomentazione giudiziaria*, in M.G. BERNARDINI-O. GIOLO (a cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 55-76
- DI NICOLA TRAVAGLINI P., *Il diritto penale non è un diritto per le donne: il caso della legittima difesa*, in *Questione Giustizia*, 4, 2022, pp. 77-89
- DI NICOLA TRAVAGLINI P., *La legittima difesa delle donne nell'omicidio conseguente a reati di violenza di genere*, in C. PECORELLA (a cura di), *La legittima difesa delle donne: Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi*, Mimesis Edizioni, 2022
- DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, *Protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2022
- DOTSON K., *A Cautionary Tale: On Limiting Epistemic Oppression*, in *Frontiers: A Journal of Women Studies*, fasc. 33, 1, 2012, pp. 24-47
- DOVIDIO J.-HEWSTONE M.-GLICK P.-ESSES V., *Prejudice, Stereotyping and Discrimination: Theoretical and Empirical Overview*, in J. DOVIDIO-M. HEWSTONE-P. GLICK-V. ESSES-J. DUCKITT (a cura di), *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination*, London, 2010
- DOVIDIO J.-HEWSTONE M.-GLICK P.-ESSES V., *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination*, London, 2010
- DUCKITT J., *Historical Overview*, in P. GLICK-J.F. DOVIDIO-M. HEWSTONE-V.M. ESSES (a cura di), *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination*, SAGE Publications Ltd, London, 2010, pp. 29-44
- DUCKITT J., *Authoritarian Personality*, in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, fasc. 2, 2015, pp. 255-261

- DUGGAN M. (a cura di), *Revisiting the «Ideal Victim»: Developments in Critical Victimology*, Bristol University Press, 2018
- EAGLY A.H., *Sex differences in social behavior: A social-role interpretation*, Lawrence Erlbaum Associates, Inc, Hillsdale, NJ, US, 1987
- EAGLY A.H.-WOOD W., *The Nature-Nurture Debates: 25 Years of Challenges in Understanding the Psychology of Gender*, in *Perspectives on Psychological Science*, fasc. 8, 3, 2013, pp. 340-357
- ELY J.H., *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review*, Harvard University Press, 1981
- EVANS J.S.B.T., *Deductive Reasoning*, in K. J. HOLYOAK, R. G. MORRISON (a cura di), *The Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 169-184
- EVANS J.S.B.T.-OVER D.E., *Rationality and Reasoning*, Psychology Press, London, 2013
- EVANS J.S.B.T.-STANOVICH K.E., *Dual-Process Theories of Higher Cognition: Advancing the Debate*, in *Perspectives on Psychological Science: A Journal of the Association for Psychological Science*, fasc. 8, 3, 2013, pp. 223-241
- EVANS J.-FRANKISH K. (a cura di), *In two minds: Dual processes and beyond*, Oxford University Press, 2009
- FACCHI A.-GIOLO O., *Libera scelta e libera condizione: Un punto di vista femminista su libertà e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2020
- FACCHI A.-PAROLARI P.-RIVA N., *Values in the EU Charter of Fundamental Rights A Legal-Philosophical Analysis with a Focus on Migrants' Rights*, Giappichelli, Torino, 2019
- FACIO A.-FRIES L., *Feminismo, género y patriarcado*, in *Academia: revista sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires*, fasc. 3, 6, 2005, pp. 259-294
- FAINA A.M.-PACILLI M.G.-PAGLIARO S., *L'influenza sociale*, Il Mulino, Bologna, 2012
- FANLO CORTÉS I., *Congedi genitoriali, politiche del diritto e diseguaglianze di genere. Riflessioni sul caso italiano nel quadro europeo*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, fasc. 15, 2, 2015, pp. 36-54
- FARANO A., *Discussing epistemic injustice: expertise at trial and feminist science*, in *Milan Law Review*, fasc. 4, 2, 2023, pp. 137-150
- FEATHERSTONE L., *Sexual Violence in History*, in M. KUEFLER-M.E. WIESNER-HANKS (a cura di), *The Cambridge World History of Sexualities: Volume 1: General Overviews*, Cambridge University Press, Cambridge, 2024, vol. 1, pp. 339-361
- FERREIRA N., *Utterly Unbelievable: The Discourse of 'Fake' SOGI Asylum Claims as a Form of Epistemic Injustice*, in *International Journal of Refugee Law*, fasc. 34, 3-4, 2022, pp. 303-326
- FERRER BELTRÁN J., *Apuntes sobre el concepto de motivación de las decisiones judiciales*, in *Isonomía: Revista de teoría y filosofía del derecho*, 34, 2011, pp. 87-108
- FISKE S.T.-CUDDY A.J.C.-GLICK P.-XU J., *A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition*,

- in *Journal of Personality and Social Psychology*, fasc. 82, 6, 2002, pp. 878-902
- FISKE S.T.-RUSSELL A.M., *Cognitive Processes*, in J. DOVIDIO-M. HEWSTONE-P. GLICK-V. ESSES (a cura di), *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination*, London, 2010
- FITZPATRICK P.-HUNT A., *Introduction*, in P. FITZPATRICK-A. HUNT (a cura di), *Critical Legal Studies*, Blackwell, New York, NY, USA, 1987, pp. 1-3
- FORUM DISUGUAGLIANZE E DIVERSITÀ, *Da conciliazione a costrizione: il part-time in Italia non è una scelta. Proposte per l'equità di genere e la qualità del lavoro*, Forum diseguaglianze diversità, 2024
- FORZA A., *Razionalità ed emozioni del giudicante*, in *Criminalia. Annuario di scienze penalistiche*, 2011, pp. 353-364
- FRANKLIN C., *The Anti-Stereotyping Principle in Constitutional Sex Discrimination Law*, in *New York University Law Review*, fasc. 85, 1, 2010, pp. 83-173
- FREDERICK S., *Cognitive Reflection and Decision Making*, in *Journal of Economic Perspectives*, fasc. 19, 2005, pp. 25-42
- FREDMAN S., *Discrimination Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011
- FREDMAN S.-KUOSMANEN J.-CAMPBELL M., *Transformative Equality: Making the Sustainable Development Goals Work for Women*, in *Ethics & International Affairs*, fasc. 30, 2, 2016, pp. 177-187
- FRICKER M., *Rational Authority and Social Power: Towards a Truly Social Epistemology*, in *Proceedings of the Aristotelian Society*, fasc. 98, 2, 1998, pp. 159-177
- FRICKER M., *Epistemic Oppression and Epistemic Privilege*, in *Canadian Journal of Philosophy Supplementary Volume*, fasc. 25, 1999, pp. 191-210
- FRICKER M., *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*, Oxford University Press, Oxford, 2007
- FRICKER M., *Injusticia epistémica: El poder y la ética del conocimiento*, Herder Editorial, 2017
- GAN O., *Anti-Stereotyping Theory and Contract Law*, in *Harvard Journal of Law and Gender*, fasc. 42, 2018, pp. 84-122
- GARAPON A., *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, R. Cortina, Milano, 2007
- GARDNER R., *Recent trends in divorce and custody litigation.*, in *The Academy Forum*, fasc. 29, 2, 1985, pp. 3-7
- GARDNER R., *Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation: Which Diagnosis Should Evaluators Use in Child- Custody Disputes?*, in *The American Journal of Family Therapy*, fasc. 30, 2, 2002, pp. 93-115
- GARDNER R., *Does DSM-IV Have Equivalents for the Parental Alienation Syndrome (PAS) Diagnosis?*, in *American Journal of Family Therapy*, fasc. 31, 2003, pp. 1-21
- GARDNER R.A., *Sex abuse hysteria: Salem witch trials revisited*, Cresskill, N.J.: Creative Therapeutics, 1991
- GAWRONSKI B.-LUKE D.M.-CREIGHTON L.A., *Dual-Process Theories*, in D.E. CARLSTON-K. HUGENBERG-K.L. JOHNSON (a cura di), *The Oxford Handbook of Social Cognition, Second Edition*, Oxford University Press, 2024, pp. 319-353

- GHIDONI E., *“Altrove, non qui”*: il diritto al rispetto della vita familiare tra stereotipi di genere e politiche anti-migranti, in *AG About Gender – International Journal of Gender Studies*, fasc. 10, 20, 2021
- GHIDONI E., *Aproximación a los estereotipos como elementos del razonamiento judicial a través de las presunciones*, in F.J. ARENA (a cura di), *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, México, 2022, pp. 287-326
- GHIDONI E.-MORONDO TARAMUNDI D., *Análisis contextual, interseccionalidad y función justificativa de los estereotipos en el derecho: una réplica*, in *Discusiones*, fasc. 28, 1, 2022, pp. 109-128
- GHIDONI E.-MORONDO TARAMUNDI D., *El papel de los estereotipos en las formas de la desigualdad compleja: algunos apuntes desde la teoría feminista del derecho anti-discriminatorio*, in *Discusiones*, fasc. 28, 1, 2022, pp. 37-70
- GHIDONI E.-MORONDO TARAMUNDI D., *Contro la neutralità dello stereotipo: una lettura critica a partire dal giusfemminismo*, in M.G. BERNARDINI-O. GIOLO (a cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 15-38
- GIANFORMAGGIO L., *Eguaglianza, donne e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2005
- GIANFORMAGGIO L., *Logica e argomentazione nell'interpretazione giuridica ovvero i giuristi interpreti presi sul serio*, in E. DICIOTTI-V. VELLUZZI-S. ZORZETTO (a cura di), *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 109-130
- GIGERENZER G., *The adaptive toolbox*, in *Bounded rationality: The adaptive toolbox.*, The MIT Press, Cambridge, MA, US, 2001, pp. 37-50
- GIGERENZER G., *I Think, Therefore I Err*, in *Social Research*, fasc. 72, 1, 2005, pp. 195-218
- GIGERENZER G., *Axiomatic rationality and ecological rationality*, in *Synthese*, fasc. 198, 4, 2021, pp. 3547-3564
- GIGERENZER G., *Embodied Heuristics*, in *Frontiers in Psychology*, fasc. 12, 2021
- GIGERENZER G.-GAISSMAIER W., *Heuristic Decision Making*, in *Annual Review of Psychology*, fasc. 62, 2011, pp. 451-82
- GIGERENZER G.-TODD P.M.-THE ABC RESEARCH GROUP, *Simple heuristics that make us smart*, Oxford University Press, New York, NY, US, 1999
- GIL RUIZ J.M., *La función judicial: entre la ciencia y el control social*, in *Anuario de filosofía del derecho*, 17, 2000, pp. 273-304
- GIL RUIZ J.M., *Los diferentes rostros de la violencia de género: ensayo jurídico a la luz de la Ley integral (L.O. 1/2004, de 28 de diciembre) y la Ley de igualdad (L.O. 3/2007, de 22 de marzo)*, Dykinson, 2007
- GIL RUIZ J.M., *Las nuevas técnicas legislativas en España: los informes de evaluación de género*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012
- GIL RUIZ J.M., *La mujer del discurso jurídico: una aportación desde la teoría crítica del derecho*, in *Quaestio Iuris*, fasc. 8, 3, 2015, pp. 1441-1480
- GILOVICH T.-GRIFFIN D., *Introduction – Heuristics and Biases: Then and Now*, in D. GRIFFIN-D. KAHNEMAN-T. GILOVICH (a cura di), *Heuristics and Biases: The*

- Psychology of Intuitive Judgment*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, pp. 1-18
- GIOLO O., *Le teorie critiche del diritto: un tentativo di sistematizzazione*, in O. GIOLO-M.G. BERNARDINI (a cura di), *Le Teorie Critiche del Diritto*, Pacini, Pisa, 2017, pp. 306-326
- GIOLO O., *La critica femminista degli stereotipi di genere nel diritto: concezioni, usi, funzioni, retoriche*, in M.G. BERNARDINI-O. GIOLO (a cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 1-13
- GIUNTA F., *Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali e regole di giudizio*, in *Criminalia*, 2014, pp. 561-587
- GLICK P.-RUDMAN L.A., *Sexism*, in J.F. DOVIDIO-M. HEWSTONE-P. GLICK-V.M. ESSES (a cura di), *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination*, SAGE Publications Inc., 2010, pp. 328-344
- GOISIS L., *La legittima difesa delle donne negli Stati Uniti d'America. Una questione di "genere"*, in C. PECORELLA (a cura di), *La legittima difesa delle donne: Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi*, Mimesis Edizioni, 2022, pp. 75-95
- GOLDBERG S.B., *The Second Woman Justice: Ruth Bader Ginsburg Talks Candidly About a Changing Society*, in *ABA Journal*, fasc. 79, 1993, pp. 40-43
- GOLDHABER D., *The Nature-Nurture Debates: Bridging the Gap*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012
- GONZÁLEZ LABRA M.J., *Inducción Categórica*, in M. J. GONZÁLEZ LABRA (a cura di), *Psicología del Pensamiento*, Sanz y Torres, Madrid, 2019
- GRUPO INTERAGENCIAL DE GÉNERO DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN URUGUAY-CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, *Guía para Fiscalía sobre estereotipos de género y estándares internacionales sobre derechos de las mujeres*, Imprenta Rojo Srl, Uruguay, 2020
- GUASTINI R., *Lezioni sul linguaggio giuridico*, Giappichelli, Torino, 1985
- GUTHRIE C.-RACHLINSKI J.-WISTRICH A., *Inside the Judicial Mind*, in *Cornell Law Faculty Publications*, 2001
- HALL J.A.-CARTER J.D., *Gender-stereotype accuracy as an individual difference*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, fasc. 77, 2, 1999, pp. 350-359
- HALL J.A.-GOH J.X., *Studying Stereotype Accuracy from an Integrative Social-Personality Perspective*, in *Social and Personality Psychology Compass*, fasc. 11, 11, 2017, p. e12357
- HANDLEY I.M.-BROWN E.R.-MOSS-RACUSIN C.A.-SMITH J.L., *Quality of evidence revealing subtle gender biases in science is in the eye of the beholder*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, fasc. 112, 43, 2015, pp. 13201-13206
- HARDING S., *Is There a Feminist Method?*, in N. TUANA (a cura di), *Feminism and Science*, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1989, pp. 17-32
- HARTSOCK N.C.M., *Money, Sex, And Power: Toward a Feminist Historical Materialism*, Northeastern University Press, Boston, 1985

- HARTSOCK N.C.M., *The Feminist Standpoint Revisited and Other Essays*, Westview Press, Boulder, Colo, 1998
- HENN E.V., *International Human Rights Law and Structural Discrimination: The Example of Violence against Women*, Springer, Heidelberg, 2019
- HERDY R.-CASTELLIANO C., *¿Existen injusticias hermenéuticas en el derecho?: Una lectura realista de la ininteligibilidad judicial de experiencias marginadas*, in *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, fasc. 9, 1, 2023
- HINTON P., *Implicit stereotypes and the predictive brain: cognition and culture in “biased” person perception*, in *Palgrave Communications*, fasc. 3, 1, 2017, pp. 1-9
- HOFFRAGE U.-REIMER T., *Models of Bounded Rationality: The Approach of Fast and Frugal Heuristics*, in *Management Revue*, fasc. 15, 4, 2004, pp. 437-459
- HOGG M.A.-TURNER J.C., *Intergroup behaviour, self-stereotyping and the salience of social categories*, in *British Journal of Social Psychology*, fasc. 26, 4, 1987, pp. 325-340
- HOLLIDAY J.R.-MCNIEL D.E.-MORRIS N.P.-FAIGMAN D.L.-BINDER R.L., *The Use of Battered Woman Syndrome in U.S. Criminal Courts*, in *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online*, 2022, p. JAAPL.210105-21
- HOLTMAAT H.M.T., *Article 5 CEDAW*, in M.A. FREEMAN-C. CHINKIN-B. RUDOLF (a cura di), *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; a Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 141-167
- HOOVER J.D.-HEALY A.F., *The Bat-and-Ball Problem: Stronger evidence in support of a conscious error process*, in *Decision (Washington, D.C.)*, fasc. 6, 4, 2019, pp. 369-380
- HUICI C.-GÓMEZ-BERROCAL C., *Relaciones intergrupales: Fundamentos teóricos*, in F. MOLERO-D. LOIS-C. GARCÍA-AEL-A. GÓMEZ (a cura di), *Psicología de los Grupos*, UNED, Madrid, 2017
- HUNTER R., *Introduction: feminist judgments as teaching resources*, in *Law teacher*, fasc. 46, 3, 2012, pp. 214-226
- INAPP, *Gender Policies Report 2022*, Inapp, 2022
- INGRASCI O., *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Bruno Mondadori, 2007
- ISTAT, *Conciliazione tra lavoro e famiglia*, in *Istituto Nazionale di Statistica*, 2019
- ISTAT, *I tempi della vita quotidiana – lavoro, conciliazione, parità di genere e benessere soggettivo*, Istituto nazionale di statistica, 2019
- ISTAT, *Lavoro e conciliazione dei tempi di vita*, in *Il benessere equo e sostenibile in Italia*, Istituto nazionale di statistica, 2021, pp. 79-94
- ISTAT, *Detenuti adulti presenti nelle carceri italiane: Detenuti per tipo di reato, sesso e cittadinanza (valori assoluti e per 100 detenuti con le stesse caratteristiche) – Dati nazionali. (s.d.)*. Recuperato 10 agosto 2024, da <http://dati.istat.it/index.aspx?queryid=6184>
- ISTAT-EUROSTAT, *La vita delle donne e degli uomini in Europa. Un ritratto statistico.*, 2020

- JENKINS K., *Rape Myths and Domestic Abuse Myths as Hermeneutical Injustices*, in *Journal of Applied Philosophy*, fasc. 34, 2, 2017, pp. 191-205
- JOST J.T., *A quarter century of system justification theory: Questions, answers, criticisms, and societal applications*, in *British Journal of Social Psychology*, fasc. 58, 2, 2019, pp. 263-314
- JOST J.T.-BANAJI M.R., *The role of stereotyping in system-justification and the production of false consciousness*, in *British Journal of Social Psychology*, fasc. 33, 1, 1994, pp. 1-27
- JUSSIM L.-CRAWFORD J.T.-RUBINSTEIN R.S., *Stereotype (In)Accuracy in Perceptions of Groups and Individuals*, in *Current Directions in Psychological Science*, fasc. 24, 6, 2015, pp. 490-497
- JUSSIM L.-ROBUSTELLI S.L.-CAIN T.R., *Teacher expectations and self-fulfilling prophecies*, in *Handbook of motivation at school*, Routledge/Taylor & Francis Group, New York, NY, US, 2009, pp. 349-380
- KAHNEMAN D., *Pensieri lenti e veloci*, Mondadori, 2020
- KAHNEMAN D.-FREDERICK S., *Representativeness Revisited: Attribute Substitution in Intuitive Judgment*, in D. GRIFFIN-D. KAHNEMAN-T. GILOVICH (a cura di), *Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, pp. 49-81
- KAHNEMAN D.-FREDERICK S., *A Model of Heuristic Judgment*, in K.J. HOLYOAK-R.G. MORRISON (a cura di), *The Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 267-294
- KAHNEMAN D.-TVERSKY A., *Subjective probability: A judgment of representativeness*, in *Cognitive Psychology*, fasc. 3, 3, 1972, pp. 430-454
- KAHNEMAN D.-TVERSKY A., *Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk*, in *Econometrica*, fasc. 47, 2, 1979, pp. 263-291
- KATZ D.-BRALY K., *Racial stereotypes of one hundred college students*, in *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, fasc. 28, 3, 1933, pp. 280-290
- KATZ D.-BRALY K.W., *Racial prejudice and racial stereotypes*, in *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, fasc. 30, 2, 1935, pp. 175-193
- KELLER E.F., *Reflections on Gender and Science*, Yale University Press, New Haven, 1985
- KELLER E.F., *The Gender/Science System: or, Is Sex to Gender as Nature Is to Science?*, in N. TUANA (a cura di), *Feminism and Science*, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1989, pp. 33-44
- KIDD I.J.-MEDINA J.-POHLHAUS G. (a cura di), *The Routledge Handbook of Epistemic Injustice*, Routledge, London, 2017
- KLIPPENSTINE M.A.-R. SCHULLER, *Perceptions of Sexual Assault: Expectancies regarding the Emotional Response of a Rape Victim over Time Beliefs and Expectancies in Legal Decision Making*, in *Psychology, Crime and Law*, fasc. 18, 1, 2012, pp. 79-94
- KNOWLES L.L.-PREWITT K., *Institutional Racism in America*, Prentice-Hall, 1969
- KRIEGER N., *Genders, sexes, and health: what are the connections—and why does it matter?*, in *International Journal of Epidemiology*, fasc. 32, 4, 2003, pp. 652-657

- KRIEGER N., *Embodying Inequality: A Review of Concepts, Measures, and Methods for Studying Health Consequences of Discrimination*, in N. KRIEGER (a cura di), *Embodying Inequality: Epidemiologic Perspectives*, Routledge, Amityville, N.Y., 2005, pp. 101-158
- KRIEGER N., *Ecosocial Theory, Embodied Truths, and the People's Health*, Oxford University Press, 2021
- LARRAURI E., *Violencia doméstica y legítima defensa: una aplicación masculina del derecho penal*, in *Jueces para la democracia*, 23, 1994, pp. 22-23
- LARRAURI E.-VARONA D., *Violencia doméstica y legítima defensa*, EUB, 1995
- LATOVA SANTAMARÍA D., *Injusticia epistémica*, in *Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad*, 24, 2023, pp. 274-299
- LEWIS N.A., *THE SUPREME COURT: Woman in the News; Rejected as a Clerk, Chosen as a Justice: Ruth Joan Bader Ginsburg*, in *The New York Times*, 1993
- LIFANTE VIDAL I., *En defensa de una concepción constructivista de la interpretación jurídica*, in *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law*, 39, 2019, pp. 63-84
- LIPPERT-RASMUSSEN K., *Born Free and Equal?: A Philosophical Inquiry into the Nature of Discrimination*, Oxford University Press, 2013
- LIPPMANN W., *Stereotypes*, in *Public Opinion*, BN Publishing, 2006
- LIPPMANN W., *Public Opinion*, NuVision Publications, 2007
- LOMBROSO C.-FERRERO G., *The Female Offender*, D. Appleton, 1895
- LONG L.J., *The ideal victim: A critical race theory (CRT) approach*, in *International Review of Victimology*, fasc. 27, 3, 2021, pp. 344-362
- LOUSADA AROCHENA J.F., *El derecho fundamental a la igualdad efectiva de mujeres y hombres: fundamentos del derecho a la igualdad de género y, en especial, su aplicación en el derecho del trabajo y de la seguridad social*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014
- LOUSADA AROCHENA J.F., *El Caso González Carreño contra España*, in *Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres*, 37, 2015, pp. 6-15
- LOUSADA AROCHENA J.F., *El enjuiciamiento de género*, Dykinson, Madrid, 2020
- LOUSADA AROCHENA J.F., *Mujeres y discriminación interseccional. Un ensayo sobre las mujeres en los márgenes*, Dykinson, Madrid, 2024
- MACIOCE F., *Il rapporto tra retorica e valore nella attività della giurisprudenza*, in M. MANZIN-F. PUPPO-S. TOMASI (a cura di), *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 5. Una parola buona. Retorica e valori nella decisione giudiziale*, Università degli Studi di Trento, Trento, 2024, vol. 84, pp. 57-76
- MACKINNON C.A., *Women's lives, men's law.*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA, US, 2005
- MANTOVAN C.-MARCHIO V.-PERONI C., *Genere, criminalità, criminalizzazione*, in F. VIANELLO (a cura di), *Maternità in pena. L'esecuzione penale delle donne con figli minori*, Meltemi Linee, Milano, 2023, pp. 19-68

- MAQUEDA ABREU M.L., *Razones y sinrazones para una criminología feminista*, Dykinson, 2014
- MATA R.-PACHUR T.-VON HELVERSEN B.-HERTWIG R.-RIESKAMP J.-SCHOOLER L., *Ecological Rationality: A Framework for Understanding and Aiding the Aging Decision Maker*, in *Frontiers in Neuroscience*, fasc. 6, 2012, p. 19
- MATIJEVIĆ M.V.-ZDRAVKOVIĆ A., *Breaking the invisible cage: limits of law in structural discrimination*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 3, 2024, pp. 1-18
- MCCONAHAY J.B., *Modern racism, ambivalence, and the Modern Racism Scale*, in J.F. DOVIDIO-S.L. GAERTNER (a cura di), *Prejudice, discrimination, and racism*, Academic Press, San Diego, CA, US, 1986, pp. 91-125
- MCCRUDDEN C., *Institutional Discrimination*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, fasc. 2, 3, 1982, pp. 303-367
- MEDINA J., *The epistemology of resistance: Gender and racial oppression, epistemic injustice and resistant imaginations*, Oxford University press, New York [etc], 2013
- MEDINA J., *Varieties of Hermeneutical Injustice*, in I.J. KIDD-J. MEDINA-G. POHLHAUS (a cura di), *The Routledge Handbook of Epistemic Injustice*, Routledge, London, 2017, pp. 41-52
- MELIS V., *La Donna, Il Servo E Il Cittadino: Sul Valore Semantico Di Χρηστος In Aristot. Po. 1454a 16-28*, in *Classica Cracoviensia*, fasc. 24, 2021
- MERRICK H., *Challenging implicit gender bias in science: positive representations of female scientists in fiction*, in *Jurnalul Practicilor Comunitare Pozitive*, fasc. XII, 4, 2012, pp. 744-768
- MILLS C.W., *The Racial Contract*, Cornell University Press, 1997
- MILNE E.-BRENNAN K.-SOUTH N.-TURTON J. (a cura di), *Women and the Criminal Justice System: Failing Victims and Offenders?*, Springer, 2018
- MILNE E.-TURTON J., *Understanding Violent Women*, in E. MILNE-K. BRENNAN-N. SOUTH-J. TURTON (a cura di), *Women and the Criminal Justice System: Failing Victims and Offenders?*, Springer, 2018, pp. 119-139
- MINDA G., *Critical Legal Studies*, in *Postmodern Legal Movements*, NYU Press, 1995, pp. 106-127
- MINISTERO DELLA SALUTE. *Interrogazione parlamentare n. 4-02405*. Ufficio legislativo – Ufficio rapporti Parlamento, 29 maggio 2020
- MOES F.-HOUWAART E.-DELNOIJ D.-HORSTMAN K., *Questions regarding ‘epistemic injustice’ in knowledge-intensive policymaking: Two examples from Dutch health insurance policy*, in *Social Science & Medicine*, fasc. 245, 2020, p. 112674
- MOLINA PETIT C., *Dialéctica feminista de la Ilustración*, Anthropos Editorial, 1994
- MONIZ LOPES P., *Touching the core or scratching the surface? Background theoretical aspects of similarity and legal analogy in Artificial Intelligence*, in *E-Publica*, fasc. 11, 1, 2024, pp. 4-33
- MONIZ LOPES P.-FRANCO R., *Naturalizing Interpretation: A First Approach on “Hardware” and “Software” Determinants of Legal Interpretation*, in DAVID. DUARTE-PEDRO. MONIZ LOPES-JORGE. SILVA SAMPAIO (a cura di), *Legal Interpretation and Scientific Knowledge*, Springer International Publishing, Cham, 2019, 1st ed. 2019, pp. 47-79

- MONIZ LOPES P.-FRANCO R., *Evolutionary theory and legal adjudication: Substrata for a predictive theory of legal science*, in W. ZAŁUSKI-S. BOURGEOIS-GIRONDE-A. DYRDA (a cura di), *Research Handbook on Legal Evolution*, Edward Elgar Publishing, 2024, pp. 375-394
- MORALES JASSO G.-BENÍTEZ RAMÍREZ D.M., *Criterios de distinción entre ciencia y pseudociencia: historicidad, crítica y vigilancia epistemológica*, in *Boletín Científico Sapiens Research*, fasc. 9, 2, 2019, pp. 26-32
- MOREFIELD R., *Say Goodbye to «Homo economicus»: The New Science of Behavioral Economics*, *Cameron School of Business Blog*, 2014 <https://blogs.stthom.edu/cameron/say-goodbye-to-homo-economicus-the-new-science-of-behavioral-economics/> (consultato 01/10/23)
- MORONDO TARAMUNDI D., *Estereotipos, interseccionalidad y desigualdad estructural*, in F.J. ARENA (a cura di), *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, México, 2022, pp. 141-178
- MORONDO TARAMUNDI D., *Los estereotipos como mecanismos de desigualdad y alienación: un análisis desde el derecho antidiscriminatorio*, in *Oñati Socio-Legal Series*, fasc. 13, 3, 2023, pp. 710-729
- MORRIS A.-WILCZYNSKI A., *Parents who kill their children*, in *Criminal Law Review*, 1993, pp. 31-36
- MUFFATO N., *Michele Taruffo sobre las máximas de experiencia*, in *Derecho & Sociedad*, 57, 2021, pp. 1-38
- MURRAY P.-EASTWOOD M., *Jane Crow and the Law: Sex Discrimination and Title VII*, in *George Washington Law Review*, fasc. 34, 2, 1965, pp. 232-256
- NELSON T.D. (a cura di), *Ageism: Stereotyping and Prejudice against Older Persons*, Cambridge, Mass. London, 2002
- NELSON T.D. (a cura di), *Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination*, Psychology Press, New York, 2009
- NEWMAN L., *Was Walter Lippmann interested in stereotyping? Public Opinion and cognitive social psychology*, in *History of psychology*, fasc. 12, 2009, pp. 7-18
- OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, *Informe del grupo de trabajo de investigación sobre el llamado síndrome de alienación parental*, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Madrid, 2010
- OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, *Gender stereotyping as a human rights violation*, 2013
- OHCHR, *El papel del poder judicial en el tratamiento de los estereotipos en los casos de salud y derechos sexuales y reproductivos – una revisión de la jurisprudencia*, 2017
- OHCHR, *Gender stereotyping and the judiciary. A Workshop guide*, United Nations, New York and Geneva, 2020
- OLSEN J., *Past imperfect, future tense. The SPD before and after the 2013 Federal Election*, in E. LANGENBACHER (a cura di), *The Merkel Republic: An Appraisal*, Berghahn Books, 2015

- PÁEZ A.-MATIDA J., *Editorial of dossier “Epistemic Injustice in Criminal Procedure”*, in *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, fasc. 9, 2023, pp. 11-38
- PÁEZ A.-MATIDA J., *La Injusticia Epistémica en el Proceso Penal*, in *Milan Law Review*, fasc. 4, 2, 2023, pp. 114-136
- PALAVERA R., *Scienza e senso comune nel diritto penale*, Edizioni ETS, 2017
- PARODI AMBEL K., *Abordando los sesgos contra las mujeres víctimas de delitos sexuales en el Poder Judicial chileno: un estudio de caso*, in *Derecho PUCP*, 90, 2023
- PAROLARI P., *Stereotipi di genere, discriminazioni contro le donne e vulnerabilità come disempowerment. Riflessioni sul ruolo del diritto*, in *AG About Gender – International Journal of Gender Studies*, fasc. 8, 15, 2019, pp. 90-117
- PASTA A., *Le generalizzazioni come regole probatorie di matrice giurisprudenziale e come strumento di conoscenza*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 2021, pp. 1253-1279
- PASTORE B., *Giudizio, prova, ragion pratica: un approccio ermeneutico*, Giuffrè, 1996
- PASTORE B., *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, CEDAM, Padova, 2014
- PASTORE B., *Interpretazione giuridica e dipendenza contestuale del significato*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, fasc. XVII, 2, 2017, pp. 345-362
- PASTORE B., *Postfazione. Note su stereotipi, pregiudizi e controllabilità del ragionamento probatorio*, in M.G. BERNARDINI-O. GIOLO (a cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 237-242
- PAZÉ V., *La diseguaglianza degli antichi e dei moderni: da Aristotele ai nuovi meteci*, in *Teoria politica*, 9, 2019, pp. 265-282
- PECORELLA C. (a cura di), *La legittima difesa delle donne: Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi*, Mimesis Edizioni, 2022
- PELVIN H., *The «Normal» Woman Who Kills: Representations of Women's Intimate Partner Homicide*, in *Feminist Criminology*, fasc. 14, 3, 2019, pp. 349-370
- PERLIN M.L., *She Breaks Just Like a Little Girl: Neonaticide, the Insanity Defense, and the Irrelevance of Ordinary Common Sense Symposium: From Baby Blues to Mothers Who Kill: Responses to Postpartum Disorders in the Criminal and Civil Law*, in *William & Mary Journal of Women and the Law*, fasc. 10, 1, 2003, pp. 1-32
- PERONI L., *Los Estereotipos en el Derecho Antidiscriminatorio: Comentario*, in *Discusiones*, fasc. 28, 1, 2022, pp. 71-84
- PETTIGREW T.F.-MEERTENS R.W., *Subtle and blatant prejudice in western Europe*, in *European Journal of Social Psychology*, fasc. 25, 1, 1995, pp. 57-75
- PICINALI F., *Evidential reasoning, testimonial injustice and the fairness of the criminal trial*, in *Quaestio Facti. Revista Internacional Sobre Razonamiento Probatorio*, 6, 2023, pp. 201-235
- PINCUS F.L., *Discrimination Comes in Many Forms: Individual, Institutional, and Structural*, in *American Behavioral Scientist*, fasc. 40, 2, 1996, pp. 186-194
- PINO G., *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, Il Mulino, 2010
- PINO G., *The Politics of Legal Interpretation*, in DAVID. DUARTE-PEDRO. MONIZ LOPES-

- JORGE. SILVA SAMPAIO (a cura di), *Legal Interpretation and Scientific Knowledge*, Springer International Publishing, Cham, 2019, 1st ed., pp. 29-45
- POGGI F., *Diversi per diritto. Le diseguaglianze formali di genere e le loro giustificazioni nel diritto italiano vigente*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, fasc. 15, 2, 2015, pp. 8-35
- POGGI F., *Sobre el concepto de violencia de género y su relevancia para el derecho*, in *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 42, 2019, p. 285
- POHLHAUS G., *Varieties of Epistemic Injustice*, in I.J. KIDD-J. MEDINA-G. POHLHAUS (a cura di), *The Routledge Handbook of Epistemic Injustice*, Routledge, London, 2017, pp. 13-26
- POTHOS E.M.-WILLS A.J., *Introduction*, in *Formal approaches in categorization*, Cambridge University Press, New York, NY, US, 2011, pp. 1-17
- POYATOS MATAS G., *Un método manejable para juzgar con perspectiva de género en el orden de lo social* (Universidad de Murcia, Murcia), 2022
- POZZOLO S., *(Una) teoria femminista del diritto. Genere e discorso giuridico*, in *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 17-39
- POZZOLO S., *Una politica dei corpi per cittadine di seconda classe*, in M.G. BERNARDINI-O. GIOLO (a cura di), *Giudizio e pregiudizio. Gli stereotipi di genere nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 193-208
- PRESSMAN C., *The House that Ruth Built: Justice Ruth Bader Ginsburg, Gender and Justice*, in *NYLS Journal of Human Rights*, fasc. 14, 1, 1997, pp. 311-337
- PUDDIFOOT K., *How Stereotypes Deceive Us*, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, 2021
- PULITANÒ D., *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *Criminalia*, 2013, pp. 123-146
- RAMACHANDRAN V.S.-ROSENTHAL R. (a cura di), *Self-Fulfilling Prophecy*, in *Encyclopedia of human behavior*, Elsevier/Academic Press, London; Burlington, MA, 2012, 2nd ed, pp. 328-335
- RANDALL M., *Domestic Violence and the Construction of «Ideal Victims»: Assaulted Women's «Image Problems» in Law*, in *St. Louis University Public Law Review*, fasc. XXIII, 2004, pp. 107-154
- RANDALL M., *Sexual Assault Law, Credibility, and Ideal Victims: Consent, Resistance, and Victim Blaming Special Issue: The State of Rape: Ten Years after Jane Doe*, in *Canadian Journal of Women and the Law*, fasc. 22, 2, 2010, pp. 397-434
- RAVAGNANI L., *Non è una legge per donne*, in C. PECORELLA (a cura di), *La legittima difesa delle donne: Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi*, Mimesis Edizioni, 2022, pp. 75-95
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *enjuiciar* | *Diccionario de la lengua española*, «Diccionario de la lengua española» – Edición del Tricentenario, s.d. <https://dle.rae.es/enjuiciar> (consultato 27/07/24)
- REYES CANO P., *Menores y violencia de género: nuevos paradigmas*, Ministerio de Igualdad, Madrid, 2020

- REYES CANO P., *El nuevo artefacto para la ocultación de la violencia de género: “la alta conflictividad”*, in *Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Protocolo II*, 2022, pp. 253-291
- REYES CANO P., *En torno a la coordinación de parentalidad: ¿garantías o desprotección de los derechos de la infancia?*, in *Anuario de filosofía del derecho*, 38, 2022, pp. 185-214
- RODRÍGUEZ BOENTE S.E., *La justificación de las decisiones judiciales. El artículo 120.3 de la Constitución Española*, Universidade Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2003
- ROESE N.J.-VOHS K.D., *Hindsight bias*, in *Perspectives on Psychological Science*, fasc. 7, 5, 2012, pp. 411-426
- ROSCH E., *Cognitive reference points*, in *Cognitive Psychology*, fasc. 7, 4, 1975, pp. 532-547
- ROSCH E., *Principles of categorization*, in E. ROSCH-B.B. LLOYD (a cura di), *Cognition and Categorization*, Lawrence Erlbaum Associates, 1978, pp. 27-48
- ROSENTHAL R.-JACOBSON L., *Pygmalion in the classroom*, in *The Urban Review*, fasc. 3, 1, 1968, pp. 16-20
- ROSS A., *Diritto e giustizia*, Einaudi, Torino, 1965
- RUDMIN F., *The pleasure of serendipity in historical research: On finding «stereotype» in Morier’s (1824) Hajji Baba*, in *Cross-Cultural Psychology Bulletin*, fasc. 23, 1989, pp. 8-11
- RUIZ REPULLO C., *Voces tras los datos. Una mirada cualitativa a la violencia de género en adolescentes*, Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilla, 2016
- RUIZ RESA J.D., *Racionalidad y sentido común en el proceso: los estereotipos en la determinación de los hechos*, in *Revista Criterio y Conducta. Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial*, fasc. 13, 2013, pp. 107-156
- RUIZ RESA J.D., *Estereotipos y ciencia jurídica*, in PATRICIA LAURENZO COPELLO, RAFAEL DURÁN MUÑOZ (a cura di), *Diversidad cultural, género y derecho*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 323-366
- RUIZ RESA J.D., *Abriendo la caja negra del conocimiento jurídico: Elementos para una reconstrucción de las decisiones judiciales*, in *El Genio Maligno: revista de humanidades y ciencias sociales*, 19 (Septiembre), 2016, pp. 19-31
- RUIZ RESA J.D., *Innovación docente y nuevas tecnologías. El derecho en la economía del aprendizaje*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017
- RYDELL R.J.-RYDELL M.T.-BOUCHER K.L., *The effect of negative performance stereotypes on learning*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, fasc. 99, 6, 2010, pp. 883-896
- SABATINI A., *Il sessismo nella lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1993
- SÁNCHEZ BUSSO M., *Acceso a la justicia. El ejercicio de un derecho humano fundamental en mujeres víctimas de violencia de género*, in J.M. GIL RUIZ (a cura di), *El Convenio de Estambul como marco de derecho antisubordinador*, Dykinson, 2018, pp. 349-371

- SCHAUER F., *Profiles, Probabilities, and Stereotypes*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts London, England, 2006
- SCHAUER F., 9. *La motivazione giudiziale*, in V. VELLUZZI-G.B. RATTI (a cura di), *Il ragionamento giuridico: una nuova introduzione*, Carocci, Roma, 2016, pp. 225-243
- SCHNEIDER D.J., *The psychology of stereotyping*, The Guilford Press, New York, NY, US, 2004
- SCHOFIELD J.W., *Causes and consequences of the colorblind perspective*, in J.F. DOVIDIO-S.L. GAERTNER (a cura di), *Prejudice, discrimination, and racism*, Academic Press, San Diego, CA, US, 1986, pp. 231-253
- SHAINNESS N., *Vulnerability to masochism: Masochism as a process.*, in *American Journal of Psychotherapy*, fasc. 33, 2, 1979, pp. 174-189
- SIEGEL N.S.-SIEGEL R.B., *Struck by Stereotype: Ruth Bader Ginsburg on Pregnancy Discrimination as Sex Discrimination*, in *Duke Law Journal*, fasc. 59, 4, 2010, pp. 771-798
- SIEGEL R.B. (a cura di), *Discrimination in the Eyes of the Law: How Color Blindness Discourse Disrupts and Rationalizes Social Stratification*, in *California Law Review*, 2000
- SIMON H.A., *A Behavioral Model of Rational Choice*, in *The Quarterly Journal of Economics*, fasc. 69, 1, 1955, pp. 99-118
- SIMON H.A., *Models of Man*, John Wiley, New York, 1957
- SIOTTO-PINTOR M., *Camera di consiglio; 31 ottobre 1912; Pres. Cefalo, Est. Carretto, P. M. Tommasi (concl. conf.); Procuratore gen. della Corte d'app. di Roma c. Labriola (Avv. Cogliolo)*, in *Il Foro Italiano*, fasc. 38, 1913, pp. 43/44-51/52
- SKOCZEŃ I.-POGGI F., *Delimiting Legal Interpretation: The Problem of Moral Bias and Political Distortion—the Case of Criminal Intention*, in *Ratio Juris*, fasc. 35, 2, 2022, pp. 191-222
- SMART C., *The New Female Criminal: Reality or Myth*, in *British Journal of Criminology*, fasc. 19, 1, 1979, pp. 50-59
- SMART C., *The Woman of Legal Discourse*, in *Social & Legal Studies*, fasc. 1, 1, 1992, pp. 29-44
- SMART C., *Women, Crime and Criminology. A Feminist Critique*, Routledge, New York, 2014
- SMART C.-BROPHY J., *Locating law: a discussion of the place of law in feminist politics*, in *Women-in-Law*, Routledge, 1985
- SPENCER S.J.-STEELE C.M.-QUINN D.M., *Stereotype threat and women's math performance*, in *Journal of Experimental Social Psychology*, fasc. 35, 1999, pp. 4-28
- STANGOR C., *The Study of Stereotyping, Prejudice, and Discrimination Within Social Psychology: A Quick History of Theory and Research*, in T.D. NELSON (a cura di), *Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination*, Psychology Press, 2009
- STANOVICH K.E.-WEST R.F., *Individual differences in reasoning: implications for the rationality debate?*, in *The Behavioral and Brain Sciences*, fasc. 23, 5, 2000, pp. 645-665; discussion 665-726

- STARK E., *Re-presenting battered women: coercive control and the defense of liberty*, in *Albany Law Review*, fasc. 58, 4, 1995, pp. 973-1026
- STEELE C.M.-ARONSON J., *Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, fasc. 69, 5, 1995, pp. 797-811
- STEIN F., *Das private Wissen des Richters: Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse*, C.L. Hirschfeld, Leipzig, 1893
- STEIN F., *El conocimiento privado del juez: investigaciones sobre el derecho probatorio en ambos procesos*, Temis, Bogotá, 1999
- STROEBE W.-INSKO C.A., *Stereotype, Prejudice, and Discrimination: Changing Conceptions in Theory and Research*, in D. BAR-TAL-C.F. GRAUMANN-A.W. KRUGLANSKI-W. STROEBE (a cura di), *Stereotyping and Prejudice: Changing Conceptions*, Springer, New York, NY, 1989, pp. 3-34
- SWIM J.K., *Perceived versus meta-analytic effect sizes: An assessment of the accuracy of gender stereotypes*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, fasc. 66, 1, 1994, pp. 21-36
- SWIM J.K.-HYERS L.L., *Sexism*, in T.D. NELSON (a cura di), *Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination*, Psychology Press, New York, NY, US, 2009, pp. 407-430
- TAGLIETTI G., *Discorso del procuratore generale del Re Giuseppe Taglietti alla Assemblea generale del 7 novembre 1912 della Corte di Cassazione di Torino per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1912-1913*, Stamperia Reale G. B. Paravia e Comp., Torino, 1912
- TAJFEL H., *Experiments in Intergroup Discrimination*, in *Scientific American*, fasc. 223, 5, 1970, pp. 96-103
- TAJFEL H.-BILLIG M.G.-BUNDY R.P.-FLAMENT C., *Social categorization and intergroup behaviour*, in *European Journal of Social Psychology*, fasc. 1, 2, 1971, pp. 149-178
- TAJFEL H.-MOSCOVICI S., *Social Categorization. English Manuscript of "La catégorisation sociale"*, in *Introduction a la Psychologie Sociale*, Larousse, Paris, 1972, vol. 1, pp. 272-302
- TAJFEL H.-TURNER J., *An integrative theory of intergroup conflict*, in W.G. AUSTIN-S. WORCHEL (a cura di), *The Social Psychology of Intergroup Relations*, Brooks/Cole, Monterey, CA, 1979, pp. 33-47
- TARELLO G., *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1980
- TARUFFO M., *Contributo allo studio delle massime d'esperienza*, Pavia, Università degli Studi di Pavia, 1965
- TARUFFO M., *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, fasc. 63, 2, 2009, pp. 551-570
- TILMANN R.-BENSON B.-J. MANOOGIAN III, *Cognitive bias codex*, 2018
- TIMMER A., *Toward an Anti-Stereotyping Approach for the European Court of Human Rights*, in *Human Rights Law Review*, fasc. 11, 4, 2011, pp. 707-738
- TIMMER A., *Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law*, in *American Journal of Comparative Law*, fasc. 63, 1, 2015, pp. 239-284

- TIMMER A., *Gender Stereotyping in the case law of the EU Court of Justice*, in *European Equality Law Review*, 1, 2016, pp. 37-46
- TIMMER A.-PERONI L., *Gender stereotyping in domestic violence cases. An Analysis of the European Court of Human Rights' Jurisprudence*, in E. BREMS-A. TIMMER (a cura di), *Stereotypes and Human Rights Law*, Intersentia, 2016¹ ed., pp. 39-65
- TIMMER A.-SOSA L., *Los estereotipos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, in F.J. ARENA (a cura di), *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, México, 2022, pp. 49-110
- TODD P.M.-GIGERENZER G., *Environments That Make Us Smart: Ecological Rationality*, in *Current Directions in Psychological Science*, fasc. 16, 3, 2007, pp. 167-171
- TUANA N. (a cura di), *Feminism and Science*, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1989
- TUANA N., *Preface*, in N. TUANA (a cura di), *Feminism and Science*, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1989, pp. vii-xi
- TURNER J.C.-OAKES P.J.-HASLAM S.A.-MCGARTY C., *Self and Collective: Cognition and Social Context*, in *Personality and Social Psychology Bulletin*, fasc. 20, 5, 1994, pp. 454-463
- TUZET G., *Narrazioni processuali*, in *APhEx*, fasc. 7, 2013, pp. 1-44
- TUZET G., *Filosofia della prova giuridica*, Giappichelli, Torino, 2016
- TVERSKY A.-KAHNEMAN D., *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases*, in *Science*, fasc. 185, 4157, 1974, pp. 1124-1131
- TVERSKY A.-KAHNEMAN D., *The framing of decisions and the psychology of choice*, in *Science (New York, N.Y.)*, fasc. 211, 4481, 1981, pp. 453-458
- TVERSKY A.-KAHNEMAN D., *Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment*, in *Psychological Review*, fasc. 90, 4, 1983a, pp. 293-315
- TVERSKY A.-KAHNEMAN D., *Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment*, in *Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment*, Cambridge University Press, New York, NY, US, 2002b, pp. 19-48
- UBERTIS G., *Profili di epistemologia giudiziaria*, Giuffrè, Milano, 2015
- UNIDAD DE COORDINACIÓN DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, *Guía de actuación con perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de violencia de género*, Fiscalía General del Estado, España, 2020
- UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, *Estereotipos de Género en los Procesos Judiciales* (fasc. Dossier N° 9), Ministerio Público Fiscal de la Nación – República Argentina, 2023
- USSERY C., *The Myth of the «Ideal Victim»: Combatting Misconceptions of Expected Demeanour in Sexual Assault Survivors*, in *Appeal: Review of Current Law and Law Reform*, fasc. 27, 2022, pp. 3-18

- VACCARO S.-BAREA PAYUETA C., *El pretendido síndrome de alienación parental: un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia*, Desclee de Brouwer, Bilbao, 2009
- VÁZQUEZ ROJAS M. del C., *Sobre la cientificidad de la prueba científica en el proceso judicial*, in *Anuario de psicología jurídica*, 24, 2014, pp. 65-73
- VILLAVERDE MENÉNDEZ I.-REQUEJO RODRÍGUEZ P.-ALÁEZ CORRAL B.-FERNÁNDEZ SARASOLA I.-BASTIDA FREIJEDO F.J.-PRESNO LINERA M.Á., *Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978*, Tecnos, 2004
- VISINTIN E.P., *L'ageismo come barriera al diritto all'abitare*, in M.G. BERNARDINI (a cura di), *FrancoAngeli Series – Open Access*, FrancoAngeli, Milano, 2023, pp. 189-209
- VOCI A.-PAGOTTO L., *Il pregiudizio. Che cosa è, come si riduce*, Laterza, Roma, 2010
- VOLTA E., *Un ascolto parziale: il lavoro ideologico dei miti di stupro in aula di giustizia*, in *Questione Giustizia*, 4, 2022, pp. 90-97
- VOLTA E., *La misoginia in atto nel discorso giuridico: victim blaming e riduzione al silenzio*, in *VE*, 2023, pp. 221-240
- WALKER L.A., *Battered women, psychology, and public policy*, in *American Psychologist*, fasc. 39, 10, 1984, pp. 1178-1182
- WALKER L.E.A., *The Battered Woman Syndrome*, Springer Publishing Company, 2016
- WEARE S., *“The Mad”, “The Bad”, “The Victim”*: Gendered Constructions of Women Who Kill within the Criminal Justice System, in *Laws*, fasc. 2, 3, 2013, pp. 337-361
- WEISSTEIN N., *Kinder, Küche, Kirche as Scientific Law: Psychology Constructs the Female*, New England Free Press, 1968
- WILHOLT T., *Bias and Values in Scientific Research*, in *Studies in History and Philosophy of Science Part A*, fasc. 40, 1, 2009, pp. 92-101
- WOLF R., *Ginsburg's dedication undimmed after 20 years on court*, in *USA TODAY*, 2023
- WOLLSTONECRAFT M., *A Vindication of the Rights of Woman*, Joseph Johnson, London, 1792
- WOLLSTONECRAFT M., *Introduzione a “Rivendicazione dei diritti della donna”*, in *Femme, Woman, Donna*, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2016
- WRÓBLEWSKI J., *Legal syllogism and rationality of judicial decision*, Duncker & Humblot, 1974
- WRÓBLEWSKI J., *Justification of Legal Decisions*, in *Revue Internationale de Philosophie*, fasc. 33, 127/128, 1979, pp. 277-293
- YOUNG I.M., *Justice and the Politics of Difference*, Princeton University Press, Princeton, 1990
- YOUNG I.M., *Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective*, in *Journal of Women in Culture and Society*, fasc. 19, 3, 1994, pp. 713-738

- ZAPPELLINI SASSI A.P., *Permanências da moral católica em meio à secularização no Brasil: o controle social exercido pela categoria “mulher honesta” através do delito de estupro (1889-1930)*, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023. Disponível presso: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/254030>
- ZAPPELLINI SASSI A.P., *Infanticídio honoris causa e a dupla legalidade de gênero no Código Penal brasileiro de 1890*, in D. NUNES (a cura di), *Estudos em História do Direito Penal e da Justiça Criminal*, vol. 2, LAECC: Florianópolis-Uberlândia, 2024, pp. 193-206
- ZVEREVA E.L.-KOZLOV M.V., *Biases in ecological research: attitudes of scientists and ways of control*, in *Scientific Reports*, fasc. 11, 1, 2021, p. 226

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

Giurisprudenza internazionale e sovranazionale

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Corte EDU, *Marckx v. Belgium*, 13 giugno 1979

Corte EDU, *Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom*, 22 maggio 1985

Corte EDU, *Ünal Tekeli v. Turkey*, 16 novembre 2004, ric. n. 54948/17

Corte EDU, *Alajos Kiss v. Hungary*, 20 maggio 2010, ric. n. 38832/06

Corte EDU, *Kiyutin v. Russia*, 10 marzo 2011, ric. n. 2700/10

Corte EDU, *V.C. v. Slovakia*, 8 novembre 2011, ric. n. 18968/07

Corte EDU (Grande Camera), *Kostantin Markin v. Russia*, 22 marzo 2012

Corte EDU, *Gruba and Others v. Russia*, 6 luglio 2021

Corte EDU X *v. Poland*, 16 settembre 2021, ric. n. 20741/10

Comitato sull'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne

CEDAW/C/58/D/47/2012, *Angela González Carreño v. Spain*, 16 luglio 2014

CEDAW/C/82/D/148/2019, *A.F. v. Italy*, 20 giugno 2022

Corte Interamericana dei Diritti Umani

Corte Interamericana dei Diritti Umani, *Atala Riffo y niñas vs. Chile*, 24 febbraio 2012

Giurisprudenza nazionale – Italia

Corte costituzionale

Corte cost., 10 ottobre 2023, n. 197

Giurisprudenza di legittimità

Cass., sez. I, 26 ottobre 1990, n. 2654

Cass., sez. I, 21 maggio 2008, n. 900

Cass., sez. I, 18 febbraio 2010, n. 6591

Cass., sez. III, 19 maggio 2017, n. 1686

Cass., sez. I, 21 giugno 2018, n. 48291

Cass., sez. V, 17 maggio 2019, n. 25810

Cass., sez. V, 7 settembre 2020, n. 25213
 Cass., sez. IV, 8 ottobre 2021, n. 36524
 Cass., sez. I, ord. 17 maggio 2021, n. 13217
 Cass., sez. I., ord. 24 marzo 2022, n. 286

Giurisprudenza di merito

Corte d'Assise Torino, 19 ottobre 2007, n. 7
 Corte d'Appello Cagliari, sez. II pen., 16 novembre 2015, n. 1368
 Corte d'Assise Alessandria, 4 luglio 2022
 Corte d'Assise Cagliari, ord. 16 novembre 2022, n. 151
 Corte d'Assise d'Appello Torino, ord. 4 maggio 2023, n. 87
 Corte d'Assise d'Appello Torino, ord. 10 maggio 2023, n. 88

Giurisprudenza nazionale – Altri ordinamenti

Stati Uniti d'America

U.S. Supreme Court, *Reed v. Reed*, 404 U.S. 71, 22 novembre 1971
 U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, *Struck v. Secretary of Defense*, 460 F.2d 1372, 4 maggio 1972
 U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit, *Charles E. Moritz, Petitioner-appellant, v. Commissioner of Internal Revenue*, Respondent-appellee, 469 F.2d 466, 22 novembre 1972
 U.S. Supreme Court, *Frontiero v. Richardson*, 411 U.S. 677, 14 maggio 1973
 U.S. Supreme Court, *Weinberger v. Wiesenfeld*, 420 U.S. 636, 19 marzo 1975
 U.S. Supreme Court, *Nevada Department of Human Resources v. Hibbs*, 538 U.S. 721, 736, 27 maggio 2003
 U.S. Supreme Court, *Gonzales v. Carhart*, 18 aprile 2007

Spagna

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sentencia n° 3536/2010, 21 maggio 2010
 Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia n° 815/2019, 3 dicembre 2019
 Tribunal Supremo, Sala de lo Penal Sentencia n° 828/2021, 29 ottobre 2021

Perù

Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur, Resolución N° 03, 8 ottobre 2020

Finito di stampare nel mese di gennaio 2026
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna, 220

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE "CESARE BECCARIA"

Serie di diritto ecclesiastico e canonico

Per i tipi di Giuffrè

1. VITALI E.G., *Profili dell'impedimentum criminis* (1979), 8°, p. VIII-356.
2. ALBISETTI A., *Contributo allo studio del matrimonio putativo in diritto canonico* (1980), p. XIV-306.
3. ALBISETTI A., *Giurisprudenza costituzionale e diritto ecclesiastico* (1983), 8°, p. 132.
4. JASONNI M., *Contributo allo studio della «ignorantia juris» nel diritto penale canonico* (1983), 8°, p. IV-192.
5. VITALI E., CASUSCELLI G. (a cura di), *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, atti del convegno (Milano-Bergamo 10-12 ottobre 1985) (1988), 8°, p. X-436.
6. CONSORZIO EUROPEO DI RICERCA SUI RAPPORTI TRA STATI E CONFESIONI RELIGIOSE, *L'obiezione di Coscienza nei paesi della comunità europea*, atti dell'incontro (Bruxelles-Lovanio 7-8 dicembre 1990) (1992), 8°, p. VI-306.
7. CONSORZIO EUROPEO DI RICERCA SUI RAPPORTI TRA STATI E CONFESIONI RELIGIOSE, *Stati e Confessioni religiose in Europa, modelli di finanziamento pubblico, scuola e fattore religioso*, Atti dell'incontro (Milano-Parma 20-21 ottobre 1989) (1992), 8°, p. VIII-214.
8. EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH-STATE RESEARCH, *Marriage and religion in Europe*, Proceedings of the meeting (Augsburg 28-29 november 1991) (1993), 8°, p. VI-252.
9. EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH-STATE RESEARCH, *Churches and labour law in the EC countries*, proceedings of the meeting (Madrid 27-28 november 1992) (1993), 8°, p. 282.
10. EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH-STATE RESEARCH, *The legal status of the religious minorities in the countries of the european union*, proceedings of the meeting (Thessaloniki 10-20 november 1993) (1994), 8°, p. 380.
11. CONSORTIUM EUROPEEN: RAPPORTS RELIGIONS-ETAT, *Le statut constitutionnel des cultes dans les pays de l'union européenne*, Actes du colloque (Université de Paris XI, 18-19 novembre 1994) (1995), 8°, p. 234.
12. BARDI M., *Il dolo nel matrimonio canonico* (1996), 8°, p. VIII-274.
13. EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH-STATE RESEARCH, *Religions in european union law*, proceedings of the colloquium (Luxembourg/Trier 21-22 november 1996) (1998), 8°, p. VI-196.
14. EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH-STATE RESEARCH, *"New liberties" and church and state relationships in Europe*, proceedings of the meeting (Tilburg 17-18 november 1995) (1998), 8°, p. VIII-470.
15. EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH-STATE RESEARCH, *New religious movements and the law in the European union*, proceedings of the meeting (Lisbon, Universidade Moderna 8-9 november 1997) (1999), 8°, p. VIII-392.
16. CONSORZIO EUROPEO DI RICERCA SUI RAPPORTI TRA STATI E CONFESIONI RELIGIOSE, *Cittadini e fedeli nei paesi dell'unione europea, una doppia appartenenza alla prova della secolarizzazione e della Mondializzazione*, atti del colloquio (Università per stranieri, Reggio Calabria 12-15 novembre 1998) (1999), 8°, p. VI-428.

17. CONSORTIUM EUROPEEN POUR L'ETUDE DES RELATIONS EGLISES-ETAT, *Le statut des confessions religieuses des états candidats à l'union européenne, sous la direction de Francis Messner, actes du Colloque (Université Robert Schuman - CNRS, Strasbourg, 17-18 novembre 2000) (2002)*, 8°, p. VIII-276.
18. EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH-STATE RESEARCH, *Social welfare, religious organizations and the State*, editors Inger Dübeck and Frands Ole Overgaard, proceedings of the meeting (Sandjerg, 18-20 November 1999) (2003), 8°, p. VIII-232.
19. PACILLO V., *Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro subordinato* (2003), 8°, p. XII-380.
20. DIENI E., FERRARI A., PACILLO V. (a cura di), *I simboli religiosi tra diritto e culture* (2006), 8°, p. XII-402.
21. PASQUALI CERIOLO J., *L'indipendenza dello stato e delle confessioni religiose, contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano* (2006), 8°, p. VIII-206.
22. FINOCCHIARO F., *Saggi (1973-1978)*, a cura di Alessandro Albisetti (2008), 8°, p. XVI-730.
23. VITALI E., *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico* (2012), 8°, p. XXII-524.

Serie diritto penale

1. MAIANI G., *Fondamento e valore dell'esimente prevista dall'art. 598 c.p.* (1970), p. XVIII-120.

Serie diritto processuale penale

1. AMODIO E., *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione* (1967), p. 221.
2. DOMINIONI O., *Improcedibilità e proscioglimento nel sistema processuale penale* (1974), p. VIII-376.
3. AMODIO E., *Le cautele patrimoniali nel processo penale* (1971), p. VIII-312.
4. DOMINIONI O., *La testimonianza della parte civile* (1974), p. IV-152.

Serie unificata di diritto penale e diritto processuale penale

6. UBERTIS G., *Fatto e valore nel sistema probatorio penale* (1979), p. IV-152.
7. PALMIERI R., *Il delitto di avvelenamento di acque (art. 439 c.p.)* (1979), p. IV-170.
8. PRESUTTI A., *La declaratoria delle nullità nel regime delle impugnazioni penali* (1982), p. IV-284.
9. PROSDOCIMI S., *Profili penali del postfatto* (1982), p. XII-344.
10. G. UBERTIS, *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa* (1984), p. IV-256.
- 11¹. *Studi in memoria di Giacomo Delitala* (1984), I, p. IV-724.
- 11². *Studi in memoria di Giacomo Delitala* (1984), II, p. VIII-725-1446.
- 11³. *Studi in memoria di Giacomo Delitala* (1984), III, p. VIII-1447-2166.
12. PRESUTTI A., *Profili premiali dell'ordinamento penitenziario* (1986), p. IV-164.
13. COMUCCI P., *Nuovi profili del trattamento penitenziario* (1988), p. IV-164.
14. BARONE G., *Enti collettivi e processo penale* (1989), p. VI-258.
15. *Studi in memoria di Pietro Nuvolone* (1991), I, p. VIII-792.
16. *Studi in memoria di Pietro Nuvolone* (1991), II, p. VI-706.
17. *Studi in memoria di Pietro Nuvolone* (1991), III, p. VI-698.
18. DE MAGLIE C., *L'agente provocatore* (1991), p. XVI-456.
19. PERONI F., *Le misure interdittive nel sistema delle cautele penali* (1992), p. VI-270.
20. BERNASCONI A., *La collaborazione processuale* (1995), p. VI-378.
21. RUGGIERI F., *La giurisdizione di garanzia nelle indagini preliminari* (1996), p. VIII-326.
22. CATALANO E.M., *La prova d'alibi* (1998), p. VIII-166.
23. VIGONI D., *L'applicazione della pena su richiesta delle parti* (2000), p. XIV-624.
24. *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia* (2000), I - Diritto penale, p. XII-942.

25. *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia* (2000), II - Procedura penale, p. VI-780.
 26. *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia* (2000), III - Criminologia, p. VI-1056.
 27. CATALANO E.M., *L'accordo sui motivi di appello* (2001), p. VI-182.
 28. CAPITTA A.M., *Ricognizioni e individuazioni di persone nel diritto delle prove penali* (2001), p. X-344.
 29. RUGA RIVA C., *Il premio per la collaborazione processuale* (2002), p. XVI-616.
 30. BONETTI M., *Riservatezza e processo penale* (2003), p. XIV-358.
 31. PEDRAZZI C., *Diritto penale* (2003), I - scritti di parte generale, p. X-576.
 32. PEDRAZZI C., *Diritto penale* (2003), II - scritti di parte speciale. Reati contro il patrimonio - delitti contro la pubblica amministrazione - varia, p. VI-520.
 33. PEDRAZZI C., *Diritto penale* (2003), III - scritti di diritto penale dell'economia. Problemi generali - diritto penale societario, p. VI-848.
 34. PEDRAZZI C., *Diritto penale* (2003), IV - scritti di diritto penale dell'economia. Disciplina penale dei mercati - diritto penale bancario - diritto penale industriale - diritto penale fallimentare - varia, p. VI-1096.
 35. BASILE F., *La colpa in attività illecita. Un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva* (2005), p. XX-928.
 36. LUPÁRIA L., *La confessione dell'imputato nel sistema processuale penale* (2006), p. VIII-222.
 37. *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, tre volumi, a cura di E. DOLCINI e C.E. PALIERO (2006), p. XVI-2996.
 38. C. SOTIS, *Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente* (2007), p. XX-360.
 39. VASSALLI G., FERRARI V., DOLCINI E., FIORE C., PADOA SCHIOPPA A., PALIERO C.E., *Presentazione degli studi in onore di Giorgio Marinucci* (2007), p. VI-48.
 40. GATTA G.L., *Abolito criminis e successione di norme "integratrici": teoria e prassi* (2008), p. XXVI-976.
 41. BASILE F., *Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci* (art. 591 c.p.). *Teoria e Prassi* (2008), p. X-180.
 42. BENUSSI C., *Infedeltà patrimoniale e gruppi di società* (2009), p. XVI-454.
 43. VIGONI D., *Relatività del giudicato ed esecuzione della pena detentiva* (2009), p. X-336.
 44. BONTEMPELLI M., *L'accertamento amministrativo nel sistema processuale penale* (2009), p. X-354.
 45. BASILE F., *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali* (2010), p. XVI-496.
 46. CAPITTA A.M., *La declaratoria immediata delle cause di non punibilità* (2010), p. XIV-274.
 47. MIUCCI C., *La testimonianza tecnica nel processo penale* (2011), p. X-198.
 48. FRIONI I., *L'esame dell'imputato* (2011), p. X-214.
 49. VIGONI D., *La metamorfosi della pena nella dinamica dell'ordinamento* (2011), p. X-370.
 50. G. MARINUCCI, *La colpa*. *Studi* (2013), p. XXX-480.
 51. *Europa e diritto penale*, a cura di C.E. PALIERO e F. VIGANÒ (2013), p. XIV-316.
- Nuova serie (dal 2015)**
1. ALBISSETTI A., *Dieci saggi* (2015), p. VI-148.
 2. CASUSCELLI G., *Scritti giovanili*, a cura di N. MARCHEI e J. PASQUALI CERIOLO (2015), p. XXII-290.
 3. PISANI M., *Cesare Beccaria*. *Studi* (2015), p. X-154.
 4. RAGUCCI G. (a cura di), *Il contributo di Enrico Allorio allo studio del diritto tributario*, Atti del convegno tenutosi presso l'università degli studi di Milano 12 giugno 2015 (2015), p. XVIII-216.
 5. CATALANO E.M., *Ragionevole dubbio e logica della decisione. Alle radici del giusnaturalismo processuale* (2016), p. VIII-208.
 6. DELLA BELLA A., *Il "carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime deten-*

- tivo speciale ex art. 41 bis o.p. (2016), p. XVIII-460.
7. BONTEPELLI M., *La litispendenza penale* (2017), p. X-322.
 8. RAGUCCI G. (a cura di), *Ezio Vanoni - giurista ed economista*, atti del convegno tenutosi presso l'Università degli Studi di Milano 16 giugno 2016 (2017), p. XIV-262.
 9. LUGLI M., TOSCANO M. (a cura di), *Il matrimonio tra diritto ecclesiastico e diritto canonico* (2018), p. VIII-264.
 10. ZIRULIA S., *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale* (2018), p. XVIII-484.
 11. BIANCHETTI R., *La paura del crimine. Un'indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell'insicurezza* (2018), p. XXVIII-688.
 12. PALIERO C.E., VIGANÒ F., BASILE F., GATTA G.L. (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini* (2018), tomo I, p. XII-498 - tomo II, p. 499-1200.
 13. TIRA A., *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano. Prolusioni e manuali tra istanze politiche e tecnica giuridica (1870-1915)* (2018), p. XX-394.
 14. BELLUCCI L., *La sindrome ungherese in Europa. Media, diritto e democrazia in un'analisi di Law and politics* (2018), p. XII-188.
 15. RAGUCCI G., ALBERTINI F.V. (a cura di), *Costituzione, legge, tributi. Scritti in Onore di Gianfranco Gaffuri* (2018), p. X-646.
 16. CHIARAVIGLIO P., *Il favoreggiamento del creditore nel diritto penale concorsuale* (2020), p. XII-616.
 17. MAZZOLA R., *Componere. Offesa e riconciliazione nell'ordinamento vendicativo* (2020), p. XII-170.
 18. GALLUCCIO A., *Punire la parola pericolosa? Pubblica istigazione, discorso d'odio e libertà di espressione nell'era di internet* (2020), p. X-442.
 19. UBIALI M.C., *Attività politica e corruzione. Sull'opportunità di uno statuto penale differenziato* (2020), p. XII-404.
 20. DOLCINI E., DELLA BELLA A. (a cura di), *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma* (2020), p. XII-364.
 21. FEBBAJO A., PALIERO C.E., FITTIPALDI E., MAZZOLA R., *L'eredità di Theodor geiger per le scienze giuridiche* (2020), p. VIII-424.
 22. DELLA BELLA A., ZORZETTO S. (a cura di), *Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità*, Atti del I convegno annuale del dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria" Milano, 18-19 novembre 2019 (2020), p. XII-598.
 23. MARIANI E., *Prevenire è meglio che punire. Le misure di prevenzione personali tra accertamento della pericolosità e bilanciamenti di interessi* (2021), p. XVI-532.
 24. POLI P.F., *La colpa grave. I gradi della colpa tra esigenze di extrema ratio ed effettività della tutela penale* (2021), p. XII-514.
 25. BIASI M., FERRARO F., GRIECO D., ZIRULIA S. (a cura di), *L'emergenza Covid nel quadro giuridico, economico e sociale*. Atti del II convegno annuale del dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria", 15-18 marzo 2021 (2021), p. XII-320.
 26. FINOCCHIARO S., *Confisca di prevenzione e civil forfeiture. Alla ricerca di un modello sostenibile di confisca senza condanna* (2022), p. XXII-474.
 27. RAGUCCI G., *La legge generale tedesca del processo tributario. Finanzgerichtsordnung (FGO), testo e studi* (2022), p. XII-186.
 28. MARINO G., *Corporate tax governance, il rischio fiscale nei modelli di gestione d'impresa* (2022), p. X-438.
 29. ZUFFADA E., *Homo Oeconomicus periculosus. Le misure di prevenzione come strumento di contrasto della criminalità economica. Uno studio della prassi milanese* (2022), p. XII-166.
 30. BIASI M., *Studio sulla polifunzionalità del risarcimento del danno nel diritto del lavoro: compensazione, sanzione, deterrenza* (2022), p. XVI-208.
 31. PIERGALLINI C., MANNOZZI G., SOTIS C., PERINI C., SCOLETTA M., CONSULICH F. (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero* (2022).

32. MANCINI L., MILANI D. (a cura di), *Pluralismo religioso e localismo dei diritti* (2022), p. VIII-286.
33. RUFFINI R., INGAGGIATI M., *Evoluzione dei concorsi pubblici in Italia: la valorizzazione delle competenze* (2023), p. XVIII-208.
34. ALBANESE D., *Cosa giudicata e confisca di prevenzione* (2024), p. 400.

Serie: Corso di dottorato in Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”

1. FERRARO F. (a cura di), *Diritto simbolico, simboli nel diritto* (2022), p. 120.
2. BONOMELLI S., *L'editing genetico germinale umano, tra problemi etici e questioni di governance* (2023), p. X-517.

Per i tipi di Giappichelli

35. RAGUCCI G. (a cura di), *Fisco, responsabilità, sanzioni. Una prospettiva multidisciplinare: accelerazione o disruption?* (2024), p. XVI-224.
36. CIANITTO C., *Minoranze e simboli religiosi. I sikh tra identità e cittadinanza* (2024), p. XII-212.
37. LUZZATI C., *Il cristallo della laicità. Contro la teologia politica* (2024), p. VI-202.
38. FERRARO F. (a cura di), *La cultura del diritto. Scritti per Claudio Luzzati (con una sua replica)* (2025), p. XIV-322.
39. BASILE F., BIASI M., CAMALDO L., CANESCHI G., FRAGASSO B., MILANI D. (a cura di), *Intelligenza artificiale. Diritto, giustizia, economia ed etica* (2025), p. XVI-296.
40. RAGUCCI G. (a cura di), *Filtri e accertamento del fatto nel processo tributario. Studi di diritto comparato ed europeo* (2025), p. XVIII-206.
41. ZUFFADA E., *Il mosaico incompiuto. Le sanzioni in ambito penale tra scelte legislative e applicazioni giurisprudenziali* (2025), p. XXIV-632.
42. FRAGASSO B., *Intelligenza artificiale e responsabilità penale. Principi e categorie alla prova di una tecnologia “imprevedibile”* (2025), p. XXII-842.
43. VITARELLI F., *Il disvalore penale tra testo e contesto. Prolegomeni per una formalizzazione degli ‘indici di tipicità’* (2025), p. X-326.
44. TIMELLINI C., *Il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello. La gestione del conflitto tra relazioni industriali, criteri esterni e contratti di prossimità. Prefazione di Giulio Prosperetti* (2025), p. XVI-256.
45. DE GIULI A., *Donne a processo. Ragionamento giuridico, stereotipi e discriminazione* (2026), p. VIII-280.

Serie: Corso di dottorato in Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”

3. VIGONI D. (a cura di), *Il sistema multipolare dei procedimenti speciali in materia penale: l'evoluzione e le criticità* (2024), p. X-230.
4. TOSCANO M. (a cura di), *Specialità e fattore religioso. Nodi giuridici per una società plurale* (2025), p. XII-180.
5. ROSSI F. (a cura di), *Soggetti, diritto e disuguaglianze tra passato e presente. Un'analisi interdisciplinare* (2025), p. XIV-226.

